

ISSN 1825-6678

Rivista di

Diritto ed Economia dello Sport

Quadrimestrale

Anno Terzo

Fascicolo 3/2007

EDUS LAW INTERNATIONAL

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

Quadrimestrale

Anno Terzo

Fascicolo 3/2007

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

www.rdes.it

Pubblicata in Avellino

Redazione: Centro di Diritto e Business dello Sport

Via M. Capozzi 25 – 83100 Avellino – Tel. 347-6040661/0032-486-421544

Ruhlplein 6 Overijse – Belgio – Tel. Fax 0032-2-7671305

Proprietario ed editore: Michele Colucci, Edus Law International

Provider: Aruba S.p.A. P.zza Garibaldi 8 – 52010 Soci (AR)

url: www.aruba.it

Testata registrata presso il Tribunale di Avellino al n° 431 del 24/3/2005

Direttore: Avv. Michele Colucci

Direttore responsabile: Avv. Marco Longobardi

Sped. in A. P. Tab. D – Aut. DCB/AV/71/2005 – Valida dal 9/5/2005

L'abbonamento annuale alla Rivista è di 90 Euro.

Per abbonarsi è sufficiente inoltrare una richiesta al seguente indirizzo e-mail:
info@rdes.it

Redazione

Direttore: Michele Colucci
Direttore responsabile: Marco Longobardi
Vice Direttore: Nicola Bosio
Capi redattori: Raul Caruso (*Economia*)
Anna Lisa Melillo (*Diritto*)

Assistente di redazione: Antonella Frattini

Comitato Scientifico:

Prof. Roger Blanpain (*University of Leuven – Belgio*)
Prof. Luigi Campiglio (*Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Italia*)
Prof. Paul De Grauwe (*University of Leuven – Belgio*)
Prof. Frank Hendrickx (*University of Tilburg – Paesi Bassi*)
Prof. Filippo Lubrano (*Università LUISS “Guido Carli” di Roma – Italia*)
Prof. Paolo Moro (*Università di Padova – Italia*)
Prof. Giovanni Sciancalepore (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Salvatore Sica (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Dr. Robert Siekmann (*Asser Institute – Paesi Bassi*)
Prof. Pasquale Stanzone (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Maria José Vaccaro (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)

Comitato di redazione:

Paolo Amato, Vincenzo Bassi, Michele Bernasconi, Alessia Ciranna, Enrico Crocetti Bernardi, Virgilio D’Antonio, Fabio Ferraguto, Federica Fucito, Mattia Grassani, Leo Grosso, Domenico Gullo, Paolo Lombardi, Marica Longini, Enrico Lubrano, Gaetano Manzi, Ettore Mazzilli, Sergio Messina, Fabrizio Montanari, Gianpaolo Monteneri, Lina Musumarra, Omar Ongaro, Giacinto Pelosi, Giuseppe Persico, Alessio Piscini, Stefano Sartori, Ruggero Stincardini, Michele Signorini, Corrado Spina, Davide Tondani

INDICE

L'IMPATTO DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA SUL MONDO DELLO SPORT

di *Domenico Gullo* 13

L'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA DIFFUSIONE DEI DIRITTI D'IMMAGINE RELATIVI AGLI EVENTI SPORTIVI – IN ITALIA E IN EUROPA – TRA AFFARI, CONCORRENZA E SPECIFICITÀ

di *Alessio Piscini* 35

1. Nota introduttiva 35
2. Il rapporto tra diritto delle Comunità Europee e lo sport e il dilemma irrisolto dei diritti TV 36
3. La soluzione europea 38
4. La soluzione italiana 40
5. Spunti di riflessione 42
6. Conclusioni 44

IL RECESSO ANTE TEMPUS DAL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO NEL SETTORE DEL CALCIO PROFESSIONISTICO

di *Matteo Di Francesco* 47

- Introduzione 47
1. Lo scioglimento del rapporto di lavoro e l'abolizione del vincolo sportivo (brevi considerazioni sulla Legge 23 marzo 1981, n. 91 e la sentenza Bosman) 48
 2. La risoluzione unilaterale del contratto di lavoro sportivo 49
 3. Il recesso *ante tempus* dal contratto di lavoro sportivo 51
 4. Il modello spagnolo: delimitazione legale ed evoluzione della clausola rescissoria 53
 5. Gli effetti giuridici della sentenza Bosman sui trasferimenti internazionali dei calciatori ancora in pendenza di vincolo contrattuale 58
 6. Il principio del mantenimento della stabilità contrattuale e l'art. 17 del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei Calciatori 62
 7. Il caso Webster 65
- Conclusioni 69

ULTIMO GIRO DI VALZER DEL TAR LAZIO: LA PRONUNCIA DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT HA NATURA DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

di <i>Flavia Tortorella</i>	73
Introduzione	73
1. Cenni preliminari sulla giustizia sportiva	74
1.1 I pilastri: i rimedi di giustizia federale	74
1.2 L'architrave: la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI	77
2. L'avvicendamento giurisprudenziale	80
3. Problematiche giuridiche connesse	85
Conclusioni	91

ANALISI COMPARATIVA DELLA TASSAZIONE DEL PROFESSIONISMO SPORTIVO E I LIMITI DEGLI AIUTI DI STATO

di <i>Paolo Zampaglione</i>	93
1. Premessa: disomogeneità del trattamento fiscale in ambito europeo	93
2. Cenni in ordine alla tassazione dell'attività sportiva: a) <i>world wide taxation</i> e residenza; b) determinazione e tassazione dei redditi per atleti professionisti e società sportive	94
3. Analisi comparativa dell'imposizione nazionale e straniera	99
4. Osservazioni conclusive in ordine alle problematiche esaminate	103

SPORT, FISCO E AIUTI DI STATO: SUSSIDIARIETÀ E FEDERALISMO FISCALE, UNA SOLUZIONE PERCORRIBILE?

di <i>Vincenzo Bassi</i>	107
1. Fisco ed efficienza economica/gestionale	107
2. Sussidiarietà e federalismo fiscale	108
3. Conclusioni	111

RIFLESSIONI PER UN QUADRO GENERALE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE NELL'ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO SPORTIVO

di <i>Sara Galligani e Alessio Piscini</i>	113
1. Introduzione e note metodologiche: la nozione di organizzatore di eventi sportivi	113
2. La responsabilità civile dell'organizzatore d'eventi sportivi: principi generali, ambiti di applicazione e rilievi critici	116
3. L'applicazione dell'art. 2050 c.c. all'organizzazione di eventi sportivi	119
4. Brevi riflessioni a mo' di conclusione	123

NORMATIVA NAZIONALE

DECRETO LEGISLATIVO: DISCIPLINA DELLA TITOLARITÀ E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI E RELATIVA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE	127
---	-----

NORMATIVA COMUNITARIA

PROGETTO DI TRATTATO CHE MODIFICA IL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA (PUNTI 123 - 124 - 125)	153
--	-----

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE UNION DES ASSOCIATIONS EUROPÉENNES DE FOOTBALL (“UEFA”) AND THE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE FOOTBALLEURS PROFESSIONNELS (“FIFPRO”) “FIFPRO DIVISION EUROPE”	155
---	-----

GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE

FIA: WORLD MOTOR SPORT COUNCIL DECISION ARTICLE 151(C) INTERNATIONAL SPORTING CODE – VODAFONE MCLAREN MERCEDES	171
--	-----

GIURISPRUDENZA NAZIONALE

SANZIONI DISCIPLINARI SPORTIVE E TUTELA GIURISDIZIONALE – <i>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 8 novembre 2007, n. 1048</i>	189
--	-----

L'IMPATTO DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA SUL MONDO DELLO SPORT

di *Domenico Gullo**

Molte delle regole, delle politiche e dei programmi dell'UE, anche se non specificamente diretti allo sport, finiscono con l'aver un impatto non trascurabile sul vasto universo sportivo.

La stretta interdipendenza tra gli aspetti socio-culturali e gli aspetti economici dello sport rende complessa l'applicazione delle norme comunitarie, tra le quali, in particolar modo, quelle in materia di concorrenza.

In linea di principio, la legislazione europea copre soltanto le «attività economiche» che rientrano nel campo d'applicazione dell'Articolo 2 del Trattato.¹ Lo sport è sempre stato considerato come uno strumento per l'integrazione,² ma l'UE non ha mai definito una vera e propria politica in materia (almeno fino al recentissimo *Libro Bianco sullo Sport* redatto dalla Commissione).

Il dibattito in merito ad una effettiva interferenza tra le regole sportive e la legislazione dell'UE è stato aperto, tradizionalmente, nel 1974, quando la Corte di Giustizia delle Comunità Europee (di seguito, anche CGCE) ha stabilito, per la prima volta, che il diritto comunitario deve ritenersi applicabile allo sport nel momento in cui la pratica sportiva costituisca esercizio di attività economica (caso

* *Junior Partner* dello Studio Legale Associato NCTM, Roma/Bruxelles.

Il presente contributo è il frutto dell'intervento dell'autore in occasione del convegno del 21 settembre 2007 a Roma su «Sport: Diritto, Fisco e Concorrenza».

¹«[L]a Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri».

² Anche la dichiarazione sulla specificità dello sport adottata dal Consiglio Europeo di Nizza sottolinea la necessità di tener conto, in tutte le azioni della Comunità, «delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport, che ne costituiscono la specificità, al fine di rispettare e di promuovere l'etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale».

Walrave).³

Le regolamentazioni strettamente inerenti alla pratica sportiva ed irrilevanti dal punto di vista economico (cosiddette regole puramente sportive) resterebbero in tal modo escluse dall'applicazione del diritto comunitario (cosiddetto limite della specificità dello sport).

Da allora, l'evoluzione avutasi attraverso gli interventi della Commissione e delle Corti Comunitarie è stata alquanto significativa, superando, per molti aspetti, il limite della specificità dello sport.

Si è affermato, ad esempio, che quando un'attività di carattere sportivo assume la forma di un impiego retribuito o di un servizio remunerato, essa rileva ai fini delle regole del Mercato Interno in tema di libera circolazione (art. 39 CE) e libera prestazione dei servizi (art. 40 CE).⁴

Si è giunti poi a stabilire, come meglio si vedrà, che le stesse regole puramente sportive possono avere rilevanza ai fini della disciplina comunitaria, e ciò segnatamente in materia di concorrenza (sentenza *Meca-Medina*⁵).

Nel frattempo, nel luglio di quest'anno, la Commissione ha pubblicato il

³ CGCE, 12 dicembre 1974, *Walrave & Koch c. Association Union cycliste internationale* ("Walrave"). Secondo M. MONTI, *Conference on "Governance in Sport"*, speech summary, Brussels, February 26th 2001, p. 1, «there is no doubt that sport, in its economic aspect, is subject to Community law».

⁴ CGCE, 15 dicembre 1995, *Union Royale Belge des Sociétés de Football Association ASBL + al. v. Bosman*, C-415/93 ("Bosman"). Più precisamente, l'art. 39 CE dispone che «1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata. 2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. 3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto: a) di rispondere a offerte di lavoro effettive; b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri; c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali; d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego. 4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione». L'art. 40 CE, invece, stabilisce che «il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale stabilisce, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'articolo 39, in particolare: a) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro; b) eliminando quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori; c) abolendo tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali; d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie».

⁵ CGCE, 18 luglio 2006, *Meca-Medina & Majcen c. Commissione*, C-519/04 P ("Meca-Medina").

Libro Bianco sullo Sport, documento che fa il punto della situazione descrivendo, anche in prospettiva, il ruolo dello sport nell'ambito delle politiche comunitarie.

Il Libro Bianco sullo Sport è la prima iniziativa globale nel campo dello sport adottata dalla Commissione. Esso rispetta il principio di sussidiarietà, l'autonomia delle organizzazioni sportive e l'attuale quadro giuridico comunitario, sviluppando il concetto di specificità dello sport nei limiti delle attuali competenze dell'UE.

Il mondo dello sport registra una straordinaria crescita a livello globale, avvenuta, com'è ovvio, un enorme risvolto in termini economici.

Il quadro sempre più complesso che va così delineandosi rende difficile una netta distinzione tra le regole puramente sportive e le regole relative allo sport quale esercizio di attività economica.⁶

Ebbene, il diritto della concorrenza, tanto nazionale quanto comunitario, sta assumendo un'importanza chiave ai fini del corretto inquadramento del problema e del suo impatto in termini professionali, economici e commerciali sugli interessi privati e generali.

Ciò premesso, occorre descrivere brevemente il quadro normativo di riferimento.

Anzitutto, le norme del Trattato da considerare sono:

- **l'art. 81**, in base al quale *“1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto. 3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: - a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico,*

⁶ Sul punto LENITA LINDSTRÖM-ROSSI, SANDRA DE WAELE, DOVILE VAIGAUŠKAITE, Directorate-General Competition, Unit D-3, *Application of EC antitrust rules in the sport sector: an update*, in *Competition Policy Newsletter*, November 3rd, Autumn 2005, 77.

pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi».

- **l'art. 82**, in base al quale «è incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi».

L'art. 81 CE si applica alle imprese ed alle associazioni di imprese, mentre l'art. 82 si applica alle imprese. La Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha offerto un'ampia nozione di impresa, tale da includere «ogni ente che eserciti attività economica, a prescindere dalla sua natura giuridica e dalle sue fonti di finanziamento».⁷

L'attività economica può essere definita come qualsiasi attività consistente nell'«offerta di beni e servizi sul mercato»⁸ e, in ambito sportivo, assume rilevanza su vari livelli a seconda dei soggetti, sicché:

- i singoli atleti possono esercitare attività economica allorché, sebbene non remunerati,⁹ partecipino ad eventi sportivi che generino attività economica (vendita dei biglietti, trasmissione televisiva, etc.);
- le squadre/i club esercitano, chiaramente, un'attività economica e rientrano per questo nella nozione di impresa rilevante ai fini degli artt. 81 e 82 CE;
- le associazioni/federazioni sportive nazionali possono essere tanto esse stesse imprese in quanto esercitano una propria attività economica (sfruttamento dei diritti legati agli eventi sportivi, etc.), quanto associazioni di imprese (tra squadre/club);
- le associazioni/federazioni sportive internazionali esercitano una propria attività economica (sfruttamento dei diritti legati agli eventi sportivi, etc.) e, nondimeno, possono essere incluse nella nozione di associazioni tra imprese in quanto

⁷ CGCE, 23 aprile 1991, *Klaus Höfner e Fritz Elser v. Macrotron GmbH*, C/41-90.

⁸ Caso 118/85, *Commissione v. Repubblica Italiana*, ECR 1987 2599, para. 7.

⁹ E, inoltre, tanto nel caso in cui praticino l'attività sportiva a livello professionistico, tanto nel caso in cui la praticino a livello amatoriale.

formate dalle varie associazioni/federazioni nazionali.

Le associazioni/federazioni sportive nazionali ed internazionali sono, di regola, gli organismi che adottano le regolamentazioni sportive alle quali le squadre e gli atleti devono aderire. Le regolamentazioni in questione possono costituire un accordo tra imprese o una decisione tra associazioni di imprese rilevante ai sensi dell'art. 81 CE. Le regolamentazioni sportive, infatti, al pari di ogni altra decisione o accordo, sono vietate nella misura in cui abbiano per oggetto o effetto quello di restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato comune.

Analogamente, le associazioni sportive possono ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 82, che vieta lo sfruttamento abusivo della propria posizione dominante da parte di una o più imprese all'interno del mercato comune o su una parte sostanziale di questo.¹⁰ Le associazioni sportive hanno generalmente il monopolio nell'organizzazione e nella regolamentazione di un determinato sport; tuttavia, come meglio si vedrà, tale circostanza non costituisce di per sé un abuso di posizione dominante.¹¹

Orbene, la Commissione ha avuto modo di applicare gli artt. 81 e 82 del Trattato in alcuni casi relativi ad attività sportive e le Corti Comunitarie hanno tendenzialmente confermato l'approccio adottato.

La recente sentenza *Meca Medina* offre la base migliore da cui partire per una valutazione delle regole sportive alla luce delle norme del Trattato CE e, più in generale, della rilevanza del diritto comunitario della concorrenza in materia di sport.

Nella citata sentenza, la CGCE ha stabilito in che misura le norme puramente sportive, ovvero che vertono sulla regolarità ed il funzionamento di una competizione, sull'integrità dello sport e sull'equilibrio competitivo, sono compatibili con il diritto comunitario della concorrenza.

Nel caso in esame i ricorrenti, sospesi per due anni dalle competizioni sportive per uso di sostanze dopanti, contestavano la compatibilità delle regole del Comitato Olimpico Internazionale (COI) in materia di doping (applicate dalla Federazione Internazionale Nuoto) con le norme comunitarie in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi, ritenendo il livello di tolleranza al nandrolone previsto dal COI troppo basso.

Il Tribunale di primo grado ha ritenuto il regolamento come puramente sportivo e, in quanto tale, non qualificabile come attività economica ai sensi delle disposizioni del Trattato in materia di prestazione di servizi (art. 40 CE), sicché

¹⁰ Difatti, come si vedrà, nella sentenza *Piau* il Tribunale di Primo Grado ha attribuito alla FIFA una posizione dominante nel mercato degli agenti dei calciatori, pur escludendo una violazione dell'art. 82.

¹¹ Interessantissimo al riguardo il contributo offerto dall'AGCM nell'indagine conoscitiva sul calcio professionistico (pp. 17 e ss., 31 e ss). Sul punto anche GIANFRANCO ROCCA, *L'application des règles antitrust aux règles sportives*, in *L'observateur de Bruxelles*, n. 62, settembre 2005, 14, secondo cui «in generale non viene messo in discussione il ruolo monopolistico delle federazioni in quanto si riconosce che la loro struttura istituzionale è la più efficace ai fini dell'organizzazione dello sport».

estraneo ai rapporti economici e, pertanto, neppure rientrante nell'ambito di applicazione degli artt. 81 e 82 CE.

In altre parole, l'assunto del Tribunale era il seguente: esclusa la rilevanza delle regole ai sensi dell'art. 40 CE, deve ritenersi esclusa, automaticamente, ogni rilevanza dal punto di vista economico e, quindi, anche in termini di *antitrust*.

Nell'esaminare la controversia in appello, la CGCE ha ridimensionato il contenuto e l'effettiva portata del principio in questione.

La Corte, infatti, ha stabilito che il carattere *puramente sportivo* di una determinata regola non può essere invocato per escludere un'intera attività sportiva dalla sfera di applicazione del Trattato, né, soprattutto, per escludere *tout court* l'applicazione degli artt. 81 e 82 CE.

Ciò significa che le norme sulla concorrenza e le regole del mercato interno devono essere prese in considerazione separatamente: quand'anche una determinata fattispecie venisse giudicata non in contrasto con le regole del Mercato Interno, tale giudizio di per sé positivo non ne escluderebbe automaticamente una possibile e diversa rilevanza ai fini *antitrust*.¹²

In definitiva, il carattere *puramente sportivo* di una regolamentazione non implica che l'attività sportiva interessata si sottragga necessariamente all'ambito di applicazione degli artt. 81 e 82 CE.

Sancito questo principio fondamentale, la CGCE ha descritto l'approccio metodologico da seguire per stabilire se una determinata condotta (regola puramente sportiva) ricada o meno nell'ambito di applicabilità degli artt. 81 e 82 CE.

A tal fine, come del resto precisato nel recente *Libro Bianco sullo Sport*, fondamentale risulta il collegamento della sentenza *Meca-Medina* con la precedente sentenza *Wouters*¹³ e con i criteri in essa descritti.

In sintesi:

- la valutazione deve prescindere dalla natura della norma, dovendosi determinare se ed in che misura le regole che governano l'attività sportiva emanate da un'impresa (associazione sportiva cui sia attribuibile l'esercizio di un'attività economica) restringano la concorrenza o costituiscano abuso di posizione dominante, arrecando un pregiudizio al commercio tra Stati membri (paragrafo 30 della sentenza *Meca-Medina*);
- la fattispecie deve essere inquadrata nel contesto generale in cui le regole siano state assunte o producano i loro effetti al fine di stabilire se tali effetti, eventualmente restrittivi, attengano al **perseguimento degli scopi legittimi della norma** e siano ad essi **proporzionati** (sentenza *Wouters*).

Più specificamente, quindi:

- l'associazione sportiva deve essere considerata alla stregua di un'impresa:
 - quando eserciti essa stessa un'attività economica;

¹² Così ERIKA SZYSZCZAK, *Competition Law: Governing Body Rules and their Consistency with EU Law*, in *worldsportslawreport*, August 2006, 3, 3.

¹³ CGCE, 19 febbraio 2002, *Wouters et al. v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten*, C-309/99, ("Wouters").

- quando eserciti un'attività economica in associazione;
- la regola in questione risulta contraria alla normativa sulla concorrenza, in quanto costituisce un'intesa vietata ai sensi dell'art. 81 CE ovvero un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 82 CE, quando:
 - nel contesto in cui essa venga emanata e/o produca i suoi effetti, **diverga** dal perseguimento degli **scopi legittimi** per cui è prevista o, pur essendovi inerente, **risultati sproporzionata**; in particolare
 - gli scopi legittimi che devono ispirare una regola sportiva attengono all'«organizzazione ed alla condotta propria dello sport» (sentenza *Meca-Medina*) e, quindi, mirano ad assicurare una competizione corretta e dal risultato incerto, salvaguardando al contempo gli atleti ed il pubblico;
 - la proporzionalità allo scopo di una regola sportiva, invece, deve essere accertata caso per caso ed in considerazione di tutte le circostanze ed i fatti rilevanti;
 - il commercio tra gli Stati Membri venga ad essere pregiudicato.

In definitiva, una regola sportiva proporzionata ad uno scopo legittimo non ricade nell'ambito di applicazione delle norme comunitarie, quand'anche comporti taluni effetti negativi o inefficienze.¹⁴

Sulla base di tali considerazioni, anche un'esenzione ai sensi dell'art. 81(3) CE può essere possibile.

La norma, infatti, prevede un'esenzione per le pratiche che, pur ricadendo nel divieto di cui all'art. 81 paragrafo 1, contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere, a certe condizioni, il progresso tecnico o economico. Ebbene, l'esenzione potrebbe applicarsi in ambito sportivo quando una regola, seppure non proporzionata ad uno scopo legittimo inerente l'organizzazione o la pratica sportiva, dia luogo ad effetti positivi prevalenti rispetto a quelli restrittivi o distorsivi.

L'analisi fin qui condotta apre la strada ad ulteriori considerazioni, relative, in particolare, all'attenzione che la futura normazione sportiva dovrà riservare alla normativa *antitrust*.

Nel valutare il complesso rapporto tra diritto e sport, la precedente giurisprudenza comunitaria si era soffermata essenzialmente sulle disposizioni del Trattato relative al mercato unico e, nello specifico, alla libertà di circolazione dei lavoratori (art. 39 CE) ed alla libertà di prestazione dei servizi (art. 40 CE).

L'esistenza, adesso, di una interpretazione autoritativa della CGCE sul rapporto regole sportive-normativa *antitrust* costituisce un ulteriore e fondamentale parametro di riferimento per la futura normazione sportiva.

Può essere utile, pertanto, analizzare la precedente giurisprudenza comunitaria, che pur ha contribuito in maniera determinante a chiarire i rapporti tra diritto e sport, rapportandola al quadro delineatosi con la sentenza *Meca-Medina*.

¹⁴ Tanto in relazione alle libertà del mercato interno, quanto agli artt. 81 e 82 CE. Si vedano le sentenze *Lehtonen* e *Piau* e la decisione *ENIC*.

Le principali sentenze/decisioni sono le seguenti:

- ***Deliège***:¹⁵ le regole applicate da una federazione di judo per autorizzare la partecipazione di atleti professionisti e semi-professionisti alle competizioni internazionali non violano la libertà di prestazione di servizi, in quanto poste al fine di assicurare determinati livelli di competitività alle manifestazioni.
La CGCE non ha valutato l'impatto relativo agli artt. 81 e 82 CE, peraltro esplicitamente richiamati nel rinvio pregiudiziale. [Verosimilmente, alla luce della sentenza Meca-Medina, le regole in questione potrebbero essere considerate inerenti ad un obiettivo legittimo (limitazione del numero degli atleti in base alla bravura/al livello tecnico) e ad esso proporzionate.]
- ***Mouscron***:¹⁶ il diniego dell'UEFA alla squadra belga del Mouscron di disputare una gara di coppa a Lille anziché in casa propria è stato considerato proporzionato all'obiettivo legittimo di assicurare eguali *chances* (giocando ciascuna squadra una partita in casa) ai partecipanti ad una competizione calcistica.
La Commissione ha escluso il contrasto della regola sportiva "casa e fuori casa" con gli artt. 81 e 82 CE.
- ***ENIC***:¹⁷ la Commissione ha rigettato il ricorso dell'ENIC, società che possedeva azioni di sei squadre di calcio in vari Stati Membri, ammettendo il divieto imposto dall'UEFA alla partecipazione alle competizioni europee di due o più squadre controllate o gestite dalla stessa entità, ritenendo detto divieto legittimo e proporzionato allo scopo di assicurare l'incertezza del risultato e di garantire un onesto confronto sportivo.
A seguito di un'attenta analisi, la Commissione ha giustificato la regola UEFA, per certi aspetti riconducibile ad una decisione presa da un'associazione di imprese (le federazioni nazionali e, mediamente, le altre squadre), in ragione dell'obiettivo legittimo di garantire l'integrità della competizione.
- ***Walrave***: la CGCE ha stabilito, per la prima volta, che il diritto comunitario deve ritenersi applicabile allo sport nel momento in cui la pratica sportiva costituisca esercizio di attività economica.
- ***Lehtonen***:¹⁸ la CGCE ha ravvisato una violazione all'art. 39 CE in alcune regole relative al trasferimento dei giocatori di pallacanestro nella misura in cui impedivano ad un atleta comunitario di poter giocare in un altro club nel caso in cui vi si fosse trasferito dopo una certa data (avendo già disputato alcune gare con un'altra squadra).
La Commissione non ha considerato al riguardo eventuali violazioni degli artt. 81 e 82 CE, ritenendo di non avere informazioni sufficienti; alla luce della sentenza Meca-Medina, le regole in questione potrebbero essere valutate

¹⁵ CGCE, 11 aprile 2000, *Deliège v. Ligue Belge de Judo et al.* C-51/96 e C-191/97, ("*Deliège*").

¹⁶ Commissione, 9 dicembre 1999, *C.U. de Lille v. UEFA*, C36851, ("*Mouscron*").

¹⁷ Commissione, *ENIC v. UEFA*, COMP/37 806, ("*ENIC*").

¹⁸ CGCE, *Lehtonen et al. v. FRSSB*, C-176/96 ("*Lehtonen*").

come non-proporzionate al perseguimento del loro legittimo obiettivo, cioè quello di assicurare la regolarità della competizione limitando il trasferimento dei giocatori a campionati in corso.

La successiva evoluzione giurisprudenziale, come si vedrà, ha tuttavia stabilito che l'assenza di regole sui trasferimenti è in grado di compromettere la correttezza delle competizioni sportive nel caso in cui le società reclutino giocatori in una data stagione (in corso) per avere la meglio sui concorrenti. Le regole in questione devono pertanto rispettare il diritto dell'UE e, quindi, tanto le disposizioni sulla concorrenza quanto quelle sulla libera circolazione.¹⁹

- **FIA:**²⁰ la Commissione ha ravvisato una violazione degli artt. 81 e 82 CE nel divieto imposto dalla FIA ai propri membri di prendere parte ad eventi automobilistici da essa non autorizzati. La FIA, infatti, era in grado di bloccare (anche attraverso accordi con le emittenti televisive) l'organizzazione di gare in concorrenza con gli eventi da essa stessa promossi ed organizzati; il caso è stato chiuso con un accordo in forza del quale la federazione, in palese conflitto di interessi in quanto unico regolatore degli sport automobilistici ed al contempo organizzatrice di eventi, si è impegnata a limitare la propria influenza, garantendo la possibilità per i propri membri di partecipare ad altre competizioni, rinunciando all'uso ai propri diritti televisivi e rimuovendo le clausole anti-competitive dagli accordi in essere con le emittenti televisive. *La decisione FIA attiene al cosiddetto monopolio delle federazioni (modello piramidale), ossia al problema delle regole in base alle quali le federazioni sportive impongono ai propri membri di partecipare solo ad eventi sportivi organizzati, o almeno autorizzati, dalle federazioni stesse. A ben vedere, il dato assume una rilevanza maggiore in Europa e con riferimento a determinati sport (in primis, il calcio); negli Stati Uniti, ad esempio, esistono diverse leghe attive nei vari sport. La questione non ha ancora trovato una chiara definizione a livello comunitario, mentre è stata presa in considerazione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul mondo del calcio svolta dall'AGCM. Come si vedrà, l'Autorità ha spiegato il fenomeno, anche sul piano della teoria economica, evidenziandone tutte le problematiche.²¹*
- **Bosman:**²² la sentenza in esame rappresenta una pietra miliare in materia. Il caso *Bosman* ha rivoluzionato le regole relative al trasferimento dei calciatori: la CGCE ha stabilito che alla scadenza dei contratti nulla è dovuto ai club di appartenenza perché il giocatore possa liberarsi (con la conseguenza che il *transfer* non può essere negato neppure dalle associazioni/federazioni nazionali),

¹⁹ Interessantissimo, al riguardo, il contributo offerto dall'AGCM nell'indagine conoscitiva sul calcio professionistico (pp. 65 e ss.).

²⁰ Commissione, comunicato stampa IP/99/434 del 30 giugno 1999.

²¹ AGCM – Indagine conoscitiva sul calcio professionistico, 31.

²² CGCE, 15 dicembre 1995, *Union Royale Belge des Sociétés de Football Association ASBL and Others v Jean-Marc Bosman et al*, caso C-415/93.

configurandosi diversamente una violazione dell'art. 39 CE.

Nel pronunciarsi, tuttavia, la Corte non ha affrontato la questione della compatibilità delle regole controverse con la disciplina comunitaria della concorrenza, questione pur sollevata dall'Avvocato Generale Lenz.²³ Questi aveva rilevato come la disciplina UEFA si prestasse a frenare i meccanismi concorrenziali tra i club innescati dagli ingaggi dei calciatori, sostituendo «al normale meccanismo dell'offerta e della domanda un sistema uniforme che si risolve nel conservare la situazione di concorrenza esistente e nel privare le società della possibilità di giovare di quelle opportunità derivanti dall'ingaggio di calciatori che ad esse sarebbero offerte dalle normali condizioni di concorrenza».²⁴ Le discussioni, anche politiche, innescate dalla sentenza in esame hanno portato ad una sorta di accordo tra la Commissione e la FIFA, in base al quale, al fine di garantire le libertà del mercato interno e le regole della concorrenza, la FIFA si è impegnata a promuovere i settori giovanili, a limitare la durata dei contratti (min 1 anno, max 5 anni) e a prevedere un organismo arbitrale (composto da rappresentanti dei club e dei giocatori) per dirimere eventuali controversie in tema di trasferimenti internazionali.

- **Piau:**²⁵ il caso in questione attiene alle regole FIFA in materia di agenti dei calciatori. Il Sig. Piau si era rivolto alla Commissione ritenendo le prescrizioni imposte ai fini dell'esercizio dell'attività di agente (superamento di un colloquio, reputazione impeccabile e deposito di un'ingente garanzia bancaria) contrastanti con gli artt. 81 e 82 CE. La FIFA aveva così rimosso le prescrizioni più restrittive, sostituendo il colloquio con un test a risposta multipla e il deposito della garanzia bancaria con la stipula di un contratto di assicurazione. La Commissione, pertanto, aveva rigettato il reclamo.

La decisione della Commissione è stata impugnata dinanzi al Tribunale di prima istanza che, con sentenza del 26 gennaio 2005, pur rigettando il ricorso, ha attribuito alla FIFA la natura di associazione di imprese ex art. 81 CE, qualificando il Regolamento sugli agenti come una decisione di associazione di imprese; il Tribunale ha inoltre riconosciuto la necessità di una supervisione dell'attività degli agenti in assenza di normative nazionali, necessità tale da escludere una violazione dell'art. 81 CE ed eventuali effetti anti-competitivi. Allo stesso modo, i giudici hanno ritenuto di non poter accertare una violazione dell'art. 82 CE, pur godendo la FIFA di una posizione dominante nel "mercato" degli agenti dei calciatori. La sentenza è stata impugnata dinanzi alla Corte di giustizia comunitaria che, con ordinanza del 23 febbraio 2006, ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondate le questioni sottoposte.

A ben guardare, pur riesaminando la precedente giurisprudenza comunitaria

²³ Sul punto anche ERIKA SZYSZCZAK, *Competition and Sport*, in *ELR*, 2007, 32, p. 97, che parla di «limitations of Bosman».

²⁴ Conclusioni rese relativamente alla causa C-415/93 in data 20 settembre 1995, punto 262.

²⁵ Commissione, 15 aprile 2002, *Piau v. FIFA*, COMP/37.124.

alla luce dei più recenti orientamenti, risulta molto difficile tracciare ed avere a disposizione una lista predeterminata di regole sportive che possano ritenersi, a priori, conformi o contrastanti con il diritto della concorrenza.

L'analisi proposta, tuttavia, potrebbe offrire una prima distinzione, utile alla valutazione di casi ulteriori e diversi.

In sintesi, avremmo:

- regole che, in linea di massima, non violano gli artt. 81 e 82 CE, in quanto proporzionate ad un obiettivo legittimo nel contesto generale di riferimento (ed, eventualmente, pur in presenza di taluni effetti restrittivi). Parliamo:
 - o delle regole del gioco (relative, cioè, alla durata degli incontri, al numero di giocatori, etc.);
 - o delle regole concernenti i criteri selettivi per la partecipazione alle competizioni;
 - o delle regole che escludono la possibilità per uno stesso soggetto di controllare più squadre partecipanti alla medesima competizione;
 - o delle regole inerenti alla composizione delle squadre nazionali;
 - o delle regole anti-doping;
 - o delle regole relative ai periodi in cui, all'interno di una stagione, possono aversi trasferimenti di giocatori (cosiddette *transfer windows*);
- regole che, in linea di massima, presentano problemi di compatibilità con gli artt. 81 e 82 CE. Si tratta:
 - o delle regole che proteggono le associazioni/federazioni da qualsiasi forma di concorrenza (cosiddetto monopolio delle federazioni);
 - o delle regole che impediscono il ricorso alla giustizia ordinaria per l'impugnazione di decisioni assunte da associazioni sportive;
 - o delle regole relative al trasferimento dei giocatori in periodi diversi dalle cosiddette *transfer windows*;
 - o delle regole in materia di agenti sportivi.

In conclusione, se il criterio della specificità dello sport rappresenta un limite alla sottoposizione delle regole sportive alla disciplina comunitaria in generale, la sentenza *Meca-Medina* ha sancito che altrettanto non può dirsi in materia di concorrenza.

La regolamentazione *antitrust* viene così ad avere una rilevanza ed una centralità del tutto particolari nel panorama comunitario e, in particolare, nella complessa interrelazione tra diritto e sport.

L'applicazione degli artt. 81 e 82 CE garantisce una sufficiente flessibilità rispetto alla necessità di operare valutazioni caso per caso che tengano conto degli eventuali effetti restrittivi rispetto al contesto generale, all'obiettivo legittimo ed alla proporzionalità delle regole (ossia, per l'appunto, della specificità dello sport).²⁶

²⁶ Di avviso contrario sembra essere GIANNI INFANTINO, *Meca-Medina: un passo indietro per il modello sportivo europeo e la specificità dello sport*, pubblicazioni UEFA, novembre 2006.

Al contempo, la sentenza *Meca-Medina* ha confermato l'impossibilità di predeterminare un elenco esaustivo di regole sportive che violino o meno gli artt. 81 e 82 CE. Le aree coperte dalla regolamentazione sportiva sono troppo ampie e diversificate perché le si possa catalogare, così da imporre attente valutazioni caso per caso.

L'evoluzione descritta prospetta una nuova e più accentuata rilevanza delle norme (comunitarie) rispetto all'universo sportivo, che non può più considerarsi sinonimo di eccezione in senso assoluto.

La situazione attuale impone un'attenta valutazione da parte delle associazioni/federazioni sportive nazionali ed internazionali in ordine alla regolamentazione degli eventi sportivi che ad esse fanno capo ed alla organizzazione propria e dei propri membri.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM" ovvero "l'Autorità") ha condotto un'indagine conoscitiva sul calcio professionistico, conclusasi in data 21 dicembre 2006.

Il documento prende in considerazione tutte le sfere organizzative e di gestione della Federazione, delle Leghe e delle società sportive, proponendo alcuni correttivi per rendere più competitivo e vicino alle regole di mercato il settore del calcio.

Questi i punti salienti emersi dall'analisi:

- il calcio professionistico rappresenta in Italia uno dei principali settori industriali, con una crescita costante dei fatturati delle società (fatturato totale pari ad oltre 4.200 milioni di Euro all'anno);
- alla suddetta crescita si accompagna tuttavia un sempre più forte indebitamento;
- i budget delle squadre dipendono dai risultati delle competizioni e, in massima parte, da talune fonti di ricavo (diritti radio-televisivi e sponsorizzazioni) più che da altre meno sfruttate (*merchandising*, etc.);
- vi è una certa disparità tra piccoli e grandi club, peraltro accentuata da taluni meccanismi propri delle attività economiche collegate (in primo luogo, la vendita dei diritti radio-televisivi);
- le regole in tema di contratti e trasferimenti dei calciatori risultano inidonee e creano distorsioni in termini di competitività e spettacolo, specie nella misura in cui consentono i trasferimenti nel corso della stagione;
- un'influenza crescente (ed ingiustificata) delle Leghe (che rappresentano soltanto le società) in seno alla Federazione appare spesso determinante anche in termini di *governance* e nell'ambito dell'attività di regolamentazione (tanto – puramente – sportiva, quanto economica); siffatta influenza andrebbe limitata attribuendo i compiti attualmente affidati alle Leghe ad organismi terzi/di controllo o alla stessa FIGC;
- problematiche di rilievo attengono alla disciplina ed all'attività (pienamente economica) svolta dagli agenti dei calciatori, peraltro strettamente connessa al tema dei contratti e dei trasferimenti dei calciatori; grazie anche all'intervento dell'Autorità, è stata realizzata una profonda revisione della disciplina precedentemente in vigore, con l'adozione, il 22 febbraio scorso, del nuovo Regolamento Agenti.

Venendo al merito dell'analisi, l'AGCM si è soffermata, anzitutto, sul problema generale dell'applicabilità del diritto *antitrust* al settore dello sport, richiamando all'uopo, e facendo propri, gli orientamenti emersi a livello comunitario.

Tanto premesso, si può passare all'approfondimento delle singole tematiche.

1) Il sistema-calcio nel contesto nazionale e internazionale

L'Autorità riconosce le specificità proprie dello sport in generale e del calcio in particolare, specificità tali da richiedere che il settore sia organizzato e disciplinato da un'unica struttura federale a livello nazionale, la FIGC.

Sotto il profilo giuridico, i poteri di regolamentazione riconosciuti alla Federazione si giustificano in ragione della natura di ordinamento settoriale che caratterizza l'ordinamento sportivo, cui l'ordinamento statale riconosce un elevato grado di autonomia in termini di auto-organizzazione ed auto-normazione.

Tale ordinamento, distinto da quello statale, è rappresentato, al suo interno, da una serie di categorie diverse, costituite da un numero molto ampio di soggetti (spettatori, atleti, allenatori, arbitri, tecnici, medici, dirigenti, etc.), oltre che da una notevole struttura organizzativa e da un complesso di regole che disciplinano ogni fenomeno sportivo in tutti i suoi aspetti e che stabiliscono imperativamente il codice comportamentale degli atleti attraverso l'individuazione dei loro diritti e dei loro doveri nel corso delle competizioni sportive, acquistando una vera e propria valenza giuridica.

L'ordinamento sportivo è pertanto dotato di un apparato normativo a tutti gli effetti, in quanto caratterizzato dagli elementi fondanti tutti gli ordinamenti giuridici, cioè la normazione, la plurisoggettività e la struttura organizzativa del settore interessato. L'autonomia riconosciuta ai singoli ordinamenti settoriali si esplica, inoltre, attraverso l'ulteriore potere di giurisdizione domestica, la cosiddetta giustizia sportiva, limitata alla risoluzione delle controversie di carattere tecnico-sportivo.

L'AGCM riconosce, in una certa misura, l'autonomia dell'ordinamento sportivo.

Ciò nonostante, l'Autorità individua una evidente criticità nei rapporti tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo nel cosiddetto vincolo di giustizia, rinvenibile in forma di clausola compromissoria nello Statuto della FIGC²⁷ e, più in generale, in tutti i regolamenti delle federazioni sportive nazionali. Il duplice problema attiene all'ammissibilità della rinuncia preventiva alla giurisdizione statale ed agli effetti extra-sportivi che il giudicato settoriale può comunque avere nell'ambito dell'ordinamento statale.

In sostanza, come meglio si vedrà analizzando i rapporti tra calciatori professionisti e società di calcio, l'AGCM considera la problematicità del vincolo di giustizia sotto un duplice profilo: quale carattere di autonomia forse eccessiva

²⁷ Art. 30 Statuto FIGC 2007.

dell'ordinamento settoriale e quale ostacolo alla effettiva tutela dei singoli e degli interessi generali.

La legge n. 280/03 ha limitato l'ammissibilità della rinuncia preventiva alle sole ipotesi in cui si riferisca a diritti disponibili da parte del soggetto interessato, e non anche nei casi in cui la rinuncia alla tutela giurisdizionale statale, oltre che al proprio diritto alla difesa in giudizio, attenga a diritti indisponibili ovvero ad interessi legittimi.²⁸

Di qui la sindacabilità degli atti settoriali di tipo normativo e provvedimentoale rispetto alle norme nazionali e ai principi dell'ordinamento comunitario.

Di qui, altresì, la potestà di intervento dell'Autorità *antitrust* nei confronti di tutti quegli atti e/o comportamenti posti in essere da imprese sportive, sia come singole società sia in forma associata attraverso le federazioni e le leghe a cui esse sono affiliate, che integrino violazioni della normativa in materia di concorrenza oppure che siano suscettibili di un'apposita segnalazione ai sensi dell'art. 21 della legge 287/90.

2) Analisi economico-finanziaria del settore del calcio professionistico in Italia

Nel descrivere le dinamiche concorrenziali del settore, l'Autorità ha offerto alcuni spunti interessanti, richiamando peraltro fondamentali nozioni di teoria economica. Il settore del calcio professionistico, infatti, presenta significative peculiarità sotto il profilo del diritto *antitrust*.

L'Autorità osserva che, a differenza di quanto accade in altri settori economici, i soggetti che operano nel campo dello sport non perseguono l'obiettivo di eliminare i propri concorrenti, ruotando per l'appunto il settore intorno alla competizione. E difatti, ad avviso dell'Autorità, il settore del calcio rappresenterebbe un modello imperfetto di concorrenza, dal momento che i profitti realizzati dalle squadre di calcio sono strettamente dipendenti dalla competizione sportiva, nel senso che nell'ipotesi in cui questa è più accesa, in virtù di un maggiore equilibrio tra le squadre, i fruitori dell'evento sportivo avranno certamente maggiore interesse ad acquistare il bene, rappresentato proprio dall'evento.²⁹

Allo stesso modo, i campionati di calcio avrebbero la natura di "monopoli naturali", ossia di attività prodotta con efficienza maggiore da una sola impresa, posto che tale soluzione minimizza il costo di produzione. Si pensi a come sarebbe il calcio in Italia se ci fossero due Leghe concorrenti nell'organizzazione in parallelo di due campionati! Ad avviso dell'Autorità, infatti, *«al di là delle inefficienze legate ai notevoli costi organizzativi, [...] il problema principale che deriverebbe da tale ipotesi sarebbe quello dell'individuazione, a fine stagione, di due vincitori. Tale esito eliminerebbe uno dei fattori più importanti delle competizioni sportive,*

²⁸ Attribuendo la competenza esclusiva per i ricorsi proposti dalle squadre di calcio al TAR del Lazio anziché ai singoli TAR regionali.

²⁹ Di questo avviso anche JEAN-FRANÇOIS PONS, *La Politique Européenne de Concurrence et le Sport (1995-2002)*, speech summary, Brussels, July 10th 2002, 3.

ossia la presenza di un unico vincitore, così riducendo fortemente la qualità del prodotto e la sua attrattiva per i consumatori». Tutto ciò, ovviamente, con un'enorme ricaduta sul piano economico.

Le considerazioni suesposte lasciano trasparire la necessità, nell'organizzazione e nel funzionamento del sistema calcio, di assicurare un equilibrio competitivo tra le squadre e, quindi, di salvaguardare l'incertezza del risultato, attorno alla quale ruotano l'interesse del pubblico e la rilevanza in termini economici dell'intero settore.

Il raggiungimento di un equilibrio competitivo tra le società di calcio presuppone che esse utilizzino le diverse e alternative fonti di ricavo presenti sul mercato. Secondo l'Autorità, l'indipendenza economica è condizione indispensabile perché tra le società si sviluppino corrette dinamiche concorrenziali.

Al contempo, l'indagine evidenzia come la situazione finanziaria delle società di calcio professionistiche, caratterizzata da un'incertezza dei ricavi, sia ampiamente correlata all'esito delle competizioni sportive, posto che l'accesso o meno ad una competizione europea così come la retrocessione al campionato inferiore o la permanenza nello stesso - a fronte di costi di gestione sostanzialmente fissi - possono determinare sbalzi significativi negli introiti societari, in termini di maggiori o minori entrate da diritti televisivi, da sponsor, da biglietti e abbonamenti per le gare dal vivo.

Orbene, il settore del calcio professionistico in Italia rappresenta il tredicesimo gruppo industriale, con un fatturato totale di oltre 4.200 milioni di euro. I fatturati delle società di calcio professionistiche sono stati in costante crescita negli ultimi anni, registrando un incremento del 70% nel periodo che va dal 1998 al 2003.

Si avverte, tuttavia, una fase di recessione, dovuta principalmente ad una errata valutazione circa la possibilità di crescita dei ricavi derivanti dai diritti televisivi.³⁰

Le principali entrate delle società di calcio, sono, nell'ordine:

- i diritti audiovisivi, che costituiscono la percentuale più alta (41.2%) dei ricavi delle società. L'Autorità ha evidenziato come il sistema di vendita previsto in Italia, ossia dalle singole squadre ai *media*, crei grossi scompensi e, quindi, grosse inefficienze. Le squadre più forti e più seguite, infatti, godono di ben altro potere di mercato rispetto a quelle più piccole, con la conseguenza che mentre le prime riescono a strappare compensi elevatissimi per la cessione dei propri diritti, le ultime devono accontentarsi di cifre di gran lunga inferiori. L'AGCM ha ritenuto che la vendita centralizzata potrebbe migliorare, per

³⁰ Tale recessione è emersa principalmente dal dato relativo al debito complessivo accumulato dal settore nel 2003, pari a circa 1.741 milioni di euro, cui si aggiungono circa 510 milioni di euro di debiti verso il fisco nello stesso anno. Tuttavia, un recente studio della Lega Calcio ha evidenziato come gli stipendi dei calciatori di serie A e B si stanno ridimensionando, essendo tornati, nella scorsa stagione sportiva, ai livelli degli anni '90. Infatti, per la prima volta dalla stagione 2001/02, la retribuzione media lorda annua per un giocatore di serie A si è assestata sotto il milione di euro, mentre in serie B si è registrato un calo di quasi un terzo negli ultimi tre anni.

certi aspetti, la situazione delle piccole squadre (dividendosi più equamente i proventi) e favorire il perseguimento delle finalità generali di cui si è detto e, cioè, equilibrio competitivo ed incertezza del risultato.³¹

- I proventi delle gare.
- Le sponsorizzazioni, per le quali vale, in parte, il discorso relativo al diverso potere di mercato dei piccoli/grandi club.
- Il *merchandising*, ritenuto dall'Autorità una delle fonti di ricavo ancora poco sfruttate in Italia.
- Le quotazioni in borsa (al momento, per pochissime società: Lazio, Roma e Juventus).
- Altri.

3) La regolamentazione dei rapporti tra calciatori professionisti e società di calcio

La capacità di una società di calcio di competere nella produzione e nella vendita dello spettacolo calcistico è strettamente connessa alle attività di acquisizione di calciatori.

Le operazioni di ingaggio, di trasferimento o di prestito dei calciatori sono idonee, infatti, a modificare sensibilmente il valore sportivo di una squadra e, quindi, ad aumentare il gradimento del pubblico verso quella squadra con i conseguenti ritorni di tipo economico che ne derivano per la società cui fa capo la squadra medesima. Evidentemente, però, proprio in quanto incidono sulle prestazioni sportive di un club, tali operazioni devono essere effettuate in modo da non compromettere il necessario equilibrio competitivo e tecnico tra società di calcio e, quindi, il regolare svolgimento delle competizioni sportive. Per questo, le operazioni di ingaggio, trasferimento e prestito dei giocatori sono soggette ad una regolamentazione che, a livello sia nazionale che internazionale, promana principalmente dalle Federazioni sportive. In linea di principio, allorché dette regole vertono su questioni che interessano esclusivamente lo sport, e come tali sono estranee all'attività economica dei club, non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto *antitrust*; quando, invece, incidono sugli aspetti economici dello sport, le restrizioni della libertà di scelta dei soggetti coinvolti che ne derivano si giustificano solo se funzionali a garantire il buon andamento dei campionati.

Come visto, la giurisprudenza comunitaria ha toccato in più occasioni il problema (sentenze *Lehtonen* e, soprattutto, *Bosman*). Ed è proprio sulla spinta

³¹ È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio scorso la legge 19 Luglio 2007, n. 106 recante «*Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale*». Il 50 per cento della vendita dei diritti dovrà essere spartito tra tutte le società, piccole e grandi, il restante 50 dovrà essere in parte distribuito in base al bacino d'utenza e alla storia della società, il resto destinato ai settori giovanili, ai vivai e alla messa in sicurezza degli stadi. Una piccola quota finanziaria annualmente due progetti di rilevanza sociale.

dell'intervento comunitario che è stato predisposto il *Regolamento FIFA in materia di status e trasferimento dei calciatori*, fonte primaria sovraordinata ai regolamenti nazionali, adottato nel dicembre 2004.³²

In Italia, la materia dei rapporti tra calciatori e società di calcio è disciplinata da disposizioni di vario rango, contenute nella legge n. 91 del 1981, recante Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, nelle Norme Organizzative Interne Federali (NOIF) di fonte FIGC e nelle previsioni dell'Accordo Collettivo concluso tra le rappresentanze dei soggetti interessati. Detto Accordo Collettivo è stato siglato il 4 ottobre 2005 da FIGC, Lega Nazionale Professionisti (LNP) e Associazione Italiana Calciatori (AIC) e disciplina il trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti e società partecipanti ai campionati nazionali di serie A e B. La legge 91/81 detta una serie di principi generali in tema di rapporti tra società sportive e sportivi professionisti, segnatamente in relazione alla forma, alla durata e alla cessione dei contratti tra club e sportivi, in materia di premi di addestramento e formazione tecnica, nonché in tema di risoluzione delle controversie. La stessa legge rinvia per taluni aspetti alla disciplina promanante dalle Federazioni sportive. Le previsioni relative ai rapporti tra società di calcio e calciatori contenute nelle NOIF e nell'Accordo Collettivo si ispirano per larga parte al Regolamento FIFA.

Delineato il quadro regolamentare generale, occorre distinguere i vari profili che nel complesso vi rientrano e valutarne l'impatto concorrenziale:

- **la disciplina contrattuale** - le previsioni che disciplinano la forma e il contenuto dei contratti conclusi tra calciatori e società di calcio, i controlli effettuati dalle Leghe e le ipotesi di recesso rilevano sotto il profilo *antitrust* nella misura in cui si prestano ad ostacolare la concorrenza tra club in sede di ingaggio di calciatori, ovvero a favorire forme di collaborazione o, comunque, scambi di informazioni tra società. Alcuni dei vincoli previsti a carico di club e dei calciatori sono, tuttavia, funzionali a garantire una certa stabilità di tali contratti; rapporti contrattuali caratterizzati da eccessiva instabilità, infatti, si prestano

³² Il Regolamento FIFA si ispira ai seguenti principi: creazione di meccanismi di solidarietà volti a ridistribuire una percentuale significativa dei proventi dei trasferimenti alle società che hanno assicurato la formazione e l'istruzione di un giocatore; istituzione di un periodo di tesseramento e trasferimenti per ciascuna stagione e di un ulteriore periodo "ristretto" a metà stagione, limitato a casi eccezionali, prevedendo un limite di un solo trasferimento per giocatore nella stessa stagione sportiva; durata minima e massima dei contratti fissata rispettivamente ad uno e cinque anni; protezione dei contratti dalla risoluzione per un periodo di tre anni fino al compimento dei 28 anni e per un periodo di due anni dopo tale età; introduzione di un sistema di sanzioni volto a garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle competizioni sportive, con la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto solo al termine di una stagione; versamento di un indennizzo finanziario in caso di risoluzione unilaterale del contratto da parte del giocatore o del club; previsione di sanzioni sportive proporzionate applicabili ai giocatori, ai club o agli agenti in caso di risoluzione unilaterale del contratto senza giusta causa durante il periodo protetto; creazione di un organismo arbitrale efficiente, rapido ed obiettivo, i cui membri sono eletti in numero paritetico dai giocatori e dai club e dotato di un presidente indipendente; ricorso volontario all'arbitrato che non pregiudica la possibilità di ricorrere ai tribunali nazionali.

a pregiudicare il corretto svolgimento dei campionati calcistici. In particolare, in assenza di qualsivoglia vincolo, gli organici dei club potrebbero subire continue modifiche in corso di campionato a sicuro detrimento dello spettacolo calcistico e della stessa capacità delle società di competere tra loro. In questa prospettiva, occorre, pertanto, individuare le previsioni della disciplina contrattuale effettivamente necessarie a garantire la stabilità dei contratti e verificare se dette previsioni risultino proporzionali rispetto al perseguimento di tale obiettivo.

Ad avviso dell'AGCM, la disciplina dei contratti tra club e calciatori vigente a livello nazionale sarebbe caratterizzata da significative incongruenze. Le esigenze di stabilità contrattuale, infatti, appaiono perseguite mediante strumenti non adatti allo scopo oppure caratterizzati da eccessiva restrittività (requisiti di forma,³³ necessaria approvazione da parte delle Leghe,³⁴ etc.). L'Autorità ritiene che la stabilità dei contratti debba essere garantita da misure alternative, alcune delle quali sono previste nel vigente Regolamento FIFA.³⁵

- **Le cessioni di contratto** - perché un giocatore possa essere ceduto da una società ad un'altra è necessario che venga rescisso il contratto che lo lega a quel determinato club. L'ingaggio di calciatori, come già osservato, costituisce un importante strumento per il confronto concorrenziale tra club: migliori sono i giocatori che una squadra riesce ad acquisire migliori saranno, presumibilmente, le sue *performances* e, quindi, maggiore l'interesse del pubblico per quella squadra, con conseguenti effetti positivi sugli introiti della società (derivanti dalla vendita dei diritti televisivi, dalla vendita dei biglietti per lo stadio, ecc.). Anche rispetto alla materia dei trasferimenti, tuttavia, rilevano le considerazioni già svolte in merito all'esigenza che caratterizza il settore del calcio di salvaguardare la stabilità dei contratti; le cessioni di giocatori da un club ad un altro, ove non soggette ad alcuna limitazione, possono, infatti, creare distorsioni alla concorrenza tra le società. Ciò in quanto, se alle squadre fosse consentito di modificare il proprio organico in qualsiasi momento del campionato tramite scambi reciproci di giocatori, si creerebbero inevitabili opportunità di collaborazione tra club, suscettibili di falsare la corretta competizione. Per questo motivo, a livello sia nazionale che internazionale, esistono dei vincoli in relazione alle modalità e ai tempi dei trasferimenti dei giocatori.

Secondo l'AGCM, anche la disciplina delle cessioni di contratto presenta incongruenze rispetto all'obiettivo di salvaguardare la stabilità dei rapporti contrattuali. Infatti, per garantire effettivamente la corretta competizione tra club, le cessioni di contratto dovrebbero, di regola, avvenire solo al termine della stagione e, solo eccezionalmente, nel corso della stessa, così come previsto

³³ Art. 1 Accordo Collettivo.

³⁴ Art. 3 Accordo Collettivo.

³⁵ Come, ad esempio, l'art. 6, che limita la possibilità di tesserare un calciatore in uno solo dei due periodi di trasferimento previsti nel corso di un anno in base alle discipline nazionali.

dal Regolamento FIFA. In aggiunta, dovrebbero essere ridimensionati (o trasferiti ad altri organismi) i compiti delle Leghe (“visti”, “stanza di compensazione”³⁶), in quanto enti composti per la quasi totalità da esponenti delle singole squadre di calcio e, quindi, in potenziale conflitto di interessi.

- **Le cessioni temporanee di contratto** - anche la questione dei prestiti dei calciatori presenta elementi di problematicità dal punto di vista *antitrust*. Tramite i prestiti, infatti, soggetti tra loro in concorrenza possono “scambiarsi” risorse (i giocatori) anche nel corso di uno stesso campionato; si tratta, quindi, ancora una volta, di una prassi che si presta a favorire forme di collaborazione tra le società di calcio idonee ad alterare i rapporti competitivi tra le stesse. Secondo l’AGCM, valgono le stesse considerazioni svolte in merito ai trasferimenti dei giocatori (e, quindi, alla stabilità degli organici in corso di campionato).
- **La risoluzione delle controversie** – riprendendo quanto accennato in merito all’autonomia dell’ordinamento sportivo, occorre rilevare come, ad avviso dell’AGCM, l’obbligo per i tesserati FIGC di astenersi dal ricorrere ai tribunali di diritto comune si presta a generare distorsioni degli equilibri concorrenziali. In questa prospettiva, l’Autorità non ritiene possa condividersi la previsione secondo cui il solo Consiglio Federale è competente ad autorizzare «*per gravi ragioni di opportunità*» il ricorso alla giurisdizione statale.³⁷ La scelta di adire il giudice statale non può che essere rimessa al singolo soggetto che intende effettuare il ricorso. L’Autorità auspica, pertanto, che venga consentito ai tesserati FIGC il ricorso ai giudici ordinari, analogamente a quanto previsto nel Regolamento FIFA, senza che siffatte azioni possano dar luogo a sanzioni.

4) Organizzazione e funzioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Nazionale Professionisti

L’organizzazione delle federazioni sportive internazionali presenta una struttura piramidale, al vertice della quale si colloca il CIO (Comitato Olimpico Internazionale). Del CIO fanno parte, oltre alle Federazioni sportive internazionali (per il calcio, FIFA – UEFA), i Comitati olimpici nazionali (per l’Italia, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e, per ogni disciplina olimpica, le Federazioni sportive nazionali. Il rapporto esistente fra il CIO e ciascun Comitato nazionale olimpico (CNO) è di tipo associativo, ovvero è basato sul riconoscimento unilaterale del singolo Comitato nazionale, per la successiva selezione dei propri atleti ai fini della partecipazione ai giochi olimpici.

Come si è avuto modo di rilevare, per giurisprudenza comunitaria costante, peraltro condivisa a livello nazionale, le Federazioni/associazioni nazionali e, quindi, nel caso del settore calcistico italiano, FIGC e Leghe, costituiscono associazioni di

³⁶ Si tratta di meccanismi volti a garantire la solvibilità delle squadre per i pagamenti dovuti nella compravendita di calciatori.

³⁷ Art. 30 dello Statuto FIGC 2007.

imprese, e ciò sotto un duplice profilo: quali enti che di per sé esercitano un'attività economica, oltre che come associazioni di enti che esercitano un'attività economica (le squadre).

L'organizzazione della FIGC è stata già presa in considerazione nella parte relativa al sistema-calcio nel contesto nazionale ed internazionale.

Come visto, l'Autorità giustifica, in linea di massima, il "monopolio" della federazione. Al contempo, però, individua una criticità crescente nel sistema associativo, riconducibile al ruolo sempre più ampio attribuito, nell'ambito dell'organizzazione delle federazioni, agli organismi decentrati delle Leghe (tra cui, in primo luogo, la Lega Nazionale Professionisti).

In Italia, gli organismi in questione, ai quali non viene fatto alcun esplicito riferimento nell'ambito delle norme statuali che disciplinano lo sport, sono organizzati autonomamente nel rispetto dello Statuto e degli indirizzi del CONI e della FIGC³⁸ ed assumono rilevanza giuridica in ambito federale tramite gli strumenti di diritto comune.

Alle Leghe sono demandati compiti chiaramente esorbitanti dalla mera organizzazione delle competizioni sportive³⁹ e, addirittura, spesso in conflitto di interessi (lo si è visto, ad esempio, in tema di trasferimenti dei calciatori). In aggiunta, le Leghe hanno grande influenza nella composizione ed elezione di tutti gli organi federali e, quindi, nella *governance* del sistema-calcio.⁴⁰

L'Autorità auspica una riforma del sistema attuale, con l'attribuzione ad organismi terzi o alla stessa FIGC di gran parte dei compiti ora svolti dalle Leghe.

5) L'attività di agente di calciatore

Molto approfondita è la parte relativa all'attività degli agenti, che rappresenta uno stralcio dell'indagine conoscitiva già approvato dall'AGCM alcuni mesi prima e sviluppato a seguito di numerosi incontri avuti con i rappresentanti della categoria con l'obiettivo di revisionare il Regolamento agenti della FIGC.

E, difatti, l'AGCM ha redatto una proposta di nuovo regolamento, consegnata alla FIGC nell'agosto del 2006, recante interventi significativi riguardanti soprattutto: a) la liberalizzazione dell'attività, con l'abolizione dell'Albo degli agenti e la conseguente adozione di un Registro presso la Commissione Agenti della FIGC; b) la definizione di norme rigorose e dettagliate sulle incompatibilità; c) il divieto di operare in conflitto di interessi con la previsione di un relativo sistema sanzionatorio.

Il 28 febbraio scorso si è giunti all'adozione del nuovo Regolamento Agenti, che ha raccolto, in massima parte, le indicazioni proposte dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ebbene, in ambito europeo l'attività di agente di calciatori è ora disciplinata

³⁸ Art. 9, comma 2 e comma 6, dello Statuto FIGC 2007.

³⁹ Demandata in base all'art. 9, comma 3, dello Statuto FIGC 2007.

⁴⁰ Artt. 25-26 dello Statuto FIGC 2007.

da un regolamento adottato dalla FIFA nel 1996, modificato il 1° marzo 2001 ed ulteriormente emendato il 3 aprile 2002. Esso stabilisce che ogni Federazione nazionale ha l'obbligo di redigere un proprio regolamento sull'attività degli agenti, che dovrà, comunque, contenere i principi espressi nel Regolamento FIFA, rispettare lo statuto della Federazione internazionale, nonché la legislazione nazionale ed i trattati internazionali.⁴¹ I regolamenti emanati dalle Federazioni nazionali, inoltre, devono essere approvati dalla Commissione FIFA sullo Status del calciatore.

In termini prettamente giuridici, l'operato dell'agente può essere inquadrato nella fattispecie del mandato senza rappresentanza, sicché tale soggetto agisce per conto del proprio assistito, impegnandosi giuridicamente mediante un'obbligazione di mezzi e non di risultato e svolgendo la sua attività secondo le caratteristiche di una prestazione professionale di carattere fiduciario, assimilabile alla disciplina civilistica della prestazione d'opera intellettuale.

L'attività degli agenti, di natura chiaramente economica, rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione del diritto della concorrenza.

I principali profili di rilevanza, segnalati dall'AGCM rispetto al vecchio Regolamento Agenti del 2001, riguardavano:

- le restrizioni all'accesso all'attività degli agenti;
- l'incidenza dell'attività svolta dagli agenti sulla regolamentazione dei rapporti tra calciatori professionisti e società di calcio.⁴²

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, l'AGCM aveva rilevato che l'obbligo di iscrizione ad un apposito albo, peraltro assistito da un sistema sanzionatorio, non rispondeva ad esigenze di necessità e proporzionalità, atteso che la previsione di un esame per l'ottenimento della licenza rappresenta uno strumento di per sé sufficiente a garantire l'accesso alla professione a soggetti qualificati.⁴³

Il Regolamento FIGC, inoltre, disciplinava in modo inadeguato le ipotesi di cosiddetti conflitti di interessi. La presenza di legami familiari tra l'agente e i soggetti titolari di cariche di rilievo nelle società di calcio (compresi gli allenatori) e nelle federazioni, infatti, poteva attribuire ingiusti vantaggi concorrenziali.

In definitiva, le disposizioni previgenti sollevavano problemi di natura *antitrust* riconducibili alle seguenti tipologie: i) vincoli all'accesso alla professione;

⁴¹ Il Regolamento Agenti 2007, infatti, sancisce all'art. 1 che «*il presente regolamento disciplina in conformità alle regole emanate in materia dalla Federation Internationale de Football Association ("FIFA"), che qui si intendono richiamate, l'attività degli agenti di calciatori ("Agenti") in possesso di una licenza (la "Licenza") rilasciata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio ("FIGC") o da altra Federazione nazionale ed operanti in ambito nazionale ed internazionale*».

⁴² Come visto, tema di grande rilevanza *antitrust* secondo l'AGCM, soprattutto perché strettamente connesso ai trasferimenti dei calciatori.

⁴³ L'Autorità si è sempre espressa in senso contrario all'istituzione di Albi per professioni il cui esercizio non coinvolge interessi di natura generale, come è il caso dell'attività di agente di calciatori, ritenendo che l'obbligo di iscrizione a detti Albi configuri un'ingiustificata barriera all'accesso. L'AGCM ritiene pertanto che il Regolamento FIGC debba essere modificato nel senso di prevedere, analogamente a quanto stabilito nel Regolamento agenti FIFA, che ai fini dell'accesso alla professione di agente di calciatori sia sufficiente l'ottenimento della licenza.

ii) standardizzazione dei rapporti contrattuali agente-calciatore; iii) clausole vincolanti (come ad esempio la durata minima dei contratti di 22 mesi); iv) inidoneità delle previsioni in materia di conflitto di interessi a garantire pari opportunità agli agenti attivi sul mercato.

Sulla base delle considerazioni svolte, l'Autorità si è dunque attivata perchè la FIGC si determinasse a modificare, in tempi brevi, il Regolamento sull'esercizio dell'attività degli agenti di calciatori nel senso indicato. E così è avvenuto.

La nuova regolamentazione ha abolito l'Albo dei procuratori (sostituito da un registro delle persone fisiche titolari della licenza tenuto presso la FIGC),⁴⁴ ridotto le esclusive agenti-calciatori,⁴⁵ cancellato le penali per la revoca dei contratti⁴⁶ e, infine, limitato i conflitti d'interessi.⁴⁷

⁴⁴ Art. 2 del Regolamento Agenti 2007.

⁴⁵ Art. 10 del Regolamento Agenti 2007.

⁴⁶ Fatta salva la possibilità di prevedere penali in via convenzionale e per le sole ipotesi di recesso senza giusta causa – art. 11 del Regolamento Agenti 2007.

⁴⁷ Artt. 14 e ss. del Regolamento Agenti 2007.

*«I Tiresias, old man with a wrinkled dug
Perceived the scene, and foretold the rest»*

Io, Tiresia, vecchio con le mammelle raggrinzite
Osservai la scena, e predissi il resto

T.S. Eliot, *The Waste Land*

L'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA DIFFUSIONE DEI DIRITTI D'IMMAGINE RELATIVI AGLI EVENTI SPORTIVI – IN ITALIA E IN EUROPA – TRA AFFARI, CONCORRENZA E SPECIFICITÀ

di Alessio Piscini*

SOMMARIO: 1. Nota introduttiva – 2. Il rapporto tra diritto delle Comunità Europee e lo sport e il dilemma irrisolto dei diritti TV – 3. La soluzione europea – 4. La soluzione italiana – 5. Spunti di riflessione – 6. Conclusioni

1. Nota introduttiva

Alla ribalta della cronaca sono giunte recentemente le lamentose osservazioni, a firma del Presidente dell'Uefa, Michel Platini,¹ e del Presidente del CONI, Gianni Petrucci,² volte a contestare l'eccessiva invadenza delle logiche commerciali (e, in particolare, del diritto comunitario) nel mondo dello sport.

Michel Platini, in particolare, è stato *tranchant*: l'operare delle Istituzioni comunitarie, a suo dire, avrebbe determinato una situazione per la quale «ogni norma sportiva tende ad essere esaminata attraverso il prisma deformante e approssimativo della normativa europea della concorrenza».

* Avvocato del Foro di Firenze, membro C.d.A. Sobasa S.r.l., fiduciario AIC, e-mail avv.alessiopiscini@libero.it.

Il presente contributo è il frutto dell'intervento dell'autore in occasione del convegno del 21 settembre 2007 a Roma su «Sport: Diritto, Fisco e Concorrenza».

¹ Pubblicata sugli organi di stampa il 19 settembre 2007.

² Apparsa su La Gazzetta dello Sport il 21 settembre 2007.

Non è certo intenzione dello scrivente difendere né la legislazione né la burocrazia europea. Tuttavia, qualche dato merita di esser rammentato per chiarire come la Commissione UE non abbia «adulterato» il calcio più di quanto il calcio non abbia saputo adulterarsi da solo, e che gli interventi delle Istituzioni comunitarie in materia – condivisibili o meno – siano dovuti, piuttosto, ad un’attenta analisi della situazione di fatto e da una apprezzabile capacità di lettura dei prevedibili sviluppi (*perceived the scene, and foretold the rest*, per l’appunto).

In questa temperie, la materia dei diritti di diffusione relativi alle immagini degli eventi sportivi è sintomatica del più generale rapporto tra la normativa in materia societaria (anticoncorrenziale, *in primis*), di conio europeo o nazionale, e la normativa settoriale, in una continua ricerca di equilibrio tra le esigenze commerciali dei *media*, quelle individuali dei consumatori e le esigenze specifiche del settore sportivo.

2. *Il rapporto tra diritto delle Comunità Europee e lo sport e il dilemma irrisolto dei diritti TV*

Perceived the scene, and foretold the rest, dicevamo: le Istituzioni dell’UE – e, in particolare, la Corte di Giustizia – in tempi insospettabili hanno chiarito che l’attività sportiva agonistica di natura apicale stava assumendo sempre più connotati «commerciali» e che, per l’effetto, non poteva sottrarsi all’applicazione dei principi generali in materia di diritto anti-concorrenziale.³

Ulteriormente, all’inizio degli anni ’90, l’incidenza delle attività commerciali nel mondo dello sport fu intuito sia dalla Corte di Giustizia, che immediatamente ritenne le società sportive nel più ampio *genus* delle aziende, a tutti gli effetti, a prescindere dalla forma giuridica adottata,⁴ sia dalla Commissione, che rilevò come gli eventi sportivi, oltre al loro valore intrinseco, rivestissero particolare interesse nel mercato degli operatori di comunicazione (*broadcasters*).⁵

Tale ultima decisione pone in evidenza la doppia rilevanza dei diritti di diffusione sugli eventi sportivi: da un lato, l’interesse generale dello sport a raggiungere un numero sempre maggiore di *utenti*; dall’altro, l’interesse degli operatori nel mercato della comunicazione ad accaparrarsi un prodotto particolarmente appetibile, perché richiesto dai consumatori. Nel mezzo, sta il giusto prezzo. Ed è sui criteri di raggiungimento di tale giusto prezzo che società, Leghe, Federazioni, Tribunali e legislatori si sono accapigliati sino ad oggi.

In principio, non vi erano grandi interessi economici – almeno in Europa. Perciò, *nulla quaestio*. Pian piano, però, l’attenzione dei *broadcasters* nei confronti

³ In due risalenti *leading cases* la Corte aveva già chiaramente stabilito come l’attività sportiva fosse soggetta alle norme della Comunità nel caso in cui sia configurabile come attività economica – sentenze 12 dicembre 1974, causa 36/74, *Walrave e Koch*, Racc., 1405, punto 4; 14 luglio 1976, causa 13/76, *Donà*, Racc., 1333, punto 12.

⁴ Corte di Giustizia, sentenza 23 aprile 1991, causa C-41/90, *Höfner*.

⁵ Commissione Europea, decisione 19 febbraio 1991.

degli eventi sportivi si è fatta sempre più morbosa, sino a divenire spasmodica, come negli ultimi anni. A questi punti, il prezzo di vendita dei diritti di diffusione si è impennato, sino a raggiungere le vette stratosferiche della metà degli anni novanta, tutt'ora perduranti.

Dal punto di vista giuridico, i problemi essenziali che si posero – e si pongono – erano due:

- 1) la titolarità del diritto di immagine sugli eventi;
- 2) la natura del mercato nel quale le transazioni vengono a collocarsi.

Per quel che riguarda la prima questione, pacifico è che la titolarità del diritto spetti all'ente organizzatore, con riferimento agli eventi a partecipazione individuale (*meeting* di atletica, ad esempio) e, comunque, agli eventi *una tantum*, o ciclicamente ricorrenti (Olimpiadi, Campionati mondiali). Differentemente, per i Campionati *round robin* (con riferimento particolare, se non esclusivo, al calcio) la titolarità sui diritti di ogni singola gara poteva esser rivendicata sia dalla società sportiva che organizza e si assume la responsabilità giuridica della manifestazione, sia dall'Ente organizzatore (Federazione sportiva o Lega *ad hoc*), nell'ottica di una proprietà complessiva del Campionato nel suo complesso.

In entrambi i casi, l'ossequio alla tradizione romanistica conduce a sussumere il diritto dominicale nei *property rights* dell'imprenditore sui frutti della propria attività, piuttosto che nei generali principi sul diritto all'immagine.

Operativamente, i vari Stati dell'Unione Europea risolsero la questione, a suo tempo, in ordine sparso, talché in alcune nazioni vige la vendita individuale dei diritti, mentre in altre la vendita collettiva tramite Federazioni o Leghe. Gli effetti, e le impostazioni giuridiche, come ovvio, erano molto differenti.

Da notare che il problema si era posto con la stessa urgenza negli Stati Uniti degli anni Sessanta, laddove, a fronte degli assalti individualistici dei Club sugli appetitosi diritti di trasmissione, supportati da alcune pronunce giurisprudenziali, era intervenuto il legislatore per chiarire che la proprietà sulle immagini dei Campionati professionistici fosse dell'Ente organizzatore, in quanto il valore delle partite dipende, in via preminente, dalla complessiva struttura agonistica nella quale queste sono inserite (teoria della c.d. «*single entity*»)⁶.

Con riferimento alla seconda problematica, invece, sin da principio è emersa la difficoltà di ridurre *ad unum* la pluralità dei mercati; troppe differenze vi sono, sia in direzione «orizzontale» (relative alla tipologia d'evento: grandi competizioni sportive ricorrenti, campionato mondiale di calcio, campionati nazionali di calcio), sia «verticale» (mercato *upstream*, tra gli organizzatori dell'evento e i *broadcasters*, e *downstream*, tra i *media* e gli utenti), sia, anche, di natura «tecnica» (diritti televisivi in chiaro, ovvero in criptato, ovvero diritti di diffusione su piattaforme di nuova tecnologia). Simile complessa struttura determina l'assoluta impossibilità di considerare in modo unitario la negoziazione e consiglia, a qualsiasi operatore

⁶ Per un bell'intervento sull'argomento, E. Poddighe, *La qualificazione dei diritti televisivi sugli spettacoli sportivi come property rights nell'esperienza statunitense*, in *Diritti televisivi e teoria dei beni*, Cedam, 2003, 358.

in diritto, un approccio empirico, attento alle dissimili – e, spesso, divergenti – caratteristiche delle singole partizioni.

3. *La soluzione europea*

La Commissione UE, infine, nell'assenza di accordi e di, anche minima, unità di intenti tra le maggiori nazioni, ha tagliato il nodo gordiano, indicando in tre ravvicinate decisioni gli indirizzi consigliati in materia di cessione delle immagini TV nel mercato dei Campionati di calcio professionistici, i più rilevanti esempi di tornei *round robin*.⁷

Nella prima di tali pronunce (brevemente, la «Uefa»), la Commissione, lungi dall'applicazione pedissequa delle norme anti-concorrenziali, ha tentato un bilanciamento tra le aspirazioni «affaristico-commerciali» dello sport (che ci sono, e neppure tanto nascoste) e la sua riconosciuta «specificità», derivante dall'origine dilettantistica del CIO e delle Federazioni e dalla dimensione sociale dell'attività fisica agonistica.⁸ La natura imperfetta del mercato sportivo, nel quale soltanto un'equa ripartizione delle risorse garantisce il miglioramento tecnico e spettacolare, necessita anche di un'equa ripartizione delle risorse, e tale equità viene raggiunta consentendo la vendita collettiva dei diritti di diffusione (nel caso, televisiva) di un intero Campionato o Torneo (nel caso specifico, «*Champions League*» di calcio), alla stregua delle seguenti considerazioni:

- la vendita collettiva, giuridicamente, deriva dalla proprietà sui diritti di diffusione tra l'ente organizzatore e le singole squadre partecipanti, essendo tutti i sodalizi concorrenti nella produzione dello spettacolo sportivo;
- la vendita collettiva viene consentita in vista di una redistribuzione del ricavato (che diventa un aiuto «*objective and justifiable*») che tenga conto della predetta «imperfezione» del mercato;
- la vendita collettiva, comunque, persegue lo scopo, concorrenzialmente positivo, di ridurre i costi di transazione (in favore dei *broadcasters*) e valorizzare il prodotto definitivo (in favore di tutti gli operatori);
- la vendita collettiva deve comunque evitare la creazione di un monopolio nel mercato (*recte*, nei mercati), *downstream*, talché è consentita soltanto dietro frazionamento del prodotto (immagine dell'evento) in più «pacchetti»

⁷ Le decisioni sono le seguenti: 23 giugno 2003, caso 37398, *UEFA*, OJ 2003, L 291/25; 19 gennaio 2005, caso 37214, *Bundesliga*, OJ 2005, L 134/46; comunicazione 22 marzo 2006, caso COMP/C-2/38.173, *Premier League*.

⁸ In tal senso, l'Unione Europea si era già pronunciata nella Dichiarazione di Nizza del 7-9/12/2000 e nella Direttiva 89/552/CEE, c.d. «Televisione senza frontiere», indicando, nella prima, i valori sociali e educativi del mondo sportivo da preservare e, nella seconda, la tutela di tale rilevanza, mediante il riconoscimento del diritto dei cittadini ad assistere “in chiaro”, come utenti televisivi, agli spettacoli sportivi di maggior interesse e tradizione dei singoli mercati nazionali.

(divisi in relazione all'immagine stessa, ad es. intera partita o *highlights*, ovvero in relazione alla piattaforma, tra diritti di trasmissione TV in chiaro o criptato, *etc.*) ed anche con divieto di cessione per un periodo più lungo di tre anni.

Ciò posto, le successive decisioni hanno ribadito i succitati punti, con particolare attenzione all'obbligo di parcellizzazione dei diritti in «pacchetti» e al divieto di eccessiva durata temporale delle «esclusive».

La *ratio* delle conclusioni raggiunte è compiutamente esposta in uno degli *annex* al libro Bianco sullo sport:⁹ i vantaggi sopra esposti della vendita collettiva consentono di accettare lo «sportello unico» (espressione mutuata dal prof. Davide Sarti¹⁰) della vendita ai sensi dell'art. 81, comma 3, del Trattato CE, potendo questa specie di accordo tra imprese esser consentito sia per i vantaggi concorrenziali prodotti sia in ossequio alla specificità dello sport.

La Commissione, correttamente, rileva anche che la situazione di comproprietà sui diritti tra organizzatore e partecipanti, più che da un'impostazione dottrinale, deriva dalla pragmatica necessità di evitare l'applicazione dell'art. 82, Trattato CE, in punto di abuso di posizione dominante, e ciò a prescindere dalle conseguenze pratiche che questa comunione forzosa comporta.

Ecco che, alla luce dei precedenti comunitari in materia, si possono delineare facilmente i requisiti per una vendita collettiva:

1. un ragionevole numero di differenti «pacchetti» di vendita in cui dividere i diritti di diffusione, secondo le effettive ripartizione dei mercati;
2. la necessità di evitare una divisione in pacchetti che privilegi gli operatori più forti (per es., mediante la vendita degli incontri più appetibili nello stesso pacchetto), ovvero pregiudichi gli operatori di alcune piattaforme;
3. una vendita trasparente e non condizionata da clausole irragionevoli;
4. il divieto di acquisizione totalitaria delle immagini (c.d. «*no single buyer obligation*»).

La Commissione, piuttosto che un elenco di prescrizioni tassative, ha precisato che la lista dei rimedi sopra descritta deriva da un approccio empirico, volto alla ricerca della miglior soluzione in concreto. In altre parole, la miglior soluzione deve esser individuata caso per caso, semplicemente tenendo di conto delle considerazioni già svolte in ordine alla compatibilità di certi accordi con la normativa comunitaria (nelle parole originali, «*the Commission will have to carefully assess each individual case in order to determine, where necessary, the appropriate remedy or remedies*»). Quanto sopra, tenendo ferme le generali considerazioni sulla compatibilità della vendita collettiva con l'applicazione (da operare con «*sufficient flexibility*») degli artt. 81 e 82 del Trattato.

⁹ Annex, rubricato *Impact assessment*, al Libro Bianco sullo sport, par. 3.1.3, 81 e ss., reperibile in http://ec.europa.eu/sport/index_en.html (ottobre 2007).

¹⁰ DAVIDE SARTI, *Antitrust e negoziazione accentrata dei diritti esclusivi*, in *AIDA, Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, Milano, 2001, 343-390.

4. La soluzione italiana

Mentre in Europa si studia per una soluzione razionale, che sia politica e tecnica al tempo stesso, con particolare riferimento alla regolamentazione del ben più interessante (concorrenzialmente parlando) mercato *downstream*, l'Italia ha scelto, sino al 2006, un profilo ben differente, una de-regolamentazione selvaggia che, dati alla mano, non ha giovato al movimento sportivo.

Il problema dei diritti di diffusione degli eventi sportivi si è posto all'inizio degli anni '90, con l'avvento della TV criptata, e la possibilità, *de facto* concessa, di far vedere *pay per view* tutte le gare del Campionato di Serie A di calcio. Senza particolari approfondimenti, e in ossequio alla generale e tradizionale impostazione romanistica sui diritti dominicali, i singoli club ospitanti iniziarono, a far data dalla scadenza contrattuale tra Lega Calcio e RAI del 1993, a trattare con gli operatori del settore comunicazione per la vendita delle gare interne del massimo Campionato, con notevole beneficio per le proprie casse. Il fiume di soldi che scese al mare magno dei bilanci dei club professionistici ebbe determinante influenza anche sulla decisione del legislatore, contestata da molte voci, di consentire la finalità statutaria di lucro alle stesse, ed anche la quotazione in borsa.¹¹

Ben presto, però, la «bolla speculativa» mostrò i propri limiti, sotto forma, precipuamente, di fallimenti da parte di alcune, forse spregiudicate, società sportive professionistiche,¹² i cui maggiori guadagni erano stati presto assorbiti nei maggiori costi, in una corsa senza fine, e sotto forma della creazione di un monopolio perfetto nel mercato della TV criptata, a seguito della fusione Telepiù-Stream.

Per tale motivo, il legislatore italiano, con la lungimiranza che lo contraddistingue, non trovò di meglio che intervenire con una legge che regolasse esclusivamente «il mercato dei diritti TV in criptato» sulle gare del Campionato di Calcio di Serie A.¹³ Praticamente, un micro-settore, nel quale la vendita individuale era temperata esclusivamente dal divieto, per ogni acquirente, di detenere più del 60% delle gare dell'intero torneo (una sorta di «*no single buyer rule*»). Su tutto il resto dell'universo dei diritti di diffusione, *ne verbum quidam*. La norma, resasi necessaria anche per l'intervento dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (d'ora in avanti, AGCM), che aveva chiaramente benedetto la vendita individuale come unico mezzo per evitare situazioni anti-concorrenziali,¹⁴ però, non garantiva la realizzazione di alcuna esaustiva disciplina del settore, di fatto determinando una situazione di totale de-regolamentazione, laddove il calcio operava

¹¹ Legge 18 novembre 1996, n. 586.

¹² Tipico riferimento è il fallimento dell'A.C. Fiorentina S.p.A., dovuto anche ai legami tra la società sportiva e altre aziende coinvolte nell'acquisizione dei diritti di diffusione televisiva del Campionato di Serie A, nonché, pur con le dovute differenziazioni, all'esperienza poco felice del Consorzio Gioco Calcio, costituito da alcune società professionistiche per modificare *in melius* il proprio potere contrattuale.

¹³ Legge n. 78 del 29 marzo 1999, di conversione del Decreto Legge n. 15 del 30 gennaio 1999.

¹⁴ Prov. AGCM n. 7340 del 1 luglio 1999, Vendita diritti televisivi, col quale era reputata come intesa illegittima tra aziende la vendita collettiva dei diritti da parte della Lega Calcio.

con modalità a se stanti, mentre gli altri sport, specialmente laddove le Federazioni riuscivano ad aver maggior peso, continuavano ad adoperare la vendita collettiva, magari mediante deleghe *ad hoc*.

L'anno di grazia 2006, tuttavia, ha determinato una differente sensibilità, sia nell'ordinamento statale sia nell'ordinamento sportivo, in ordine alla vendita collettiva: i guai giudiziari degli ultimi anni hanno posto all'evidenza dell'opinione pubblica la necessità di tutelare i valori fondanti il movimento, e, di riflesso, hanno garantito maggior attenzione sulle esigenze di redistribuzione equa delle risorse e di solidarietà mutualistica tra società affiliate alla medesima Federazione.

Ciò posto, in quasi contemporanea, l'AGCM ha mutato radicalmente il proprio indirizzo e, nell'Indagine Conoscitiva n. 27/2006 sul mondo del calcio,¹⁵ ha rilevato come la vendita individuale avesse fallito in relazione ai generali principi dello sport, relegando l'Italia agli ultimi posti nelle statistiche sulla equa distribuzione delle risorse del movimento. Ciò posto, la vendita collettiva è stata riabilitata, con adesione *in toto* alle conclusioni della Commissione Europea sulla compatibilità con la normativa sulla concorrenza, in ossequio alla specificità dello sport, alla natura imperfetta del mercato sportivo e, soprattutto, in presenza dei già determinati requisiti, e alla sua rispondenza alle finalità preminenti del mutualismo tra i sodalizi.

Contestualmente, il Governo ha ottenuto delega dal Parlamento, a seguito dell'emanazione della Legge 19 luglio 2007, n. 106, al fine di emanare decreti per l'integrale regolamentazione del mercato dei diritti di diffusione delle immagini sugli eventi sportivi nei Campionati professionistici. Stavolta, il respiro è più largo.

I punti qualificanti dell'intervento legislativo (sulla quale è difficile esprimere un giudizio sino all'emanazione dei decreti), possono essere così sintetizzati, ovviamente nella loro dimensione di delega al governo alla normazione:

- la regolamentazione dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, con disciplina finalmente onnicomprensiva;
- la vendita collettiva come strumento unico e concorrenzialmente accettabile di negoziazione, ferma restando la proprietà sui diritti in capo all'ente organizzatore e alle società partecipanti;
- obbligo di redistribuzione degli utili mediante regole dettate dall'organizzatore, ma che prevedano la ripartizione, in parti uguali, alle società partecipanti della quota prevalente delle risorse; in ogni caso, previsione di una quota da destinare, a titolo di mutualità, al settore giovanile e dilettantistico, nonché agli investimenti nella sicurezza degli stadi;
- il rispetto dei principi di accesso, parità di trattamento e libera concorrenza tra gli operatori della distribuzione, senza discriminazione tra piattaforme distributive;
- assicurazione della presenza di più operatori nel mercato *downstream*, anche

¹⁵ Provvedimento n. 16280 del 21 dicembre 2006, reperibile on line all'indirizzo web www.agcm.it (ottobre 2007).

mediante divieto di acquisizione per piattaforme in mancanza di prescritto titolo abilitativo e mediante durata non superiore a tre anni dei contratti.

5. *Spunti di riflessione*

Come già accennato, la legge 19 luglio 2007 n. 106 non può esser eccessivamente criticata, né, d'altro canto, elogiata. Sino a che i decreti delegati non abbiano compiutamente indicato la via, difatti, al di là di alcune chiare petizioni di principio, e dell'evidente allineamento della legislazione italiana ai rimedi reperiti in sede europea, non vi è ancora luce sull'assetto concreto che i mercati andranno ad assumere.

Tuttavia, alcune problematiche – anche più generali – possono esser evidenziate, a mo' di spunti di riflessione, con l'auspicio di poter affrontare più esaustivamente, al di fuori dei limiti temporali del presente intervento:

a) l'effettiva rilevanza degli effetti concorrenziali e l'economicità della legge

L'impostazione della tavola rotonda mi sollecita ad affrontare l'analisi dell'intervento del legislatore italiano anche dalla prospettiva economicista, ovvero la sua rispondenza ad una corretta analisi costi-benefici.

In realtà, debbo dire che non ritengo simile prospettiva completamente adeguata alla materia. Difatti, a seconda del punto di partenza – delle «premesse» – la vendita collettiva può esser valutata positivamente o negativamente.

Come ben analizzato dall'AGCM,¹⁶ è fuori di ogni dubbio che una vendita individuale accresca lo squilibrio tra le squadre concorrenti, rendendo molto più ampia la forbice tra la disponibilità economica delle squadre più forti e più blasonate e le altre, in palese contrasto con la struttura imperfetta della concorrenza nei mercati di diffusione delle immagini sugli eventi sportivi.

Ciò posto, la vendita collettiva sicuramente garantisce il risultato sperato, e determina un maggior equilibrio economico che si riverbera sul campo. Tuttavia, volendo affrontare il problema da altra prospettiva, si potrebbe obiettare – come è stato obiettato – che la vendita collettiva, in un mercato caratterizzato da alcune squadre molto forti e da più squadre di medio-piccolo livello, determina una minor forza contrattuale dello sportello unico di vendita, ed anche un minor incentivo, per le società professionistiche, agli investimenti per i miglioramenti amministrativi (si legga: gestione degli impianti) e tecnici (si legga: valorizzazione del vivaio):¹⁷ simile argomentazione è supportata da complessi (almeno per i profani) calcoli economici.

¹⁶ Il disequilibrio derivante dalla vendita individuale è dimostrato mediante l'applicazione dell'indice di Gini (misuratore della disuguaglianza in una distribuzione): provvedimento n. 16280 del 21 dicembre 2006, *cit.*, 58 e ss.

¹⁷ Così S. FALCONIERI, F. PALOMINO e J. SAKOVICS, *La vendita dei diritti televisivi nel calcio: centralizzazione vs decentralizzazione*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, n. 3/2005, 67 e ss.

Ulteriormente, un pregevole intervento dottrinale di qualche tempo fa,¹⁸ imperante la vendita individuale, aveva illustrato come, a ben analizzare la questione dello sportello unico di vendita dei diritti d'immagine, quest'ultimo fosse concorrenzialmente irrilevante, in quanto il suo operare, nel bilanciamento tra abbassamento del prezzo delle gare o delle immagini più appetibili e innalzamento del prezzo di quelle meno appetibili, raggiungerebbe comunque un prezzo di vendita assolutamente corrispondente a quello derivante da un mercato deregolamentato.¹⁹ In tal senso, gli interventi in sede di vendita collettiva parrebbero inadeguati ai fini della mutualità, soprattutto se questa va intesa non come equilibrio spettacolare di un Campionato, quanto, piuttosto, come distribuzione equa di risorse tra i vari settori dell'intero movimento (professionismo; dilettantismo; vivai), che è possibile raggiungere anche mediante altri correttivi (tetti alla spesa, per esempio).

b) il rispetto del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo

Le superiori osservazioni introducono un ulteriore problema, più generale e, forse, più delicato, riguardante i rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo.

Ai sensi della legge n. 280/2003, «*la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*».

Fin qui, la poesia. Purtroppo, il bel principio sulla pacifica convivenza nella pluralità di ordinamenti si scontra con le spinte centripete originate dall'enormità degli interessi economici in gioco. La legge n. 106/2007 è sicuramente meritoria, sotto alcuni aspetti, ma con la medesima sicurezza invade il campo sportivo, conferendo al governo la possibilità di condizionare pesantemente le Istituzioni sportive, imponendo rigidi sistemi di ripartizione delle risorse (art. 1, comma 2, lett. 1), che arrivano sino alla coercizione a «*piani pluriennali*» (senza ironia, si potrebbe pensare a rigurgiti di centralismo programmatico) e alla costituzione di persone giuridiche *ad hoc* per la gestione delle risorse, di difficile collocazione all'interno della struttura federale. Il tutto, condito da un generale potere di controllo affidato – contro la volontà del beneficiario²⁰ – all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Difficile è capire quanto la sfiducia – magari giustificata – nelle Istituzioni

¹⁸ DAVIDE SARTI, *Antitrust e negoziazione accentrata dei diritti esclusivi*, cit.

¹⁹ A conclusioni simili è giunto anche il T.A.R. Lazio, 8 gennaio 1998, caso *Panini/AIC*, in AIDA, 1998, 558.

²⁰ L'attività di vigilanza è esplicitamente definita come «*esorbitante*» le competenze proprie dell'Autorità, in provvedimento n. 16280 del 21 dicembre 2006, *cit.*, 64.

sportive abbia inciso. Certamente una simile impostazione non è un buon viatico nella battaglia *in fieri* per il pieno raggiungimento dell'autonomia in favore dell'ordinamento di settore, e, a sommo parere dello scrivente, non è neppure efficiente in senso concorrenziale, privilegiando un intervento visibile nel mercato *upstream* (di maggior interesse per l'opinione pubblica) piuttosto che un intervento più incisivo nel mercato *downstream*, laddove si giocano più importanti e oscure partite in termini di diritto all'accesso ai mercati, sviluppo tecnologico e diritto di cronaca.

c) la compatibilità del regime *in fieri* con il sistema fiscale italiano (e con le aspettative dei clubs)

Infine, un breve accenno merita una questione irrisolta, che aspetta risposte definitive dai decreti delegati. Difatti, la già menzionata comproprietà dei diritti di diffusione comporta che la «torta» debba esser spartita tra società sportive professionistiche (con scopo di lucro) e Leghe o Federazioni organizzatrici dei tornei (ovverosia associazioni private senza scopo di lucro inserite nel circuito del CONI). In altri termini, le società sportive professionistiche, con tale novità, perdono una «fetta» del ricavato, consistente o meno, che verrà incamerata da enti che non possono, in conformità alle sovraordinate norme statali, ripartire utili alle associate.

Per un approfondimento sono costretto a rimandare – con poca eleganza – ad un mio articolo apparso in questa Rivista.²¹ Comunque, credo che qualche Presidente di C.d.A. abbia sottovalutato la questione, che probabilmente si porrà con urgenza nelle prossime, presumibilmente travagliate, assemblee delle Leghe professionistiche.

6. Conclusioni

La brevità delle riflessioni – pur ampliate in sede di redazione – non consentono un'analisi esaustiva della disciplina passata, presente e futura.

Quel che spero di aver trasmesso all'uditorato (e ai lettori) è che, a sommo parere dello scrivente, non esiste una soluzione «scientifica» che metta d'accordo i divergenti concetti di specificità dello sport ed esigenze della concorrenza. Piuttosto, l'analisi economica e tecnica può aiutare i legislatori (l'autorità politica) ad affrontare con maggior consapevolezza i complessi problemi connessi alla diffusione degli eventi sportivi; tuttavia, la decisione «migliore» è quella più adeguata ai fini prestabiliti, scelti in sede politica, con assunzione di ogni responsabilità in ordine al ruolo che si vuole conferire allo sport in questa tormentata post-modernità.

In tal senso, gli interventi della Commissione Europea – e della Corte di Giustizia – rivestono particolare utilità, proprio perché non invocano dogmatiche

²¹ A. PISCINI, *Sul fronte sportivo qualcosa di nuovo (ma non troppo): spunti di riflessione e note preventive sulla riforma in materia di diritti di trasmissione e comunicazione degli eventi sportivi*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, n. 1/2007, 27.

certezze, ma umanamente affidano a pragmatiche soluzioni il bilanciamento di valori contrastanti, i cui attriti erano stati con misura e correttezza previsti (e sofferti) sin dagli albori della grande abbuffata mediatica degli ultimi anni.

IL RECESSO ANTE TEMPUS DAL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO NEL SETTORE DEL CALCIO PROFESSIONISTICO

di *Matteo Di Francesco**

SOMMARIO: Introduzione – 1. Lo scioglimento del rapporto di lavoro e l’abolizione del vincolo sportivo (breve considerazioni sulla Legge 23 marzo 1981, n. 91 e la sentenza Bosman) – 2. La risoluzione unilaterale del contratto di lavoro sportivo – 3. Il recesso *ante tempus* dal contratto di lavoro sportivo – 4. Il modello spagnolo: delimitazione legale ed evoluzione della clausola rescissoria – 5. Gli effetti giuridici della sentenza Bosman sui trasferimenti internazionali dei calciatori ancora in pendenza di vincolo contrattuale – 6. Il principio del mantenimento della stabilità contrattuale e l’art. 17 del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei Calciatori – 7. Il caso Webster – Conclusioni

Introduzione

La recente storia normativa della evoluzione della posizione giuridica del calciatore professionista nell’ambito dell’ordinamento federale, statale e comunitario mostra una progressiva presa di coscienza da parte del calciatore dei suoi diritti all’interno del mondo sportivo e, di conseguenza, una sua maggiore forza contrattuale nei rapporti con le Società Sportive.¹

È dunque d’uopo analizzare brevemente, in via subordinata, le tappe e gli effetti giuridici di tale evoluzione, costituenti le premesse storiche prodromiche dell’attuale forza contrattuale dell’atleta professionista, per poter meglio considerare, successivamente ed in via principale, il recesso *ante tempus* dal contratto di lavoro sportivo nel settore del calcio professionistico.

* Praticante Avvocato. E-mail: Matteodifrancesco@hotmail.it.

¹ Per una disamina delle tappe che caratterizzano tale evoluzione si veda, su tutti, E. LUBRANO, *L’ordinamento Giuridico del Giuoco Calcio*, Istituto Editoriale Regioni Italiane, Roma, 2004, 93-106.

1. *Lo scioglimento del rapporto di lavoro e l'abolizione del vincolo sportivo (breve considerazioni sulla Legge 23 marzo 1981, n. 91 e la sentenza Bosman)*

Attraverso l'introduzione del principio di libertà di svolgimento dell'attività sportiva e la previsione della libera recedibilità dal rapporto di lavoro, la legge 91/1981 ha abolito il «vincolo sportivo», in base al quale il calciatore, all'atto del tesseramento, rinunciava di fatto alla sua libertà contrattuale, divenendo *res* della società sportiva, arbitra di disporre il trasferimento ad altro club anche senza il suo consenso.²

Alla legge n. 91/1981, va, dunque, ascritto il merito di aver inquadrato il rapporto società-calciatore come contratto di lavoro subordinato, superato il regime dei cartellini a vita ed agevolato il regime dei trasferimenti rispetto alla fase antecedente, ancorando il prezzo di cessione del contratto con il calciatore ad un parametro oggettivo fissato secondo le previsioni federali.³

Su tale assetto normativo è venuta ad incidere, nel dicembre 1995, la ben nota sentenza Bosman della Corte di Giustizia Europea, che ha stabilito l'incompatibilità con l'art. 39 del Trattato CE delle norme emanate da federazioni sportive in base alle quali un calciatore professionista, cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincolava ad una società, poteva essere ingaggiato da un club di un altro Stato membro solo ove questi avesse versato alla

² M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino, 2004, 139-140. «Nessuna facoltà di recesso unilaterale dal rapporto era riconosciuta all'atleta e la possibilità di esercitare l'attività sportiva in una nuova società era subordinata al versamento di una indennità di trasferimento alla società di provenienza, altrimenti incorrendosi in sanzioni sportive estese sino alla radiazione per debiti della società morosa», 140. Si ricordi che, secondo Cass., 2 aprile 1963, n. 811, in *Giust. Civ.*, 1963, 1984, il vincolo andava considerato nell'ambito del patto di non concorrenza di cui all'art. 2125 c.c.; per altra giurisprudenza, invece, il vincolo costituiva un bene immateriale della società: App. Bologna, 26 aprile 1962, in *Giust. It.*, 1962, 309. Secondo Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, in *Giust. Civ.*, 1982, 2412, il vincolo andava considerato come bene giuridico. Infine, secondo Trib. Roma, 12 luglio 1972, in *Giur. Merc.*, 1974, 198, il vincolo va inquadrato alla stessa stregua delle immobilizzazioni immateriali. In dottrina configura il vincolo come patto di non concorrenza F. PAGLIARA, *La libertà contrattuale dell'atleta professionista*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1990, 12; come divieto di recesso del lavoratore C. SMURAGLIA, *Il vincolo tra atleti e società*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1966, 129; come diritto su un bene immateriale R. NICOLÒ, *Struttura giuridica del rapporto tra associazione calcistica e i propri giocatori*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1952, 208.

³ Art. 5, L. n. 91/1981. Prima della scadenza del termine, dunque, e con il suo consenso, il calciatore può proseguire l'attività alle dipendenze di un'altra società sportiva. Si noti, peraltro, che il principio consensualistico si afferma anche nelle legislazioni extracomunitarie. In Venezuela, ai sensi dell'art. 312 della Ley Organica del Trabajo (LOT), è possibile per lo sportivo opporsi alla cessione qualora sussista una giusta causa. In Venezuela ed in Messico (per quest'ultimo, ai sensi della Ley Federal del Trabajo - LFT), è previsto, inoltre, un premio di trasferimento in favore del calciatore, calcolato in percentuale sulla somma corrisposta alla società cedente, e non avente comunque natura retributiva (si veda, in tema, H. H. BARBAGELATA, *Derechos del deportista*, in *Derecho laboral*, 2002, 17-18 e M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino, 2004, 144).

società di provenienza l'indennità di trasferimento e promozione.⁴

È quindi essenziale focalizzare l'attenzione sugli effetti finali derivanti dalle citate modificazioni, consistenti, rispettivamente:

- a. nel passaggio ad un regime contrattuale puro, caratterizzato da un effettivo svincolo del calciatore in scadenza contrattuale;
- b. nella liberalizzazione del mercato dei trasferimenti, conseguente alla prevalenza dei principi comunitari sulle norme speciali sportive;⁵
- c. nel progressivo ed esponenziale rafforzamento del potere contrattuale dello sportivo professionista, garantito economicamente dalla sussistenza di accordi pluriennali (in vigenza di contratto)⁶ e dalla facoltà di trasferirsi liberamente ad altra società (alla scadenza del contratto).

2. *La risoluzione unilaterale del contratto di lavoro sportivo*

Nell'ambito dell'ordinamento statale, il *favor* nei confronti del lavoratore che contraddistingue la normativa giuslavoristica emerge, con riguardo alla cessazione

⁴Evidente, infatti, «*l'anomalia giuridica*» (E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, cit., p. 99) di un sistema nel quale l'indennità, se poteva trovare *ratio* nell'ipotesi di trasferimento di calciatore legato ad un contratto, non poteva logicamente averne in caso di calciatore in scadenza contrattuale, con conseguente obbligo, per la società interessata al suo acquisto, di pagare comunque un corrispettivo alla società cedente (sia pure, come detto, oggettivamente determinato). Sul punto anche R. FOGLIA, *Tesseramento dei calciatori e libera circolazione nella Comunità europea*, in *Dir. Lav.*, 1988, 304; sulla invocabilità dei principi della sentenza Bosman anche da atleti formalmente non professionisti ma ai quali venga di fatto accordata una sostanziale remunerazione, M. COCCIA, *La sentenza Bosman: summum ius, summa iniuria?*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, 652. Alla sentenza in esame ha fatto seguito, nell'ordinamento italiano, la legge 18 novembre 1996, n. 586, la quale ha previsto che, in caso di primo contratto, venga stabilito dalle federazioni sportive nazionali il versamento di un premio di addestramento e promozione tecnica, da reinvestire nel perseguimento di fini sportivi, in favore della società o associazione sportiva presso la quale l'atleta abbia svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile. Sul piano extracomunitario, ad esempio nel contesto dell'ordinamento sportivo calcistico del Brasile, l'abolizione del passe è avvenuta con L. n. 9.615/1998, in base alla quale, a partire dal luglio 2001, è stato superato il vincolo sportivo, per cui, terminato il contratto di lavoro, lo sportivo può stipulare liberamente un nuovo contratto con altra società, salvo il diritto ad un indennizzo della società che ha formato lo sportivo ed ha stipulato con lo stesso il primo contratto da professionista. Analoghe normative in Argentina e Messico (per un'analisi di profili comparatistici: M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino, 2004, 144; A. M. GARRIDO, *Legislación deportiva*, Barcellona, 2006, 357; D. S. ZAINAGHI, *Nova legislação desportiva, aspectos trabalhistas*, San Paolo, 2002, 42-43; H. H. BARBAGELATA, *Derechos del deportista*, cit., p. 17).

⁵Si ricordi, in tema di crisi della specialità dell'ordinamento sportivo, l'analisi di M. CLARICH, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, in *Riv. It. Dir. Pubbl. Com.*, 1996, 613.

⁶Per una disamina degli effetti economici della sentenza Bosman, con riferimento, in particolare, alla corsa delle società sportive a rivedere i contratti con i propri tesserati attraverso la previsione di accordi pluriennali ed indennità milionarie da corrispondere in caso di cessione in vigenza di contratto: E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, cit., 102; L. MUSUMARRA, *Il rapporto di lavoro sportivo*, in M. COCCIA, A. DE SILVESTRI, O. FORLENZA, L. FUMAGALLI, L. MUSUMARRA, L. SELLI, *Diritto dello Sport*, Le Monnier, Firenze, 2004, 175.

del rapporto di lavoro, in una serie di limiti posti alla libera recedibilità da parte del datore di lavoro e nella presenza di strumenti giuridici idonei a tutelare la posizione del lavoratore illegittimamente licenziato.

Da un lato, infatti, a partire dalla legge n. 604/1966,⁷ non è più concesso al datore di lavoro licenziare liberamente un proprio dipendente, venendo condizionata la legittimità del recesso da parte datoriale alla sussistenza di una giusta causa⁸ o di un giustificato motivo⁹ di licenziamento.

Dall'altro, la tutela apprestata in favore dei lavoratori dipendenti da datori che superino determinate soglie dimensionali, ovvero tutela reale del posto di lavoro, riconosce al lavoratore, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo in sede giudiziale, il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro con conseguente ricostruzione della posizione lavorativa.¹⁰

Tale articolata tutela, apprestata dal legislatore italiano contro i licenziamenti illegittimi, non si applica al lavoro sportivo. L'art. 4, L. n. 91/1981, infatti, esclude espressamente l'applicabilità al rapporto di lavoro sportivo dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, nonché degli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, L. n. 604/1966.

Il lavoro sportivo, dunque, rientra tra le pochissime ipotesi nelle quali, ove il rapporto sia costituito a tempo indeterminato, opera il recesso *ad nutum*, modalità di scioglimento che non richiede giustificazione e la cui disciplina risiede negli artt. 2118 e 2119 c.c.¹¹

Dall'applicazione di tali disposizioni al rapporto di lavoro dei calciatori professionisti discende, conseguentemente, che non sussistono, per l'ordinamento

⁷ Testo pubblicato in G.U. n. 195 del 6 agosto 1966. Sui presupposti del licenziamento individuale si veda G. SANTORO-PASSARELLI, *Diritto dei lavori*, Giappichelli, Torino, 2004, 92.

⁸ Da intendersi come verificarsi di un evento che incide in modo irrimediabile sul rapporto di fiducia tra le parti, con conseguente licenziamento senza preavviso: si veda G. SANTORO-PASSARELLI, *Diritto dei lavori*, cit., 94.

⁹ Da intendersi come notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore (giustificato motivo soggettivo) o verificarsi di esigenze aziendali attinenti al regolare funzionamento dell'attività produttiva ed al suo aspetto organizzativo (giustificato motivo oggettivo). *Ibi*, 94-95.

¹⁰ Art. 18, L. n. 300/1970, così come modificato dalla L. n. 108/1990.

¹¹ L'art. 2118 c.c. stabilisce che nel contratto a tempo indeterminato ogni contraente può recedere dando preavviso o, in mancanza, versando un'indennità di mancato preavviso, equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. L'art. 2119 c.c., invece, esclude che spetti il preavviso in caso di recesso per giusta causa, salvo che non sia il lavoratore a dare le dimissioni per giusta causa, poiché in tal caso il datore di lavoro deve corrispondere l'indennità di mancato preavviso. Sul principio della libera recedibilità dal contratto di lavoro sportivo si veda M. COLUCCI, *Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport*, in M. COLUCCI (a cura di), *Lo Sport e il Diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Jovene, Napoli, 2004, 31-33. Sul recesso *ad nutum* in ambito sportivo: A. D'HARMANT FRANCOIS, *Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo*, cit., 856-857; M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., 146; R. BONAVITACOLA, *Manuale di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 1986, 39; E. CALABRÒ, *La disciplina del licenziamento nel rapporto di lavoro subordinato sportivo*, in *Nuova Giur. Civ.*, 1992, 856-857.

statale, limiti di alcun tipo alla volontà di sciogliere il contratto, né particolari aspetti formali da rispettare. Circostanze che, peraltro, sembrano certamente giustificate dalla specialità del rapporto in esame, cui mal si presterebbe, da un punto di vista logico, una disciplina che, in sostanza, limita la facoltà di licenziamento alla ricorrenza di ipotesi di inadempimento contrattuale.¹²

Analogamente, l'applicazione delle sopraccitate disposizioni porta all'esclusione di limiti al recesso da parte dello sportivo, il quale potrebbe recedere legittimamente dal contratto di prestazione sportiva anche nel corso del campionato di riferimento.¹³

3. *Il recesso ante tempus dal contratto di lavoro sportivo*

All'interno della disciplina statale, nelle ipotesi usuali di contratti a tempo determinato, è consentita la risoluzione consensuale del vincolo contrattuale, prima della scadenza del termine, oppure il recesso unilaterale ove sussista una giusta causa, ovvero una circostanza che renda impossibile per una delle parti contrattuali la prosecuzione negli impegni originariamente assunti (art. 2119 c.c.).¹⁴

Non essendo, com'è ovvio, ipotizzabile ed attuabile una tipizzazione di tutte le possibili eventualità idonee ad integrarne la fattispecie, la ricorrenza di una

¹² M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., 146-147. «Sarebbe, in effetti, circostanza fortemente penalizzante quella di impedire alle società sportive di recedere dal contratto quando, anche al di fuori di qualsiasi ipotesi di inadempimento, si determini un impedimento, per lo sportivo, a rendere al meglio la prestazione agonistica, venendosi così a compromettere anche gli esiti delle competizioni sportive», 146.

¹³ In tal senso: M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., 147; su tale conclusione «necessitata» anche R. GUIDOLIN, *Da Bosman a Ronaldo: i trasferimenti in pendenza di contratto*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1998, 82.

¹⁴ A. D'HARMANT FRANCOIS, *Note sulla disciplina giuridica*, cit., 857; F. BIANCHI D'URSO, G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1982, 24-25. H. H. BARBAGELATA, *Derechos del deportista*, cit., 18, evidenzia come in Messico sia previsto, in modo generico, che costituiscano cause di risoluzione del contratto la grave indisciplina e la perdita della capacità di praticare l'attività sportiva; nell'ordinamento sportivo argentino, invece, lo statuto del gioco calcio, restando impregiudicata la disciplina statale in materia di scioglimento del contratto di lavoro, prevede varie cause di scioglimento come il mutuo consenso, il superamento del termine entro il quale esercitare il diritto di proroga contrattuale, l'inadempimento contrattuale, *lato sensu* inteso, del calciatore, ed il mancato pagamento delle retribuzioni. In Argentina, inoltre, è previsto che, in caso di estinzione del contratto per esclusiva responsabilità del giocatore, quest'ultimo non possa giocare fino al 31 dicembre dell'anno successivo; se, invece, la responsabilità è della società sportiva, il giocatore può contrattare liberamente con altro club, con diritto, altresì, ad un indennizzo calcolabile in relazione al salario perso. Infine, nell'ordinamento sportivo del Brasile, la L. n. 9.615/1998 (in particolare, artt. 31-32) prevede la risoluzione di diritto del contratto di prestazione sportiva decorsi tre mesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti retributivi contrattualmente dovuti, oltre al risarcimento del danno, con ulteriore facoltà, per il calciatore, di rifiutare la prestazione quando la mora della società sportiva non raggiunge il predetto termine. Per un esame più approfondito dei profili comparatistici, M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., 146-147.

giusta causa di recesso deve essere accertata in concreto e caso per caso.¹⁵ Si potrebbe, peraltro, ritenere che costituisca ormai, come prassi, una giusta causa di recesso nell'ambito degli sport collettivi e di squadra, come il calcio, l'esclusione reiterata dalla rosa di prima squadra di un determinato giocatore, esprimendo tale ipotesi una lesione del diritto al lavoro (art. 4 Cost.) ed alla prestazione dell'atleta.

A ciò si aggiunga, altresì, il *numerus clausus* di ipotesi di giusta causa di recesso delineate dagli accordi collettivi: l'Accordo Collettivo FIGC-AIC-LNP per i calciatori professionisti di Serie A e B,¹⁶ per esempio, prevede come causa la morosità della società oltre determinati limiti temporali e che sia il calciatore sia la società abbiano diritto di recedere dal contratto in caso di violazione degli obblighi contrattuali originariamente assunti (*ex artt.* 15,16,17),¹⁷ con la previsione ulteriore, in favore dell'atleta, del diritto ad ottenere il risarcimento del danno in misura non inferiore al 30% del compenso lordo annuo (*ex art.* 16).¹⁸

Laddove sia accertata, al contrario, la mancanza di una giusta causa, il recesso è illegittimo, implicando l'obbligo del risarcimento dei danni in favore della parte non inadempiente. Due sono quindi le possibili eventualità:

1. recesso ingiustificato della società sportiva. In tal caso, la società sarà obbligata a corrispondere al professionista sportivo, *ex art.* 1223 c.c., gli emolumenti retributivi che avrebbe percepito in assenza di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, fatta salva, ovviamente, la facoltà di detrazione del *quantum perceptum/percipiendum* dal calciatore, dopo il licenziamento, da una nuova occupazione individuata/individuabile con l'ordinaria diligenza;

¹⁵ Secondo Cass., 28 dicembre 1996, n. 11540, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, 233-234, con nota di M. PAGANELLI, è legittimo il recesso di una società sportiva calcistica dal rapporto intercorso con il direttore tecnico sportivo, giustificato dalla serie di risultati negativi della squadra, in grado di minare consistentemente il rapporto fiduciario con la persona prescelta per il predetto ruolo dirigenziale. *Contra* la soluzione adottata dalla Corte: G. VIDIRI, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2002, 57, il quale ritiene invece corretta la tesi che giustifica il recesso solo in base ad una valutazione globale e complessiva della condotta del direttore sportivo o dell'allenatore, non circoscritta ai risultati sportivi e, dunque, alla serie di sconfitte agonistiche.

¹⁶ Per un esame dell'Accordo, si rinvia, in particolare, a P. AMATO, S. SARTORI, *Gli effetti del nuovo Accordo Collettivo sul rapporto di lavoro del calciatore professionista. Primi commenti e principali innovazioni rispetto al testo 1989/1992*, in *Riv. Dir. Ec. Sport.*, vol. 2, n. 1, 2006, 75.

¹⁷ In ordine alle diverse ipotesi di inadempimento contrattuale previste dall'Accordo Collettivo si veda A. DE SILVESTRI, *Il contenzioso tra pariordinati nella federazione italiana giuoco calcio*, in *Riv. Dir. Sport.*, 2000, 530.

¹⁸ Coll. Arb., 19 dicembre 2000, Soc. U.S. Catanzaro 1929 c. Cacciola, in *Nuova Giur. Civ.*, 2002, 333, con nota di C. GALLAVOTTI, *In tema di riduzione d'ufficio della clausola penale eccessiva*, secondo cui la previsione contenuta nell'art. 16 dell'Accordo Collettivo è suscettibile di riduzione ad equità in base all'art. 1384 c.c. La riduzione, nello specifico, è operabile dal Collegio Arbitrale anche in mancanza di domanda di parte, in considerazione dell'importanza dei principi di buona fede e correttezza nell'ordinamento sportivo e dell'astrattezza della clausola che non è negoziata tra le parti, bensì predeterminata. Si veda M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., 148.

2. recesso *ante tempus* ingiustificato del calciatore. Questi sarà, ugualmente, tenuto al risarcimento del danno verso la società sportiva. In virtù, peraltro, della difficoltà di provare in tal caso quali siano in concreto i danni derivabili al club (si pensi agli effetti del recesso di un celebre calciatore sull'esito delle competizioni agonistiche) non può certamente escludersi *ex ante* la possibilità di una determinazione convenzionale del danno risarcibile, attraverso il ricorso a strumenti di carattere civilistico, come si vedrà tra breve, quali l'inserimento, nel contratto di prestazione sportiva, di una multa penitenziale (*ex art. 1373 c.c.*) o di una clausola penale (*ex art. 1382 c.c.*).¹⁹

4. *Il modello spagnolo: delimitazione legale ed evoluzione della clausola rescissoria*

Le cronache sportive degli ultimi anni testimoniano di frequente, in occasione di tesseramenti o trasferimenti di calciatori di grande fama, l'inserimento nei contratti d'ingaggio di clausole che consentono all'atleta di recedere dal contratto in qualsiasi momento, dietro il pagamento di somme spesso esorbitanti: si tratta delle clausole di rescissione.

La clausola rescissoria, che andrebbe più propriamente definita come clausola di recesso,²⁰ trae la propria base normativa nell'ordinamento spagnolo dal già citato articolo 16 del Real Decreto 1006/1985,²¹ in cui si prevede la facoltà

¹⁹ Nel modello spagnolo, come si vedrà tra breve, alla luce del Real Decreto n. 1006/1985, disciplinante il rapporto di lavoro sportivo, in caso di recesso unilaterale del calciatore senza giusta causa è contemplato l'obbligo di versamento di una indennità che, in mancanza di accordo tra le parti, è determinabile dal giudice del lavoro (art. 16). Sulla base della medesima disposizione, la dottrina ritiene legittima, dunque, l'apposizione, nei contratti d'ingaggio, di una clausola di risoluzione che preveda il versamento di una multa penitenziale come corrispettivo dell'anticipato ed ingiustificato recesso. Si veda a tal proposito il caso Ronaldo, di cui alla decisione del Comitato Esecutivo FIFA del 4 settembre 1997, in *Riv. Dir. Sport.*, 1998, 204, di cui dà notizia M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., 150. In ordine alla determinazione convenzionale del danno, si veda anche R. GUIDOLIN, *Da Bosman a Ronaldo*, cit., 84, e A. PERTA, *Il caso Ronaldo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1998, 226.

²⁰ In tal senso F. MENICHINI, *La natura della clausola di rescissione spagnola e l'indennità di rottura contrattuale prevista dal regolamento FIFA*, 15 marzo 2006 (reperibile on line all'indirizzo web www.consulenzasportiva.it). Sulla delimitazione legale del concetto di clausola rescissoria, si veda anche U. E. MUNIZ, *Las denominadas «cláusulas de rescisión» del contrato de los deportistas profesionales*, Dykinson Ed., Madrid, 2005, 33-36. «*Las denominadas cláusulas de rescisión podrían definirse como aquellos pactos, establecidos entre un deportista profesional y un club o entidad deportiva, en virtud de las cuales se cuantifica la cantidad que recibirá, como indemnización, el club o entidad deportiva en los supuestos en que la relación laboral que les une se extinga por la voluntad no casual del deportista profesional*», 33. Si consideri, al riguardo, anche la sentenza del Tribunale Supremo delle Asturie, 12 dicembre 1997, Ar/ 4084, in base alla quale «*esta aunque erróneamente la formalización la llama de forma reiterada rescisión -igual que han hecho también las sentencias de instancia- no es tal cosa, sino revocación o acto por el que voluntariamente y sin causa una de las partes contratantes retira para el futuro la eficacia que el contrato presta a su libertad declarada en él*».

²¹ Testo pubblicato in B.O.E. (Boletín Oficial del Estado), 27 giugno 1985, n. 153.

per lo sportivo professionista di recedere unilateralmente dal contratto di lavoro, in qualsiasi momento, dietro pagamento di un indennizzo che, in assenza di determinazione consensuale tra le parti, sarà fissato dal giudice del lavoro in ragione di una pluralità di criteri.

La previsione di questo diritto, per la dottrina spagnola, è ovviamente un presupposto doveroso, giacchè l'impossibilità di recedere unilateralmente dal contratto di lavoro costituirebbe un grave pregiudizio alla libertà ed autonomia contrattuale del lavoratore.²²

La *ratio* seguita nelle previsioni del legislatore spagnolo del 1985 consisteva, quindi, nella volontà di conciliare la libertà contrattuale del professionista sportivo e gli interessi economici della società che si vedeva privata dell'atleta, riconoscendo al calciatore il diritto alla risoluzione anticipata del contratto e al club il diritto ad ottenere un indennizzo per il pregiudizio subito.²³

Presto, tuttavia, tale disciplina cominciò ad evidenziare effetti distorsivi,²⁴ poiché, in seguito al clamore suscitato da trasferimenti di celebri calciatori, come il brasiliano Ronaldo (trasferito nel 1997 dalla società FC Barcelona all'Inter FC), sono state poste clausole di recesso con penali molto elevate, spesso manifestamente sproporzionate. «*Si tendeva, quindi, più che a prevedere un indennizzo per il club*

²² In tal senso si veda, per la dottrina spagnola, M. CARDENAL CARRO, *Deporte y derecho. Las relaciones laborales del deporte profesional*, Universidad de Murcia Ed., Murcia, 1996, 267; per la dottrina italiana in tema, F. MENICHINI, *La natura della clausola di rescissione spagnola e l'indennità di rottura contrattuale prevista dal regolamento FIFA*, cit., 2-3, che sottolinea inoltre la difficile esportabilità di tale modello in altri contesti europei: «*Tuttavia, per altro verso, la particolarità della disciplina sportiva, le ragioni tecniche e le esigenze di ordine sportivo riconducibili alla necessità di mantenere l'unità e la coesione delle squadre, giustificano il frequente disconoscimento di tale diritto in molti ordinamenti calcistici europei, a partire da quello italiano*», 2. In tal senso anche U. E. MUNIZ, *Las denominadas «cláusulas de rescisión» del contrato de los deportistas profesionales*, cit., 75, e, in particolare, K. IRURZUN, F. RUBIO, *La sentencia tellez: cláusulas de rescisión y su modulacion desde los principios del derecho laboral*, in *Rev. Aranzadi Social*, n.15 (reperibile on line all'indirizzo web www.iusport.es): «*Bien es cierto que en el caso de otros ordenamientos (Francia, Portugal o Italia) esta posibilidad de resolución anticipada no se produce, y que el deportista está obligado al cumplimiento íntegro del contrato salvo acuerdo entre este y las entidades deportivas para su traspaso, habitualmente mediante precio (regulación que ha sido reclamada por algún dirigente deportivo recientemente si bien en el caso español supondría una regresión a los orígenes de nulo respeto a la libertad contractual de los deportistas), pero en garantía de evitar vinculaciones contractuales excesivas que impidan la adecuación de la cotización de mercado del deportista se articulan cautelas en forma de duración máxima de los contratos (en Portugal según el art. 8 del Decreto-Lei nº 305/95 la duración máxima del contrato será de cuatro años, a cuya finalización el deportista recupera su poder negocial)*», 2.

²³ «*La extinción del contrato del deportista profesional, sin causa imputable al club, dará a este derecho, en su caso, a una indemnización que, en ausencia de pacto al respecto, fijará la jurisdicción laboral en función de las circunstancias de orden deportiva, perjuicio al club o entidad deportiva, motivos de la ruptura y demás elementos que el juzgador considere estimables*» (art. 16 RD 1006/1985).

²⁴ Per una completa disamina delle funzioni originarie dell'istituto e delle successive deviazioni dalla *ratio* originaria, si veda: U. E. MUNIZ, *Las denominadas «cláusulas de rescisión» del contrato de los deportistas profesionales*, cit., 118.

cedente, a dissuadere le società interessate ad assicurarsi le prestazioni sportive del calciatore o a ottenere somme elevatissime nel caso di trasferimento²⁵», configurando, secondo parte della dottrina spagnola, un abuso di diritto da parte delle società.²⁶

In altre ipotesi, invece, l'indennizzo determinato non rifletteva concretamente il reale valore delle prestazioni sportive del calciatore, giacché, venendo la somma stabilita *ab origine* del rapporto contrattuale, non risultava prevedibile, di frequente, il successivo processo di maturazione dell'atleta, il conseguente miglioramento delle prestazioni e l'aumento del loro valore di mercato.²⁷ In questi casi, quindi, spesso riferiti a calciatori appena promossi in prima squadra e provenienti dai settori giovanili, «*la somma pattuita come indennizzo si è rivelata troppo esigua per il valore del giocatore, permettendo la rottura unilaterale del rapporto contrattuale in un modo tale da recare un pregiudizio alle società che avessero formato l'atleta*²⁸».

Nell'ordinamento italiano, quanto alla natura giuridica della clausola di rescissione, escludendo la figura della rescissione *strictu sensu* intesa, prevista dal nostro Codice Civile in due sole eventualità del tutto diverse da quelle in esame,²⁹ è possibile ragionare sugli istituti giuridici della clausola risolutiva espressa unilaterale, cui acceda una clausola penale, e del recesso convenzionale, cui acceda

²⁵ Così F. MENICHINI, *La natura della clausola di rescissione spagnola e l'indennità di rottura contrattuale prevista dal regolamento FIFA*, cit., 2. In tal senso anche K. IRURZUN, F. RUBIO, *La sentencia tellez: cláusulas de rescisión y su modulacion desde los principios del derecho laboral*, in *Rev. Aranzadi Social*, cit., 4: «*Es innegable la conciencia generalizada de que las cláusulas de rescisión se han convertido en los últimos años, mediante las importantes cuantías que incorporan, en un mecanismo que más allá de proteger la inversión realizada en la formación o en el fichaje de un deportista pretenden asegurar su permanencia en la entidad a la que pertenecen disuadiendo a los posibles pretendientes del deportista o en el peor de los casos la obtención de un altísimo rendimiento por su marcha a otro club*».

²⁶ In tal senso: T. SALA FRANCO, *La nueva regulación laboral de los deportistas profesionales*, in *Actualidad laboral*, 1985, 2048; F. TORELLO GONZALEZ, *Las relaciones laborales especiales de los deportistas y artistas en espectáculos públicos*, in AA. VV., *El estatuto de los trabajadores veinte años después*, in *Revista española de derecho del trabajo*, n. 100, 177.

²⁷ Sulle difficoltà nell'operare *ex ante* una valutazione prospettica del valore di mercato delle prestazioni del calciatore professionista, F. MENICHINI, *La natura della clausola di rescissione spagnola e l'indennità di rottura contrattuale prevista dal regolamento FIFA*, cit., 3 e A. MAGAZ, *Reflexiones en torno al significado económico de la rescisión unilateral del contrato por el futbolista*, in *Revista española de derecho deportivo*, n. 11, 2004, 19.

²⁸ Sulle problematiche legate al recesso da parte dei giovani calciatori, U. E. MUNIZ, «*Las cláusulas de rescisión y el menor de edad*», in *Las denominadas «cláusulas de rescisión» del contrato de los deportistas profesionales*, cit., p. 350; A. PALOMAR OLMEDA, *Análisis de los distintos aspectos que plantea la resolución del contrato del deportista profesional*, in *Revista Española de Derecho del Trabajo*, Madrid, 1987, 275-276; J. A. SAGARDOY BENGOCHEA, J. M. DEL VALLE VILLAR, J. L. GIL Y GIL, P. GETE CASTRILLO, *Prontuario de derecho del trabajo*, Thomson/Civitas, Madrid, 2003, 260.

²⁹ Si ricordi come, infatti, il rimedio della rescissione si applichi nelle due ipotesi dello stato di pericolo e dello stato di bisogno. Per l'analisi giuridica dei presupposti della rescissione, si veda, su tutti, F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004.

una multa penitenziale.³⁰

Nella prima ipotesi, in particolare, le parti convengono che il loro rapporto si risolva qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta nelle modalità pattuite (art. 1456 c.c.). In tale ipotesi la risoluzione avviene di diritto, se la parte non inadempiente dichiara all'altra di volersi avvalere della clausola.³¹ Considerata, quindi, l'infungibilità della prestazione del lavoratore sportivo, è ovvio dedurre come alla società debitrice, di fronte al rifiuto dell'atleta di prestare i propri servizi, non rimanga altra soluzione che dichiarare la volontà di avvalersi della clausola, incamerando la penale pattuita.

Nella seconda ipotesi, invece, i contraenti convengono che uno di essi, nella fattispecie il calciatore, abbia facoltà di liberarsi unilateralmente dal vincolo contrattuale in deroga al principio generale della vincolatività del contratto, dietro pagamento di un corrispettivo.³²

Lo *spartiacque* tra le due ipotesi risiede nel *quantum* della prestazione di indennizzo: se, infatti, in entrambi i casi il soggetto inadempiente può essere obbligato ad una prestazione sostitutiva di entità convenzionalmente prefissata, la clausola penale può essere diminuita dal giudice se manifestamente eccessiva o se l'obbligazione principale è stata parzialmente eseguita,³³ mentre la multa penitenziale non può subire modifiche, in quanto vale a remunerare la soggezione alla scelta altrui.

Anche nell'ordinamento spagnolo, peraltro, come dimostra il noto caso Tellez,³⁴ la natura giuridica della clausola di rescissione è un argomento di aperto

³⁰ Così anche in dottrina: F. MENICHINI, *La natura della clausola di rescissione spagnola e l'indennità di rottura contrattuale prevista dal regolamento FIFA*, cit., 3.

³¹ La risoluzione non è, dunque, in tal caso automatica, non consegue cioè *de iure* al mancato adempimento dell'obbligazione secondo le modalità pattuite, perché, come detto, è necessario che la parte interessata dichiari all'altra che intende avvalersi della clausola risolutiva (art. 1456, comma 2). Rispetto al momento in cui la clausola è stata pattuita, potrebbe, infatti, essere sopravvenuto un interesse del creditore all'adempimento tardivo, interesse che verrebbe frustrato se la risoluzione fosse automatica. La facoltà accordata dalla legge al creditore di dichiarare la sua intenzione, com'è ovvio, ha la funzione di far salva la fondamentale scelta tra adempimento e risoluzione, prevista dall'art. 1453 c.c.

³² L'art. 1373 c.c. prevede, infatti, la possibilità che il contratto sia sciolto ad iniziativa di una delle parti e, dunque, unilateralmente. Attesa la vincolatività dell'accordo, il recesso è quindi possibile solo se il relativo potere sia stato attribuito in sede di contratto e può essere esercitato solo finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. I contraenti possono, altresì, fissare la prestazione di un corrispettivo per il recesso, che, secondo le regole generali, può essere versato anticipatamente (caparra penitenziale) o più comunemente al momento del recesso stesso (multa penitenziale). Ovviamente, in entrambi i casi, nessuna analogia è riscontrabile con la clausola penale, la quale presuppone un inadempimento che nel caso di specie è escluso in radice in quanto, recedendo, si esercita un diritto potestativo.

³³ La clausola non può, dunque, essere manifestamente eccessiva, potendo in tal caso il giudice diminuirne equamente il *quantum* (ed anzi dovendo, atteso che l'intervento prescinde dalla domanda di parte, ad onta di quanto sostiene la giurisprudenza, e può essere operato *ex officio*), così come avviene in caso di parziale esecuzione dell'obbligazione principale.

³⁴ Il caso ha visto protagonisti, nel 1998, il calciatore Oscar Tellez e le due società sportive coinvolte nel suo trasferimento, il Pontevedra CF e il Deportivo Alaves SAD. Tellez era tesserato

dibattito, che evidenzia, di volta in volta, le problematiche sopraccitate, quali l'inquadramento giuridico della clausola e la determinazione del suo ammontare.

per il Pontevedra CF in virtù di un contratto di prestazione sportiva stipulato per le stagioni 1996/1997 e 1997/1998, che prevedeva come clausola di rescissione la somma di 15 milioni di pesetas.

Il calciatore, ancora sotto contratto, assunse residenza a Vitoria (sede del Deportivo Alaves SAD) e, avvalendosi delle previsioni del Regolamento organico della Real Federacion Espanola de Futbol (RFEF) ottenne l'autorizzazione federale per l'incorporazione al club del suo nuovo domicilio, firmando un contratto d'ingaggio con il Deportivo Alaves SAD. Il Pontevedra CF presentò dunque ricorso, nel marzo 1998, sia contro il calciatore sia contro il Deportivo Alaves, chiedendo la corresponsione dei 15 milioni di pesetas fissati come indennizzo in caso di recesso unilaterale dal contratto di lavoro del calciatore. Il tribunale di Pontevedra, con sentenza n. 341 del 23 settembre 1998 (reperibile on line all'indirizzo web www.iusport.es), accolse la domanda del club locale, pur riducendo notevolmente la somma da corrispondere da parte del calciatore, o in via sussidiaria dal Deportivo Alaves, fino a 3 milioni di pesetas. Dalla lettura delle motivazioni di tale provvedimento, si può desumere come tale decisione sia scaturita dalla visione della clausola rescissoria come clausola penale. In tal senso, in dottrina, K. IRURZUN, F. RUBIO, *La sentencia tellez: clausulas de rescision y su modulacion desde los principios del derecho laboral*, in *Rev. Aranzadi Social*, cit., 3-4. «*La sentencia del juzgado de Pontevedra es importante en la medida que aún sin confesarlo trata de dimensionar razonablemente la cuantía de la indemnización y ajustarla según criterios de equidad. En este sentido justifica la modalización realizada sobre el importe de la indemnización, en definitiva sobre la autonomía de la voluntad, acudiendo a criterios interpretativos e instituciones propios del derecho civil como es la cláusula penal regulada en el art.1154 del Código Civil, a cuyo tenor, el juez modificará la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor*».

Il giudice di Pontevedra, quindi, nel respingere l'argomentazione del calciatore che sosteneva che il recesso fosse avvenuto per giusta causa, ha inquadrato tale scioglimento del contratto di lavoro nella fattispecie prevista dall'articolo 16 del già citato Real Decreto 1006/1985, dunque come recesso unilaterale senza giusta causa. Considerando la clausola di rescissione come una clausola penale, il giudice ha ritenuto applicabile la disciplina ordinaria del Codice Civile spagnolo, in particolare dell'articolo 1154, simile all'articolo 1384 c.c. italiano, che consente al giudice, come si è visto, di modificare equamente la penale quando l'obbligazione principale sia stata almeno in parte adempiuta. Per questo motivo Tellez è stato condannato a corrispondere 3 milioni di pesetas al Pontevedra quale indennizzo del recesso unilaterale dal contratto di lavoro, con la responsabilità sussidiaria del Deportivo Alaves. Sull'importanza della pronuncia, F. MENICHINI, *La natura della clausola di rescissione spagnola e l'indennità di rottura contrattuale prevista dal regolamento FIFA*, cit., 2: «*Indipendentemente dal dibattito sulla qualificazione dell'indennizzo come clausola penale, si tratta di un precedente importante, visto che ha costituito la prima modifica della somma stabilita come clausola di rescissione da parte di un giudice*».

Il giudice di secondo grado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, davanti al quale entrambe le parti presentarono ricorso avverso la sentenza del giudice del tribunale di Pontevedra, non ha condiviso tale orientamento, propendendo per la teoria secondo la quale la clausola rescissoria deve intendersi come multa penitenziale accessoria ad un recesso convenzionale. La decisione del giudice ha quindi revocato la sentenza appellata, ripristinando l'obbligo a carico del calciatore, e in via sussidiaria del Deportivo Alaves, di corresponsione dei 15 milioni di pesetas pattuiti quale indennizzo per il recesso unilaterale dell'atleta. Il giudice ha motivato la decisione con l'inapplicabilità dell'articolo 1154 del Codice Civile al caso in questione, in quanto, se si stabilisce che il debitore può liberarsi dall'obbligazione pagando la penale, si è in presenza di una obbligazione facoltativa e non del concetto convenzionale di penale. «*Dunque, è da osservare, alla luce del caso, come il dibattito nell'ordinamento spagnolo sulla natura della clausola di rescissione si sia orientato, non senza correnti di parere opposto, verso l'ipotesi base di recesso*

Sulla potenziale riconducibilità all'ordinamento sportivo italiano di tali determinazioni pattizie è fisiologico assumere un orientamento scettico, giacché, esaminando i regolamenti federali, si nota come l'ordinamento sportivo non privilegi l'autonomia privata e adotti il diverso principio della stabilità dei contratti.

In particolare, i soli istituti ammessi dalle norme FIGC sono il trasferimento e la cessione del contratto in conformità dei moduli standard predisposti dalla Federazione o dalle Leghe. Non sono previste, invece, clausole assimilabili al modello spagnolo, che prevedano risoluzioni espresse del contratto o attribuiscono il potere di recedere unilateralmente e senza giusta causa dallo stesso.

Peraltro, le spinte verso una progressiva liberalizzazione del mercato a tutela delle regole dell'autonomia contrattuale e della concorrenza, esigenze sempre più spesso avvertite anche nel mondo sportivo, hanno indotto il riconoscimento della facoltà, per l'atleta, di recedere *ante tempus* dal contratto anche al di fuori dell'ordinamento spagnolo, come ci si accinge a constatare.³⁵

5. *Gli effetti giuridici della sentenza Bosman sui trasferimenti internazionali dei calciatori ancora in pendenza di vincolo contrattuale*

La ricostruzione delineata dei sistemi, italiano e spagnolo, di risoluzione dei contratti di prestazione sportiva, se risulta certamente coerente con i principi generali sviluppati in materia dai rispettivi ordinamenti statali, pone, tuttavia, la problematica dell'impatto sistematico che, in settori come il calcio, può scaturire da un'applicazione delle soluzioni prospettate che ignori le esigenze dell'ordinamento sportivo e, soprattutto, le regole interne alla sua normazione.

convenzionale, cui accede una multa penitenziale» (F. MENICHINI, *ibi*, 2). Sulle difficoltà legate alla pronuncia del tribunale galiziano si consideri, peraltro, l'analisi di E. BLANCO PEREIRA, *Las clausulas astronómicas son abusivas*, La Coruña, 17 marzo 1999 (reperibile on line all'indirizzo web www.iusport.es), 1-3. «*Para el Tribunal Superior de Justicia de Galicia la clausula de 15 millones no es desorbitada y no supone, por lo tanto, un obstáculo para que el jugador ejerza su derecho a rescindir el contrato y, sin embargo, garantiza la protección de los intereses del club. Posiblemente, si atendemos al mercado futbolístico de 1ª y 2ªA, la cantidad es ridícula, pero no para las cifras que se mueven en la competición en la que juega el Pontevedra, además no parece que se haya tenido en cuenta el salario del jugador que si resulta desproporcionado respecto a la clausula. [...] Al no haber considerado como clausula abusiva los 15 millones, es por lo que el tribunal ha anulado la moderación a 3 millones realizada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Pontevedra, pero constituye un límite jurisprudencial que apunta en el futuro a la modificación de las clausulas astronómicas, aunque sin embargo habrá que precisar mejor cuando una determinada cantidad puede entenderse como abusiva, ya que no se puede meter en el mismo saco todas las competiciones de fútbol».*

³⁵ Sul rapporto fra concorrenza ed esportabilità del modello spagnolo, F. MENICHINI, *La natura della clausola di rescissione spagnola e l'indennità di rottura contrattuale prevista dal regolamento FIFA*, cit., 3; G. REAL FERRER, *Una visión sistémica de las cláusulas de rescisión*, in *Revista Aranzadi Social*, n. 15, 1998, 1-2 (reperibile on line all'indirizzo web www.iusport.es); J. DE DIOS CRESPO PÉREZ, *Análisis de los últimos conflictos jurídicos en la era post-Bosman del fútbol profesional*, 1998, 2-3 (reperibile on line all'indirizzo web www.iusport.es).

Non vi è dubbio, infatti, che un riconoscimento indiscriminato della facoltà di recesso del calciatore, in grado di sciogliere il vincolo anche in assenza di una giusta causa, potrebbe mettere in crisi le società sportive, non potendo, queste ultime, più contare sul capitale umano ed agonistico sul quale hanno investito.³⁶

D'altra parte, tuttavia, si pone in totale evidenza la circostanza che la previsione di regole eccessivamente restrittive della libertà di recesso dell'atleta, da parte dell'ordinamento sportivo, determinerebbe un contrasto con gli ordinamenti generali.

Se, infatti, da un lato risalterebbe *prima facie* il conflitto con l'opposto principio della libera recedibilità posto dall'ordinamento statale, si porrebbe anche, per altro verso, un aperto contrasto con i principi comunitari di tutela della libertà di circolazione e della concorrenza, con i quali, ormai, l'ordinamento sportivo deve mantenersi compatibile.

Inevitabile, dunque, è stata (ed è tuttora, come si vedrà) l'esigenza di un coordinamento tra livelli di normazione che, sia pur nel rispetto del principio gerarchico, deve mirare ad una armonizzazione della disciplina complessiva sulla risoluzione del contratto di lavoro sportivo.

Si ricordi, a tal riguardo, che il Regolamento FIFA sullo Staus ed i Trasferimenti dei calciatori, anche dopo la sentenza Bosman, ha continuato ad escludere per alcuni anni la possibilità, per il calciatore in pendenza di contratto, di recedere *ante tempus* dal contratto, senza giusta causa, per trasferirsi ad altro club. La normativa FIFA, dunque, prevedeva il versamento della indennità di promozione e formazione nell'ipotesi di cessione del calciatore in pendenza di contratto.³⁷

Tale normativa ha, conseguentemente, posto un problema di rispetto del principio di libertà di circolazione dei lavoratori comunitari, determinando l'apertura, da parte della Commissione UE, nel dicembre 1998, di una procedura di infrazione nei confronti della FIFA,³⁸ al fine di indurre una modifica della

³⁶ «In ragione della volatilità, dunque, dei soggetti con cui hanno stipulato il contratto» (M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., 149). Sui pericoli di una piena liberalizzazione del rapporto di lavoro sportivo: G. VIDIRI, *Il lavoro sportivo*, cit., 69; F. ROTUNDI, *La legge 23 marzo 1981 n. 91 ed il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1991, 42; L. BARBIERI, *Relazione al Convegno Libera circolazione e libera concorrenza nell'Unione Europea: il caso calcio*, Università degli studi di Roma, La Sapienza, 10 ottobre 2000, il quale evidenzia precipuamente l'impatto negativo sulla situazione economica e finanziaria delle società sportive calcistiche.

³⁷ La sentenza Bosman, come detto, aveva statuito con esclusivo riferimento alla cessione di calciatori in scadenza di contratto. La problematica ulteriore, in particolare, è stata posta dal già citato caso Ronaldo, giocatore che risolse anticipatamente e senza giusta causa il contratto con il Barcellona FC per trasferirsi all'Inter. Il Comitato Esecutivo della FIFA, investito della questione, con decisione del 4 settembre 1997, in *Riv. Dir. Sport.*, 1998, 24, condannò l'Inter a corrispondere al Barcellona l'indennità di promozione, essendo il recesso avvenuto in pendenza di contratto. Sul caso Ronaldo, si veda R. GUIDOLIN, *Da Bosman a Ronaldo*, cit., 69; A. PERTA, *Il caso Ronaldo*, cit., 210.

³⁸ A seguito di una serie di denunce, la Commissione Europea avviò, infatti, un'indagine

normativa che allentasse i vincoli alla libera recedibilità e rendesse i trasferimenti dei calciatori in pendenza contrattuale meno onerosi per le società sportive.³⁹

La cronaca giuridica del medesimo periodo ha contestualmente visto alcuni sindacati dei calciatori premere sui vari governi nazionali per una totale liberalizzazione della posizione giuridica del calciatore, al fine di consentire al medesimo di liberarsi in qualsiasi momento (anche, dunque, in piena stagione agonistica) dal vincolo contrattuale con la propria Società (anche, dunque, non ancora scaduto), trasferendosi ad altra Società Sportiva in grado di offrire un migliore contratto, senza che la Società di provenienza possa chiedere alcuna indennità per il proprio nulla-osta al trasferimento (neanche, dunque, durante la vigenza del contratto).

Non può sfuggire come l'effetto immediato dello sviluppo di tali proposte, qualora avesse trovato concreta attuazione normativa in ambito federale, sarebbe stato quello di rendere l'atleta assoluto *dominus* del rapporto di lavoro sportivo, accentuando, peraltro, i già consolidati dubbi in ordine alla tradizionale configurazione del medesimo come lavoratore subordinato e parte debole del rapporto contrattuale.

A fronte di tali orientamenti da parte dei Sindacati dei calciatori, e, in particolare, della Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels (FIFPro),⁴⁰ si è registrata, nei vari contesti nazionali, la tendenza di segno opposto delle società sportive e delle Federazioni,⁴¹ controparti di una

approfondita sulle norme FIFA in materia di trasferimenti internazionali dei calciatori. L'indagine condusse all'invio di una comunicazione degli addebiti alla FIFA, il 14 dicembre 1998. Secondo la Commissione, in particolare, le norme FIFA in materia di trasferimenti contestate (artt. 7, 12, 14 Reg. Status e Trasf. FIFA), unitamente a quelle relative alla permanenza del vincolo per i trasferimenti di giocatori da paesi extra-UE e a quelle disciplinanti un sistema di giustizia interna sostanzialmente preclusiva del ricorso innanzi ai giudici nazionali, risultavano in contrasto sia con l'art. 48 del Trattato CE (libera circolazione) sia con le norme della concorrenza, frapponendo un ostacolo al libero gioco della domanda e dell'offerta nel mercato sportivo. Peraltro, secondo la Commissione, gli effetti sportivi scaturenti dal vincolo sportivo in favore delle società minori che formavano i vivai dei calciatori, avrebbero potuto essere raggiunti ugualmente adottando soluzioni meno lesive della concorrenza. *Contra*, in dottrina, M. LIBERTINI, *Il rapporto di lavoro dell'atleta professionista nella normativa dell'Unione Europea*, Relazione al Seminario interuniversitario italo-brasiliano *Il diritto del lavoro sportivo: comparazione tra ordinamento italiano e brasiliano*, IUSM - Roma, 2-3 maggio 2001.

³⁹ M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., 150-151. «Le società erano tenute a corrispondere sia il compenso all'atleta che alla sua società di origine, con evidenti difficoltà per le società meno ricche di ingaggiare costosi campioni», 151.

⁴⁰ «La FIFPro, fondata a Parigi nel 1965, raccoglie le più importanti associazioni calciatori europee ed extraeuropee, tra cui anche l'Associazione Italiana Calciatori (AIC). È un'organizzazione a struttura permanente [...] che si prefigge di promuovere, in modo diretto o indiretto, gli interessi generali in campo professionale dei propri iscritti. Finalità primaria dell'associazione è quella di seguire nelle diverse sedi internazionali l'evoluzione delle normative riguardanti lo status giuridico del calciatore professionista e "giovane" (contratto unico europeo, tutela dei vivai, diritti tv, problematiche concernenti i trasferimenti, etc.)» (testo reperibile on line all'indirizzo web www.assocalciatori.it).

⁴¹ Le prime interessate a garantirsi «la possibilità di "vincolare" il proprio tesserato almeno

dinamica relazionale con il calciatore professionista che solo recentemente ha individuato prime soluzioni transattive.

In esito ad una lunga fase di trattative, infatti, in data 5 maggio 2001 veniva raggiunto, tra l'Unione Europea e la FIFA, un Accordo base per la revisione della normativa sui trasferimenti internazionali dei calciatori.

L'«Accordo di Bruxelles»,⁴² così denominato, costituiva logica soluzione di compromesso delle sopraccitate tendenze, prevedendo:

1. un principio di stabilità dei contratti che vietava la rottura dei contratti in corso di stagione agonistica e distingueva la durata dei medesimi in due periodi:
 - a) un periodo protetto, della durata di tre anni per i contratti conclusi con calciatori di età inferiore ai ventotto anni e della durata di due anni per i calciatori di età superiore ai ventotto anni;
 - b) un periodo non protetto, per gli anni di contratto restanti, della durata di due anni per i calciatori di età inferiore ai ventotto anni e di tre anni per i calciatori di età superiore ai ventotto anni;
2. il divieto di risoluzione del contratto nei periodi protetti, assistito da relativo apparato sanzionatorio che contemplava sanzioni sportive a carico della Società Sportiva acquirente (interdizione al tesseramento di nuovi calciatori per un periodo fino a dodici mesi, penalizzazione di punti, esclusione da competizioni internazionali, ammende, etc.) e a carico del calciatore (squalifica da quattro a sei mesi), nonché una indennità di rottura di entità tale da costituire un risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale;
3. l'istituzione di una giusta causa sportiva di risoluzione del contratto, richiedibile dal calciatore che vedesse il suo impiego, nell'ambito della partecipazione al lavoro di prima squadra, drasticamente ridotto, ovvero fosse oggetto di esclusione dagli allenamenti con la prima squadra (cosiddetto «giocatore fuori rosa»).⁴³

durante la vigenza del contratto», in E. LUBRANO, L'ordinamento giuridico del giuoco calcio, cit., 104; le seconde interessate ad evitare «modificazioni regolamentari che potrebbero esporre il sistema-calcio, già economicamente esasperato, al rischio di "scoppiare", ovvero di non riuscire più a coprire i costi soprattutto degli ingaggi dei calciatori», ibi, 104.

⁴² Il 5 marzo 2001, i Commissari Anna Diamantopoulou, Viviane Reding e Mario Monti hanno concluso le discussioni avviate con il presidente della FIFA, Sepp Blatter, ed il presidente della UEFA, Lennart Johansson, sui trasferimenti internazionali dei calciatori. Il risultato delle discussioni è stato formalizzato in uno scambio di lettere tra il presidente Blatter ed il Commissario Monti. Per un'analisi dell'accordo si veda il testo ufficiale dell'esito delle discussioni tra la Commissione Europea e la FIFA/UEFA sul regolamento FIFA relativo ai trasferimenti internazionali di calciatori, Comunicato IP/01/314 (reperibile on line all'indirizzo web <http://europa.eu>).

⁴³ M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., 150-151. «Nell'ambito dell'Accordo, quindi, veniva raggiunto un primo punto di equilibrio tra esigenze contrapposte di libertà di circolazione e di stabilità dei contratti prevedendo una certa stabilità dei contratti degli atleti, variabile comunque a seconda dell'età e della loro prossimità al periodo di formazione o a quello di chiusura di carriera», 151. Il recesso, infatti, è stato ammesso soltanto per giusta causa sportiva, ma non durante lo svolgimento dei campionati ufficiali, mentre la mancanza del presupposto costituito dalla giusta causa, peraltro indicata con definizione generica tale da rinviare alla

Tale normativa è stata poi ratificata dal Comitato Esecutivo della FIFA, in data 5 luglio 2001, con l'emanazione delle nuove norme in materia di trasferimenti internazionali dei calciatori, costituenti il Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori,⁴⁴ oggetto di recente novella (19 ottobre 2003) che ha condotto all'attuale versione del Regolamento medesimo.⁴⁵

6. *Il principio del mantenimento della stabilità contrattuale e l'art. 17 del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei Calciatori*

L'art. 13 del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei Calciatori apre il Capitolo Quarto del medesimo, intitolato «Mantenimento della stabilità contrattuale tra Professionisti e Società», il quale si fonda sui seguenti principi:

1. come regola generale, il divieto di recesso unilaterale del contratto durante la stagione agonistica;
2. come eccezione, la previsione della giusta causa e della giusta causa sportiva, la quale ultima si concreta nella ridotta utilizzazione del calciatore (-10% delle gare ufficiali).

Occorre, peraltro, precisare come la regolamentazione in esame debba essere letta *ex ante* in combinato disposto con la Circolare FIFA n. 769,⁴⁶ disciplinante i principali aspetti della nuova disciplina dei trasferimenti.

La Parte Terza di tale Circolare, in particolare, intitolata «Contractual stability», pone gli obiettivi primari della disciplina FIFA: «contractual stability is of paramount importance in football, from the perspective of clubs, players, and the public. The relation between players and clubs must therefore be governed by a regulatory system which responds to the specific needs of football and which strikes the right balance between the respective interests of players and clubs and preserves the regularity and proper functioning of sporting competition. Accordingly, the new Regulations seek to ensure that, in the event a club and a player choose to

specificità del caso concreto, comporta sanzioni sportive per il giocatore e per il suo nuovo club, con l'obbligo di indennizzare il club di origine (ove il recesso abbia luogo durante i primi tre anni del contratto, o nel primo biennio quando il calciatore abbia compiuto ventotto anni e sia prossimo alla conclusione della carriera agonistica; il recesso ingiustificato avente luogo, invece, nelle fasi successive del contratto produce solo l'obbligo di indennizzo).

⁴⁴ In esito all'emanazione di tale regolamentazione, conseguentemente, la Commissione ha chiuso le indagini relative alla normativa FIFA sui trasferimenti internazionali dei calciatori (Comunicato IP/02/824). Si riportano le parole di Mario Monti, Commissario Responsabile per la Concorrenza: «la FIFA ha ora adottato nuove norme che hanno ottenuto l'accordo della FIFPro, il principale sindacato dei giocatori, e che si ispirano ai principi ritenuti accettabili dalla Commissione. Le nuove norme conciliano il diritto fondamentale dei giocatori alla libertà di movimento e alla stabilità contrattuale con l'obiettivo legittimo dell'integrità dello sport e della stabilità dei campionati. Il calcio può contare ora sulla stabilità giuridica di cui ha bisogno per andare avanti» (testo reperibile on line all'indirizzo web <http://europa.eu>).

⁴⁵ Disponibile, in traduzione italiana non ufficiale, a cura di M. COLUCCI, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 2, 2005.

⁴⁶ Circolare del 24 agosto 2001, reperibile on line all'indirizzo web www.fifa.com.

enter into a contract, this contract will be honoured by both parties. Unilateral termination of such contracts, particularly during the first three, or, depending on the age of the player, two years, is to be discouraged».⁴⁷

L'art. 13 del Regolamento evidenzia, dunque, l'*ubi consistam* del principio di stabilità contrattuale, già delineato nella predetta Circolare, prevedendo che il contratto fra un professionista ed una società sportiva possa terminare solo alla sua scadenza naturale o per mutuo accordo tra le parti.

Tale regola, però, subisce, nell'ottica di un temperamento delle contrapposte esigenze, una doppia deroga ad opera dei seguenti artt. 14 e 15, atteso che:

1. *ex art. 14*, entrambe le parti del contratto di lavoro sportivo (calciatore o club) possono risolverlo senza incorrere in conseguenze di sorta (ovvero il pagamento di una indennità o l'irrogazione di sanzioni sportive) se sussiste una giusta causa;⁴⁸
2. *ex art. 15*, un professionista affermato («*established*») che abbia disputato, nell'ambito di una stagione agonistica, meno del 10% delle gare ufficiali alle quali partecipava il suo club, può risolvere il suo contratto anticipatamente, dunque prima della scadenza naturale, per giusta causa sportiva.⁴⁹

Quid iuris, dunque, in caso di risoluzione del contratto di prestazione sportiva senza giusta causa? La risposta a tale domanda costituisce la *condicio sine qua non* per l'analisi dei casi più attuali di cronaca giuridico-sportiva, nonché dei più recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia di trasferimenti internazionali di calciatori professionisti.

L'art. 17 del Regolamento FIFA stabilisce il principio generale secondo il quale in tutti i casi la parte inadempiente ha l'obbligo di pagare una indennità, cosiddetta «di rottura» (art. 17, n. 1).

⁴⁷ Si consideri, peraltro, il seguito concettuale della premessa, frutto della ricerca di un equilibrio di cui, come si è potuto constatare, l'Accordo del 2001 costituiva manifestazione emblematica e prodromica: «*On the other hand, the rules also reflect the recognition that players may have sportive justification ("sporting just cause"), which can go beyond just causes found in regular employment law and the previous FIFA Regulations on Status and Transfers of Players, to terminate a longer term contract unilaterally*».

⁴⁸ Tale previsione si pone in linea con i presupposti preliminarmente sviluppati dalla sopraccitata Circolare: «*The unilateral termination of a contract can on occasion be justified. Either a club or a player may have a just cause, within the meaning of regular employment law or existing FIFA rules, for such termination*» (punto b), «*Justified contractual terminations*» della Circolare n. 769 richiamata. Sul concetto giuslavoristico di giusta causa si vedano le note n. 19-22 del presente elaborato.

⁴⁹ Anche tale ipotesi normativa rispecchia le linee-guida offerte dalla Circolare n. 769: «*..In addition, however, the regulations have envisaged specifically for players the possibility to terminate a contract for a valid sporting reason. Sporting just cause shall be established on a case by case basis, depending on individual merits of the case and taking into account all relevant circumstances. One ground establishing sporting just cause would be if the player can show, at the end of the season, that he has been fielded in less than 10% of the official matches played by his club*».

Quest'ultima, in particolare, deve essere calcolata nel rispetto delle leggi nazionali vigenti, della specificità dello sport e di tutti i criteri oggettivi del caso, che comprendono: la remunerazione ed altri benefici dovuti al calciatore in base al contratto d'ingaggio esistente e/o del nuovo contratto; la durata del tempo rimanente nel contratto esistente fino ad un massimo di cinque anni; l'importo di qualsiasi quota e spesa pagate o contratte dalla vecchia società.

Nel caso in cui un calciatore professionista debba pagare l'indennità, inoltre, ne risponderà in solido con la sua società ed il *quantum* potrà essere previsto nel contratto o stabilito fra le parti (art. 17, n. 2).

Se la risoluzione avvenga durante il cosiddetto «periodo protetto»,⁵⁰ la disposizione *de qua* prevede, altresì, che, in aggiunta al versamento dell'indennità, al calciatore possano essere irrogate delle sanzioni sportive (divieto di giocare in competizioni ufficiali per una durata non inferiore a quattro mesi e non superiore a sei).

Tali sanzioni, conseguentemente, non si applicano nelle ipotesi di risoluzioni unilaterali senza giusta causa o senza giusta causa sportiva avvenute al di fuori del periodo protetto.⁵¹

Dunque, la FIFA ha indirettamente adottato il modello delineato dall'ordinamento spagnolo, che, come si è visto, consente al lavoratore sportivo la facoltà di rimettere le proprie dimissioni.

Sul piano giuridico è rilevante, però, evidenziare come *«le disposizioni FIFA, che producono l'effetto di privare sostanzialmente di valore la clausola rescissoria nei trasferimenti internazionali (ovvero ove si ricada nell'ambito di applicabilità del Regolamento FIFA) siano state ispirate dall'istituto previsto nell'ordinamento sportivo spagnolo soltanto in linea di principio»⁵²*: l'indennità di recesso, infatti, non è mai predeterminata, ma viene quantificata dalla FIFA caso per caso, come detto, sulla base dei parametri previsti dall'art. 17 (età

⁵⁰ Si tratta di un periodo di tre stagioni intere o di tre anni, a seconda di quello che inizia per primo, che segue l'entrata in vigore di un contratto, se tale contratto è stato concluso prima del 28° compleanno del Professionista, ovvero un periodo di due Stagioni intere o di due anni, a seconda di quello che inizia per primo, che segue l'entrata in vigore di un contratto, se tale contratto è stato concluso dopo il 28° compleanno del Professionista.

⁵¹ In tal caso, tuttavia, misure disciplinari possono comunque essere imposte al di fuori del periodo protetto in caso di mancato preavviso (ovvero, entro 15 giorni a partire dall'ultima gara della Stagione).

Si ricordi, altresì, che sanzioni sportive possono essere irrogate nei confronti di una società sportiva che abbia risolto o abbia indotto a tale risoluzione durante il periodo protetto. In tal senso, infatti, il Regolamento, a meno che non sia stato diversamente disposto all'interno del contratto, pone una presunzione di induzione del calciatore alla risoluzione contrattuale a carico della società che concluda un contratto d'ingaggio con il calciatore professionista il quale abbia risolto il suo precedente contratto senza giusta causa (art. 17, n. 4).

⁵² Come correttamente sottolineato, in dottrina, da F. MENICHINI, *La natura della clausola di rescissione spagnola e l'indennità di rottura contrattuale prevista dal regolamento FIFA*, cit., 2, nonché da U. E. MUNIZ, *Las denominadas «cláusulas de rescisión» del contrato de los deportistas profesionales*, cit., 401.

calciatore, remunerazione contrattuale, eventuali ulteriori benefit, durata del contratto, etc.).

Pertanto, se la prima esperienza europea di rilievo in cui si riconosceva al lavoratore sportivo il diritto di dimissione propendeva, come si è potuto constatare, per la determinazione di un *quantum* fisso da versare a titolo di multa penitenziale (immodificabile dal giudice anche se sproporzionata), il legislatore internazionale, nel codificare e perfezionare questo principio di tutela del lavoratore, ha ritenuto più opportuno modellare l'indennità di recesso come un semplice risarcimento del danno, da determinarsi caso per caso secondo la gravità dell'inadempimento dell'atleta.

In buona sostanza, quindi, si accolgono, sia pure parzialmente, i rilievi che venivano mossi dalla dottrina spagnola minoritaria alla concezione della clausola rescissoria intesa come multa penitenziale.

Infatti, un chiaro esempio della natura risarcitoria dell'indennità, da quantificarsi con riferimento al caso concreto e secondo il pregiudizio subito dal contraente, si è avuto con la vicenda relativa al calciatore Philippe Mexes, che rompe il contratto che lo legava alla società francese AJ Auxerre per firmare con l'AS Roma.

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), chiamato a pronunciarsi sul *quantum* dell'indennità di rottura da corrispondersi all'Auxerre, più volte, nella motivazione della sentenza che condanna il calciatore al pagamento di 7.000.000,00 euro, ragiona in termini di «*prèjudice*» e considera, quali indici per la determinazione dell'ammontare dello stesso, sia il «*damnum emergens*», inteso come ristoro dei costi sostenuti per la formazione dell'atleta e per il prolungamento del contratto, sia il «*lucrum cessans*», inteso, nel caso concreto, come «*perdita di guadagno risultante dalla possibilità di trasferimento frustrata da P. Mexes*».⁵³

7. *Il caso Webster*

La cronaca giuridico-sportiva è attualmente scossa da casi di calciatori professionisti che minacciano di avvalersi dell'art. 17 del Regolamento FIFA, ed in alcuni casi, come quello assai recente del calciatore Andy Webster, utilizzano concretamente la disposizione per risolvere unilateralmente il proprio contratto ed ottenere un rapido svincolo attraverso il versamento della relativa indennità, in coerenza, dunque, con la normativa internazionale.

Dopo aver esordito fra i professionisti nell'Arbroath FC, nel marzo 2001 il difensore scozzese Webster fu acquistato dal club Heart of Midlothian FC, restando legato alla società di Edimburgo per cinque stagioni agonistiche. Nel 2006, tuttavia, per problemi legati al rinnovo del contratto (in scadenza nel giugno 2007), il rapporto tra Webster e la società si incrinò, sfociando nella messa fuori rosa del calciatore

⁵³ Si vedano i punti 107-109 e 146-149 della sentenza arbitrale, TAS 2005/A/902, Mexès & AS Roma c/AJ Auxerre, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1. n. 3, 2005, 241.

nella partita contro il Dundee Utd.

Avendo ancora un anno di contratto e desideroso di cambiare squadra e trasferirsi al club inglese Wigan Athletic FC, Webster, per la prima volta in Europa, fece dunque ricorso alle previsioni dell'art. 17 del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori.⁵⁴

La Camera di Risoluzione delle Controversie della FIFA (DRC, «Dispute Resolution Chamber»), organo di primo grado, con sentenza del 4 Aprile 2007⁵⁵ ha statuito l'obbligo del professionista (e della sua nuova società, in via solidale) di corrispondere la somma di 625 mila sterline come indennizzo per la rottura del contratto di prestazione sportiva con gli Hearts (moltiplicando per il coefficiente di 1,5 la media tra l'ultima annualità contrattuale con gli Hearts, non onorata, e lo stipendio annuo percepito dal giocatore nella prima stagione con il Wigan), in aggiunta, altresì, ad una squalifica comminata al calciatore in incontri ufficiali per le prime due settimane di inizio della stagione agonistica 2007/2008.

Quella che per Webster poteva prima facie suonare come una sconfitta può costituire, in realtà, nonostante il parziale accoglimento della posizione del club di origine, un precedente fondamentale destinato ad aprire un nuovo capitolo nel rafforzamento del potere contrattuale dei giocatori nei confronti dei club.

In primis, come può desumersi dalla lettura della decisione, la posizione della società ricorrente si attestava su richieste di maggiore portata, riassumibili nella necessità di una indennità più elevata (circa 5 milioni di euro) e nella duplice richiesta che il giocatore fosse riconosciuto passibile di una squalifica di almeno due mesi in gare ufficiali (in accordo con il terzo comma dell'art. 17)⁵⁶ e la società acquirente fosse destinataria del divieto di tesserare nuovi calciatori per un periodo di registrazione (in accordo con il quarto comma dell'art. 17).⁵⁷

Circa la determinazione del *quantum* dell'indennità, la società sottolineava

⁵⁴ La norma, giova ricordarlo, prevede la possibilità per il calciatore di recedere dal contratto che lo lega ad una società calcistica dopo tre anni di effettivo servizio presso la stessa, o dopo due se il soggetto in questione ha più di 28 anni d'età. Sul calciatore gravano, peraltro, tre obblighi: comunicazione alla società della propria intenzione di recesso entro quindici giorni dall'ultimo incontro giocato con la maglia del club, divieto di trasferimento in una squadra dello stesso campionato nei dodici mesi successivi, pagamento dell'indennizzo alla vecchia società di appartenenza. Nel settembre 2006, quindi, Webster si è trasferito al Wigan FC, in Premier League inglese, salvo tornare in Scozia dopo soli quattro mesi per vestire, in prestito, la maglia del club Rangers FC.

⁵⁵ Testo reperibile on line all'indirizzo web www.fifa.com.

⁵⁶ Secondo la società, infatti, Webster avrebbe mancato di dare notifica secondo la corretta tempistica (si veda punto 37 della decisione).

⁵⁷ Secondo la società ricorrente, a tal proposito, il club avrebbe indotto il calciatore a rompere il contratto, attrandolo con una nuova offerta, peraltro mancando di contattare gli Hearts, con riguardo alla posizione contrattuale del calciatore, prima di trattare con quest'ultimo. Si considerino, complessivamente, i punti 15 e 16 della decisione della Camera: «*club B contacted FIFA claiming compensation for breach of contract in the amount of 5,037,311 against Mr A as well against club C, for having induced the breach [...]. The claimant also asks for the player to be ineligible to take part in any official matches for a period of two months and for C to be banned from registering any new player for one registration period*».

il carattere non esaustivo dei criteri previsti dall'art. 17 e la necessità di considerare, in particolare modo, il criterio costituito dalle leggi nazionali, in base alle quali i rimedi per la rottura contrattuale necessitano di essere fondati sul principio di *restitutio in integrum*, da intendersi come scelta dei mezzi giuridici in grado di ricondurre la parte lesa allo *status quo ante* rispetto all'evento pregiudizievole (nella fattispecie, la corresponsione di una indennità che avrebbe ricondotto il club nella posizione che avrebbe avuto ove il calciatore non avesse risolto unilateralmente il contratto).⁵⁸

Il medesimo criterio del ricorso alla *national law*, peraltro, avrebbe consentito, secondo gli Hearts, di tenere in conto il lucro cessante sofferto dal club, da intendersi come perdita dell'opportunità di ricevere un corrispettivo per il trasferimento del calciatore, secondo una logica già esaminata in occasione del caso Mexes.⁵⁹

Ulteriori criteri da considerare nella quantificazione dell'indennità di rottura, infine, avrebbero dovuto essere riconosciuti nella circostanza che il club aveva investito nella formazione ed educazione del calciatore e rifiutato alcune offerte di acquisto del medesimo operate da altre società, nella differenza di guadagno che il giocatore avrebbe percepito con un nuovo contratto, nonché nei costi che il club avrebbe dovuto sostenere per la sostituzione del calciatore in rosa.⁶⁰

La posizione del calciatore, al contrario, sottolineava l'impossibilità di comminare sanzioni sportive nella fattispecie in esame, avendo la risoluzione avuto luogo al di fuori del periodo protetto. Denunciava, inoltre, una serie di pressioni operate dal club di origine per indurlo ad un rinnovo contrattuale secondo termini e condizioni ritenuti non congrui, con conseguente esclusione del professionista dalla rosa per ragioni non sportive e perdita del posto nel team della nazionale.⁶¹

⁵⁸ «*In particular, national law should also assist in the calculation of the amount due as compensation [...]. Hence, B request to be awarded an amount, which would return the club to the position it would have been in, had the player A not committed breach of contract without just cause*» (punto 25 della decisione in esame).

⁵⁹ «*As regards the loss of opportunity to receive a transfer compensation for the transfer of the player, the claimant requests that the Chamber apply the same principle that it applied in one of their precedents (Auxerre FC v Philippe Mexes)*» (punto 27 della decisione della Camera). Secondo il club, infatti, Webster costituiva uno dei migliori giocatori della squadra e del team della nazionale. Di conseguenza, il club avrebbe facilmente ricevuto almeno una somma di circa 3 milioni per il trasferimento del calciatore, in assenza di recesso unilaterale del medesimo.

⁶⁰ Dunque, a completamento dei criteri sopraesposti, segue la specificazione del *quantum* richiesto, frazionato secondo le diverse componenti causali richiamate: «*The claimant B request the DRC to condemn Mr A and C to pay the total amount of 5,037,311 corresponding to 4 million as loss of opportunity to receive a transfer compensation; 199,976 as the remaining value of the player's employment contract with the claimant; 717,335 as the difference between the last season of contract with the claimant and the first season of contract with C; 50,000 as legal expenses; 70,000 as commercial loss following the player's unilateral termination*» (punto 36 della pronuncia).

⁶¹ «*It was also considered that Mr A could terminate the contract under the Regulations on the grounds of sporting just cause due to his sudden non-selection from the team after having been an ever present for purely non-sporting reasons. This non-selection also resulted in him losing*

Inoltre, con riferimento al calcolo dell'indennità di rottura, il professionista evidenziava l'irrelevanza delle offerte di acquisto pervenute agli Hearts da altre società sportive, sia in quanto successive rispetto al recesso operato dal calciatore (dunque, non considerabili dal club ricorrente), sia in quanto il valore di mercato di un professionista, tra i criteri di calcolo richiamati dal club, non avrebbe dovuto essere determinato sulla base di offerte di acquisto, per definizione soggettive ed opinabili.⁶²

Infine, il club Wigan rilevava l'impossibilità di dimostrare la sussistenza di un qualsivoglia nesso di causalità tra il proprio comportamento e la terminazione del contratto del professionista con la società ricorrente, anche in considerazione della distanza temporale esistente tra il recesso operato da Webster ed il contatto negoziale operato dal nuovo club.⁶³

La decisione del caso, riconoscendo la responsabilità solidale del professionista e del nuovo club per il pagamento dell'indennità, apre dunque, nel mondo del calcio professionistico, un potenziale precedente di fondamentale rilievo, sia relativamente ai rapporti tra i tesserati ed i club, sia con riferimento ai rapporti tra le società sportive.

Sotto quest'ultimo profilo, è emersa la necessità della Camera, nella fattispecie, di sottolineare l'autonomia ed indipendenza tra la questione della responsabilità solidale del nuovo club e quella della possibile attività di induzione del calciatore alla rottura contrattuale. Tale precisazione costituirà presumibilmente un importante punto di riferimento anche in prospettiva, svincolando *ex ante* due problematiche che necessitano di continuare ad essere valutate singolarmente, nel rispetto dell'impostazione fornita dalle previsioni dell'art. 17.

In mancanza, quindi, di prove relative ad una possibile responsabilità per aver intavolato trattative con il calciatore durante la vigenza del contratto di lavoro con la società di origine, nonchè per aver mancato di informare per iscritto la seconda,⁶⁴ il Wigan è stato riconosciuto responsabile in solido per il pagamento

his place in the national team» (punto 42 della pronuncia FIFA).

⁶² Per tali motivi, quindi, il calciatore evidenziava la necessità di limitare ogni considerazione circa il *quantum* al valore residuale del contratto, fondando l'operazione di quantificazione su criteri oggettivi e tralasciando ogni elemento di carattere puramente ipotetico ed arbitrario. In tal senso, valgono anche le considerazioni del club Wigan: «*The offer made by X occurred after the player had terminated the contract and, therefore, cannot be taken into consideration as loss of opportunity, apart from the fact that the evaluation X give of the player is subjective and cannot be regarded as a proof of the player's actual value*» (punto 78 della decisione).

⁶³ «*According to the club, the first contact between Mr A and C occurred on 10 July 2006, id est six weeks after the termination of contract performed by the player. As a matter of law, there is no causative link between C and the termination of the contract, as a consequence of which, the club cannot be deemed liable for any damage arising from such a breach*» (punto 75 della decisione).

⁶⁴ L'art. 18, terzo comma, del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei Calciatori stabilisce, infatti, che una società che intenda sottoscrivere un contratto con un calciatore deve informare la società attuale del professionista per iscritto e prima di entrare nella fase negoziale con il calciatore.

dell'indennità, ma non passibile di sanzioni sportive per l'ipotetica attività di induzione.⁶⁵

In secondo luogo, con riferimento primario ai rapporti tra i professionisti ed i rispettivi club, deve sottolinearsi la portata storica della pronuncia della Camera, ove si puntualizza che una limitazione dell'indennità di rottura al valore residuale del contratto pregiudicherebbe il principio di mantenimento della stabilità contrattuale, riducendo a mera formula il diritto della parte lesa di ricevere una somma risarcitoria.

Nel rispetto di tale premessa, dunque, è stato dichiarato che, come regola generale, un professionista non può, in qualsiasi momento e per qualsivoglia circostanza, risolvere il contratto di lavoro sportivo semplicemente pagando al proprio club il valore restante del medesimo.⁶⁶

Conclusioni

Il caso Webster ha aperto uno spiraglio nella regolamentazione contrattuale dei calciatori che potrebbe rivoluzionare, come già avvenuto in occasione del caso Bosman, l'intero mondo del calcio, aprendo la strada, come dimostrato anche dalla recentissima vicenda De Sanctis,⁶⁷ ad un utilizzo più frequente delle previsioni

⁶⁵ «*There is no evidence in support of the fact that the club contacted the player any time before the unilateral termination of the contract with the club [...]. There is no causative link between C and the termination of the contract of the player and, therefore, to rule out any wrongdoing by the club*» (punto 36 della decisione della Camera).

⁶⁶ «*The aforementioned considerations led the decide authority to the conclusion that limitino the compensation for breach of contract to the residual value of the contract not only is not in line with the jurisprudence of the Dispute Resolution Chamber, but would also undermine the principle of maintenance of contractual stability. In this respect, it was declared that, as a general rule, a player cannot, at any time and under any circumstance, "buy out" an employment contract by simply paying to his club the remaining value of his contract*» (punti 48-49 della pronuncia). Sulle difficoltà legate ad un sistema «*buy out*» ed alla differente valutazione del valore residuale del contratto da parte di calciatori e società sportive, si veda anche l'analisi di N. HARRIS, *Stars will buy into a «pay as you go» system*, in *The Independent*, 13 febbraio 2007 (reperibile on line all'indirizzo web www.sport.independent.co.uk).

⁶⁷ Di grande attualità è, altresì, il caso De Sanctis (per il quale si rimanda, in dottrina, alle analisi di M. DI FRANCESCO, *El caso De Sanctis: hacia el ocase de la estabilidad contractual?*, in *Derecho deportivo en línea*, reperibile on line all'indirizzo web www.dd-el.com, e di M. GRASSANI, *De Sanctis, il Bosman italiano?*, ne *Il Sole 24 Ore Sport*, 2007, n. 8). Morgan De Sanctis, portiere dell'Udinese Calcio, è il primo calciatore italiano ad aver scelto di liberarsi unilateralmente dal suo club in base all'art. 17 del Regolamento Status e Trasferimenti della FIFA. La decisione del portiere abruzzese costituisce un caso del tutto inedito in Italia, ed è la seconda volta nella storia del calcio europeo che si verifica tale ipotesi, dopo il precedente costituito, come visto, dal caso Andy Webster nel 2006. Il portiere, infatti, ha comunicato alla propria società sportiva le proprie «dimissioni» e la volontà di rescindere unilateralmente il contratto, ritenendosi, in virtù della normativa FIFA, del tutto abilitato a sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro sportivo con altro club. De Sanctis, 30 anni, in scadenza contrattuale nel 2010, ma con due stagioni agonistiche già onorate in seguito all'ultimo rinnovo contrattuale, ha quindi raggiunto un successivo accordo con la società spagnola del Siviglia FC, in condizione di ingaggiarlo pagando un indennizzo alla

dell'art. 17 ed alla possibilità per il calciatore di sciogliersi dal vincolo contrattuale alle condizioni esaminate. In tale prospettiva, dunque, evidente è stato il passo in avanti compiuto nel consolidamento della libertà dei giocatori professionisti.⁶⁸

Deve, peraltro, segnalarsi come il rischio di un sostanziale scostamento del *quantum* dell'indennità dal preventivo prospettato possa sconvolgere il mercato e togliere alle società sportive la certezza della stabilità contrattuale, con effetti paradossali rispetto alla *voluntas legis* sportiva e rilevanti anche dal punto di vista del bilancio.

È evidente, infatti, come in prospettiva le società sportive più che mai dovranno cercare di prevenire la perdita dei loro giocatori a parametri bassi, in prevalenza prolungando costantemente i relativi contratti di lavoro e ponendo le scadenze ai rapporti lavorativi con i tesserati commisurate all'età dei singoli elementi.⁶⁹ Ciò comporterà un ulteriore costo per i club ed un prevedibile aggravio dei bilanci.

I casi sopraccitati si inseriscono a pieno titolo, quindi, nel contesto di un *post-Bosman* i cui effetti, sul piano dell'esponenziale accrescimento del potere contrattuale dei calciatori, non sono ancora del tutto prevedibili prospetticamente.

Se, un tempo, i calciatori erano titolari di uno scarso potere contrattuale,

Società di origine (l'Udinese), certamente inferiore nel *quantum* all'effettivo valore di mercato del calciatore. L'indennizzo viene calcolato, come detta la norma, in base a parametri quali gli anni di militanza del calciatore nel club, il suo compenso lordo, il numero di anni di contratto rimanenti. Tentando di prevedere quindi gli sviluppi di tale caso, la nuova Società sportiva del calciatore chiederà alla FIGC il cosiddetto «transfer», che la Federazione Italiana non può, tuttavia, rilasciare, non avendo ancora recepito l'art. 17 delle norme FIFA. Il club, dunque, dovrà rivolgersi alla FIFA chiedendo un transfer provvisorio. L'Udinese Calcio, invece, potrà scegliere il proprio *modus operandi* tra due possibilità: a) trova-re un accordo con il club acquirente, sapendo che la norma FIFA consente un certo parametro (come detto, inferiore al valore di mercato del giocatore); b) non cercare alcun accordo tra le parti ed adire la Camera per la Risoluzione delle Controversie FIFA per stabilire un indennizzo. Il caso De Sanctis costituisce, dunque, un precedente giurisprudenziale assente nel sistema giuridico-sportivo italiano, tradizionalmente improntato ad una logica di negoziazione e di ricerca di un accordo contrattuale tra le parti.

⁶⁸ Emblematiche, a tal riguardo, le parole dell'Avvocato FIFPro W. Van Megen, riportate nell'articolo *Webster case: step forwards in the freedom of players* (reperibile on line all'indirizzo web www.fifpro.org): «*This is a step forwards in the freedom of players. FIFA's decision is a correct application of the regulations, the possibility was available from september 2001 but until now there was no player or new club prepared to take the risk. The Webster case is of particular interest for young players who come from internal youth training programme and are at the end of their third contract year.*».

⁶⁹ Sui rischi connessi alla prassi dei frequenti rinnovi contrattuali si valutino, nuovamente, le considerazioni espresse dall'Avvocato FIFPro W. Van Megen, riportate nell'articolo *Webster case: step forwards in the freedom of players* (reperibile on line all'indirizzo web www.fifpro.org), in cui si evidenzia la preoccupazione che i club possano, in prospettiva, operare pressioni sempre maggiori sugli atleti il cui periodo di stabilità contrattuale sia trascorso, al fine di convincerli ad estendere la durata dei contratti di lavoro: «*players will experience more pressure from the club to sign a new contract with their club before the end of a three year period. This also happened in the Webster case as he was frozen out of the team after he refused to sign a new contract. This is an option for players with a strong will like Andy Webster, for others nothing will change as they will sign a new contract that will not enable them to leave in such a way.*».

ora la situazione si è concretamente ribaltata. E non è, quindi, da escludere a priori la possibilità che fra pochi anni si possa giungere alla fase dei trasferimenti liberi, in cui i giocatori saranno considerati come normali lavoratori e potranno trasferirsi da un club ad un altro senza che le società debbano pagare alcun tipo di indennità.⁷⁰

Alla luce delle argomentazioni addotte, nella considerazione della concreta perfettibilità della regolamentazione sui trasferimenti internazionali, deve segnalarsi l'opportunità di una tutela effettiva anche delle società sportive, sempre più degradate, in una fase nuovamente ed inversamente patologica del lavoro sportivo, dal ruolo di parte forte del rapporto contrattuale a quello di parte debole del medesimo.

Nell'esigenza di un maggior equilibrio tra l'interesse dell'atleta alla salvaguardia della propria libertà contrattuale e l'interesse del club alla tutela dei propri investimenti societari, non resta quindi che attendere gli sviluppi dei casi concreti ed il prospettarsene di ulteriori, anche al fine di verificare nel tempo la portata effettiva di tali fattispecie, differente a seconda che costituiscano esempi del tutto isolati o la base empirica per una prassi ed una applicazione generalizzata della normativa FIFA.

⁷⁰ Per un esame complessivo delle tappe storiche verso una liberalizzazione dei contratti di trasferimento degli sportivi professionisti: R. BLANPAIN – M. CANDELA SORIANO, *El caso bosman: el fin de la era de los traspasos?*, in *Estudios de derecho laboral*, Madrid, 1997, 21-22; A. CIARROCCI, *I diritti del calciatore professionista: uno sguardo oltre la sentenza Bosman*, in *Riv. Giur. Lav.*, 2002, 371-372; M. DI FILIPPO, *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1996, 232; M. CASTELLANETA, *La libera circolazione degli sportivi dopo la sentenza Bosman*, in *Lavoro Giur.*, 1996, 633; M. COCCIA, *L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione Europea*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1994, 350.

ULTIMO GIRO DI VALZER DEL TAR LAZIO: LA PRONUNCIA DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT HA NATURA DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

di *Flavia Tortorella**

SOMMARIO: Introduzione – 1. Cenni preliminari sulla giustizia sportiva – 1.1 I pilastri: i rimedi di giustizia federale. – 1.2 L'architrave: la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI. – 2. L'avvicendamento giurisprudenziale – 3. Problematiche giuridiche connesse – Conclusioni.

Introduzione

È caduto l'ultimo, strenuo, baluardo della perfetta autonomia della giustizia sportiva.

Con sentenza del 7 giugno 2007, n. 5645, il TAR Lazio ha dovuto cedere all'autorità della somma funzione di nomofilachia del Consiglio di Stato e convenire con esso, più per ragioni di opportunità che per vera convinzione scientifica, che le decisioni della Camera di Conciliazione e Arbitrato del CONI non hanno valore di lodo arbitrale (irrituale) ma di mero provvedimento amministrativo, come tale impugnabile con i tipici rimedi giurisdizionali.

L'idea che si potesse godere di una giustizia privata in campo sportivo aveva affascinato gli studiosi e aveva appagato le aspettative degli operatori i quali, all'alba della Legge 17 ottobre 2003, n. 280,¹ si vedevano davvero al cospetto di un sistema di giustizia con carattere di autonomia, scevro da un incondizionato intervento statale.

La disputa sulla natura giuridica da riconoscere al ruolo, prima ancora

* Praticante Avvocato. Collaboratrice della cattedra di diritto civile dell'Alma Mater Studiorum di Bologna e della cattedra di Sistemi giuridici comparati di Roma Tre.
E-mail: f.tortorella@studiovalori.com.

¹ Pubblicata in Gazz. Uff. del 18 Ottobre 2003, n. 243.

che alla decisione, della Camera Arbitrale, ha fomentato la fame di coloro che aspettano di arrogarsi il diritto a giudicare su questioni quanto mai peculiari. Mi guida, in questa trattazione, la consapevolezza che per quanto ci si possa attendere uno sviluppo *de iure condendo*, l'esercizio della giustizia implica pur sempre l'esercizio di un potere e, con esso, l'espiazione della politica vivente.

1. Cenni preliminari sulla giustizia sportiva

1.1 I pilastri: i rimedi di giustizia federale

L'ordinamento sportivo, nel percorso diretto ad istituzionalizzare la propria autonomia nei riguardi dell'ordinamento statale, si è munito di un apparato di giustizia interno capace di dirimere le possibili controversie connesse allo svolgimento della pratica sportiva, assicurandosi formule acconce di tutela interna per le violazioni che trovano occasione nello sport.

Le componenti prodromiche all'autosufficienza del sistema giustiziale in ambito sportivo vengono fatte risiedere nell'esigenza di una giustizia capace di ovviare alle lungaggini degli organi di tutela ordinari e nella necessità di poter fare affidamento su di una specifica competenza in ordine ad una materia quanto mai peculiare.² Oltremodo vi sono ragioni storiche che hanno contribuito alla creazione di un sistema di tutela autonomo e a tratti concorrente a quello statale e che risiedono, da un lato, nei mutamenti istituzionali degli organi sportivi³ e, dall'altro, nella reazione ai continui interventi statali.⁴

Nel panorama di moventi diversificati, ciascuno volto all'unità, il mezzo forgiato dall'ordinamento sportivo per evocare innanzi a sé la composizione dei conflitti prende il nome di "Vincolo di giustizia": istituto di natura ibrida, esso consta di un momento volontaristico, in cui un soggetto partecipa della natura associativa mediante l'affiliazione all'ordinamento sportivo, e di un momento oggettivo seguente, in cui, nella sua veste di condizione accessoria allo *status* di

² T. DE SILVESTRI, *Il Diritto nello Sport*, Le Monnier, Firenze, 2004, 243: «L'organizzazione italiana dello sport, costituendo ex se un ordinamento giuridico particolare, è indiscutibilmente dotata di un proprio sistema giustiziale autosufficiente, conchiuso ed esclusivo svincolato, oltre che da quello dello Stato, anche dagli altri delle stesse istituzioni sportive sopranazionali, essendo gli ambiti di intervento del CIO e delle FSN in materia di giustizia limitati alle gare olimpiche e internazionali di rispettiva pertinenza. Essa viene comunemente configurata in modo unitario, avendo come referente il CONI quale ente esponenziale dell'intero movimento sportivo, piuttosto che come somma di tanti ordinamenti quante sono le FSN sulla scorta della considerazione che queste, benché dotate di ampia autonomia, risultano comunque subordinate al primo, da cui ripetono il riconoscimento a fini sportivi».

³ G. VALORI, *Il Diritto nello sport*, Giappichelli, Torino, 2004, 11.

⁴ E. LUBRANO, *La giurisdizione amministrativa in materia sportiva dopo la legge 17 ottobre 2003, n. 280*, in P. MORO (a cura di), *La giustizia sportiva*, Expert, 2004, 151. Si veda ancora A. MANZELLA, *La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1993, 6; A. DE SILVESTRI, *La giustizia sportiva nell'ordinamento federale*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1981, 3; A. GATTI, *La giustizia sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1987, 48.

affiliato, opera come una clausola compromissoria capace di escludere e/o rendere particolarmente gravosa l'audizione degli organi di giustizia ordinaria.⁵ La realizzazione del vincolo di giustizia viene portata a compimento dalle singole Federazioni Sportive Nazionali (di seguito, FSN) mediante la previsione di una clausola, contenuta nel tessuto regolamentare interno ed accettata dagli associati al momento del loro ingresso nelle maglie federali.⁶ Il fattore determinante dell'operatività della clausola di giustizia risiede nel momento volontaristico, in cui un soggetto estrinseca la sua partecipazione all'universo sportivo mediante l'affiliazione (nel caso sia un'associazione sportiva) o il tesseramento (nel caso sia una persona fisica), che ne costituisce l'emblema e l'essenza, precedendo e legittimando il momento oggettivo che ne segue; risulta, infatti, che la volontà del soggetto di affiliarsi ad una federazione valga ad inglobare e giustificare l'adesione ai vincoli assunti mediante la costituzione del rapporto associativo.⁷ Sostanzialmente il consenso vincola il suo titolare al rispetto di due concorrenti obblighi: sul piano sostanziale, l'accettazione delle norme e dei provvedimenti assunti dalle Federazioni sportive di appartenenza; e, sul piano processuale, l'audizione esclusiva degli organi di giustizia sportiva nella funzione di composizione dei conflitti. Nel legittimare la riserva in favore degli organi interni di giustizia sportiva e concordemente nel limitare l'intervento della giustizia ordinaria in materia, si registra la tendenza, tanto nella giurisprudenza quanto in dottrina, a riportare il vincolo di giustizia al dogma della volontà, implementando la natura privatistica di una giustizia sostanzialmente domestica, da tutelare in nome dell'associazionismo

⁵ Il tentativo di rintracciare i contenuti ed i limiti afferenti il vincolo di giustizia sportivo ha permeato di sé l'intera storia del Diritto Sportivo sino ad oggi, costituendo oggetto di numerose trattazioni dottrinarie nonché di pronunce giurisprudenziali, oltre a costituire un fattore determinante dell'ormai antica *querelle* dei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo.

⁶ A titolo di esempio si veda il dettato di cui all'art. 27 dello Statuto FIGC.

⁷ Sostanzialmente ciascuna FSN ha provveduto a prevedere, all'interno della propria regolamentazione, una norma nella quale si prevede per gli associati l'onere di adire gli organi di giustizia sportiva per la composizione dei conflitti che avvengano nell'esplicazione di un'attività sportiva. La volontaria adesione all'associazione ingloba quella di rivolgersi agli organi interni di giustizia intrafederale. La clausola compromissoria, contenuta nei singoli regolamenti federali, riporta se stessa ad una fonte di natura negoziale, poiché trae origine dall'autonomia riconosciuta ai privati (art. 1322 c.c.), allorché questi decidano liberamente di sostituire la giurisdizione dello Stato con la privata volontà conciliativa. La fonte del vincolo di giustizia, in questi termini intesa, viene a tradursi a ben guardare non in una volontà negoziale diretta, bensì in una adesione ai vincoli assunti mediante la costituzione del rapporto associativo. La clausola compromissoria, in cui si risolve il vincolo di giustizia, nell'escludere *ex ante* la libera determinazione dei soggetti affiliati nella scelta del tipo di tutela da invocare, nega loro *ex post* la possibilità di adire gli organi di giustizia ordinaria, prevedendo, nei casi di violazione della clausola di giustizia, l'applicazione di una sanzione sportiva più o meno grave a seconda dei casi. Un potere quest'ultimo che, nel celare una rinuncia preventiva e generale di tutela, risulterebbe inconciliabile con la con il diritto costituzionalmente garantito ad essa. L'*empasse* è stata superata ancorando la rinuncia alla tutela giurisdizionale statale alla componente volontaria presente al momento dell'affiliazione. In tal modo il vincolo di giustizia nel suo momento genetico, ossia nella sua forma di adesione e libera sottoposizione alle decisioni degli organi endoassociativi, viene a snodarsi lungo una componente negoziale passibile comunque di tutela in altre sedi.

costituzionalmente garantito. Il Supremo Consesso vedrà, nella volontaria adesione del soggetto alle regole federali, la componente negoziale necessaria a vulnerare *ab imis* la tenuta logica di una eventuale ipotesi di rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale, assunta troppe volte a deterrente della legittimità della clausola stessa.⁸

Nonostante lo sforzo di portare ad unità la visione della giustizia sportiva in chiave privatistica, la giustizia statale non rinuncia a disciplinare e tutelare le posizioni dei soggetti di diritto quando operano in entrambi i settori. Il rapporto associativo, d'altronde, se è di certo rilevante per l'ordinamento sportivo, impinge altresì su posizioni regolate dall'ordinamento generale.⁹ Da questa consapevolezza si erige la costruzione legislativa del sistema di giustizia sportiva così come consacrato dalla L. n. 280/2003.

Con l'intervento legislativo il vincolo di giustizia viene sostanzialmente a ripetere la propria legittimità da una fonte legislativa: il Legislatore statale, apparentemente guardando alla *res litigiosa*, indica l'apparato di tutela competente e fornisce alla pretesa interventista dello Stato il varco attraverso cui filtrare le maglie della giustizia sportiva. Solo apparentemente poiché, addentrandosi nel tessuto normativo, pur trovando una distribuzione per materie che espressamente prevede quali siano da considerarsi riservate all'ordinamento sportivo, il tutto sembra riportarsi alle situazioni giuridiche soggettive che si assumono violate.¹⁰ Nonostante la dottrina abbia saputo individuare e ripartire una tassonomia tradizionale delle controversie,¹¹ che selezioni quali risultano riservate all'ordinamento sportivo e quali invece possano trovare terreno fertile anche oltre l'ordinamento settoriale ed attecchire all'esterno, il principio di rilevanza dimostrerà di avere una portata applicativa notevolmente più ampia rispetto al principio di autonomia con cui voleva originariamente fortificarsi il sistema di giustizia sportiva. La pratica ha messo in evidenza come, anche nelle materie espressamente riservate dalla legge all'ordinamento sportivo, qualora si verifichi la compressione di situazioni giuridiche soggettive ritenute rilevanti per l'ordinamento generale, si rende necessario garantire un intervento giurisdizionale su di esse, lasciate per volontà legislativa alla competenza esclusiva del giudice amministrativo.¹² Intervento in tanto possibile in

⁸ Cass. Civ., del 28 settembre 2005, n. 18919, reperibile on line all'indirizzo web www.cortedicassazione.it (luglio 2007).

⁹ P. Moro, *Giustizia sportiva e diritti processuali*, in P. Moro (a cura di), *La giustizia sportiva: analisi critica alla legge 17 ottobre 2003, n. 280*, Experta, Forlì, 2004.

¹⁰ Nella legge non vi è una distribuzione delle controversie bensì una riserva di disciplina per ciò che concerne determinate questioni. La terminologia utilizzata è indicativa: la disciplina attiene infatti alla regolamentazione mentre la controversia attiene alla composizione dei conflitti.

¹¹ M. GRANIERI, *Le forme della giustizia sportiva*, in C. VACCÀ (a cura di) *Giustizia sportiva e arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2006, 82; sull'utilità della classificazione tradizionale e sulla sua portata euristica si era espresso M. SANINO, *Diritto Sportivo*, Cedam, Padova, 2002, 458. Ancora qualche anno prima, ne rilevava la poca chiarezza G. VIDIRI, *Il caso Catania, ovvero lo sport nei meandri della giustizia*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, 730-739.

¹² Anche in giurisprudenza si è precisato che la giurisdizione del giudice amministrativo si radica in tutti quei casi in cui l'impugnazione di misure adottate in ambito sportivo, pur quando prendano

quanto siano previamente esperiti i rimedi di giustizia interna all'ordinamento sportivo (c.d. pregiudiziale sportiva), in modo che i gradi di giustizia sportiva fungano da filtro all'attività giurisdizionale e rendano possibile una conoscenza mediata della controversia sorta in ambito sportivo, in ossequio alla conservazione del principio di autonomia sancito dall'art. 1, co. 1, della L. n. 280/2003.

Seppur inizialmente il problema principale affondava le radici sulla possibilità o meno di investire il giudice amministrativo di talune questioni, oggi l'asse portante sembra essersi spostato su di un altro piano, ossia quello dell'estensione dei poteri di ricelebrazione del giudizio sportivo ad opera dei giudici dello Stato.

La problematica che avvolge la natura della decisione della Camera, nella veste di organo endo-ordinamentale di giustizia sportiva, dimostra di essere connessa ai rapporti tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo, involgendo l'unico campo in cui i due ordinamenti tendono a sovrapporsi, ossia quello della trama di giudicati. Di non meno importanza risulta la connessione con la natura giuridica da riconoscere alle FSN che, nonostante l'esplicita scelta di campo del Legislatore delegato di attribuire loro la personalità di diritto privato, svolgono anche attività espressamente delegategli dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, CONI), il che rende opportuna la lettura in chiave pubblicistica del loro operato e, conseguentemente, la stretta di un nodo sul quale stringe la tutela da accordare alle questioni connesse allo svolgimento di queste attività.¹³

1.2 *L'architrave: la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI*

L'istituzione, ad opera del CONI,¹⁴ di un organo supervisore dell'operato giustiziale

le mosse da dati o risultati tecnici (la cui disciplina viene espressamente riservata all'ordinamento sportivo dall'art. 2, co. 1, lett. a), della l. n. 280/2003), non si esauriscano nel mero rispetto delle regole di una specifica competizione federale, ma siano atte a modificare in modo sostanziale, ancorché non totalmente irreversibile, o lo *status* dell'atleta come soggetto dell'ordinamento sportivo, o i rapporti patrimoniali implicati dalle gare, oppure i criteri o i metodi di controllo e vigilanza delle federazioni sul leale svolgimento di queste, ridondando in danno delle sfere giuridiche dei soggetti, così coinvolti, nell'ordinamento generale. Si veda in proposito, TAR Lazio, sez. III, 1 aprile 2003, n. 2904, in *Foro amm Tar*, III, 2003, 1284.

¹³ Si vedano in proposito le «sentenze gemelle» della Cass. Civ., sez. un., n. 3091 e n. 3092 del 1986, reperibili on line all'indirizzo web www.jurisdata.it (luglio 2007), con le quali si è precisato come, pur sorgendo le FSN come soggetti di diritto privato e nonostante conservino quella loro impronta genetica in una serie innumerevole di manifestazioni, alla ricorrenza di certi requisiti assumono la qualifica di organi del CONI, partecipando necessariamente della natura pubblica di questo. Il superamento della qualificazione delle Federazioni come «organi del CONI» e l'espressa attribuzione alle medesime della natura di associazioni con personalità di diritto privato non vale a mutare neppure il consolidato indirizzo del Consiglio di Stato, attestato nel senso di ritenere enucleabili posizioni di interesse legittimo a fronte di provvedimenti di non ammissione di una società ad un determinato campionato, in quanto adottati in applicazione di norme che perseguono finalità di interesse pubblico. Infatti, sulle orme di Cass., sez. un., 23 marzo 2004, n. 5775, reperibile on line all'indirizzo web www.jurisdata.it (luglio 2007), il giudice amministrativo desume la costante adattabilità di atti amministrativi dalla valenza pubblicistica pur sempre legislativamente riconosciuta all'attività (a parte dell'attività) delle FSN.

¹⁴ Lo Statuto, deliberato dal Consiglio nazionale del CONI del 15 novembre 2000, è stato approvato

interno alle singole FSN, ha costituito una risposta dell'ordinamento sportivo all'esigenza d'imparzialità sentita da quanti, dinanzi ai rimedi interni di giustizia federale, pretendevano di costituirsi parti in un procedimento, sia pure endo-ordinamentale, ma celebrato da soggetti esterni, *in primis* sotto il profilo istituzionale, all'assetto federale.¹⁵ I gradi di giustizia intrafederale presentano strutturalmente la fisionomia propria del giudizio di stampo inquisitorio, ove non vi sono due o più parti contendenti ma, bensì, una sola parte chiamata a rispondere dinanzi all'ordinamento sportivo. Con la creazione della Camera viene ad incardinarsi un procedimento in cui parte necessaria è la federazione di appartenenza, con la quale sinergicamente dar vita ad un contraddittorio, teso al perseguimento del risultato processuale.¹⁶

Il sistema di giustizia sportiva, dunque, si arricchisce di una figura nuova che ne realizza compiutamente l'architettura, fornendo un percorso giustiziale ulteriore nell'azionabilità della pretesa, nel quale far confluire tutte le controversie che vedano contrapporsi una federazione ad uno o più soggetti affiliati, tesserati o licenziati, in ossequio a quel canone di equidistanza tra il giudicante e le parti, proprio di ogni formula di giustizia civile.¹⁷

L'incardinazione del procedimento camerale si connota per la presenza di alcune barriere di tipo procedurale: in primo luogo, la controversia può essere portata a conoscenza della Camera solo dopo aver previamente esaurito i rimedi di giustizia interni alla federazione (c.d. pregiudiziale sportiva) ovvero direttamente quando si tratti di controversie afferenti materie per le quali non sono previsti rimedi interni di composizione della lite; in secondo luogo, la fase conciliativa, il cui esito negativo risulta prodromico all'instaurazione del successivo ed eventuale giudizio arbitrale.¹⁸

con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il 28 dicembre del 2000.

¹⁵ Per un primo esame, M. SANINO, *Diritto sportivo*, Cedam, Padova, 2002, 153 ss; E. CROCETTI BERNARDI, *Camera di conciliazione e arbitrato nel diritto sportivo*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., Agg. II, Torino, 2003, I, 199 ss. Per una visione comparatistica si vedano i contributi di M. REEB, *The role of Court of arbitration for sport*, e J.A.R. NAFZIGER, *The Court of arbitration for sport and the general process of international sports law*, entrambi in *International Law and The Haguès, 750th Anniversary*, W. P. Heere, The Hague, 1999, 233-239. Sull'utile esperibilità del rimedio arbitrale nell'ordinamento tedesco, M. BUCHBERGER, *Die Uberprufbarkeit sportverbandsrechtlicher Entscheidungen durch die ordentliche Gerichtsbarkeit*, in *Ein Vergleich der Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von America*, Berlin, 1999, 33. Più facilmente accessibile è il contributo di J.P. KARQUILLO, *La complementarità tra la soluzione delle controversie ad opera delle istituzioni sportive e la soluzione ad opera delle giurisdizioni statali*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, 671.

¹⁶ La funzionalità di questo congegno contenzioso testimonia l'esigenza avvertita nell'ordinamento sportivo di predisporre meccanismi di soluzione delle controversie estranei ai singoli ordinamenti federali, in conformità ai principi del giusto processo; che siano ancorati al mondo dello sport, ma in grado di ridurre il ricorso alla giustizia dello Stato.

¹⁷ L. FUMAGALLI, *La risoluzione delle controversie sportive. Metodi giurisdizionali, arbitrali ed alternativi di composizione*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1993, 6.

¹⁸ Mentre la c.d. pregiudiziale sportiva viene sancita dallo Statuto del CONI (art. 3, co. 3) e

Oltremodo, la procedura dinanzi alla Camera subisce una limitazione anche di carattere sostanziale, afferente la natura delle controversie ritenute arbitrabili. Infatti, perché una controversia possa attecchire nel procedimento camerale ed essere da quest'ultimo definita, dovrà trattarsi di controversia che vede contrapposta una FSN ad uno o più soggetti affiliati, tesserati o licenziati, o comunque destinatari di decisioni emesse dagli organi di giustizia federale o decisioni non soggette ad impugnazione in sede federale.¹⁹ Le uniche questioni esplicitamente ritenute non arbitrabili vengono indicate dal Regolamento camerale, e sono le controversie in materia disciplinare, qualora la sanzione inflitta non superi i 120 giorni, e le controversie in materia di *doping*.²⁰

La necessità di escutere previamente la giustizia federale potrebbe già dirsi un indizio preciso sulla posizione della Camera in termini di architrave della giustizia sportiva e sul carattere di definitività che il Regolamento camerale riconosce espressamente al suo *decisum*, con il quale viene a chiudersi, in un immaginario disegno di cerchi concentrici, l'uno iscritto all'altro, il sistema giustiziale endo-ordinamentale.

Sin dai suoi primi anni di vita la Camera venne chiamata a pronunciarsi su questioni che involgevano tanto la tecnicità delle regole sportive quanto il profilo più umanamente disciplinare.

Il momento funzionale, a dispetto di quello genetico, ha svelato limiti ed incongruenze di questo congegno contenzioso che necessariamente chiamano in causa l'intera impalcatura della giustizia sportiva: le problematiche sorte nell'applicazione concreta dei principi in materia, mostrando secondo alcuni l'inadeguatezza della costruzione legislativa, o meglio ancora, la flessibilità di quel principio di rilevanza che non riesce a contenere e salvaguardare l'esaurimento in seno agli organi di giustizia sportiva di materie tradizionalmente ad essa riservate, denigrandone la funzionalità e diminuendo la portata sostanziale delle istanze di autonomia.²¹

Il problema che oggi sembra potersi dire concluso, con la resa del TAR Lazio, è solo apparentemente legato a problemi attinenti il rito, ossia l'individuazione della giusta sede d'impugnazione del lodo camerale; in realtà, il problema è alla radice, ossia nel sostanziale riconoscimento di ciò che realmente risulta passibile

ribadita nel Regolamento della Camera (art. 4, co. 1), la necessaria consumazione della fase conciliativa, quale presupposto per la successiva ed eventuale fase arbitrale, è stabilita dal solo Regolamento camerale (art. 4, co. 5).

¹⁹ La delimitazione sostanziale, in ordine alle controversie arbitrabili, viene operata dall'art. 4, co. 1, lett. a), del Regolamento della Camera, reperibile on line all'indirizzo web www.coni.it (luglio 2007).

²⁰ Per il procedimento dinanzi alla Camera si veda G. PELOSI, *L'arbitrato tra società e sportivi professionisti nell'ambito della FIGC*, in M. COLUCCI (a cura di), *Lo sport e il diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Jovene, Napoli, 2004, 238.

²¹ Per una visione completa che risulta sostanzialmente in contrasto con la tesi fatta propria dal Consiglio di Stato si veda: G. NAPOLITANO, *Caratteri e prospettive dell'arbitrato amministrato sportivo*, in *Gior. Dir. Amm.*, n. 10, 2004, 1153.

di arbitrato e ciò che eventualmente da questo può fuggire, a favore di una ricelebrazione in *toto* del procedimento sportivo in sede amministrativa.²² Forse, infatti, la domanda giusta da porsi non è ciò che può essere devoluto al giudice amministrativo o ciò che deve costituire esclusivamente riserva in favore degli organi di giustizia sportiva, ma quale sia, in entrambe le ipotesi, il bene giuridico da tutelare, poiché la competenza di giudizio deve essere ricavata una volta che sia individuato il bene-vita che s'intende proteggere, non il contrario. Sembra invece che i giudici chiamati a pronunciarsi, tanto in fase di merito che in successiva di gravame, abbiano invertito l'operazione ermeneutica, facendo discendere il carattere giustiziale del procedimento sportivo dall'espressa riserva al giudice amministrativo formulata dalla L. n. 280/2003.

Ed, allora, se noi ci chiedessimo qual è il bene giuridico tutelato nel momento in cui viene sollevata una questione dinanzi agli organi di giustizia sportiva, la risposta sarebbe la medesima che se noi ci chiedessimo qual è il bene giuridico tutelato dinanzi agli organi di giustizia statale in riferimento alla medesima questione?

La riflessione e la consequenziale risposta che alcuni istintivamente hanno dato a questi interrogativi, dovrebbe precedere lo studio delle decisioni giurisprudenziali, a dimostrazione del fatto che a volte un giudizio basato sull'istinto può rivelarsi assai più razionale di un giudizio basato su di una lunga riflessione.

2. *L'avvicendamento giurisprudenziale*

Le pronunce che il TAR Lazio è venuto collezionando, in materia sportiva, hanno spesso avuto ad oggetto le decisioni della Camera Arbitrale. Con una prima sentenza del 2004²³ il TAR Lazio, ritenendo che la decisione della Camera vestisse i panni di lodo di carattere rituale,²⁴ ritenne l'impugnabilità di quest'ultima possibile ai

²² Sull'attribuzione alla giurisdizione amministrativa dei ricorsi avverso atti federali si veda Cass. Civ., sez. un., 9 Maggio 1986, n. 3091, in *Foro It.*, 1986, I, 1257; Cass. Civ., sez. un., 9 Maggio 1986, n. 3092, *ibidem*, I, 1251; TAR Lazio, 8 Febbraio 1988, n. 135, in *Riv. Dir. Sport.*, 1988, 250; Cass. Civ., 26 Ottobre 1989, n. 4399, in *Foro It.*, 1990, I, 899; Cons. Stato, VI sez., 20 Dicembre 1993, n. 996, *ibidem*, 1661; Cons. Stato, VI sez., 30 Settembre 1995, n. 1050, in *Giust. Civ.*, 1996, I, 577; Cons. Stato, VI sez., 15 Settembre 1998, n. 1257, in *Riv. Dir. Sport.*, 1998, 479; TAR Sicilia, 7 Ottobre 1999, n. 2147, in *Foro It.*, 1999, III, 582; Trib. Roma, 21 Luglio 1997, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, 527; Cons. Stato, VI sez., 30 Ottobre 2000, n. 5846, in *Cons. Stato*, 2000, I, 2353; TAR Lazio, 21 Novembre 2000, n. 9817, in *Giur. merito*, 2001, III, 1429; TAR Lazio, 4 Novembre 2003, n. 9429, in *Trib. Amm. Reg.*, I, 3031.

Sull'esclusione della giurisdizione amministrativa con riguardo a questioni di competenza della giustizia sportiva si veda TAR Lazio, 20 agosto 1987, n. 1449, in *Giur. It.*, 1988, I, 1, 40; TAR Lazio, 26 agosto 1987, n. 1486, in *Giust. Civ.*, 1988, I, 2155; TAR Lazio, 29 marzo 1996, n. 667, in *Trib. Amm. Reg.*, 1996, I, 1253; TAR Lazio, 15 novembre 1998, n. 3458, in *Riv. Dir. Sport.*, 1999, 578; TAR Lazio, 16 aprile 1999, n. 962, *ibidem*, 582; Cass. Civ., sez. Un., 29 settembre 1989, n. 4399, in *Mass. Foro. It.*, I, 1989.

²³ Sentenza del TAR Lazio, sez. III ter, 1 aprile 2004, n. 2987, in *Foro Amm. Tar.*, I, 2004, 4.

²⁴ All'epoca della predetta pronuncia l'art. 7, comma VII, del regolamento della Camera, statuiva che: «*Salvo diverso accordo tra le parti, la procedura arbitrale disciplinata dal presente*

sensi dell'art. 827 c.p.c. e, dunque, esclusivamente per nullità, per revocazione, o per opposizione di terzo. Il giudice di prime cure ritenne che, pur volendo riconoscere come necessario il passaggio alla Camera arbitrale per giungere a richiedere tutela giurisdizionale, il giudice amministrativo competente per legge in via esclusiva, potesse conoscere della questione esclusivamente per motivi attinenti la validità del procedimento arbitrale, escludendone un sindacato di legittimità. Nella prima pronuncia della giurisprudenza di merito, fondata sul convincimento della natura rituale del lodo emesso dalla Camera, si escludeva che l'impugnazione dello stesso lodo per nullità potesse abilitare il giudice amministrativo a riesaminare nel merito la decisione arbitrale, potendo consentire esclusivamente il c.d. «*iudicium rescindens*», utile ad accertare che sussista o meno, taluna delle nullità previste dalla norma di cui all'art. 827 c.p.c. come conseguenza di errori in procedendo. Nella medesima sentenza il giudice continuava sostenendo che solo dopo aver concluso il giudizio rescindente con l'accertamento di una nullità che investa il lodo, sarebbe stato possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame del merito della pronuncia arbitrale, che fonda l'eventuale e successivo «*iudicium rescissorium*».

In riforma della predetta sentenza è intervenuta la decisione del Consiglio di Stato, con la quale si inaugura quella che costituirà una vera e propria battaglia ermeneutica sulla natura da riconoscere alla decisione camerale.²⁵ La giurisprudenza di merito, dinanzi alla posizione assunta dal giudice d'appello, cominciò ad oscillare, in quello che idealmente potrebbe ricordare, nel suo moto, un valzer, tra l'adesione a quanto statuito dal Consiglio di Stato²⁶ ed il proprio iniziale convincimento, riaffermato dalle c.d. sentenze Empoli,²⁷ con cui è stata esclusa una cognizione piena sulla questione già deferita e decisa dagli arbitri e riconoscendosi al giudice amministrativo esclusivamente la possibilità di decidere sull'impugnazione del lodo arbitrale per nullità ai sensi degli artt. 827 e 829 c.p.c., ovvero per l'invalidità dell'accordo compromissorio e dell'attività decisa dagli arbitri, senza possibilità di prospettare *errores in iudicando*.

Quando la questione arrivò alla cognizione del Consiglio di Stato, quest'ultimo, in riforma di quanto statuito dal giudice di prime cure, elaborò una motivazione in cui, per la prima volta in senso storico, fece applicazione dei principi normativi in materia di giustizia sportiva, precisando la portata (sotto il profilo genetico e funzionale) del vincolo di giustizia e dando lettura di quanto statuito

Regolamento ha natura rituale e gli arbitri decidono applicando le norme di diritto nonché le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale».

²⁵ La sentenza è del Cons. Stato, sez. VI, 9 Luglio 2004, n. 5025, in www.giust.amm.it (luglio 2007). Per un commento alla sentenza *de quo* si vedano i contributi di M. BASILE, *La giurisdizione sulle controversie con le federazioni sportive*, in *Giur. Civ.*, I, 2005, 280 ss.; e di A. R. TASSONE, *Tra arbitrato amministrato e amministrazione arbitrale: il caso della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport*, in *Giur. Civ.*, I, 2005, 289 ss.

²⁶ TAR Lazio, sez. III ter, 30 Luglio 2004, n. 7550, in *Foro Amm.Tar*, n. 7, 2004, 2232.

²⁷ TAR Lazio, sez. III ter, 21 Gennaio 2005, n. 527, reperibile on line all'indirizzo web www.jurisdata.it (luglio 2007).

dalla legge 280/2003, per arrivare a recidere la posizione assunta dal TAR Lazio in ordine alla visione della Camera quale congegno arbitrale alternativo alla giurisdizione statale e di carattere non obbligatorio, sulla scorta di un'interpretazione *optima* dell'art. 12, co. 5, dello Statuto del CONI, che qualifica il ricorso alla Camera come facoltativo.

Il Consiglio di Stato apre il ventaglio dei rilievi argomentando su due ordini di ragioni: in *primis*, sulla obbligatorietà dell'arbitrato presso la Camera, richiamando a tal proposito il disposto di cui all'art. 27 dello Statuto FIGC, e deducendo da questo la posizione del Collegio Arbitrale quale organo apicale della giustizia sportiva, nella veste di giudice di ultima istanza all'interno dell'ordinamento sportivo.

In *secundis*, sull'indisponibilità della *res litigiosa*, da cui desumere l'impossibilità di devolvere ad arbitri le relative controversie.²⁸ Entrambe le argomentazioni vengono poste a sostegno di una evidente inconciliabilità della decisione camerale con le forme proprie del valore arbitrale: infatti, nel primo rilievo, il Consiglio di Stato, partendo dall'obbligatorietà del giudizio arbitrale e passando per la pregiudiziale sportiva, ritenne che la Camera, costituendo l'organo di ultima istanza del sistema giustiziale sportivo, dovesse ritenersi partecipe della pregiudiziale sportiva, per cui la sua preventiva escussione doveva considerarsi condizione necessaria per accedere alla tutela giurisdizionale.²⁹

Nell'avallare quanto sostenuto, lo stesso giudice d'appello considera confermativa della natura obbligatoria della Camera, l'interpretazione fatta propria dalla massima autorità di garanzia dell'ordinamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, FIGC): la Corte Federale.³⁰ Quest'ultima ha infatti

²⁸ Il Consiglio di Stato, richiamando la propria precedente giurisprudenza in merito alla convinzione della configurabilità di posizioni di interesse legittimo rispetto ai provvedimenti di non ammissione di una società ad un determinato campionato, in quanto atti adottati in applicazione di norme che perseguono finalità di interesse pubblico, rileva come il controllo sulla gestione economico-finanziaria delle leghe e delle società professionistiche delegato dal CONI alle Federazioni, attengono non alla sfera dell'organizzazione interna delle Federazioni come tale irrilevante per l'ordinamento, bensì a quella della discrezionalità amministrativa della FIGC. La conseguenza di tale qualificazione costituirebbe secondo i giudici d'appello la desunta indisponibilità della *res litigiosa* e la sua consequenziale non compromettibilità in arbitrato. Si ricorda che la giurisprudenza del Consiglio di Stato iscrive l'affiliazione delle società sportive nella categoria amministrativistica delle "ammissioni", riconoscendo, in particolare, nel provvedimento federale di decadenza della medesima l'esplicazione di un potere pubblicistico, a fronte del quale sarebbero configurabili interessi legittimi. Non dissimile risulta la qualificazione dell'atto di ammissione (o non ammissione) di una società di calcio a un determinato campionato. Si vedano in proposito, Cons. Stato, sez. VI, 30 Settembre 1995, n. 1050, in *Giust. Civ.*, 1996, I, 577 ss. e in *Foro It.*, 1996, III, 275, con nota di G. VIDIRI.

²⁹ Il Giudicante si esprime in modo favorevole in ordine al carattere obbligatorio del ricorso alla Camera, statuendo come le disposizioni richiamate in epigrafe di sentenza implicassero che i gradi della giustizia sportiva non si esauriscono con i ricorsi interni federali, ma comprendono anche l'ulteriore ricorso alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport istituita presso il CONI sia per il tentativo di conciliazione sia per l'arbitrato.

³⁰ Con la Comunicazione Ufficiale n. 16/cf reperibile on line all'indirizzo web www.figc.it (luglio 2007).

ritenuto che i rimedi interni dell'ordinamento sportivo si esauriscano solo dopo il tentativo di conciliazione presso la Camera e dopo l'arbitrato, in caso di infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione, e che il cui ruolo, proprio ai sensi dell'art. 3, l. n. 280/2003, ne risulti rafforzato in previsione della funzione di carattere nomofilattico assegnatale all'interno dell'ordinamento sportivo. Quanto affermato dalla Corte Federale dimostrerebbe, a detta dei giudici di Palazzo Spada, la condivisione della tesi secondo cui la Camera costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva, da adire in via obbligatoria, prima dell'eventuale ricorso giurisdizionale. Ne discende, da una simile ricostruzione, l'incompatibilità con la qualificazione del lodo pronunciato da tale Camera come vero e proprio lodo arbitrale, alternativo alla giurisdizione statale.

Ma la motivazione posta alla base della decisione d'appello muove su un doppio binario: quello appena sviscerato, della obbligatorietà del rimedio arbitrale e quello, in certo modo anticipato in sede dottrina, della indisponibilità della *res litigiosa* che consentirebbe una legittima valutazione dinanzi alla Camera delle controversie sportive solo dove si accedesse alla tesi della natura amministrativa dell'operato dell'organo arbitrale. La valenza pubblicistica attribuita ad alcune funzioni promosse dalla federazione costituisce infatti l'altro asse su cui poggia la decisione del Consiglio di Stato: la qualificazione di interessi legittimi fornisce lo spartiacque tra ciò che realmente può dirsi arbitrabile e ciò che invece sostanzialmente non può esserlo. La via di fuga dall'*empasse* viene in sentenza motivata sulla scorta del carattere a maggior ragione amministrativo della decisione camerale, la quale consentirebbe la tutela di interessi legittimi altrimenti esclusi dalla cognizione di qualsiasi giudizio su base transattiva.³¹ Nonostante quanto statuito dal Consiglio di Stato, seguirono delle decisioni ad opera del Tar Lazio nelle quali tornava prepotentemente a qualificarsi come alternativo alla giurisdizione dello Stato il giudizio camerale, la cui decisione doveva continuare a considerarsi come lodo arbitrale poiché conforme al dato normativo come a tutto il sistema delineato.³²

La decisione della Camera ripete, nell'ultima sentenza del Consiglio di Stato,³³

³¹ In proposito dovrebbe ritenersi applicabile la normativa contenuta nella legge n. 205/2000: la quale consentirebbe di devolvere in arbitrato rituale di diritto le controversie attribuite alla giurisdizione amministrativa avente ad oggetto "diritti soggettivi". A meno di non ritenere che la salvaguardia, "in ogni caso", delle clausole compromissorie previste da statuti e regolamenti del CONI e delle FSN, esplicitamente operata dall'art. 3, l. n. 280/2003, abbia l'effetto di valicare il limite fondato sulle situazioni soggettive fissato dalla l. n. 250/2000. Restando comunque aperto il problema del giudice chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione del lodo.

³² Si veda per tutte la sentenza del TAR Lazio, sez. III, 7 Aprile 2005, n. 2571, reperibile on line all'indirizzo web www.jurisdata.it (*luglio 2007*), nella quale si evidenzia la non conformità della decisione del Consiglio di Stato al dato normativo nonché all'armonia dell'intero sistema: da una lettura combinata dagli art. 12, Statuto CONI, e 20, Regolamento camerale, si evince la mancanza di un soggetto pubblico cui riferire il lodo, implicando l'impossibilità di postularne il carattere amministrativo.

³³ Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2007, n. 268, reperibile on line all'indirizzo web www.giustamm.it (*febbraio 2007*).

la sua natura non di vero e proprio lodo arbitrale ma di decisione di ultimo grado della giustizia sportiva avente carattere sostanziale di provvedimento amministrativo negoziale, benché emesso con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale. Con la conseguenza che la decisione della Camera dovrà ritenersi sindacabile, come qualsiasi atto amministrativo, per tutti i generali vizi di legittimità: ciò senza alcuna limitazione e, in particolare, senza che tale sindacato possa essere condizionato all'esito positivo del giudizio rescindente, mediante l'accoglimento dei motivi di nullità previsti dall'art. 829, comma 1, c.p.c. Sostanzialmente il giudice d'appello dimostra di non voler cogliere l'ambivalenza del giudice del merito, insistendo su quanto già in precedenza statuito con la sentenza del 2004: la decisione della Camera può e deve considerarsi una forma di amministrazione arbitrale della giustizia in cui si emulano i medesimi meccanismi del ricorso amministrativo. E dove non v'è alcuno spazio per il riconoscimento dell'alternatività del giudizio camerale alla giurisdizione statale, poiché inammissibile risulterebbe arbitrare materie attinenti interessi legittimi a termine di un procedimento di stampo obbligatorio.³⁴

La sequenza decisionale, qui sinteticamente delineata, si conclude con l'ultima pronuncia del Tar Lazio,³⁵ nella quale si legge che, in mancanza di elementi nuovi che alimentino l'attività ermeneutica ed avendo il Consiglio di Stato ribadito quanto in precedenza affermato, il Collegio non può che conformarsi al *dictum* dell'organo supremo, unico a cui spetta la funzione di nomofilachia, strumentale rispetto al valore imprescindibile della certezza del diritto. Non dunque una sentenza, quella stesa per ultima dal giudice del merito, nella quale si trovano argomentazioni a sostegno della tesi del carattere amministrativo del giudizio camerale, bensì uno sterile adeguamento a quanto statuito da un organo sovraordinato. Un'assenza di argomentazione che sembra parlare assai più di una motivazione, che avrebbe potuto aderire in modo convincente all'opzione ermeneutica sposata dal Consiglio di Stato e che, invece, lascia intendere come si debba necessariamente cedere il passo ad una soluzione imposta dall'alto.

Entrambe le posizioni assunte dalla giurisprudenza amministrativa meritano una riflessione, che guardi tanto all'esigenza di autonomia e di efficienza di un sistema di giustizia sostanzialmente privato, quanto alla necessità di condannare l'inversione di un ragionamento che vuole l'analisi della situazione soggettiva da tutelare un corollario della competenza e non il contrario.

³⁴ La correttezza di tale impostazione, secondo il Consiglio di Stato, sarebbe confermata dal fatto che «secondo la giurisprudenza di questa Sezione sono configurabili posizioni di interesse legittimo rispetto ai provvedimenti di ammissione di una società ad un determinato campionato, in quanto si tratta di atti adottati in applicazione di norme che perseguono finalità di interesse pubblico, quali il controllo sulla gestione economica delle leghe e delle società professionistiche delegato dal CONI alla federazione (omissis)». Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2007, n. 268, *cit.*

³⁵ TAR Lazio, sez. III Ter, 7 Giugno, 2007, n. 5645, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, n. 2, 2007, 105.

3. Problematiche giuridiche connesse

Tra le sentenze che hanno accolto la disputa sulla Camera Arbitrale del CONI, quelle elaborate dal Tar hanno di certo il merito di guardare alla normativa in materia con concretezza e specificità, mostrando di aderire ad una opzione ermeneutica incollata al dato testuale e specificamente alla lettura combinata dell'art. 12 Statuto CONI e dell'art. 20 del Regolamento camerale: il primo, configura la Camera non già come organo amministrativo ma come organo arbitrale, rispettoso dei principi di terzietà ed indipendenza di giudizio; il secondo, precisa che l'imputabilità del lodo spetta esclusivamente all'organo arbitrale e mai può considerarsi atto della Camera o del CONI. Entrambi i dettami evidenzerebbero per il giudice del merito non un mero indizio ma una precisa scelta: manca un soggetto pubblico cui riferire il lodo, per poter postulare il carattere amministrativo della decisione camerale. D'altronde ravvisare in quest'ultima un lodo irrituale consentirebbe di accedere alla tesi secondo cui la natura contrattuale del lodo disegna l'arbitro come un mandatario a transigere e la sua decisione vale tra le parti come negozio di accertamento o come transazione; il lodo diverrebbe impugnabile per incapacità delle parti o degli arbitri, per errore sostanziale, violenza, dolo, od eccesso di potere con riguardo ai limiti del mandato ricevuto. La ricostruzione sistematica *de qua* sembra contenere *in nuce* una limitazione della giurisdizione del giudice amministrativo, se non addirittura un assoluto difetto di giurisdizione dello stesso, alla luce di quanto disposto dall'art. 3 della L. n. 280/2003, a mente del quale, una volta esauriti i gradi di giustizia sportiva ogni controversia avente ad oggetto atti del CONI e delle FSN non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Notevole la formula utilizzata in sentenza dal giudice del merito allorché rileva come «[...] Tale aporia del sistema appare comprensibile alla stregua di un'interpretazione della norma che si muova nella prospettiva dell'autonomia degli ordinamenti e dei rispettivi istituti di giustizia, di cui è possibile corollario anche la reciproca indifferenza per le qualificazioni operate dall'altro ordinamento. Ciò non toglie che l'ordinamento generale e sovrano possa sovrapporsi, ogni qual volta le decisioni della giustizia sportiva producano effetti rilevanti per lo Stato, a quello sportivo facente capo al CONI, secondo le modalità stabilite o comunque desumibili *ex positivo iure*».³⁶

Alla luce di quanto sostenuto in sentenza si ammette la conoscibilità del lodo nei limiti connessi alla sua natura giuridica (quindi escludendone un sindacato pieno da parte del giudice statale sullo stesso), indicando altresì un diverso quanto possibile percorso: qualora fosse stata esperita la pregiudiziale sportiva e l'esito della decisione arbitrale non risultasse soddisfacente per la parte, quest'ultima potrà comunque impugnare il provvedimento amministrativo originario, adottato dalla federazione o dal CONI, dinanzi al giudice amministrativo. Questa soluzione

³⁶ Così in TAR Lazio, sez. III, 7 aprile 2005, n. 2571, *cit.*

non appare effettivamente in grado di superare la stretta di un nodo, già rilevato in sede dottrina, afferente l' inammissibilità del ricorso alla giustizia amministrativa proposto tanto direttamente, ossia per *saltum* (senza il passaggio alla Camera Arbitrale), per non aver esperito tutti i rimedi interni di giustizia sportiva, quanto a seguito del giudizio arbitrale, dovendo impugnarsi oltre al provvedimento originario anche il lodo che lo contiene.³⁷

Oltremodo l'opzione sposata dal Collegio riteneva che la clausola compromissoria, mediante la quale il soggetto opta per la risoluzione arbitrale della controversia, fosse direttamente riferibile al contratto associativo e, dunque, all'adesione spontanea del soggetto di accettarla, sottoscrivendone il contenuto. Elemento volontaristico che rende libera la scelta di percorrere la via arbitrale; il passo che va dalla natura facoltativa della procedura camerale al carattere autenticamente arbitrale del lodo è breve: i soggetti che entrano a far parte dell'ordinamento sportivo scientemente sottoscrivono la clausola per arbitrato con ciò escludendone *ab origine* una sua natura non facoltativa.

Contrariamente il giudice d'appello utilizza l'argomentazione della obbligatorietà del ricorso alla Camera per avvalorare la tesi dell'impossibilità che vi sia una decisione arbitrale *stricto iure* ma piuttosto un percorso giustiziale interno che termina con una pronuncia amministrativa resa "in forma arbitrale". Si avrebbe quindi un ultimo grado di giustizia sportiva che implica non una soluzione alternativa al rimedio generale statale, bensì un ulteriore adempimento preliminare all'esercizio dell'azione giurisdizionale. Il Consiglio di Stato mostra però di elaborare la propria motivazione guardando ad un solo tipo di controversie ed alla previsione statutaria di una sola federazione. Forse, dimostrando di non prendere in debita considerazione le ipotesi statutarie in cui il ricorso alla Camera è definito espressamente come facoltativo.³⁸

In verità ben potrebbe a sua volta obiettarsi, a fronte di quest'ultimo rilievo che, se la pregiudiziale sportiva determina una giurisdizione condizionata, per cui il giudice amministrativo può ritenersi legittimamente investito di una questione solo a seguito dell'esperimento dei gradi di giustizia interni, allo stesso tempo, laddove l'ordinamento particolare ammettesse il ricorso alle procedure interne senza imporlo, la giurisdizione amministrativa sarebbe comunque posta nella condizione di essere adita tanto direttamente, quanto dopo l'espletamento del ricorso alla Camera: l'autonomia dell'ordinamento sportivo consentirebbe di adire il giudice

³⁷ La questione è stata affrontata, in sede di dottrina, da E. LUBRANO, "L'ordinamento sportivo come sostanziale autorità amministrativa indipendente dopo la legge n. 280/2003 e la sentenza n. 5025/2004 del Consiglio di Stato", in *Gior. Dir. Amm.*, 2004. L'Autore mostra di aderire all'opzione ermeneutica sposata dal Consiglio di Stato, ammettendo la tesi della natura di provvedimento amministrativo da riconoscere alla decisione della Camera.

³⁸ Si guardi per tutti al Regolamento della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), nel quale il ricorso alla procedura arbitrale d'anziché alla Camera del CONI è espressamente qualificato come facoltativo. Similmente si veda V. L. FERRARA, *Federazione italiana pallavolo e palleggi di giurisdizione: l'autonomia dell'ordinamento sportivo fa da spettatore?*, in *Foro Amm.*, n. 8, 2004, 95.

amministrativo senza che sia previamente conseguita la definitività dell'atto; allo stesso modo come il ricorso giurisdizionale amministrativo può proporsi con o senza il preventivo esperimento del ricorso gerarchico.³⁹

Così come, pur volendo ammettere che i giudici di Palazzo Spada abbiano preso ad oggetto solo l'ipotesi della mancata ammissione di una società al campionato ed esclusivamente in conformità a quanto statuito dallo statuto della FIGC,⁴⁰ dovremmo chiederci come possa questa singola situazione, oggetto tanto della pronuncia di primo che di secondo grado, integrando un atto a valenza pubblicistica, essere annullata dalla Camera prevista dall'art. 12 dello Statuto del CONI, a fronte del dettato costituzionale di cui all'art. 113, co. 3, a mente del quale la potestà annullatoria degli atti amministrativi è riservata agli organi di giurisdizione, con esclusione dunque di un'analogia potestà da esercitare mediante una giustizia cognitiva privata.⁴¹

Di certo non può negarsi come, muovendo dalla teoria secondo cui la decisione di ultima grado della giustizia sportiva avrebbe carattere sostanziale di provvedimento amministrativo benché emesso nelle forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale, si registra un sensibile scollamento fra forma e sostanza; fra struttura e funzione. Una simile impostazione porterebbe inevitabilmente all'adozione di un atto provvedimentale in forme contenziose, all'esito non già di una serie procedimentale di atti strumentali,⁴² ma di un'attività assimilabile a quella di tipo giurisdizionale.

Necessario appare il riferimento, in ordine a questa prima questione, alla distinzione comunemente operata nel nostro ordinamento giuridico tra arbitrati "da legge" e arbitrati obbligatori,⁴³ dove i secondi si macchiano inevitabilmente di incostituzionalità laddove precludono, contro la volontà dell'interessato, il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. In dottrina si è parlato di arbitrato amministrato,⁴⁴ caratterizzato dalla presenza di una fonte di rango primario o anche secondario (e sarebbe questo il caso di specie dell'arbitrato sportivo previsto dallo Statuto del CONI, appunto) che ne prevede l'operatività ma dove le parti restano sostanzialmente libere di decidere se ricorrere o meno all'istituto arbitrale,

³⁹ Per una visione completa da un punto di vista amministrativistico si veda il contributo di M. ANTONIOLI, *Sui rapporti fra giurisdizione amministrativa e ordinamento sportivo*, in *Dir. Proc. Amm.*, I, 2005, 4.

⁴⁰ Secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la non ammissione di una società ad un campionato va ascritta al plesso degli atti provvedimentali.

⁴¹ In questo senso si veda A. AMORTH, *Annotazioni sull'arbitrato nelle controversie amministrative*, in AA.VV., *Studi in onore di C. Grassetti*, I, Milano, 1980, 62. Si confrontino: M. NIGRO, *L'Art. 113 della Costituzione e alcuni problemi della giustizia amministrativa*, in *Foro Amm.*, I, 1949, 79.

⁴² Si veda per tutti: M.S. GIANNINI, *Atto amministrativo*, in *Enc. Dir.*, vol. IV, Milano, 1959, 157.

⁴³ Sulla distinzione tra arbitrati obbligatori e da legge si veda tra gli altri: A. BRIGUGLIO, *Gli arbitrati obbligatori e gli arbitrati da legge*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, I, 2003, 81.

⁴⁴ Il contributo maggiormente significativo in tal senso è di G. Napoletano, *Caratteri e prospettive dell'arbitrato amministrato sportivo*, in *Gior. Dir. Amm.*, n. 10, 2005, 1159.

eventualmente anche assumendo *ex ante* un obbligo contrattuale in tal senso.⁴⁵

Ma all'interno del nostro ordinamento giuridico vi sono altre esperienze che potrebbero illuminare la zona d'ombra nella quale sembra militare l'operatività della Camera del CONI: la nuova previsione normativa in materia di lavori pubblici.⁴⁶ Questa infatti prevede un arbitrato "da legge", non un arbitrato obbligatorio, come recentemente riconosciuto anche dal giudice amministrativo.⁴⁷

L'obbligo di ricorrere alla procedura arbitrale in materia sportiva dovrebbe discendere semplicemente da un atto di autonomia privata, inerente ad un vincolo associativo liberamente assunto. Il che escluderebbe la visione del Consiglio di Stato che ricostruisce questo congegno riqualificandolo in termini di procedimento amministrativo sostanzialmente di riesame.

La conclusione, cui perviene il giudice del gravame, si attesta oltremodo su di un'ulteriore e concorrente rilievo, che attiene alla configurabilità di interessi legittimi, da cui desumere l'indisponibilità della *res litigiosa* e la conseguente impossibilità di devolvere ad arbitri le relative controversie. Su questo punto insiste il nucleo duro dell'argomentazione elaborata in sentenza: dalla devoluzione *ex lege* delle controversie sportive alla giurisdizione del giudice amministrativo, se ne deduce la natura giuridica delle situazioni soggettive coinvolte, che non potrebbero essere, in vista della loro esclusiva devoluzione a codesto giudice, che interessi legittimi. E poiché, nell'ambito della giurisdizione amministrativa, l'arbitrato è ammesso a tutela dei soli diritti soggettivi, non potrebbe darsi arbitrato là dove si faccia questione di interessi legittimi.⁴⁸ In questa apertura giurisprudenziale si registra l'inversione di un ragionamento che dovrebbe avvenire mediante uno schema di protezione giuridica degli interessi in giuoco, che prescinde dal profilo della giurisdizione. L'antefatto dovrebbe essere costituito dall'analisi della situazione giuridica da tutelare, dalla quale, successivamente, desumere la giurisdizione, quale mera conseguenza della prima. Competenza del giudice amministrativo da una parte,

⁴⁵ Un implicito riconoscimento della legittimità costituzionale dell'arbitrato da legge si trova in Corte Cost., 22-28 novembre 2001, n. 376, reperibile on line all'indirizzo web www.jurisdata.it, (maggio 2007), laddove si giustifica, in determinati settori, la preclusione della via arbitrale anche con riguardo a controversie su diritti disponibili. Se, dunque, il Legislatore, nel rispetto del principio di ragionevolezza, può impedire l'arbitrato *tout court*, a maggior ragione può condizionarne il ricorso alla soggezione ad un regime speciale, ferma restando la volontarietà dell'azione.

⁴⁶ Questo arbitrato riguarda le sole controversie relative all'esecuzione del contratto; ma anche nel corso di essa, almeno secondo parte della giurisprudenza, l'amministratore esercita prerogative "autoritative" e "pubblicistiche": queste, tuttavia, non sono sottratte all'area della compromettibilità in arbitrato. Si veda G. RUFFINI, *Volontà delle parti e arbitrato nelle controversie relative agli appalti pubblici*, in *Riv. Arb.*, Vol. 11, n. 2, 2001, 65.

⁴⁷ Si veda in proposito: Cons. Stato, sez. IV, 17 ottobre 2003, n. 3655, con note di G. VERDE, *L'arbitrato nelle controversie in materia di opere pubbliche: un problema ancora in cerca di una soddisfacente soluzione*, in *Corr. Giur.*, 4, 2004, 522 ss., e di F.P. LUIO, *Il Consiglio di Stato interviene sull'arbitrato dei lavori pubblici*, in *Riv. Arb.*, Vol. 13, n. 1, 2003, 743.

⁴⁸ La nuova formulazione dell'art. 6 della l. 205/2000 ha esplicitamente ammesso l'arbitrabilità delle controversie concernenti diritti soggettivi, non anche le ulteriori situazioni giuridiche soggettive qualificabili come interessi legittimi.

presenza di interessi legittimi dall'altra. Presenza di interessi legittimi da tutelare, impossibilità di assoggettarli ad arbitrato. Siamo certi che questa equazione possa funzionare, soprattutto in vista dell'ormai consolidata realtà che vede l'interesse legittimo disponibile a fronte di una potestà amministrativa indisponibile? La risposta forse potrebbe trovarsi nella non univoca corrispondenza fra disponibilità (del diritto sostanziale) e compromettibilità (della lite): poiché se la disponibilità dell'interesse legittimo non implica *ex se* la possibilità di devolvere la loro cognizione a giudici non togati, risultano arbitrabili alcune controversie in materia di diritti indisponibili.⁴⁹

Se si volge per un istante la nostra attenzione verso altri settori dell'esperienza giuridica, ci si avvede che da tempo è emerso in giurisprudenza un orientamento alla stregua del quale si è ritenuto che talune attività, svolte indifferentemente da enti con personalità giuridica pubblica o privata, debbano sottoporsi alla medesima disciplina, indipendentemente dalla natura riconosciuta in capo al soggetti che le pone in essere.⁵⁰ Si assiste ad una precisa scelta di metodo alla quale fa riscontro la riflessione della dottrina civilistica che segnala, nello studio delle organizzazioni giuridicamente rilevanti, da una lato, la perdita del paradigma formale della soggettività e, dall'altro, la crescente attenzione del Legislatore verso la dimensione oggettiva dei fenomeni economici e sociali, da cui poter trarre l'invito a percorrere un itinerario di ricerca che, senza trascurare il dato formale della soggettività pubblica o privata delle Federazioni facenti capo al CONI, si mostri consapevole della preminente importanza da attribuire alla qualificazione legislativa delle attività da esse svolte.⁵¹

Sulla scorta di questo orientamento giurisprudenziale si innesta l'esperienza motivazionale del Tar in materia sportiva, allorché chiarisce la mancanza di un soggetto pubblico cui riferire il lodo perché possa parlarsi di attività amministrativa. E questo con specifico quanto puntuale riguardo anche ai cambiamenti intervenuti in materia, dei quali non può non tenersi conto. Ma andiamo per ordine.

La giurisprudenza maturata dal Consiglio di Stato, nella formulazione motivazionale della sua opzione ermeneutica, annovera l'iscrizione di una società ad un determinato campionato nell'ambito delle ammissioni amministrative, in quanto capace di determinare l'acquisizione di uno *status*, appunto quello di soggetto dell'ordinamento sportivo, il che postulerebbe il potere delle Federazioni di inserire

⁴⁹ Pensiamo in materia societaria, ai sensi degli art. 34, co. 4, art. 35, comma 5, e art. 36, comma 1, del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

⁵⁰ In tal senso si legga la motivazione formulata da Cass., sez. un., Pen., 23 maggio 1987, in *Foro It.*, II, 1987. Nella sentenza le Sezioni unite penali della Corte di Cassazione hanno affermato che sarebbe irrazionale, oltre che illegittimo, introdurre il criterio soggettivo e nominalistico per ricavarne una disciplina penalistica differenziata tra enti creditizi pubblici e privati in relazione ad una medesima attività; sarebbe più giusto invece seguire, secondo l'avviso della Corte, un criterio di individuazione della normativa applicabile alle singole fattispecie che si fondi su elementi oggettivi.

⁵¹ Per uno studio approfondito della materia in ordine alla specifica posizione delle FSN si veda: R. CAPRIOLI, *I compiti delle federazioni sportive nazionali*, in *Contratto e impresa*, I, 1990, 710.

i sodalizi sportivi nelle proprie organizzazioni; si tratterebbe, quindi, di un provvedimento adottato dalla federazione nell'esplicazione di un potere pubblicistico, di fronte al quale sono configurabili interessi legittimi giurisdizionalmente tutelabili davanti al giudice amministrativo, a fronte della loro incidenza sullo *status* di associato e sulle facoltà ad esso connesse.

Per lungo tempo la Corte di Cassazione ha prospettato il convincimento circa il criterio di ammissibilità dell'arbitrato rituale, basato non sulla natura della situazione giuridica fatta valere, ma sulla natura del giudice chiamato a pronunciarsi su una determinata controversia, escludendo tale possibilità tutte quelle volte in cui la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice amministrativo.⁵² La formulazione dell'art. 6 della L. n. 250/2000 dimostra di averne superato il convincimento, prevedendo che «*le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto*». La facoltà normativa di negoziazione del potere amministrativo mediante la stipula di accordi procedurali costituirebbe secondo alcuni l'assoluto riconoscimento della disponibilità dell'interesse pubblico.⁵³

Un argomento quest'ultimo che viene riproposto dal Consiglio di Stato nella sua ultima decisione nonostante, rispetto alla sua prima pronuncia in materia, siano intervenute modifiche importanti che avrebbero dovuto quantomeno essere prese in considerazione ai fini di una ponderata esegesi della *quaestio*. Ci si riferisce alla nuova formulazione del'art. 23, comma 1 bis, dello Statuto del CONI,⁵⁴ nel quale si chiarisce in ordine alle funzioni delle Federazioni ed in termini si spera definitivi, che «*la valenza pubblicistica dell'attività non modifica l'ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse*».

Solamente attraverso una forzatura del sistema delineato sembra potersi avallare una lettura panpubblicistica dell'attività federale. Il dato formale, l'unico al quale potersi riferire, configura la Camera come organo arbitrale e la sua decisione come lodo di carattere irrituale. I dati materiali sembrano non essere sufficientemente univoci per poter postulare la natura di provvedimento amministrativo reso in forma arbitrale da parte della Camera del CONI. Sarebbe allora più giusto affidarsi alla certezza del criterio formale che, seppur non lega l'operazione ermeneutica, è quasi sempre indizio certo, preciso e concordante circa la natura giuridica da riconoscere al congegno in parola alla luce anche dell'intero sistema di giustizia sportiva attualmente in uso.

⁵² Si veda per tutte, Cass., sez. un., 12 luglio 1995, n. 7643, reperibile on line all'indirizzo web www.utetgiuridica.it (febbraio 2007).

⁵³ Così G. VERDE, *Arbitrato e pubblica amministrazione*, in *Riv. Arb.*, Vol. 11, n. 2, 2001, 407; meno di recente, V. DOMENICHELLI, *Le prospettive dell'arbitrato nei rapporti amministrativi (tra marginalità, obbligatorietà e consensualità)*, in *Dir. Proc. Amm.*, n. 1, 1998, 241.

⁵⁴ Aggiornamento dello Statuto del CONI approvato con D.M. del 23 giugno 2004, reperibile on line all'indirizzo web www.coni.it (ottobre 2007).

Conclusioni

La prima sentenza con la quale il Consiglio di Stato, facendo applicazione dei principi in materia di giustizia sportiva, ritenne di dover qualificare il ricorso alla Camera del CONI come provvedimento amministrativo reso in forma arbitrale è del 2004. L'ultima sentenza con la quale torna a pronunciarsi a favore della natura amministrativa del lodo emesso al termine del procedimento arbitrale è del 2007. Nulla, sotto il profilo motivazionale è mutato. Nonostante vi siano state modifiche normative importanti e suggerimenti dottrinali di notevole spessore scientifico.

La decisione del giudice d'appello sconta, credo, il non aver preso in debita considerazione nessuna delle due intervenute.

La Camera di conciliazione e arbitrato dello sport risulta strutturalmente e formalmente idonea ad essere annoverata nell'alveo delle *Alternative Dispute Resolution*.

La decisione di quest'organo è causa ed allo stesso tempo effetto: causa del ricorso agli organi di giustizia amministrativa ed effetto di una decisione presa in conformità alle regole di un ordinamento settoriale. Nella sua veste naturale essa si mantiene, in entrambe le vesti, come un atto di chiusura di un procedimento assunto dianzi ad un organo istituito *ad hoc* con il compito di rendere definitiva una decisione all'interno dell'ordinamento che ne legittima il potere. Le questioni sulle quali viene chiamata a pronunciarsi hanno ad oggetto atti potenzialmente lesivi di interessi giuridicamente rilevanti anche per l'ordinamento statale, e questa consapevolezza ha portato il Legislatore a dover rendere libero l'esercizio della tutela giurisdizionale a fronte di un loro compressione. La legge in materia di giustizia sportiva lascia al giudice amministrativo una competenza esclusiva in ordine a tali lesioni. Un dato, quest'ultimo, che non può adoperarsi per qualificare in termini di certezza la natura della decisione camerale come provvedimento amministrativo.

Si rischia di gettare in un limbo l'operato della Camera tra ciò che è riservato all'ordinamento sportivo e ciò che è devoluto al giudice amministrativo in tal modo snaturando l'idea originaria di quest'organo e delle funzioni da esso svolte.

Il *favor* verso la visione di un congegno arbitrale poggia su diversi ordini di ragioni, primo fra tutti quello dell'esigenza di rispettare quel principio di autonomia sancito dall'art. 1 della L. n. 280/2003 che sembra ancor oggi costituire il caposaldo sul qual poggia l'intera impalcatura della giustizia sportiva. Cercando di non tramutarlo in mero simulacro contenente istanze di autonomia condannate ad essere disattese in virtù di una supremazia giurisdizionale statale.

La seconda ragione è racchiusa nella fedeltà al disegno originario che vorrebbe riconoscere a questo organo di giustizia la funzione di chiusura di un sistema sostanzialmente privato.

L'ultima ragione potrebbe rintracciarsi nella necessità di riportare ad unità il sistema di giustizia endo-ordinamentale sportivo, alla luce anche dell'esperienza maturata dagli organi di giustizia nel panorama internazionale. Dove l'intervento

statale torni ad essere strumento estremo al quale riferirsi solo ove il sistema interno non riesca a garantire la tutela effettiva delle situazioni giuridiche coinvolte.

L'adesione del Tar Lazio a quanto statuito dal giudice del gravame lascia irrisolte le problematiche giuridiche affrontate dall'uno quanto dall'altro. Ed in questa frattura, apparentemente sanata dall'adeguamento del giudice del merito, potrebbe trovarsi l'occasione per un intervento risolutivo, se non riformatore, che miri esclusivamente a garantire il pregnante dogma della certezza del diritto, tenendo bene a mente l'unico elemento che risulta potenzialmente idoneo a mantenere una costante quanto complessiva coerenza assiologia del sistema: l'autonomia privata, o più semplicemente, la libertà.

ANALISI COMPARATIVA DELLA TASSAZIONE DEL PROFESSIONISMO SPORTIVO E I LIMITI DEGLI AIUTI DI STATO

di Paolo Zampaglione*

SOMMARIO: 1. Premessa: disomogeneità del trattamento fiscale in ambito europeo, 2. Cenni in ordine alla tassazione dell'attività sportiva: a) *world wide taxation* e residenza; b) determinazione e tassazione dei redditi per atleti professionisti e società sportive 3. Analisi comparativa dell'imposizione nazionale e straniera 4. Osservazioni conclusive in ordine alle problematiche esaminate

1. Premessa: disomogeneità del trattamento fiscale in ambito europeo

Nel corso degli ultimi mesi l'attenzione della stampa, specialistica e non, si è più volte dedicata a diverse vicende di natura fiscale che hanno interessato, in differente misura, il mondo dello sport.

Al di là dell'interesse mediatico suscitato per via della notorietà dei soggetti coinvolti, appare persino superfluo evidenziare come l'elevata redditività del professionismo sportivo determini non solo una crescente attenzione del Fisco in ordine alla tassazione dello stesso ma, inoltre, costituisca uno spunto per considerazioni di più ampio ordine tributario.

A tale proposito, una recente indagine dello Studio Ernst & Joung¹ ha operato una comparazione dei regimi di tassazione ai quali sono sottoposte le società calcistiche europee, ponendo in luce una serie di risultati che costituiscono un valido motivo di riflessione.

Come si tenterà di evidenziare nel corso dell'esposizione, infatti, l'interesse suscitato dallo studio in oggetto non può limitarsi esclusivamente alla constatazione di una sostanziale disomogeneità di carichi fiscali affrontati dai *clubs* nei principali

* Avvocato e Dottore di ricerca di Diritto tributario presso l'Università degli Studi di Messina.

¹ Il riferimento è al report «*Football meets finance: personnel expenses a comparison of the European top leagues*» licenziato nel mese di giugno del 2007.

Stati europei, ma – senza pretesa di esaustività – appaiono profilarsi una serie di interrogativi che travalicano i confini del diritto tributario.

Indubbiamente il settore calcistico ha attirato l'attenzione degli esperti in virtù della rilevanza degli interessi coinvolti, nonché della molteplicità e varietà di introiti ormai collegati a questo sport, ma appare opportuno sottolineare che le considerazioni che seguiranno risultano di portata assolutamente generale e, pertanto, riferibili alla quasi totalità dei redditi derivanti dall'esercizio di attività sportive professionistiche.

2. *Cenni in ordine alla tassazione dell'attività sportiva: a) world wide taxation e residenza*

Nel tentativo di inquadrare correttamente la portata della tematica che interessa, appare quanto meno opportuno fornire un quadro generale in ordine ai meccanismi di applicazione dell'imposizione fiscale in ambito strettamente nazionale.

In tale ottica, il punto di partenza è rappresentato dall'art. 2 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, a norma del quale «soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato».

Lo stesso articolo, nei commi successivi, enuclea i requisiti atti ad individuare i presupposti necessari ai fini della determinazione territoriale della tassazione. Sulla scorta del dato normativo, dunque, il concetto di residenza riveste un ruolo fondamentale nella determinazione della soggettività passiva d'imposta.

Risulta, invero, del tutto evidente come il sistema tributario nazionale ricorra all'elemento della residenza nel territorio dello Stato, quale criterio discretivo, atto a connotare l'attuazione del prelievo fiscale.²

Pertanto, ai fini della territorialità dell'imposta in oggetto, il sistema tributario italiano adotta il metodo della cosiddetta «*world wide taxation*», assoggettando a prelievo il complessivo reddito dei soggetti residenti e ciò indipendentemente dal rilievo che tutto o parte dell'imponibile possa essere prodotto al di là del territorio nazionale.

Secondo la riferita prospettiva, l'utile «mondiale» è rappresentato, per il residente, anche dai redditi di provenienza estera, assegnandosi all'elemento della residenza un ruolo fondamentale, volto ad evidenziare il legame intercorrente tra il soggetto passivo del tributo ed il territorio.

Parallelamente, in ossequio alla manifestazione di capacità contributiva, i soggetti non residenti si trovano ad essere interessati dalla tassazione se e nella misura in cui risultino titolari di redditi prodotti all'interno dello Stato.

Pertanto, in tale ultima evenienza, la relazione tra l'imposizione ed il territorio assume rilievo nella esclusiva eventualità in cui il reddito del non residente

² Sul punto si vedano MARINO, *La residenza nel diritto tributario*, Cedam, Padova, 1999, e MELIS, *La nozione di residenza fiscale delle persone fisiche nell'ordinamento tributario italiano in Rass. Trib.*, 1995, 1034.

si realizzi nel territorio nazionale. In tal guisa, dunque, l'imposizione viene anche ad essere definita in termini quantitativi e sulla scorta di un criterio di natura prettamente reale (c.d. *source – based taxation*).

L'appena descritto meccanismo di determinazione della base imponibile – largamente diffuso tra i Paesi industrializzati – appare, così, ben aderire al generale carattere della «personalità» della imposta, risultando profondamente caratterizzato dal citato collegamento di natura personale con il territorio.

Pur proseguendo in una esposizione sintetica della tematica, occorre altresì segnalare che lo stesso articolo 2 del T.U.I.R. contiene, nel comma successivo, la elencazione dei criteri idonei ad individuare la sussistenza dell'elemento della residenza.

Il secondo comma dell'articolo, infatti, dispone che «... *si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile*». Dallo stesso dato testuale può agevolmente cogliersi come la portata della nozione di residenza, rilevante ai fini fiscali, risulti ben più ampia rispetto alla fattispecie civilistica.³

Tale conclusione discende, innanzitutto, dal carattere alternativo dei requisiti indicati dal Testo Unico,⁴ nonché dalla specifica previsione di un presupposto temporale, comunque superiore al semestre.⁵

Il dato formale dell'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, sebbene rappresenti un elemento di carattere presuntivo, appare *ex se* idoneo ad assoggettare alla pretesa impositiva dello Stato. Di certo, la ricorrenza del dato formale non esclude la possibilità del contribuente di dimostrare una differente localizzazione dei propri affari ed interessi, tale da consentire allo stesso di sottrarsi all'obbligazione tributaria.⁶

Infine, sempre in ordine all'elemento formale delle risultanze anagrafiche, l'articolo 2-bis del Testo Unico espressamente dispone che «*si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale*

³ Sul punto, TESAURO, *Istituzioni di diritto tributario*, Utet, Torino, 1998, 29; MARONGIU, *Domicilio, residenza, dimora nel diritto tributario in Digesto, Sez. Comm.*, V, Torino, 1990, 142; MELIS, *La nozione di residenza fiscale delle persone fisiche nell'ordinamento tributario italiano*, cit., 1034. In generale, per quanto attiene alla definizione ed agli effetti del possesso di redditi nell'ordinamento, si veda FERLAZZO NATOLI, *Il fatto rilevante in diritto tributario in Riv. Dir. Trib.*, 1994.

⁴ La conclusione che qualifica i detti presupposti come autonomi e non concorrenti trova conferma, oltre che nella prevalente opinione dottrinale, anche in Cass. Civ., Sez. Trib., 7 novembre 2001 n.13803.

⁵ A norma del disposto dell'art. 7 TUIR il quale sancisce la coincidenza del periodo d'imposta con l'anno solare.

⁶ In ordine alla portata della presunzione in oggetto ed al suo carattere relativo si vedano MAISTO, *Iscrizione anagrafica e residenza fiscale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*, in *Riv. Dir. Trib.* 1998, 217 e MARINO, *La residenza in Corso di diritto tributario internazionale*, coordinato da V. Uckmar, Cedam, Padova, 1999, 237.

privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale».

L'ultimo comma della norma venne introdotto dalla legge n. 448/1998 a seguito dell'attenzione rivolta al fenomeno dei trasferimenti anagrafici dettati da esclusive o prevalenti finalità elusive.

Per tale motivo, attraverso il Decreto Ministeriale del 4 maggio 1999, il Ministero delle Finanze ha provveduto alla predisposizione di una *black list* volta ad individuare le aree a bassa fiscalità, attraverso le quali i cittadini italiani possono conseguire i benefici generati da favorevoli regimi impositivi esteri.

Operando secondo i citati criteri, il legislatore ha introdotto un meccanismo presuntivo sulla scorta del quale la cancellazione dall'anagrafe residente e l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) non rappresenta un momento essenziale al fine di escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ma una semplice presunzione *iuris tantum* che consente, in ogni caso, all'Amministrazione finanziaria di desumere la effettiva residenza del contribuente.⁷

Pertanto, ai fini della imposizione diretta, il trasferimento all'estero richiede la contestualità di elementi formali da associare alla sostanziale interruzione dello stabile collegamento con il territorio dello Stato.

Alla luce dell'analisi sin qui svolta, non può che sottolinearsi la precipuità dell'elemento della residenza ai fini tributari sia ai fini dell'individuazione della soggettività passiva d'imposta che per quanto specificamente attiene alla stessa portata della nozione.

Non potrà, allora, che ribadirsi la portata certamente più ampia del concetto in questione rispetto alla definizione civilistica e ciò nonostante l'espreso rinvio contenuto nelle disposizioni del Testo Unico.

Nel tentativo di operare una ricostruzione per quanto possibile esaustiva, non può omettersi il riferimento alle disposizioni internazionali, specie per quanto attiene alle ipotesi in cui sia ravvisabile una discrasia tra lo Stato di residenza del soggetto e lo Stato straniero in cui si realizzi la produzione dei redditi imponibili.

Diviene allora inevitabile il richiamo alla residenza così come enucleata dalle disposizioni del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, nell'ambito delle quali – pur non essendo prevista una specifica nozione della stessa – sono specificati i principi atti ad individuarne i tratti qualificanti.

Fermo restando il richiamo contenuto nel Modello alle legislazioni interne degli Stati, appare con chiarezza come i criteri sanciti dalla Organizzazione siano volti ad evidenziare il carattere sostanziale del rapporto intercorrente tra il soggetto

⁷ Con riferimento al tema del trasferimento estero, giova in questa sede accennare ai diversi interventi dell'Amministrazione succedutisi nel tempo. Attraverso la Circolare n. 140/E del 29 giugno 1999 si segnalava la necessità di «contrastare la fittizia emigrazione all'estero, per finalità tributarie, delle persone fisiche», operando in guisa da «evitare che le risultanze di ordine meramente formale prevalgano sugli aspetti di ordine sostanziale». Ancora in tale prospettiva, appare opportuno il richiamo alla precedente Circolare n. 304/E del 2 dicembre 1997 nella quale si sottolineava la «necessità di un legame effettivo e non provvisorio del soggetto con il territorio dello Stato».

passivo d'imposta ed il territorio.⁸

b) *Determinazione e tassazione dei redditi per atleti professionisti e società sportive*

La disamina sin qui compiuta in ordine alla ricostruzione dell'elemento della residenza nell'ambito del diritto tributario, costituisce il logico presupposto della specifica tematica attinente all'esercizio dell'attività sportiva che, in questa sede, si intende affrontare.

Senza dubbio alcuno – ed è stato già accennato – è possibile constatare il crescente interesse mostrato dal Fisco, nel corso degli ultimi decenni, verso il settore sportivo, non fosse altro che per l'ormai ingente portata economica che il settore in questione è andato acquisendo.

Posta la suddivisione tra società sportive professionistiche ed associazioni (ed onlus) dilettantistiche, è agevole riscontrare la mole di profitti ed investimenti che caratterizzano gli enti professionistici e ciò a causa di una molteplicità di fonti di reddito.⁹ È peraltro da sottolineare come, negli ultimi anni, l'interesse dell'Amministrazione si sia concentrato proprio in ordine all'elemento della residenza e non solo in conseguenza dei numerosi trasferimenti internazionali dei soggetti chiamati a comporre le società sportive ma, soprattutto, allo scopo di reprimere i fenomeni elusivi sottesi a tale ambito.

In questa sede si intende esaminare un peculiare aspetto fiscale dell'attività sportiva, riconducibile comunque all'elemento della residenza.

Ai fini della presente disamina, deve ricordarsi che, nell'ambito delle diverse disposizioni legislative atte a regolamentare il lavoro sportivo,¹⁰ si è provveduto alla riferita distinzione tra sportivi dilettanti e professionisti, giungendo a riconoscere per questi ultimi la facoltà di dar vita a contratti di lavoro subordinato.¹¹

Per quanto in un ottica di assoluta sintesi, non può omettersi come la

⁸ Nei casi di doppia residenza, infatti, l'art.4 del Modello OCSE di Convenzione prevede, secondo un ordine progressivo, l'individuazione del regime fiscale ricorrendo ad elementi quali «l'abitazione permanente», la «localizzazione delle relazioni personali ed economiche», il soggiorno abituale, sino al requisito della nazionalità. Altro elemento fondamentale, soprattutto in relazione al contenuto della presente disamina, è rappresentato dal dato temporale contenuto nell'art. 15 del Modello ove è prevista la condizione della permanenza fisica in un dato ambito territoriale per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi.

⁹ Sottolinea tale aspetto già BERLIRI, *Aspetti e riflessi fiscali della L. n.9/1981 in Riv. Dir. Sport.*, 1983, 60.

¹⁰ Artt.2 e 3 della Legge 23 marzo 1981 n.91, Decreto Legge 8 luglio 2002 n.158 e art.90 Legge 27 dicembre 2002 n.289.

¹¹ In ordine alla ricostruzione del rapporto di lavoro in questione si veda MERCURI *Sport professionistico (rapporto di lavoro e previdenza sociale)* in NN.D.I. App.VII, Torino, 1987, 511. Per una generale disamina dei tratti essenziali della regolamentazione dei redditi da lavoro dipendente si veda PUOTI, voce *Lavoro dipendente (Dir. Trib.)* in *Enc. Giu. Treccani*, Roma, 1989, SACCHETTO *Relazione tra normativa civilistica e fiscale. Il rapporto di lavoro ed il reddito di lavoro*, in *Rass. Trib.* 1989, 389 e FICARI *I redditi di Lavoro dipendente*, Torino, 2003.

qualifica di sportivo professionista – muovendo già dalla definizione contenuta nell'art. 2 della legge 23 marzo 1981 n. 91 – non possa essere assunta astrattamente, ma risulti intimamente connessa alla regolamentazione predisposta dalle singole federazioni nazionali sulla base delle direttive impartite dal CONI ed in ottemperanza a quanto previsto dall'ordinamento sportivo internazionale.

Muovendo da tale punto di partenza, esulano dalla presente prospettiva sia le ipotesi dei contratti di lavoro autonomo concluse dagli sportivi professionisti, che i rilievi e le conseguenze di ordine tributario legati allo sport dilettantistico.¹²

Nel momento in cui, dunque, dovessero riconoscersi i tratti essenziali di un rapporto di lavoro subordinato, instauratosi tra la società e lo sportivo professionista, i compensi a questo erogati rientreranno tra i redditi di lavoro dipendente ex art. 49 T.U.I.R., con conseguente determinazione dell'aliquota di imposta ai sensi dell'art. 11 dello stesso Testo Unico e conseguente applicazione del meccanismo della ritenuta ex art. 23 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.

Per quanto concerne, invece, il regime fiscale cui sono assoggettati gli enti sportivi occorre brevemente rammentare che la citata ripartizione tra professionismo e dilettantismo sportivo – operata con la legge n. 91/1981 – ha condotto ad una netta distinzione in ordine alle caratteristiche ed agli effetti del meccanismo impositivo applicabile.

Escludendo l'esame della precipua disciplina degli enti non professionistici, in quanto estranei alla tematica dell'approfondimento in esame,¹³ può sinteticamente ricordarsi come lo sport professionistico risulti riservato agli enti organizzati nelle forme di società di capitali, circostanza che ha determinato, in breve arco temporale, l'abbandono di differenti forme organizzative quali società di persone o, in genere, enti non commerciali.¹⁴

L'effetto conseguente alla indotta veste giuridica diviene *ex se* la ricostruzione dei redditi imputabili in termini di redditi commerciali.

Pertanto, in modo del tutto inevitabile, le società professionistiche divengono soggetti titolari di redditi d'impresa, così come previsto e disciplinato dagli articoli 55 e seguenti del Testo Unico delle Imposte sui redditi, il cui ammontare verrà ad essere determinato muovendo dalle risultanze dei bilanci ed al quale verranno ad essere apportate le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalle norme

¹² Per un chiaro inquadramento dei proventi dell'attività sportiva dilettantistica e la loro ricomprensione nell'ambito dei redditi diversi ex art.67 T.U.I.R., si veda URICCHIO, *Il reddito dei lavori tra autonomia e dipendenza*, Bari, 2006, 253.

¹³ In generale, per una completa disamina della regolamentazione tributaria delle associazioni sportive e degli enti dilettantistici, si vedano SAMMARTINO, *Regime fiscale differenziato dell'attività sportiva e prospettive di riforma*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, 255, INGRAO, *La determinazione del reddito imponibile delle società sportive* in *Rass. Trib.*, 2001, VI, 1530 e BASSI, *Il regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche (comprese le società sportive dilettantistiche)*, in *Rivista di diritto e dell'economia dello sport*, 2007, III, 61.

¹⁴ Questo l'inevitabile corollario dell'art.10 della legge n. 91/1981 il quale esplicitamente consente la stipulazione di contratti con atleti professionisti ai soli enti costituiti nelle forme di società azionarie o di s.r.l.

generali sui componenti del reddito d'impresa.

Da tali considerazioni discende, dunque, il rilievo secondo il quale l'assoggettamento delle società sportive alla ordinaria disciplina dell'Ires risulti il frutto di una consapevole e chiara scelta legislativa, il cui effetto è quello di inquadrare e semplificare la regolamentazione della tassazione del fenomeno sportivo.¹⁵

Come risulta di piena evidenza, allora, netta è la differenziazione della tassazione appena descritta rispetto alla regolamentazione degli enti dilettantistici il cui regime peculiare è contraddistinto da una serie di misure agevolative.¹⁶

3. *Analisi comparativa dell'imposizione nazionale e straniera*

Alla luce delle riflessioni precedentemente svolte e dopo avere chiarito quale sia il ruolo strategico ricoperto dall'elemento della residenza ai fini della determinazione della pretesa fiscale, un notevole interesse – nonché fondamento di acceso dibattito – viene ad essere assunto dalla analisi comparativa dei regimi fiscali presenti nei principali stati dell'Unione Europea.

Nel corso degli ultimi mesi, sulla scorta delle segnalazioni provenienti dalla stampa tributaristica internazionale, è stata eseguita una serie di simulazioni di prelievo relative ai principali Stati dell'Unione Europea ed inerenti all'analisi dei costi fiscali a carico delle società sportive professioniste, con particolare riguardo alle società calcistiche.¹⁷

I risultati costituiscono indubbiamente un valido motivo di riflessione in quanto consentono di evidenziare una serie di distorsioni dei regimi fiscali intracomunitari, nonché dei generali principi sui quali si fondano le legislazioni dei Paesi coinvolti.

Attesa la ormai generale diffusione del principio della world wide taxation, almeno nell'ambito degli Stati interessati dalle simulazioni in oggetto, è di immediato e chiaro riscontro la sussistenza di varie ipotesi di agevolazioni fiscali operanti in ambito comunitario, il cui immediato e principale effetto è quello di creare le concrete basi di meccanismi concorrenziali tra i Paesi in questione.

¹⁵ Occorre comunque ricordare come la citata opzione del legislatore abbia sollevato diversi interrogativi e perplessità. Al riguardo è stato rilevato come l'obbligata assunzione di determinate vesti giuridiche si riveli condizionante per le società, anche in ottica fiscale, le cui peculiari attività appaiono difficilmente conciliabili con i meccanismi atti a regolamentare attività tipicamente commerciali. Su tale ultimo aspetto, oltre ad ulteriori problemi pratici connessi alla imposizione dei redditi, si veda FANTOZZI, *L'ordinamento tributario e le società sportive*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1986, 18.

¹⁶ Il riferimento è alle agevolazioni introdotte con la Legge del 16 dicembre 1991 n. 398, nonché alla disciplina dedicata agli enti non commerciali dagli articoli 143 e seguenti del Testo Unico delle Imposte sui redditi.

¹⁷ Il riferimento è, in primo luogo, al già citato *report* predisposto dallo studio *Ernst & Young* nello scorso mese di giugno, ma si deve altresì segnalare l'elaborazione pubblicata dal quotidiano *El Pais* nel mese di agosto del 2007, e la precedente ipotesi di confronto dei costi edita in *Il Sole 24 Ore* del 8 luglio 2007.

Un primo dato, peraltro già noto, è rappresentato dalle agevolazioni concesse nel Regno Unito, laddove sussiste un vero e proprio regime preferenziale concesso in favore di tutti i soggetti stranieri che svolgano la propria attività lavorativa in Inghilterra.¹⁸

Secondo le disposizioni anglosassoni, l'imposizione alla quale vengono assoggettati i domiciliated not resident, ossia la categoria appena indicata di soggetti stranieri, l'imposizione ha ad oggetto esclusivamente i redditi prodotti nell'ambito del territorio inglese, escludendosi così l'operatività della tassazione mondiale.

In aggiunta al rilievo appena riferito, il dato che appare maggiormente preoccupante, comunque, è la circostanza che, nell'ambito dei Paesi esaminati, sia riscontrabile una netta differenziazione dei carichi fiscali che le società professionistiche sono chiamate ad affrontare con riferimento ai contratti stipulati con i propri atleti, emergendo così una evidente differenziazione dei relativi costi e ciò sia quantitativamente che – come si avrà modo di segnalare – da un punto di vista qualitativo.

Dalle analisi svolte, infatti, emerge con chiarezza come, a parità di corrispettivi netti corrisposti agli atleti, il libero utilizzo della leva fiscale in ambito europeo si traduca in ben diversi carichi fiscali e previdenziali ricadenti sulle società.

La sussistenza di una marcata differenza delle aliquote e dei costi previdenziali e sociali ha come principale effetto quello di determinare una netta distinzione – sul piano economico – tra le società sportive internazionali, oltre che determinare una sostanziale incidenza sulla concreta organizzazione delle stesse.

Risulta, infatti, in modo piuttosto chiaro come, a parità di retribuzioni mensili lorde corrisposte agli sportivi, la sussistenza dei diversificati oneri a carico delle società finisca con l'alterare il meccanismo concorrenziale nell'ambito dei vari Paesi, giungendo così a consentire la corresponsione di emolumenti di maggiore consistenza nelle aree in cui il prelievo fiscale ha una portata meno consistente.

Dai dati esaminati risulta, per esempio, l'elevata pressione che assume l'imposizione italiana rispetto a quella di molti Paesi stranieri.

In virtù del meccanismo impositivo nazionale, la corresponsione di uno stipendio annuale netto dell'importo di euro 500.000, conduce ad una spesa complessiva di oltre 1.000.000 euro per effetto della consistente aliquota Irpef, degli oneri previdenziali e sociali nonché delle addizionali regionali e comunali vigenti.¹⁹

Analoga gravosa situazione è riscontrabile in Francia, laddove alla notevole pressione fiscale si aggiunge la voce dei costi previdenziali – tanto quelli direttamente

¹⁸ Per una complessiva disamina del regime fiscale britannico, specie per quanto attiene alla distinzione degli elementi della *ordinary residence* e del *domicile*, si veda MARINO, *La residenza*, cit. 240.

¹⁹ In ordine alla quantificazione riferita è dato riscontrare un incremento percentuale rispetto alla retribuzione corrisposta superiore al 45% già per il solo concorrere delle aliquote IRPEF, in ossequio a quanto previsto dall'art. 11 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, cui dovranno aggiungersi le addizionali regionali e comunali, variabili nel territorio nazionale.

a carico della società che gli oneri pertinenti al dipendente – che risultano essere di gran lunga superiori alla media europea.

Proseguendo nel raffronto con gli altri trattamenti fiscali europei, si avverte, in modo del tutto chiaro, la sussistenza di significative differenziazioni. In proposito, ben si coglie quale sia lo spettro delle eventualità presenti nel momento in cui si considerino non soltanto regimi ridotti come quello britannico, dove la percentuale è di circa il 38%, ma, ancor più, vere e proprie forme di tassazione agevolata.

Sistemi particolarmente benevoli sono, ad esempio, quelli riscontrabili in Olanda, ove è prevista una aliquota pari al 30%, ed in Grecia, con percentuale del 22%, sino a giungere all'ipotesi probabilmente più eclatante, quale quella della imposizione in misura del 18,5% adottata dal Belgio.

In termini concreti è del tutto inevitabile che tali diversificazioni si traducano in autentici benefici fiscali destinati a riflettersi – a parità di effettivi costi per le società di appartenenza – in stipendi netti maggiori, con inevitabile rischio di alterare la regolarità della situazione concorrenziale tra i vari clubs.

Approfondendo ulteriormente tale analisi, è indubbio che un ulteriore motivo di riflessione al riguardo sia rappresentato dalla vera e propria differenziazione del regime fiscale adottato nel territorio spagnolo.

Da diversi mesi, infatti, è stata ripetutamente concentrata l'attenzione verso il meccanismo adottato dal Paese iberico in virtù di una peculiare strutturazione del sistema di tassazione, il cui effetto più immediato è stato quello di determinare un notevole afflusso di atleti stranieri.

Il riferimento è al sistema impositivo introdotto nel 2004 per effetto di un provvedimento del Governo Aznar, ribadito e revisionato alcuni anni dopo ed ormai noto come «Legge Beckham»,²⁰ in quanto adottato in concomitanza dell'ingaggio del fuoriclasse inglese ad opera della più rappresentativa società calcistica spagnola.

Occorre preliminarmente sgombrare il campo dalla portata del provvedimento in questione, assolutamente generale in quanto non limitata esclusivamente al mondo dello sport, ma destinata a tutti i lavoratori stranieri, professionisti e non, destinati a prestare la propria attività al servizio di Enti o imprese spagnole.

I provvedimenti normativi in oggetto vennero adottati dal Governo allo scopo di consentire l'acquisizione di elevate professionalità da parte delle imprese spagnole, in un'ottica di sviluppo imprenditoriale ed economico; v'è però da ritenere che l'occasione di godere di sostanziosi benefici venne immediatamente colta dalle società sportive.

Introducendo una sostanziale deroga alla generale regolamentazione dei tributi vigenti,²¹ è stato realizzato un trattamento fiscale di favore per gli stranieri,

²⁰ La peculiare tassazione venne introdotta in Spagna attraverso il Reale Decreto Legislativo del 5 marzo 2004 n.3 e successivamente ribadito attraverso la Legge del 28 novembre 2006 n. 35.

²¹ Ai fini della presente disamina, occorre brevemente ricordare che anche nell'ambito dell'ordinamento tributario spagnolo è operata una distinzione tra soggetti stranieri e non. Tale distinzione, anch'essa fortemente connotata dal requisito della residenza, si traduce nella

con conseguente applicazione di una flat tax con aliquota unica, fissata nella misura del 24%.

Al fine di meglio intendere l'operatività dei benefici in questione, occorre innanzi tutto premettere che si tratta di un regime opzionale attraverso il quale si consente al cittadino straniero di sottrarsi, per l'ammontare dei redditi prodotti in Spagna, alla tassazione ordinaria, la quale secondo i principi della *Impuesto sobre la Renta de no Residentes* è caratterizzata da aliquote progressive che giungono sino alla percentuale del 43%.

Attraverso la detta opzione operata dal lavoratore straniero, risalta allora quale possa essere il beneficio ricavato dalla società di appartenenza a seguito del trattamento fiscale agevolato.

L'articolo 93 della legge 35/2006 sostanzialmente applica il descritto regime fiscale facoltativo a tutti coloro i quali si localizzino nel territorio spagnolo come conseguenza della stipula di un contratto di lavoro e – per effetto del detto trasferimento – assumano la qualifica di soggetti fiscalmente residenti nel detto territorio.

Ad evidenziare ancor più la peculiarità del recente regime fiscale vi è non solo la già citata aliquota ridotta del 24% - ulteriormente ridotta, come detto, rispetto alla originaria percentuale del 25% con decorrenza dal 1 gennaio 2007 – ma anche ulteriori requisiti essenziali previsti dalla legge.

In primo luogo la condizione fondamentale è rappresentata dalla circostanza che il dipendente non abbia già assunto, nei dieci anni antecedenti all'attuale trasferimento, la residenza fiscale spagnola e, inoltre, che si tratta di un regime transitorio.

Tale ultimo requisito, elemento del tutto caratterizzante la fattispecie, determina il godimento dei benefici fiscali nel periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento della residenza e per i successivi cinque anni.

Già sulla scorta di tutti gli elementi appena rassegnati è agevolmente intuibile quali siano le conseguenze di un simile meccanismo di favore.

È di tutta chiarezza come i benefici spagnoli si traducano in una duplicità di opzioni: concedere sostanziosi risparmi e vantaggi alle società sportive nazionali, ovvero consentire alle stesse, a parità di spese rispetto alla stragrande maggioranza dei concorrenti *clubs* europei, l'acquisizione di dipendenti ed atleti di elevato livello attraverso la corresponsione di ingaggi maggiori.

In termini assolutamente concreti, la seconda opzione appare essere di fatto quella maggiormente praticata considerando l'elevato numero di sportivi di spicco accorso nel campionato spagnolo nell'ultimo triennio.

Da quanto descritto emerge, oltre alla immediata constatazione degli effetti della tassazione spagnola, un ulteriore motivo di riflessione ossia la netta divergenza tra la favorevole posizione assunta dai cittadini stranieri nel detto ordinamento cui

ripartizione tra la generale *Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)* e la *Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR)*. Per una analisi del sistema tributario spagnolo, anch'esso caratterizzato dall'elemento della *residencia habitual*, si veda MARINO, *La residenza*, cit. 240.

si contrappone la situazione in cui versano i dipendenti di nazionalità iberica.

In modo del tutto inevitabile, di conseguenza, non può non rilevarsi come il professionista spagnolo, assoggettato integralmente alla normativa dell'Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, oltre a subire uno svantaggio economico assuma le vesti di un costo particolarmente oneroso per la società di appartenenza.

In conclusione, nonostante il rilievo che il meccanismo di tassazione spagnolo rappresenti l'ipotesi maggiormente evidenziata dagli interventi dei media, si rende necessario sottolineare come questo non costituisca l'unica ipotesi di regime agevolato presente in ambito comunitario.

Ne segue così una diffusa perplessità in argomento, che pone in rilievo la necessità di interventi volti a regolamentare il fenomeno.

4. *Osservazioni conclusive in ordine alle problematiche esaminate*

Alla luce dei dati sin qui posti in rassegna, emerge con chiarezza la sensazione che i risultati della disamina in ordine alla regolamentazione e tassazione dell'attività sportiva in Italia ed il loro raffronto con le pari discipline europee costituiscano il fondamento per una attenta analisi che rischia di involgere considerazioni non riferibili, in modo esclusivo, alla materia tributaria, bensì anche a tematiche attinenti al diritto comunitario.

La comparazione tra il sistema fiscale nazionale ed i regimi impositivi dei principali Stati europei evidenzia la sussistenza di una sostanziale disomogeneità regolamentare alla quale non possono non riconnettersi conseguenze di rilevante portata.

Pur avendo soffermato maggiormente l'attenzione in merito al sistema fiscale adottato in Spagna, l'analisi compiuta ed i profili emersi evidenziano come l'articolato meccanismo vigente nel territorio iberico rappresenti, in realtà, solo una sorta di punta di un iceberg effettivamente sotteso all'intero ambito europeo.

Ferma restando la rilevanza e la diffusione del ruolo ricoperto dall'elemento della residenza nell'ambito dei principali ordinamenti tributari, è altrettanto chiaro come la sussistenza di una molteplicità di forme e di strumenti agevolativi, ravvisabili in ambito internazionale, non produce altro effetto se non quello di evidenziare il rischio che possa determinarsi una vera e propria ripartizione non più geografica ma addirittura fiscale tra aree sportive.

Sebbene il regime spagnolo rappresenti un caso alquanto eclatante, è evidente come non possa ignorarsi il timore che si determini la insorgenza di veri e propri paradisi fiscali – sportivi e non – e ciò indipendentemente dalla predisposizione più o meno compiuta di black lists da parte dei Governi comunitari.

In tal senso è abbastanza immediato intendere come la fiscalità olandese o belga, certamente meno rappresentate rispetto agli effetti della Ley Beckham, costituiscano indici rivelatori della sussistenza di forme di tassazione particolarmente benevole cui sono connesse conseguenze economiche che non possono trascurarsi.

Ecco allora che proprio da una visione d'insieme scaturisce, in via

preliminare, l'interrogativo della compatibilità della fattispecie esaminata rispetto alle generali esigenze ed ai principi sottesi al diritto comunitario.

Le problematiche esposte appaiono, infatti, difficilmente conciliabili con la ratio della unificazione, della convergenza e dello sviluppo comune che rappresentano le fondamenta sulle quali è stata costituita la stessa Comunità.²²

Per quanto poi concerne specificamente la materia fiscale, è notorio come la politica comunitaria in materia non abbia conseguito il risultato di determinare l'insorgenza di un vero e proprio ordinamento giuridico sopranazionale.²³

Con tutta probabilità la tematica oggetto del presente esame non determina altro se non il rafforzamento della convinzione circa la necessità di interventi maggiormente pregnanti da parte delle Istituzioni europee, altrimenti destinati a riguardare la fiscalità esclusivamente in modo indiretto.

L'impressione che scaturisce dalla constatazione delle politiche tributarie adottate dai singoli Stati per regolamentare il mondo sportivo è, quindi, che

l'obiettivo dell'armonizzazione rischi così di divenire una semplice enunciazione di principio.

Per quanto tale obiettivo non sia esplicitamente sancito con riferimento all'ambito delle imposte dirette è indubbio che il concreto risultato rientri tra le finalità dell'Unione europea e ciò anche sulla scorta delle disposizioni in tema di riavvicinamento delle legislazioni.²⁴

Pertanto, diviene necessaria una ulteriore riflessione relativa agli aiuti di Stato, così come previsti e disciplinati dagli artt. 87 e seguenti del Trattato.

Richiamando le varie agevolazioni fiscali già esaminate – in primis quelle vigenti in ambito spagnolo – diviene allora inevitabile dubitare che i descritti meccanismi non si traducano in quegli interventi statali, sotto qualsiasi forma attuati, i quali sono testualmente dichiarati incompatibili con la formazione del mercato comune in quanto «falsino o minaccino di falsare la concorrenza» favorendo talune imprese o talune produzioni.²⁵

²² In primo luogo, dunque, il riferimento è alle norme contenute nel Trattato istitutivo della Comunità Europea, sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957 così come successivamente modificato dal Trattato Unico Europeo, sottoscritto a Maastricht il 7 febbraio 1992, dal Trattato di Amsterdam siglato il 2 ottobre 1997 e, in ultimo, dal Trattato di Nizza firmato il 26 febbraio 2001.

²³ Per una generale disamina della disciplina fiscale operante nell'ambito della Comunità Europea si confronti ROCCATAGLIATA, *Diritto Tributario Comunitario, L'ordinamento fiscale Europeo in Corso di diritto tributario internazionale* (a cura di) V. Uckmar, Padova, 1999, 781. Nell'ambito della trattazione l'Autore esplicitamente evidenzia come «al concetto di fiscalità comunitaria corrisponde, piuttosto che un ordinamento fiscale vero e proprio, un sistema di regole europee a portata fiscale che hanno una incidenza sulla struttura e l'evoluzione delle fiscalità nazionali degli Stati membri per il completamento degli obiettivi della costruzione europea».

²⁴ Per quanto attiene all'armonizzazione delle imposte dirette giova rammentare come l'esigenza di impedire che le differenze tra i sistemi di tassazione determinassero l'insorgenza di un concreto ostacolo alla formazione del mercato comune è ravvisabile sin dal *Rapporto del Comitato Fiscale e Comunitario* (cd. *Rapporto Neumark*), predisposto dalla Commissione delle Comunità Europee nel 1962.

²⁵ Per una ricostruzione dei tratti essenziali della tematica degli aiuti di Stato, specie per quanto

Pur senza operare alcun approfondimento della materia, è opportuno evidenziare come gli aiuti in questione possano ricostruirsi in termini di qualsiasi provvedimento delle Amministrazioni nazionali idoneo a falsare la concorrenza e per ciò stesso confliggente con i principi fondamentali ai quali è improntata la Comunità.

Muovendo da un simile presupposto, di conseguenza, occorre ribadire che misure come la previsione di aliquote particolarmente tenui rispetto ad altre Nazioni null'altro adombra se non il rischio che i vantaggi concessi alle società sportive professionistiche si traducano in spese fiscali astrattamente idonee a falsare l'unicità del sistema comunitario.

L'ulteriore considerazione operata, secondo la quale i citati meccanismi agevolativi si sono concretamente atteggiati – almeno in alcune Nazioni – al pari di strumenti atti a consentire ad alcune società europee la conclusione di contratti economicamente più allettanti rispetto a quelli proposti da società straniere concorrenti, dà corpo all'ipotesi che ciò possa configurare una turbativa dell'attuale sistema concorrenziale.

Conseguentemente, proprio alla luce dei rilievi critici sin qui formulati, risulta con sempre maggiore evidenza come il profilarsi di eventuali aiuti di Stato appaia più che un semplice sospetto.

Infine, è da prospettare una perplessità scaturente dall'esame del sistema impositivo spagnolo, la quale, pur risultando collegata alle tematiche appena esposte, sorge a seguito del ribaltamento della prospettiva sin qui considerata nel presente approfondimento.

Si è sinora analizzata la situazione particolarmente benevola che viene ad essere riservata ai dipendenti stranieri ad opera di taluni Stati, ponendosi in luce quali possano essere i rischi ad essa connessi ma, a parere di chi scrive, sussiste una ulteriore posizione che merita di essere riferita.

Riprendendo, infatti, quanto più volte riportato a proposito della tassazione iberica non sembra trascurabile la situazione in cui si sono venuti a trovare gli sportivi ed i dipendenti di nazionalità spagnola.

Invero, per quanto ciò possa configurarsi come una naturale conseguenza del vigente regime, è indubbio che tale ultima categoria venga a trovarsi in una condizione maggiormente onerosa rispetto ai colleghi di nazionalità straniera operanti sul territorio.

Pertanto, i più volte descritti benefici – anche di carattere economico – finiscono con l'essere preclusi al soggetto avente nazionalità iberica sebbene in virtù di un regime temporaneamente limitato.

Si tratta allora di una peculiare situazione, di ordine inverso rispetto alla

attiene alla disamina degli elementi caratterizzanti i provvedimenti delle Amministrazioni Statali, si vedano, tra gli altri, AA.VV., *Aiuti di Stato nel diritto comunitario e misure fiscali*, in *Rass. Trib.*, VI, 2003, SERRANÒ, *Esenzione ICI per le chiese ed onlus: è aiuto di Stato* in *Boll. Trib.*, XVIII, 2006, 1429 e GIOVANNINI, *Concorrenza fiscale e aiuti di Stato: principi e tassazione delle società cooperative* in *Boll. Trib.*, XX, 1589.

tradizionale esigenza di evitare che vengano perpetrate discriminazioni in danno dei soggetti stranieri, che volge comunque a sostanziare una violazione del principio di uguaglianza di trattamento tra i lavoratori.

Anche in tal caso, allora, occorre richiamare i principi generali del Trattato comunitario, specie con riferimento al divieto di discriminazioni fiscali contenuto negli artt. 90 e seguenti dello stesso.

Pur trattandosi di disposizioni non riferite all'imposizione diretta, è altresì indubbio come il divieto di discriminazione fiscale contenuto nell'art. 90 del Trattato enuclei un principio di portata assolutamente generale, così come peraltro è dato ravvisare nell'art. 24 del Modello OCSE, laddove viene ad essere sancito il divieto di disuguaglianza di trattamento.

Per quanto la disposizione del Modello attenga alla diversa tematica delle misure atte ad escludere le doppie imposizioni, si tratta comunque di una ulteriore conferma dei presupposti che devono caratterizzare i rapporti tra gli Stati componenti la Comunità.

Conseguentemente, proprio tali presupposti – rapportati alla fattispecie che qui interessa – appaiono costituire un ulteriore spunto critico rispetto ai profili sinora approfonditi.

In considerazione di quanto esaminato, appare così condivisibile lo scetticismo, manifestato anche dai vertici del Governo, che ha accompagnato la disamina comparata dell'imposizione sportiva e ciò per i diversi rilievi sinora effettuati.

In termini concreti, del resto, nell'eventualità in cui i dubbi appena mossi dovessero trovare riscontro, chiara risulterebbe la penalizzazione del sistema tributario nazionale, per quanto perfettamente conforme alle vigenti disposizioni normative ed aderente ai principi costituzionali sui quali poggia l'ordinamento dello Stato.

Proprio a tale proposito, non può non esprimersi l'ulteriore perplessità legata al mancato intervento ad opera della Commissione della Comunità Europea a fronte di misure agevolative di tale portata applicate dai Paesi stranieri in subiecta materia.

Appare evidente, infatti, come il perpetrarsi di simili differenziazioni e delle incertezze che ne scaturiscono, possano tradursi in una sostanziale violazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, concretizzando un inevitabile pregiudizio per altri Stati nonché dando luogo alla frapposizione di ulteriori ostacoli verso la realizzazione di un interesse comune europeo.

Indubbiamente è da constatare come si renda non solo necessario un giudizio di congruità delle citate differenziazioni fiscali alla luce del sistema generale che caratterizza il mercato comune ma, addirittura, come la fattispecie appena esaminata rischi di porre in risalto – ulteriormente ed in piena evidenza – quanto possa rivelarsi inadeguata la fiscalità comunitaria rispetto all'intento di giungere ad una effettiva integrazione in materia.

SPORT, FISCO E AIUTI DI STATO: SUSSIDIARIETÀ E FEDERALISMO FISCALE, UNA SOLUZIONE PERCORRIBILE?

di *Vincenzo Bassi**

SOMMARIO: 1. Fisco ed efficienza economica/gestionale – 2. Sussidiarietà e federalismo fiscale – 3. Conclusioni

1. Fisco ed efficienza economica/gestionale

In via preliminare occorre da subito operare un distinguo tra lo sport professionistico e quello dilettantistico.

Quest'ultimo beneficia già di agevolazioni nei diversi settori tributari (imposte dirette e IVA) mentre lo sport professionistico è trattato come un qualsiasi ente commerciale.¹

Tuttavia partendo proprio dall'esperienza dello sport dilettantistico, è possibile sin d'ora fare alcune considerazioni: le agevolazioni fiscali devono essere studiate guardando ai bisogni ed alle caratteristiche del sistema in cui devono operare. Gli enti sportivi infatti non producono (quasi mai) utili e quindi di per sé non sono le agevolazioni sulle imposte dirette che potrebbero aiutare².

È perciò ovvio che politiche fiscali a favore dello sport devono considerare innanzitutto la specificità del sistema sport e quindi prendere atto della difficoltà degli enti sportivi (dilettanti e professionisti) di produrre ricavi sufficienti per una gestione economica efficiente.

Riguardo proprio alla specificità del sistema sport, va segnalato che solo

* Avvocato tributarista – Studio legale Monaco e Associati.

Il presente contributo è il frutto dell'intervento dell'autore in occasione del convegno del 21 settembre 2007 a Roma su «Sport: Diritto, Fisco e Concorrenza».

¹ Sul punto PERSICO-BASSI, *Sport e Profili Fiscali* in M. COLUCCI (a cura di), *Lo Sport e il Diritto*, Jovene, Napoli 2004.

² Diverso è invece il discorso per le imposte dirette e indirette, in cui effettivamente le agevolazioni fiscali hanno un impatto economico concreto.

negli ultimi anni si è posto il problema dell'efficienza economica degli enti sportivi. La cosa più importante infatti non era, come nelle altre imprese, il risultato economico ma quello sportivo.

A tal proposito non è un caso che, ancora oggi, nonostante l'attività sportiva professionista e dilettantistica non costituisca in sé un'attività redditizia, essa continua ad essere praticata a tutti i livelli; ciò a differenza di altre attività imprenditoriali le quali, se non realizzano risultati economici, prima o poi sono destinate a scomparire.

La ragione di tutto questo è semplice: lo sport, a differenza di altri settori, è sostenuto da una incredibile passione popolare.

E allora? Cosa è consigliabile fare?

Certo, il legislatore, è bene dirlo da subito, non deve preoccuparsi dei risultati sportivi, ma potrebbe pensare a misure che abbiano obiettivi precisi: efficienza economica, continuità e trasparenza gestionale che esaltino la specificità del mondo dello sport e la passione popolare che lo sostiene.

2. *Sussidiarietà e federalismo fiscale*

Tuttavia questo sostegno popolare non deve essere *patrimonializzato* solo attraverso ordinarie operazioni commerciali (p.es. al merchandising), normalmente proficue esclusivamente per certe realtà e non per tutto il sistema sport.

Diverso sarebbe invece lo scenario immaginabile se il sistema sport svolgesse con più forza e convinzione un ruolo economico/sociale nel territorio in cui opera. Per rendere tutto questo possibile sono auspicabili politiche dello sport pensate alla luce del titolo V della costituzione, (117, 118 e 119), secondo le logiche di uno Stato federale basato sul principio di sussidiarietà (verticale e orizzontale).

Con particolare riferimento alla sussidiarietà orizzontale, è opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 118 ult. comma Cost. le associazioni, le parrocchie, le cooperative e le formazioni sociali in generale devono poter programmare gli interventi e le scelte strategiche che li riguardano direttamente, di concerto con le istituzioni, che mantengono una funzione di garanzia.³

Ora cosa c'entra la sussidiarietà ed il federalismo con lo sport?

Ecco spiegato: attuare il principio di sussidiarietà orizzontale significa proporre un modello sociale non assistenziale, fondato sulla responsabilità di ognuno a perseguire il bene comune.

È per questo che le società sportive (comprese quelle professionistiche) non dovranno offrire solo divertimento, spettacolo e passatempo, ma anche operare nel territorio come cassa di risonanza di valori condivisi, agevolando così la formazione del senso di appartenenza e di identità della comunità locale o, come dicono economisti e sociologi, della società civile.

È per questo che, in ossequio al principio di sussidiarietà, la normativa

³ Sull'argomento L. ANTONINI in "Sussidiarietà fiscale. La frontiera della democrazia". Guerrini e Associati, 2005.

fiscale deve tener conto di questo impegno socio/economico del sistema sport inteso come una sorta di contribuzione alle “spese pubbliche”.⁴

Infatti, l’art. 53 della Costituzione, che costituisce la base del sistema fiscale italiano, sancisce l’obbligo di tutti i cittadini, indistintamente, di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Sulle modalità di adempimento dell’obbligo tributario da parte dei cittadini nulla è specificato. Ne deriva evidentemente che il dovere alla contribuzione non si adempie solo pagando tributi erariali, ma anche partecipando più generalmente alla crescita ed al benessere della comunità.

È facile a questo punto comprendere che la sussidiarietà (con particolare riguardo a quella fiscale) potrà compiutamente attuarsi se, conformemente al disposto costituzionale agli enti territoriali, sarà riconosciuto il potere di istituire tributi propri. La fiscalità non sarà quindi solo erariale ma anche territoriale, regionale e locale.

A questo punto, i rapporti tra fisco e concorrenza dovranno essere visti nell’ottica di un sistema fiscale federale.

a. Federalismo fiscale e aiuti di Stato

A tal proposito è utile ricordare che anche le misure di finanza locale (così come quelle di finanza statale) possono rientrare nella categoria degli aiuti di Stato e perciò essere incompatibili con il diritto europeo.⁵

In particolare, costituiscono aiuti di Stato anche le risorse di cui il soggetto pubblico si priva concedendo misure fiscali agevolative o di esclusione dalla base imponibile. Un aiuto incompatibile può assumere inoltre la forma di una sovvenzione, di un’erogazione o di altro vantaggio finanziario, così come quella di una riduzione di base imponibile, di un’esenzione totale o parziale dall’imposta, di un differimento o annullamento del debito.⁶ Le misure fiscali costituenti aiuti di Stato devono però essere *selettive* (selettività territoriale e materiale) e costituire

⁴ Si parlerà in questo caso di norme di sussidiarietà fiscale.

⁵ A partire dall’Atto Unico Europeo (AUE), firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, le azioni finalizzate a promuovere il mercato comune hanno riguardato anche la finanza regionale o locale. A tal proposito è utile ricordare che proprio al fine di evitare una concorrenza fiscale dannosa, gli stati membri si sono dotati di una Codice di Condotta, adottato il 1° dicembre 1997, secondo cui sono dannose tutte quelle misure fiscali che: 1) determinano un livello di imposizione effettivo nettamente inferiore ai livelli generalmente praticati nello Stato membro interessato, ivi compresa l’assenza di imposizione; 2) discriminano i residenti dai non residenti; 3) vengono concesse anche in assenza di qualsiasi attività economica svolta all’interno del Paese; 4) mancano di trasparenza; 5) divergono dalle regole fissate dall’OCSE. Un simile codice di condotta per le stesse ragioni si vedranno a proposito degli aiuti di Stato non possono non applicarsi anche in riferimento alle misure fiscali regionali.

⁶ Corte di Giustizia, sentenza 15 marzo 1994, causa C-387/92, *Banco Exterior de Espana*; sentenza 19 settembre 2000, causa C-156/98, *Germania c. Commissione*; FICHERA, *Gli aiuti fiscali nell’ordinamento comunitario*, cit., 88; LÓPEZ, *Aiuti di Stato, agevolazioni fiscali territoriali e potere tributario forale spagnolo*, in *Giurisprudenza delle imposte*, 2003, 1371.

un'eccezione rispetto all'ordinamento generale (Atto Unico Europeo (AUE), firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986).

Dovendo spiegare meglio questo rapporto tra norma generale e particolare, si precisa che in un sistema di autonomia finanziaria, l'ordinamento tributario generale non è una *monade assoluta* ma è costituito da una pluralità di ordinamenti tributari statali e sub-statali, ognuno dei quali ha una sua tipicità distinta dagli altri.⁷ È perciò evidente che il rapporto tra regola generale ed eccezione deve essere verificato all'interno di ciascuno degli ordinamenti tributari.⁸

Riguardo ai tributi regionali, è interessante ricordare che le entrate tributarie si suddividono in tributi propri in senso stretto e tributi propri in senso lato.⁹ Questi ultimi, pur facendo parte dell'ordinamento tributario statale, generalmente eleggono gli Enti territoriali sub-statali come beneficiari del gettito a loro collegato.

b. *Tributi propri in senso stretto*

I tributi regionali propri in senso stretto fanno invece parte dell'ordinamento tributario regionale generale, e non di quello statale. Come già precisato, l'ordinamento tributario regionale ha una sua tipicità, distinta da quello statale, con cui l'ordinamento regionale non ha alcun rapporto di genere a specie e quindi l'ordinamento tributario statale non costituisce direttamente, per l'ordinamento regionale, un parametro di raffronto.¹⁰

In un sistema di autonomie locali le asimmetrie tra i regimi fiscali (che comportano anche asimmetrie nel prelievo) sono perciò fisiologiche.

Si tratta di considerazioni che sono state condivise dalla stessa Commissione quando ha censurato il regime di tassazione delle imprese nella Regione delle Azzorre (Decisione 2003/442/CE, dell'11 dicembre 2002 paragrafo 31). Infatti secondo la Commissione non è criticabile in sé un sistema a bassa fiscalità se è istituito da collettività locali (regioni, comuni e altre) con tributi propri, senza alcun rapporto con il regime fiscale nazionale. È ovvio quindi che se il sistema di tassazione delle imprese nelle Azzorre fosse stato parte di un autonomo sistema tributario regionale, segnatamente distinto da quello statale e dagli altri regionali, non si sarebbe potuto parlare di *aiuti di Stato a selettività regionale*.

Pertanto tornando nello specifico al nostro tema, ritengo legittima (e auspicabile) una fiscalità che contribuisca a fare sistema, convogliando le positività interne alla società civile a favore di uno sviluppo economico del territorio equilibrato e non disgiunto dalla solidarietà e dal bene comune.

In questa prospettiva il sistema sport non può non svolgere un ruolo centrale indispensabile.

⁷ FEDELE, *Appunti dalle lezioni di diritto tributario*, Torino, 2003, 202.

⁸ Corte di Giustizia, sentenza del 6 settembre 2006, causa 88/03, Portogallo c. Commissione.

⁹ CARINCI, *Regioni tra autonomia tributaria e vicoli UE*, in *Rass. Trib.* 4/2004, 1217-1218.

¹⁰ Sull'opportunità di una simile ripartizione, CARINCI, *Regioni tra autonomia tributaria e vicoli UE*, cit., 1217.

Ed allora ben vengano progetti cui partecipano società sportive, che, facendo economia per sé, creano valore aggiunto nel proprio territorio. In un simile contesto sono auspicabili impianti sportivi e stadi di proprietà delle società sportive, costruiti in periferia, non soggetti a tributi locali patrimoniali o reali o personali. Allo stesso modo, si possono immaginare agevolazioni per *public company* che accanto allo sport professionistico si impegnano in iniziative a favore della comunità locale, e si potrebbe continuare fino a prospettare società sportive che gestiscono a lungo termine impianti sportivi di proprietà di fondi immobiliari o di trustee oppure di enti pubblici locali, finanziati p.es. con i c.d. tributi di scopo,¹¹ con l'obbligo di destinare da parte dei gestori una parte dei proventi degli impianti a favore del territorio.¹²

3. *Conclusioni*

In conclusione si può affermare che lo strumento fiscale deve essere inteso non come strumento, freddo distaccato, di semplice reperimento di risorse economiche pubbliche, ma come un'opportunità di sviluppo e stimolo per la società civile di cui lo sport non solo è parte integrante ma addirittura modello di bellezza, di lealtà e di rispetto delle regole.¹³

¹¹ Per tributi di scopo si intendono quei tributi locali o regionali in senso stretto, istituiti con normative locali (p.es. regolamenti comunali) o regionali (p. es. leggi regionali), i cui proventi sono destinati dagli enti territoriali (regionali e locali) stessi per la realizzazione di opere pubbliche come p. es. impianti sportivi.

¹² Tuttavia, simili misure, anche se di carattere regionale, sono considerate ugualmente aiuto di stato, se sono finanziate da un trasferimento a carico del bilancio statale. Ciò sebbene il suddetto trasferimento sia giustificato dal rispetto del principio di solidarietà presente nella costituzione dello Stato membro. In buona sostanza il principio di solidarietà nazionale soccombe dinanzi al divieto di aiuto di Stato. Infine non potrebbero essere ammesse misure fiscali a vantaggio di alcune porzioni del proprio territorio (selettività territoriale) oppure a vantaggio solo del mondo dello sport (selettività materiale). In entrambi i casi si tratterebbe infatti di una deroga alla normativa regionale generale.

¹³ Sul punto interessanti sono le parole di papa BENEDETTO XVI, secondo cui lo sport deve essere caratterizzato da virtù come «tenacia, spirito di sacrificio, disciplina interiore ed esteriore e, ancora, senso di giustizia, consapevolezza dei propri limiti, rispetto dell'altro»; si tratta di virtù «su cui bisogna allenarsi nella vita quotidiana», poiché aiutano lo sviluppo della persona e della società civile (*Vatican Information service* del 8 ottobre 2007).

**RIFLESSIONI PER UN QUADRO GENERALE DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE NELL'ORGANIZZAZIONE DI UN
EVENTO SPORTIVO**

di Sara Galligani* e Alessio Piscini**

SOMMARIO: 1. Introduzione e note metodologiche: la nozione di organizzatore di eventi sportivi – 2. La responsabilità civile dell'organizzatore d'eventi sportivi: principi generali, ambiti di applicazione e rilievi critici – 3. L'applicazione dell'art. 2050 c.c. all'organizzazione di eventi sportivi– 4. Brevi riflessioni a mo' di conclusione

1. *Introduzione e note metodologiche: la nozione di organizzatore di eventi sportivi*

Il recente sinistro, occorso in diretta televisiva durante il *meeting* internazionale di atletica leggera «Golden Gala»¹ a Roma, è occasione per affrontare, senza pretesa di esaustività, alcuni interessanti spunti in ordine alla responsabilità civile in capo all'organizzatore sportivo. Al di là del *battage* giornalistico sull'argomento, affrontato in stile scandalistico (modello «giavellotto assassino»), la questione è delicata, poiché il verificarsi di uno spettacolare incidente all'interno di un evento sportivo internazionale è di per sé significativo esempio dei rischi assunti da ogni organizzatore, più o meno consapevolmente, in una modernità connessa *full time* e costantemente alla ricerca di spettacolo. Ciò posto, è utile una breve disamina sui principi giuridici vigenti in materia, con l'auspicio che questo lavoro, volutamente

* Dottoressa in Economia Aziendale presso l'Università di Firenze e specializzata in Diritto ed Economia dello Sport.

** Avvocato del Foro di Firenze, Giudice Sportivo della FIDAL e della FISU e Docente del Corso di Perfezionamento in Diritto ed Economia dello Sport presso l'Università di Firenze.

¹ In quell'occasione, all'interno dello Stadio Olimpico, un atleta francese impegnato nel riscaldamento in vista del salto in lungo è stato trafitto (con conseguenze non gravi) da un giavellotto scagliato da un lanciatore finlandese al di fuori del settore di competenza.

sintetico, possa essere un'introduzione, per chi opera concretamente nel campo dello sport, ad un argomento così vasto e complesso.

Secondo la pressoché unanime dottrina, l'organizzatore di eventi sportivi è colui il quale, «*assumendosene tutte le responsabilità (civili, penali e amministrative) nell'ambito dell'ordinamento giuridico dello Stato, promuove "l'incontro" di uno o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori e, dunque, a prescindere dal pubblico spettacolo*».² Prima di addentrarci nei meandri giuridici della nozione di responsabilità (e delle sue implicazioni pratiche), è opportuno meglio identificare la multiforme figura dell'organizzatore.

Il *dominus* dell'evento sportivo, difatti, può assumere ogni forma consentita dall'ordinamento: ovverosia, può essere una persona fisica – caso raro – o, più facilmente, una persona giuridica (associazione non riconosciuta, come nel caso delle Federazioni o della maggior parte delle associazioni sportive dilettantistiche, comitato *ad hoc*, o, ancora, società di capitali con o senza scopo di lucro, a seguito delle recenti riforme³).

La questione non è oziosa: difatti, la natura giuridica dell'organizzatore ha importanti conseguenze anche in ordine all'assunzione di responsabilità per l'attività espletata: le norme di diritto statale, difatti, differenziano notevolmente la possibilità di rivalersi, in capo al danneggiato, nei confronti di una società a responsabilità limitata (che risponde con esclusivemente con il proprio patrimonio) ovvero nei confronti di una associazione o di un comitato non riconosciuto (che possono essere aggrediti nei propri patrimoni ovvero nel patrimonio del legale rappresentante). Non è questa la sede per una lezione sulla configurazione delle persone giuridiche nell'ordinamento statale: in ogni caso, è necessario tener di conto della questione al momento della assunzione dell'obbligo di organizzare un evento.

Ulteriormente, esiste una fondamentale distinzione riguardante gli organizzatori, in relazione al loro rapporto con l'agonismo programmatico dell'ordinamento di settore facente capo al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI). Difatti, questi possono essere ripartiti in «organizzatori di diritto» (appartenenti ad una Federazione e regolarmente autorizzati ad organizzare manifestazioni), «organizzatori di fatto» (non federati e non autorizzati all'organizzazione)⁴ e «organizzatori *pro tempore*» (non federati, ma regolarmente autorizzati). Questa suddivisione ha una funzione sportiva «interna», rilevante per l'omologazione dei risultati, ma non per l'ordinamento giuridico statale, poiché se

² Tale è la classica definizione, costantemente richiamata, di P. DINI, *L'organizzatore e le competizioni: limiti alla responsabilità*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1971, 416.

³ Legge 18 novembre 1996, n. 586, e Legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 17, lettera c), c.d. «Legge Pescante».

⁴ In concreto, l'organizzatore, per così dire, «federale» ha precedentemente accettato il fondamentale principio di lealtà sportiva, *Generalklausel* del settore sportivo, e si impegna perciò al rispetto integrale di tutta la normativa del settore, ivi compresa la disciplina sulla sicurezza delle gare. Invece, l'organizzatore «di fatto» è del tutto libero dai vincoli posti dal CONI e dalle FSN, e risponde soltanto in relazione ai generali principi del diritto civile.

l'organizzatore ha posto in essere una condotta penalmente o civilisticamente rilevante risponderà del suo operato davanti al giudice ordinario, indipendentemente dalla sua «posizione sportiva».⁵

In altri termini, ai fini della responsabilità, ciò che conta è la potestà di controllo e direzione dell'evento, a prescindere da ogni altra considerazione.⁶ Seguendo tale linea interpretativa, si è esclusa la responsabilità dell'utilizzatore di un impianto – organizzatore di una gara – che non abbia l'effettivo potere di ingerenza, gestione e intervento sugli stessi,⁷ e, quel che più conta, è stata esclusa – prevalentemente – la responsabilità del CONI laddove quest'ultimo patrocinasse semplicemente l'evento, ma non ne sia direttamente l'organizzatore. Differente è la posizione della Federazione Sportiva Nazionale di riferimento, la quale è sempre titolare di potestà ispettive e di controllo, dalle quali discendono evidenti profili di responsabilità.⁸

L'iter logico è vieppiù semplice: al CONI non è attribuita alcuna funzione di diretta organizzazione dell'attività agonistica, ma semplicemente un potere di regolamentazione e controllo delle varie attività sportive. Piuttosto, sono le singole Federazioni, le quali, pur essendo organi del CONI, godono di autonomia giuridica, ma anche «tecnica, organizzativa e di gestione»,⁹ a dover concretamente organizzare e vigilare sulle manifestazioni sportive relative alla propria disciplina e, pertanto, risponderanno delle eventuali omissioni (anche solo per *culpa in vigilando*), se ne sussistano gli estremi.¹⁰

⁵ In maniera concorde si afferma che il possesso del riconoscimento da parte di organismi sportivi ufficiali non assume alcuna rilevanza sul piano della responsabilità vagliante dall'ordinamento giuridico statale.

⁶ Per tale motivo, se più persone si organizzano per disputare una gara amichevole di tiro a segno, senza predisporre le opportune cautele, ciascuno risponde del sinistro causato a un passante su strada adiacente: così stabili la Corte di Appello di Firenze, in data 20 febbraio 1951.

⁷ Così, Cass. Civ., sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1948, in *Foro It.*, 2003, I, 1439.

⁸ Con riferimento al CONI, la responsabilità è stata esclusa, definitivamente, dalla Cassazione Civile, Sezioni Unite, 12 luglio 1995, n. 7640, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, 75, sulla scorta della considerazione che «esula dai suoi compiti ispettivi la vigilanza sull'organizzazione concreta delle singole manifestazioni sportive»; invece, recentemente si sono susseguite numerose pronunce secondo le quali l'attività concreta di controllo e direzione sugli eventi sportivi compete alle Federazioni (anche quali organi del CONI): così, Cass. Civ., 23 giugno 1999, n. 6400, in *Riv. Dir. Sport.*, 2000, 521, in materia di responsabilità FISI e CONI per l'omologazione di una pista da sci non conforme alle prescrizioni tecniche; ulteriormente, è stata riconosciuta la responsabilità della Federazione, quale committente, per la colpevole imperizia di un medico sportivo operante in un centro riconosciuto, che, omettendo accertamenti, aveva rilasciato l'idoneità agonistica ad un minore in seguito deceduto durante un incontro a causa di arresto cardiocircolatorio: sul punto, M. GRASSANI, *La responsabilità risarcitoria delle Federazioni Sportive in caso di incidente o infortunio dell'atleta*, in questa Rivista, 2006, 1, 13 e ss.

⁹ L'intera argomentazione trae origine dal combinato disposto della Legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del CONI, dall'art. 14 della Legge 23 marzo 1981 n. 91 – da cui è tratto l'inciso – e dal d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, nel testo vigente.

¹⁰ *Amplius*, M. BONA, A. CASTELNUOVO, P. G. MONASTERI, *La responsabilità civile nello sport*, Milano, 2002, 68-71.

2. *La responsabilità civile dell'organizzatore d'eventi sportivi: principi generali, ambiti di applicazione e rilievi critici*

Tralasciando le questioni attinenti alla responsabilità penale, che non sono oggetto del presente studio, e che meritano specifici approfondimenti, si può concludere, in continuità con il precedente paragrafo, che l'organizzatore di un evento si assume ogni responsabilità per la propria attività, nei confronti di ogni soggetto interessato, rispondendo civilmente sia in via contrattuale sia in via extracontrattuale.

Perché sia integrata la prima ipotesi, deve sussistere un rapporto giuridico preesistente tra organizzatore e danneggiato (ad esempio, stipula di un contratto di *ski-pass* ovvero partecipazione a corsi sportivi interni ad una associazione). Ovviamente, la dinamica del rapporto dipende dalla tipologia di negozio giuridico sottostante: tuttavia, il contraente lesionato potrà chiedere il risarcimento del danno patito limitandosi a dimostrare l'altrui inadempimento, e il proprio danno, in ossequio alle generali norme del codice civile (artt. 1218 e ss.).

Nell'altro caso, chiunque subisca un danno ingiusto, derivante dall'evento sportivo e causato da dolo o colpa di chi ha organizzato, deve esser risarcito. Il risarcimento è condizionato dalla prova del danno patito, del nesso di causalità tra lo stesso e l'evento che si assume dovuto a una condotta dolosa e colposa dell'organizzatore (così l'art. 2043 c.c.).

Nello specifico, *in primis* è necessario precisare le cautele in capo ai titolari del potere direttivo sull'evento, per poi individuare gli ambiti più frequentemente soggetti a violazione.

Principalmente un organizzatore di manifestazioni sportive deve:

- controllare l'idoneità e la sicurezza dei luoghi e degli impianti dove si svolge la manifestazione sportiva, nonché la regolarità amministrativa della gara (in questo caso, garantendo, in via civilistica, sia l'incolumità dei terzi sia il loro affidamento – quale sponsor o scommettitori, ad esempio – circa la correttezza formale della competizione);
- controllare l'adeguatezza, la pericolosità e la conformità ai principi della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti, nonché curarsi della sicurezza di ogni altro partecipante, quali direttori di gara, arbitri, volontari e quant'altro (garantendo così l'incolumità dei partecipanti alla gara ed anche dei terzi);
- controllare che l'atleta sia in condizioni psico-fisiche idonee per affrontare la gara (garantendo così la salute degli atleti).¹¹

Va da sé che l'organizzatore, con riferimento ai sopra indicati ambiti, risponde sia per le proprie scelte sia per l'operato dei suoi ausiliari (la c.d. responsabilità vicaria *ex* art. 2049 c.c.), siano questi dipendenti o collaboratori a titolo gratuito. In questo caso, la centralità della colpa, quale elemento caratterizzante della responsabilità extracontrattuale, è derogata in favore di ipotesi che, per parte

¹¹ Così B. DI MONTE, W. MANDOLINI, F. PICCOLINI, *Il vademecum dell'organizzatore sportivo*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1980; la tripartizione degli ambiti di responsabilità, tuttavia, è usuale in ogni manabile o trattato sull'argomento.

della dottrina, sono da qualificarsi come responsabilità oggettiva, per altra parte come responsabilità aggravata, in ogni caso connessa alla presunzione assoluta di *culpa in eligendo vel in vigilando*, e, comunque, giungono sino all'organizzatore per via mediata dalle scelte operate da soggetti a lui riferibili.

Sia dal punto di vista teorico sia da quello pratico è possibile affermare che il soggetto responsabile di una competizione¹² è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità di gareggianti e spettatori, e a prevenire il verificarsi di eventi e danni che possano mettere in pericolo tale sicurezza ed incolumità, nel rispetto delle norme generali di prudenza e secondo la normale diligenza.

L'adozione di tali misure protettive, quanto ad attenzione e scrupolo, dovrà essere direttamente proporzionale alla natura dei rischi della gara, alle condizioni dei luoghi, alla presenza più o meno massiccia del pubblico e del prevedibile comportamento di quest'ultimo: in relazione al peso di tutti questi fattori l'intero meccanismo delle misure protettive dovrà essere tanto più scrupoloso, attento ed efficace.

Il problema che si pone, dunque, è duplice: in cosa si sostanzino le «misure necessarie» per evitare il danno, e come possa esser provata l'adozione delle stesse.

La giurisprudenza, sul punto, è *tranchant*: non è sufficiente il rispetto delle prescrizioni regolamentari sportive (con validità interna), ma è necessaria sia l'osservanza delle regole generali e particolari di prudenza della materia sia l'osservanza delle comuni norme di prudenza e diligenza.¹³ In parole più semplici, l'organizzatore deve prevedere ogni rischio che, *a priori*, possa esser connesso con l'attività sportiva effettuata.

Il problema che si è posto più volte, tuttavia, è come a tale analisi *a priori* si sostituisca, in sede di applicazione giurisprudenziale, una pedissequa e tautologica valutazione *a posteriori* della prevedibilità, per cui se l'evento si è verificato, era evidentemente prevedibile (a parte eccezionali cataclismi): a tale stregua, sono stati condannati gli organizzatori di una gara d'atletica, ivi compresa la Federazione di riferimento, per la mancanza di cautela nell'ammettere un minorenni al riscaldamento in campo mentre si svolgeva la preparazione della gara di lancio del martello,¹⁴ e anche, nella celeberrima sentenza del Tribunale di Milano, l'associazione di *squash* che, durante un incontro ufficiale da lei ospitato, pur avendo rispettato tutte le prescrizioni regolamentari in materia di sicurezza, non aveva previsto che un colpo anomalo – infrequente ma possibile – avrebbe potuto scavalcare le protezioni e colpire gli spettatori.¹⁵

La casistica è infinita, e tocca ogni momento dell'attività sportiva, fino ad

¹² È opportuno precisare che non ha rilevanza – nella fattispecie – la natura dell'evento, ovverosia se questo consista in un meeting, in un appuntamento ciclico (ad. es., le Olimpiadi), ovvero in un torneo nazionale o internazionale *round robin*.

¹³ Tribunale Busto Arsizio, 22 febbraio 1982, in *Riv. Dir. Sport.*, 1982, 570.

¹⁴ Così Tribunale di Torino, 14 dicembre 2000, in *Gius.* 2001, 2783.

¹⁵ Tribunale Milano, 12 novembre 1992, in *Resp. Civ. prev.*, 1993, 616.

incidere anche nella predisposizione degli allenamenti, con responsabilità dell'allenatore – e della società, quale datrice di lavoro o committente – laddove non sia stata valutata la pericolosità dell'azione in riferimento alle capacità degli atleti-discenti, specie se minorenni.¹⁶

Per dispensare l'organizzatore dalle responsabilità per eventi dannosi eventualmente riconducibili alle proprie condotte e/o alla posizione di garanzia, non basterà, quindi, il rispetto dei regolamenti sportivi e delle prescrizioni amministrative (la cui mancanza, peraltro, non è automaticamente indice della responsabilità¹⁷) e civilistiche, ma è necessaria un'attività di specifica programmazione anche in ordine alla sicurezza dell'evento, mediante la previsione di tutto il prevedibile, al di là delle prescrizioni statuali e regolamentari di settore e con una valutazione in concreto di ogni strumento volto a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva.¹⁸

Riprendendo brevemente la tripartizione sopra esposta, soltanto nell'ultimo ambito, relativo all'idoneità fisica degli atleti, l'obbligo di vigilanza viene ottemperato mediante la presunzione semplice di idoneità per la presenza di certificazione medico-sportiva in regola con le vigenti leggi. L'organizzatore, pertanto, deve includere l'atleta nella manifestazione soltanto rilevata la sussistenza della certificazione, ma non può addentrarsi in approfondimenti ulteriori circa l'effettivo stato di salute al momento della gara e non risponde degli eventuali errori o falsità presenti nel certificato stesso. L'unico obbligo che è possibile identificare, ulteriore a quello sopra esposto, riguarda la predisposizione di gare tra atleti del medesimo livello, per evitare eccessivo squilibrio tra competitori che possano determinare eventi dannosi.¹⁹

Riguardo, infine, all'idoneità e alla sicurezza dei luoghi e degli impianti, in prima istanza si richiede il possesso delle condizioni di agibilità, in modo da garantire il regolare svolgimento della competizione nonché la sicurezza di atleti e spettatori. Tuttavia l'omologazione della Federazione competente è necessaria, ma non sufficiente: l'organizzatore dovrà comunque procedere alla regolare manutenzione degli impianti, in modo che essi possano essere conservati nello stesso stato in cui si trovavano nel momento dell'omologazione, al di fuori di eventuali degradi che possano costituire una qualsiasi fonte di pericolo. Nella fattispecie, la responsabilità dell'organizzatore si interseca con quella, simile, del gestore dell'impianto, i rapporti tra le quali, ferma restando la valutazione, già analizzata, circa l'effettiva potestà sull'immobile, necessita, per la complessità della materia, di una trattazione distinta e qui non consentita.

¹⁶ A titolo esemplificativo, un allenatore di *karate* è stato condannato per le lesioni patite da una minorenne in un combattimento amichevole con persona notevolmente più esperta, in Tribunale Genova, 4 maggio 2000, in *Riv. Dir. Sport.*, 2000, 690, poi confermata dalle corti superiori.

¹⁷ Cass. Civ., 27 gennaio 1975, n. 207, in *Riv. Dir. Sport.*, 1976, 30.

¹⁸ Per M. BONA, A. CASTELNUOVO, P.G. MONASTERI, *La responsabilità civile nello sport*, cit., 60, si tratta di una c.d. "responsabilità para-oggettiva"; in ogni caso, in sede giurisdizionale riuscire a dimostrare la non prevedibilità dell'evento è, nei fatti, una *probatio diabolica*.

¹⁹ Così R. BEGHINI, *L'illecito civile e penale sportivo*, Padova, 1999, 103.

In relazione all'obbligo di controllare l'idoneità e la sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti, l'organizzatore è tenuto a rispettare i requisiti previsti dalla normativa federale, predisponendo comunque tutte le misure necessarie affinché l'uso di tale attrezzi non possa divenire pericoloso (es. la predisposizione di reti protettive per il lancio del martello). Egli sarà perciò ritenuto responsabile se, a causa dell'inadeguatezza di questi attrezzi o anche della loro non corretta custodia,²⁰ si cagionerà un danno. Sono esclusi i casi in cui eventuali sviluppi dell'uso degli stessi non siano prevedibili oppure quando gli stessi siano stati sostituiti dagli atleti.

Con riferimento alla responsabilità nei confronti degli atleti, invece, è opportuno ricordare che l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio da parte di chi vi partecipa; i danni sofferti, se rientranti nell'alea fisiologica dello sport praticato, non debbono esser risarciti. In questi casi, l'organizzatore non è onerato di alcunché, dovendo essere l'atleta a vincere la presunzione tramite la prova della colpa nella scelta di un impianto pericoloso ovvero nella gestione dell'evento.²¹

Ciò, si ribadisce, con riferimento ai partecipanti all'evento. Il principio dell'accettazione del rischio, però, applicabile a questi, non può certo valere nei confronti degli spettatori, sia paganti (e quindi legati contrattualmente ai «padroni» dell'evento), sia non paganti. Costoro, come la generalità indistinta dei terzi, debbono esser protetti alla stregua del generale principio del *neminem laedere*, operante sia nei confronti degli atleti sia, ed è quello che più importa, nei confronti degli organizzatori.

La responsabilità nei confronti dei terzi, però, introduce un ulteriore aspetto relativo alla responsabilità nell'organizzazione degli eventi sportivi, ovvero sia la pericolosità dell'evento stesso, questione capace di render ancor più complessa la valutazione sulla sicurezza in capo all'organizzatore.

3. *L'applicazione dell'art. 2050 c.c. all'organizzazione di eventi sportivi*

Come già ricordato, è frequente la valutazione di responsabilità in capo agli organizzatori per la violazione di norme specifiche e l'inosservanza di cautele imposte. In particolare, sono la natura e le specifiche indicazioni dei vari sport a dare una misura dei rischi ed a estendere o restringere le regole di comune prudenza e diligenza in considerazione del tasso di pericolosità di ogni attività fisica. La valutazione di questi rischi non è agevole e dovrà essere basata statisticamente su

²⁰ Così, con applicazione dell'art. 2051 c.c., Tribunale Rovereto 10 dicembre 1971, in *Riv. Dir. Spor.*, 1971, 431.

²¹ In tal senso, Tribunale di Viterbo, 12 luglio 2002; in generale, in materia sportiva sovviene la teoria del c.d. «rischio consentito» per determinare la non punibilità, in sede penale, e, dunque, la non risarcibilità, in sede civile, relativamente ai danni derivanti dalla normale alea di giuoco e da «finalità sportive», per i quali l'atleta, per il fatto della stessa partecipazione, ha accettato il rischio: così, *ex plurimis*, Tribunale Rieti, 12 gennaio 2000, in Cassazione Penale, 2001, 1928.

ciascuna attività sportiva, da accertare con una valutazione *ex ante*.²²

Tuttavia, oltre al generale principio di non ledere gli altri, il codice civile prevede varie figure di responsabilità, c.d. speciali, in base alle quali il danneggiante risponde del danno cagionato anche in assenza di colpa, ovvero a condizioni, addirittura, aggravate rispetto all'ipotesi normale di cui all'art. 2043 del codice civile.

Tra queste figure speciali di responsabilità, già è stato affrontato – in modo sintetico, per scelta coerente con l'impostazione del lavoro – il profilo della responsabilità vicaria ai sensi dell'art. 2049 del codice civile. Ulteriormente, il codice prevede all'art. 2050 la species relativa all'esercizio delle attività pericolose. La norma stabilisce come «*chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno*». In tal modo viene fondato un sistema di risarcibilità del tutto deteriore – per i responsabili – rispetto a quella generale discendente dall'art. 2043 c.c.: difatti, nel caso di valutazione della pericolosità sia in riferimento alla natura dell'attività (esempio, gara di motociclismo) sia ai mezzi utilizzati (nel caso di una competizione professionistica che muove decine di migliaia di spettatori), chi la organizza è immediatamente responsabile di ogni evento dannoso da questa derivante, potendosi salvare solo dimostrando lui stesso di aver compiuto ogni possibile e ragionevole misura di sicurezza e prevenzione (tipica *probatio diabolica*).

Attraverso un'evoluzione interpretativa della giurisprudenza di legittimità e di merito, tale norma è stata più volte applicata alle attività sportive per fondare una responsabilità sia nei confronti di terzi sia nei confronti dei partecipanti all'evento. Ciò è stato possibile proprio in virtù dell'atipicità delle attività pericolose, ragion per cui spetta al giudice determinare di volta in volta concretamente quale attività possa presentare un pericolo per i terzi.

Alla luce dell'analisi letterale dell'art. 2050 c.c. e in particolare alla formula contenuta «attività pericolosa» è abbastanza problematico arrivare all'affermazione della responsabilità civile dell'organizzatore di manifestazioni sportive. Infatti si potrebbe ritenere che la mera attività di organizzazione sia un'attività del tutto neutra, e come tale non possa mai divenire pericolosa. Pensiamo, ad esempio, a quell'insieme di atti di gestione burocratica della manifestazione sportiva come i contatti telefonici, la conclusione di accordi, la richiesta delle autorizzazioni che devono essere rilasciate dalla pubblica amministrazione e dalle federazioni sportive nazionali, la tenuta della contabilità e così via.²³

La dottrina, pur nella consapevolezza della difficoltà a scindere la pericolosità nelle due fasi di predisposizione e realizzazione dell'evento, non ha

²² *Amplius* in M. TORTORA, C.G. IZZO, L. GHIA, G. GUARINO, D. DANESE, U. NUCCI, G. NACCARATO, D. CASOLINO, F. NOVARINO, *Diritto sportivo*, Torino, 1998, 135 ss., e in M. BONA, A. CASTELNUOVO, P.G. MONASTERI, *La responsabilità civile nello sport*, cit.

²³ G. LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, Jovene, Napoli, 2005, 104-105.

talora mancato di sottolineare che «*l'eventuale situazione di pericolo sorge però solo quando si passi dalla fase di predisposizione a quella di attuazione, che si realizza di regola con l'intervento dei partecipanti*»²⁴ visto che il semplice apprestare una struttura sportiva non comporta alcun pericolo quando in concreto manca chi ne usufruisce. È stato invece aggiunto che soltanto in via eccezionale la preparazione dell'evento sportivo può considerarsi per se stessa un pericolo.

Nel medesimo senso, poi, è stata chiaramente sottolineata anche la necessità di applicare il menzionato articolo soltanto nell'ipotesi in cui «*l'organizzazione per se stessa costituisca attività pericolosa e, all'infuori di questa ipotesi, di considerare pericolosa o meglio di valutare in termini di pericolosità soltanto con riferimento all'attività concretamente organizzata*».²⁵

Seguendo tale indicazione, si è sostenuta la piena applicabilità della norma, che disciplina la responsabilità extracontrattuale per l'esercizio di attività pericolose, anche nei confronti dell'organizzatore di spettacoli sportivi nel caso in cui sia possibile identificare una potenzialità dannosa dell'attività svolta con valutazione *ex ante*. I criteri adottabili (per evitare una valutazione *ex post*, non adeguata al tenore delle norme, seppur tentazione costante dei giudicanti) sono sostanzialmente quello della previsione legislativa di particolari misure di sicurezza (quali le prescrizioni circa l'uso delle funivie) ovvero la sottoposizione alla potestà autorizzativa della pubblica amministrazione.²⁶

L'attribuzione della qualifica di pericolosità è strettamente collegata alla necessità di adottare particolari misure di prevenzione le quali, richiedendo un importante sforzo di attenzione, si caratterizzano per la loro specificità rispetto agli *standards* utilizzati nelle abituali attività quotidiane. Ed è proprio davanti a simili fattispecie che il legislatore sancisce espressamente a favore del danneggiato l'inversione dell'onere della prova. La pericolosità si valuta in relazione al grado di attenzione e di diligenza che appare necessario richiedere allo specifico fine di evitare l'insorgere di eventi dannosi. Sotto questo aspetto, pertanto, anche quelle attività che ipoteticamente non hanno mai causato alcun tipo di pregiudizio, proprio per la messa in opera di sistemi di prevenzione altamente sofisticati, potrebbero ugualmente essere qualificate come pericolose.

In seguito a tali considerazioni e al fatto che la pratica agonistica presenta, in misura e grado diversi nelle varie discipline sportive, dei rischi intrinseci sia per i praticanti sia per gli spettatori, la giurisprudenza ha più volte qualificato come pericolosa l'organizzazione e la gestione di alcuni eventi sportivi: *in primis*, negli sport a violenza necessaria, come la *boxe* o l'attività venatoria,²⁷ *in secundis* negli

²⁴ G. ZUDDAS, *Il concetto di attività pericolosa e l'equitazione*, in *Foro Pad.*, 1990, 345.

²⁵ G. LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, *cit.*, 106.

²⁶ *Amplius* in M. BONA, A. CASTELNUOVO, P. G. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, *cit.*, 37: il Tribunale di Grosseto, 5 settembre 1996, n. 946, ha chiaramente indicato come la pericolosità possa derivare o da indicazione espressa nel TULPS o in altre norme dirette alla prevenzione dei sinistri o alla tutela della pubblica incolumità, ovvero da una intrinseca pericolosità, appunto, da valutare in concreto.

²⁷ Cass. Civ., 30 novembre 1977, n. 5222, in *Mass. Giust. It.*, 1977.

sport che utilizzano mezzi a motore, come l'automobilismo e il motociclismo,²⁸ ovvero di particolare complessità organizzativa, quali lo sci – pur essendo questione dibattuta la pericolosità intrinseca degli sport invernali, mentre è sicuramente pericolosa è l'attività di gestione degli impianti di risalita – ovvero per la natura concreta dell'evento, quale il calcio professionistico, che coinvolge decina di migliaia di appassionati,²⁹ o la gestione di una piscina.³⁰

Il criterio di scelta, come facilmente verificabile, è elastico, e va ad estendersi sino ad inglobare la maggior parte dell'attività sportiva che, tendendo alla massima *performance*, ha una carica intrinseca di pericolosità. L'auspicio è che il furore «iconoclasta» dei giudici si arresti prima di giungere alla demolizione dell'ontologia di sport, conducendolo in un ambito che non gli è proprio.³¹

Facendo un passo indietro, a fini pratici e in prosecuzione del discorso circa i danni patiti dagli spettatori, torna d'attualità la dicotomia «contrattuale / extracontrattuale» alla base della responsabilità civile, da ben valutare nell'analisi della responsabilità giuridica degli organizzatori in relazione all'incolumità fisica degli spettatori paganti il relativo biglietto.³²

Con riferimento alla tipologia contrattuale, si ritiene che questa debba ascrivere in capo all'organizzatore proprio in virtù del fatto che la vendita di un biglietto non comporta solo l'obbligo, per lo stesso organizzatore, di assicurare la visione diretta dello spettacolo sportivo, ma altresì l'obbligo, dichiaratamente strumentale rispetto al primo, di garantire la sicurezza e l'incolumità del pubblico.

L'ambito extracontrattuale, si giustifica, invece, sia per la generale applicabilità della norma sia per il fatto che, alcuni eventi sportivi, attirando un notevole afflusso di pubblico nei luoghi adibiti alla loro manifestazione, possono comportare notevoli problemi di ordine pubblico, tanto da qualificarli, in base a tali caratteristiche, come intrinsecamente pericolosi.

Pertanto, lo spettatore che subisca un sinistro potrà scegliere tra la richiesta di un danno contrattuale, senza dubbio più facile da dimostrare, ovvero affidarsi ai principi del risarcimento extracontrattuale, più rigido nell'impostazione probatoria ma più «creativo» nell'indicazione delle poste risarcibili.

Per poter essere esonerato da eventuali responsabilità, l'organizzatore, a prescindere da ogni considerazione sulla propria attività, pertanto dovrà predisporre non solo tutte le misure di sicurezza imposte dalla legislazione in materia, nonché dalle prescrizioni delle Federazioni di appartenenza (c.d. *norme tecniche*), ma anche

²⁸ Ed anche lo sci nautico, Cass. Civ., 27 novembre 1972, in *D.P.A.*, 1973, 815.

²⁹ In tal senso, Tribunale Milano, 21 settembre 1998, n. 10037.

³⁰ Tribunale Milano, Sez. VIII, 20 maggio 1966.

³¹ L'art. 2050 del codice civile, nelle intenzioni del legislatore del 1942, aveva differente *ratio* (le attività produttive e di distribuzione di particolare complessità tecnica e invasività ambientale) che non la punizione degli organizzatori di eventi sportivi.

³² G. ΣΤΥΡΟ, *La responsabilità civile nell'esercizio dello sport*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1961, 44.

Alludiamo alla figura dello spettatore pagante, ovvero a colui che «acquista un titolo di legittimazione (biglietto), che rappresenta l'obbligazione che l'impresa assume impegnandosi di consentire di seguire la visione» dell'evento sportivo organizzato.

tutte quelle dettate dal progresso tecnologico che siano in grado, in concreto, di neutralizzare la pericolosità, anche potenziale, dell'attività sportiva organizzata. Pertanto, benché il presupposto da cui partire per evidenziare un'eventuale responsabilità sia il rispetto delle norme tecniche cogenti, il rispetto delle stesse potrebbe non essere sufficiente se messo in riferimento ai principi generali del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c., o a quelli più rigidi di cui all'art. 2050 c.c.. Conseguentemente, se il danno deriva direttamente dalla attività sportiva, indipendentemente dal fatto che la stessa venga qualificata, o meno, come pericolosa, la responsabilità potrebbe essere attribuita all'organizzatore, in ogni caso, *ex art.* 2043, allorquando sia accertata una, ancorché minima, prevedibilità dell'evento dannoso.

4. *Brevi riflessioni a mo' di conclusione*

A questo punto, è opportuno chiedersi come possa esservi ancora chi, a fronte di obblighi di cautela tanto estesi da esser tendenti all'infinito (con presunzioni assolute e responsabilità ulteriori ai sensi degli artt. 2049 e 2050 del codice civile), pensi di organizzare eventi sportivi.

Al di là di ogni considerazione sulla rilevanza sociale (e la sovraesposizione mediatica) dello sport, il problema si sposta dal piano della «cura» (il risarcimento del danno) alla «prevenzione», che passa sia dalla conoscenza perfetta delle normative e delle caratteristiche dell'attività organizzata sia dalla predisposizione di adeguate coperture assicurative. Lo sport necessita sempre più di professionalità specifiche, su questo non vi può esser dubbio.

La vicenda occorsa nell'ultima edizione del Golden Gala di atletica leggera in Roma è significativa: un lancio di giavellotto poco fortunato trafigge un atleta in riscaldamento nella pedana del salto in lungo. Tutti i regolamenti federali sono stati pienamente rispettati – così sembra – ma l'alea inevitabile in ogni manifestazione ha determinato un sinistro, sicuramente prevedibile col «senno di poi». Ancorare la responsabilità ad una valutazione circa le ulteriori cautele da predisporre, in considerazione di una carica di pericolosità che è connaturata alla fisicità dello sport, significa stravolgere la costante interpretazione dell'attività sportiva come «sociale».³³

³³ In questo senso, nell'ottica del valore sociale dell'attività sportiva, il Consiglio dell'UE ha fondato la nozione di «specificità sportiva», tutelato anche in sede comunitaria; cfr. Dichiarazione di Nizza, adottata dal Consiglio Europeo in data 8 dicembre 2000, reperibile on line all'indirizzo web http://ec.europa.eu/sport/action_sports/nice/nice_en.html#Council (ottobre 2007).

NORMATIVA NAZIONALE

DECRETO LEGISLATIVO

DISCIPLINA DELLA TITOLARITÀ E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI E RELATIVA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Il Presidente della Repubblica

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997; - Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;
- Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
- Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
- Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
- Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999 n. 78;
- Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
- Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;
- Vista la legge 31 luglio 2005 n. 177;
- Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
- Visto l'articolo 1 della legge 19 luglio 2007 n. 106;
- Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del _____;
- su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I PRINCIPI E DEFINIZIONI

Articolo 1 (Principi)

1. Il presente decreto legislativo reca, in attuazione dei principi e dei criteri sanciti dalla legge 19 luglio 2007, n. 106, disposizioni volte a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive, organizzati a livello nazionale, ed a disciplinare la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti, in modo da garantire l'equilibrio competitivo fra i soggetti partecipanti alle competizioni e da destinare una quota di tale risorse a fini di mutualità.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto legislativo s'intende per:

- a) *“legge delega”*: la legge 19 luglio 2007 n. 106;
- b) *“evento”*: l'evento sportivo costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalità e durata stabilite dai regolamenti sportivi, organizzata di norma dal soggetto che ha la disponibilità dell'impianto sportivo e delle aree riservate e con la partecipazione dell'altro soggetto in qualità di ospite, destinata alla fruizione del pubblico e comprensiva degli accadimenti di contorno che si verificano nell'area tecnica, nel campo di destinazione, negli spazi circostanti il campo di gioco e all'interno del recinto di gioco dell'impianto sportivo, come definiti dai regolamenti sportivi;
- c) *“organizzatore dell'evento”*: la società sportiva che assume la responsabilità e gli oneri dell'organizzazione dell'evento disputato nell'impianto sportivo di cui essa ha la disponibilità;
- d) *“competizione”*: qualunque competizione sportiva, organizzata in forma ufficiale di campionato, coppa o torneo professionistico cui partecipa una pluralità di squadre secondo modalità e durata previste dai regolamenti sportivi, nonché gli ulteriori eventi organizzati sulla base dell'esito delle predette competizioni;
- e) *“organizzatore della competizione”*: il soggetto cui è demandata o delegata

l'organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva;

f) “*giornata*”: il turno della competizione che comprende tutti gli eventi disputati in uno o in più giorni solari, secondo il calendario predisposto dell'organizzatore della competizione;

g) “*diretta*”: la trasmissione in tempo reale dell'evento;

h) “*diferita*”: la trasmissione dell'evento dopo la conclusione dell'evento medesimo;

i) “*prima diferita*”: la prima trasmissione in differita integrale dell'evento;

j) “*replica*”: la trasmissione integrale dell'evento successivamente alla prima messa in onda o alla prima differita;

k) “*sintesi*”: la trasmissione dell'evento di durata non superiore ai 45 minuti;

l) “*immagini salienti*”: le immagini salienti dell'evento, ivi compresi i fermi immagine, le immagini al rallentatore, l'*instant replay* e qualsiasi altro fotogramma o elaborazione delle azioni di gioco in grafica animata;

m) “*immagini correlate*”: le immagini filmate all'interno dell'impianto sportivo e delle relative aree riservate prima e dopo l'evento, comprese le immagini filmate degli accadimenti sportivi e delle interviste negli spazi al di fuori del recinto di gioco, in sala stampa, in area spogliatoi, nei passaggi dagli spogliatoi al campo di gioco, nonché le interviste ai tifosi e le immagini degli spalti filmate anche nel corso dell'evento;

n) “*prima messa in onda*”: la diretta, la prima differita e la prima trasmissione delle immagini salienti;

o) “*diritti audiovisivi*”: i diritti esclusivi, di durata pari a cinquant'anni dalla data in cui si svolge l'evento, che comprendono:

- la fissazione e la riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle immagini dell'evento, in qualunque luogo in cui l'evento si svolga;

- la comunicazione al pubblico delle riprese, fissazioni e riproduzioni, nonché la loro messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, su reti di comunicazione

elettronica. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico delle immagini dell'evento;

- la distribuzione con qualsiasi modalità, compresa la vendita, dell'originale e delle copie delle riprese, fissazioni o riproduzioni dell'evento. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dall'avente diritto in uno Stato membro;

- il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle fissazioni dell'evento. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;

- la fissazione, elaborazione o riproduzione, in tutto o in parte, delle emissioni dell'evento per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove fissazioni aventi ad oggetto l'evento;

- l'utilizzazione delle immagini dell'evento per finalità promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi, nonché per finalità di abbinamento delle immagini dell'evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività;

- la conservazione delle fissazioni delle immagini dell'evento ai fini della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque modo e forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue alla disputa dell'evento medesimo;

p) "*diritto di archivio*": il diritto di cui alla lettera o), ultimo alinea;

q) "*diritti audiovisivi di natura primaria*": i diritti di prima messa in onda;

r) "*diritti audiovisivi di natura secondaria*": i diritti di trasmissione della replica, della sintesi e delle immagini salienti;

s) "*diritto audio*": il diritto di cui alla lettera o), limitatamente al solo commento parlato;

t) "*pacchetto*": un complesso di diritti audiovisivi relativi agli eventi di una o più competizioni;

u) "*contratto di licenza*": il contratto avente ad oggetto la licenza a termine, all'operatore della comunicazione o all'intermediario indipendente, dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione;

v) "*piattaforma*": sistema di distribuzione e di diffusione dei prodotti audiovisivi

mediante tecnologie e mezzi di trasmissione e di ricezione delle immagini, sia in chiaro che ad accesso condizionato, anche a pagamento, su reti di comunicazione elettronica;

w) “*prodotti audiovisivi*”: i prodotti editoriali aventi ad oggetto eventi della competizione, confezionati sulla base delle diverse modalità di trasmissione, nonché delle diverse piattaforme, in conformità agli orari e agli schemi approvati dall’organizzatore della competizione;

x) “*in chiaro* “: modalità di trasmissione dei prodotti audiovisivi in forma non codificata e gratuitamente accessibile a tutti gli utenti;

y) “*a pagamento*”: modalità di trasmissione dei prodotti audiovisivi attraverso un sistema ad accesso condizionato e dietro il pagamento di un corrispettivo per la visione da parte dell’utente, anche su richiesta individuale;

z) “*reti di comunicazione elettronica*”: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

aa) “*operatore della comunicazione*”: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati, anche su richiesta individuale, alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei dati relativi all’evento, nonché il soggetto che presta servizi di comunicazione elettronica;

bb) “*intermediario indipendente*”: il soggetto che svolge attività di intermediazione nel mercato dei diritti audiovisivi sportivi e che non si trovi in una delle situazioni di controllo o collegamento ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell’art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con operatori della comunicazione, con l’organizzatore della competizione e con organizzatori degli eventi, ovvero in una situazione di controllo analogo. Ai fini della presente legge, si ha situazione di controllo analogo quando le offerte dell’intermediario indipendente sono imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un unico centro decisionale riferibile a operatori

della comunicazione, all'organizzatore della competizione e agli organizzatori degli eventi;

cc) "*canale tematico ufficiale*": l'insieme di programmi audiovisivi originali, di durata non inferiore alle otto ore settimanali, distribuito anche all'estero su qualsiasi piattaforma distributiva, predisposto da un fornitore di contenuti e unificati da un medesimo marchio editoriale, riferito prevalentemente alla attività sportiva e societaria dell'organizzatore dell'evento, che concede in esclusiva al fornitore di contenuti l'uso del proprio marchio e della propria immagine, veicolati su qualsiasi mezzo di comunicazione, in chiaro o pagamento;

dd) "*stagione sportiva*": il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo;

ee) "*utente*": il consumatore finale che, attraverso l'accesso ad una piattaforma distributiva, fruisce dei prodotti audiovisivi.

TITOLO II TITOLARITÀ ED ESERCIZIO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI

CAPO I REGOLE GENERALI

Articolo 3 (Titolarietà dei diritti audiovisivi)

1. L'organizzatore della competizione e gli organizzatori degli eventi sono contitolari dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione medesima, salvo quanto previsto al comma 2.
2. La titolarità del diritto di archivio relativo a ciascun evento della competizione è riconosciuta in esclusiva all'organizzatore dell'evento medesimo.

Articolo 4 (Esercizio dei diritti audiovisivi)

1. L'esercizio dei diritti audiovisivi relativi ai singoli eventi della competizione spetta all'organizzatore della competizione medesima. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, gli atti giuridici posti in essere in violazione della presente disposizione sono nulli.
2. L'esercizio del diritto di archivio è attribuito all'organizzatore di ciascun evento,

il quale consente, in condizione di reciprocità, alla società sportiva che partecipa all'evento in qualità di ospite di conservare nel proprio archivio e utilizzare economicamente le immagini dell'evento medesimo.

3. Sono riservate agli organizzatori degli eventi autonome iniziative commerciali aventi ad oggetto i diritti di trasmissione sui canali tematici ufficiali della sintesi, della replica e delle immagini salienti relativi agli eventi cui gli stessi partecipano.

4. La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore dell'evento medesimo il quale, a tali fini, può effettuare le riprese direttamente o tramite un servizio tecnico di ripresa, ovvero avvalersi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi. L'organizzatore della competizione coordina le produzioni audiovisive determinando gli standard tecnici minimi, qualitativi ed editoriali, ai quali l'organizzatore dell'evento deve attenersi. L'organizzatore dell'evento mette a disposizione dell'organizzatore della competizione il segnale contenente le immagini dell'evento, comprensivo delle fonti di ripresa e dei formati indicati negli standard minimi, senza alcun corrispettivo o rimborso di costi, e consente all'organizzatore della competizione di accedere alle postazioni di regia ai fini dei necessari controlli, anche ai fini sportivi.

5. Qualora l'organizzatore dell'evento non intenda effettuare la produzione audiovisiva ai sensi del precedente comma 4, la stessa è effettuata dall'organizzatore della competizione, il quale può effettuare le riprese direttamente o tramite un servizio tecnico di ripresa, ovvero avvalersi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi, fermo restando l'obbligo di mettere a disposizione dell'organizzatore dell'evento il segnale contenente le immagini dell'evento medesimo e comprensivo di qualsiasi fonte di ripresa, senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici.

6. La proprietà delle riprese, quale risultato delle produzioni audiovisive di cui ai commi 4 e 5, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 78 *ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta all'organizzatore dell'evento, fermo restando il diritto dell'organizzatore della competizione di farne uso per tutti i fini di cui al presente decreto.

7. Il soggetto che produce le immagini degli eventi della competizione ai sensi dei commi 4 e 5, è tenuto a mettere a disposizione di tutti gli assegnatari dei diritti audiovisivi, a condizioni trasparenti e non discriminatorie, e secondo un tariffario stabilito dall'organizzatore della competizione, l'accesso al segnale, unitamente ai servizi tecnici correlati, senza loghi e commenti parlati e dotate di rumori di fondo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.

Articolo 5
(Diritto di cronaca)

1. Agli operatori della comunicazione è riconosciuto il diritto di cronaca relativo a ciascun evento della competizione.
2. L'esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati.
3. È comunque garantita al concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo e alle altre emittenti radiotelevisive nazionali e locali, la trasmissione di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualità nell'ambito dei telegiornali e la radiocronaca per il resoconto di attualità nell'ambito dei radio giornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle 48 ore successive alla conclusione dell'evento medesimo, nel rispetto delle modalità e dei limiti temporali previsti da apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Il regolamento di cui al comma 3 è redatto in conformità alle disposizioni derivanti dall'ordinamento comunitario, con particolare riferimento alla disciplina degli eventi di particolare rilevanza per la società ai sensi della legge 31 luglio 2005, n. 177.
5. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, all'organizzatore della competizione e all'organizzatore dell'evento e agli assegnatari dei diritti è fatto obbligo di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici stabiliti nel tariffario di cui all'articolo 4, comma 7, estratti di immagini salienti e correlate, contrassegnati dal logo dell'organizzatore della competizione. Qualora non fosse garantita l'acquisizione delle immagini nei termini che precedono, l'organizzatore della competizione e l'organizzatore dell'evento consentono agli operatori della comunicazione di accedere agli impianti sportivi per riprendere l'evento, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 3. Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce altresì i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accreditamento degli operatori della comunicazione all'interno dell'impianto sportivo.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

7. Alle violazioni del regolamento di cui al comma 3 si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

CAPO II COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI

SEZIONE I NORME GENERALI

Articolo 6 (Linee guida)

1. L'organizzatore della competizione è tenuto a predeterminare, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole previste dal presente decreto.

2. Le linee guida individuano i diritti di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali da parte degli organizzatori degli eventi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.

3. Le linee guida individuano altresì il periodo temporale dopo il quale è possibile esercitare i diritti audiovisivi di natura secondaria, nonché le modalità di esercizio dei diritti di trasmissione in diretta delle immagini correlate relativi agli eventi della competizione sui canali degli assegnatari dei diritti audiovisivi e sui canali tematici ufficiali.

4. Le linee guida sono deliberate, per ciascuna competizione, dall'assemblea di categoria delle società sportive partecipanti alla competizione medesima, con maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto. In sede di prima applicazione, l'organizzatore della competizione predispose le linee guida entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato verificano, per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle linee guida ai principi e alle disposizioni del presente decreto e le approvano entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse.

Articolo 7
(Offerta dei diritti audiovisivi)

1. L'organizzatore della competizione è tenuto ad offrire i diritti audiovisivi a tutti gli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme, attraverso distinte procedure competitive relative al mercato nazionale e, tenuto conto delle relative peculiarità, al mercato internazionale e alla piattaforma radiofonica.
2. L'organizzatore della competizione è tenuto a procedere all'offerta dei diritti audiovisivi con congruo anticipo rispetto alla data d'inizio della competizione.
3. L'organizzatore della competizione non è tenuto a commercializzare le dirette relative a tutti gli eventi della competizione. Le linee guida di cui all'articolo 6 indicano il numero minimo delle dirette destinate alla commercializzazione.
4. Al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale, l'organizzatore della competizione può individuare, attraverso un'apposita procedura competitiva, un intermediario indipendente a cui concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una competizione. L'organizzatore della competizione non può procedere all'assegnazione di tutti i diritti audiovisivi all'intermediario indipendente prima che siano decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei risultati e dei criteri adottati nella procedura competitiva.
5. La procedura competitiva di cui al comma 4 è disciplinata dalle linee guida di cui all'articolo 6 e deve essere resa nota mediante la tempestiva pubblicazione di un avviso sul sito informatico dell'organizzatore della competizione e su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale. Alla procedura competitiva devono essere invitati a partecipare tutti gli intermediari indipendenti che ne abbiano fatto richiesta.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi è tenuto al rispetto delle disposizioni del presente decreto in materia di commercializzazione dei diritti stessi, nonché delle linee guida di cui all'articolo 6. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 8, 9 e 10, al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, l'intermediario indipendente può procedere alla formazione e modifica dei pacchetti, previa approvazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 5.
7. Qualora l'organizzatore della competizione, al fine di perseguire il miglior

risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, intenda costituire una o più società con funzioni di *advisor*, la partecipazione a tale società è vietata agli operatori della comunicazione e agli intermediari indipendenti che partecipano alle procedure di cui al comma 1, nonché ai soggetti che operano in qualità di *advisor* dell'organizzatore della competizione.

8. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni delle categorie professionistiche calcistiche inferiori al campionato di Serie A e degli altri sport professionistici a squadre oggetto del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, con esclusione degli articoli 8, commi 2 e 3, e 9, comma 4, nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e V del presente capo ad eccezione dell'articolo 14, comma 4.

Sezione II COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SUL MERCATO NAZIONALE

Articolo 8 (Offerta dei diritti audiovisivi e formazione dei pacchetti)

1. L'organizzatore della competizione è tenuto ad offrire i diritti audiovisivi mediante più procedure competitive, ai fini dell'esercizio degli stessi per singola piattaforma ovvero mettendo in concorrenza le diverse piattaforme, ovvero con entrambe le modalità.
2. Nell'ipotesi in cui vengano messe in concorrenza diverse piattaforme, l'organizzatore della competizione è tenuto a predisporre più pacchetti.
3. L'organizzatore della competizione deve predisporre pacchetti tra loro equilibrati in modo da garantire la presenza, in ciascuno di essi, di eventi della competizione di elevato interesse per gli utenti.
4. L'organizzatore della competizione fissa il prezzo minimo di ciascun pacchetto al di sotto del quale, previa comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può decidere di revocare l'offerta.

Articolo 9 (Assegnazione dei diritti audiovisivi)

1. La partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti audiovisivi è consentita solo agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo

abilitativo ed agli intermediari indipendenti.

2. Nell'ipotesi in cui vengano messe in concorrenza più piattaforme, la partecipazione alla procedura competitiva è consentita anche all'operatore della comunicazione in possesso del titolo abilitativo per una sola piattaforma.

3. Le linee guida di cui all'articolo 6 indicano i requisiti di capacità tecnica, professionale, economica e finanziaria richiesti agli intermediari indipendenti ai fini della partecipazione alle procedure di cui al comma 1.

4. E' fatto divieto a chiunque di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette, fermi restando i divieti previsti in materia di formazione di posizioni dominanti.

Articolo 10 (Contratti di licenza)

1. I contratti di licenza hanno una durata massima di tre anni.

2. L'organizzatore della competizione deve comunque prevedere una durata massima dei contratti di licenza che garantisca la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione.

3. I contratti di licenza sono vincolanti per tutta la durata prevista dai contratti medesimi, indipendentemente dalle società sportive partecipanti a ciascuna competizione in forza dei meccanismi di retrocessione e promozione previsti dai regolamenti sportivi.

SEZIONE III ESERCIZIO DEI DIRITTI AUDIO VISIVI DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI INDIPENDENTI

Articolo 11 (Modalità di esercizio)

1. Gli operatori della comunicazione sono tenuti ad esercitare i diritti audiovisivi loro assegnati sulla piattaforma per la quale sono in possesso del relativo titolo abilitativo.

2. In caso di esercizio dei diritti audiovisivi su una piattaforma per la quale l'operatore della comunicazione non risulti in possesso del relativo titolo abilitativo, il contratto di licenza è risolto. In tal caso l'operatore della comunicazione non può

ripetere il corrispettivo e l'organizzatore della competizione non è tenuto a versare alcun indennizzo.

3. Le linee guida di cui all'articolo 6 disciplinano le modalità di commercializzazione dei diritti audiovisivi rimasti invenduti in modo da consentire anche all'organizzatore dell'evento di commercializzarli o di esercitarli direttamente attraverso il proprio canale tematico ufficiale, relativamente ai soli eventi ai quali la propria squadra partecipa.

4. Non si applica la disciplina di cui al comma 3 nel caso in cui, per scelta dell'organizzatore della competizione, talune dirette non siano oggetto di commercializzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 7.

5. Nel caso previsto all'articolo 9, comma 2, l'operatore della comunicazione esercita i diritti audiovisivi sulle piattaforme per le quali è in possesso del relativo titolo abilitativo. In tal caso l'organizzatore della competizione non può commercializzare i diritti audiovisivi già concessi in licenza e non esercitabili.

6. L'operatore della comunicazione assegnatario dei diritti audiovisivi non può subconcedere in licenza a terzi, in tutto o in parte, tali diritti, né cedere, in tutto o in parte, i contratti di licenza, né concludere accordi aventi effetti analoghi, salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1.

7. L'operatore della comunicazione assegnatario dei diritti audiovisivi può concludere, previa autorizzazione, a titolo oneroso e in forma scritta, dell'organizzatore della competizione, accordi non esclusivi aventi ad oggetto la ritrasmissione, in simultanea o in differita, direttamente o da parte di terzi, dei prodotti audiovisivi, e accordi di distribuzione del segnale su altre piattaforme. L'autorizzazione può essere concessa a fronte del pagamento di un prezzo congruo e solo laddove non pregiudichi lo sfruttamento dei diritti audiovisivi da parte di altri operatori della comunicazione assegnatari dei diritti concessi in licenza sulle piattaforme per cui si chiede la ritrasmissione dei prodotti audiovisivi o la redistribuzione del segnale. L'operatore della comunicazione, se autorizzato, deve operare nei confronti dei soggetti terzi, comunque in possesso del prescritto titolo abilitativo, in modo equo, trasparente, non discriminatorio e, in ogni caso, non lesivo della concorrenza.

8. L'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi è tenuto a subconcedere in licenza i diritti stessi senza modificare i pacchetti e con modalità eque, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto dei principi contenuti nel presente decreto e nelle linee guida di cui all'articolo 6 in materia di assegnazione dei diritti audiovisivi.

Articolo 12
(Tutela degli utenti)

1. Al fine di garantire la fruizione degli eventi da parte degli utenti, l'organizzatore della competizione, in caso di mancato esercizio, anche parziale, da parte dell'assegnatario dei diritti audiovisivi, può consentire, secondo le modalità e nei limiti temporali determinati nelle linee guida di cui all'articolo 6, l'acquisizione dei diritti audiovisivi non esercitati da parte di altri operatori della comunicazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 4,
2. Le linee guida di cui all'articolo 6 prevedono forme di agevolazione a favore delle emittenti locali per consentire l'acquisizione dei diritti audiovisivi rimasti invenduti o dei diritti audiovisivi non esercitati, in modo da garantire la fruibilità degli eventi della competizione in ambito locale, a prezzi commisurati al bacino di utenza.

Articolo 13
(Produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi
da parte dell'organizzatore della competizione)

1. Fermi restando gli obblighi assunti con i contratti di licenza, l'organizzatore della competizione può realizzare prodotti audiovisivi e distribuirli direttamente agli utenti, attraverso i canali tematici ufficiali, ovvero attraverso un proprio canale tematico o una propria piattaforma.
2. L'organizzatore della competizione ha diritto di accedere ai servizi tecnici e commerciali di piattaforme gestite da terzi a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e orientate ai costi e senza che la fruizione dei prodotti audiovisivi da parte dell'utente finale possa essere condizionata da qualsiasi vincolo, obbligo od onere, economico o tecnologico, imposto dal gestore della piattaforma.

Sezione IV
COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI
SULLE PIATTAFORME EMERGENTI E
SULLA PIATTAFORMA RADIOFONICA

Articolo 14
(Piattaforme emergenti)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, periodicamente e con cadenza almeno biennale, le piattaforme emergenti.

2. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto previsto nei seguenti commi.

3. I diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti sono offerti su base non esclusiva.

4. L'organizzatore della competizione, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita delle piattaforme emergenti, è tenuto a concedere in licenza direttamente a tali piattaforme diritti audiovisivi, ivi inclusa una quota rilevante dei diritti relativi alla prima messa in onda, adatti alle caratteristiche tecnologiche di ciascuna di esse, a prezzi commisurati all'effettiva utilizzazione, da parte degli utenti di ciascuna piattaforma, dei prodotti audiovisivi.

5. Al fine di evitare la formazione di posizioni dominanti, la commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti avviene per singola piattaforma.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche all'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi ai sensi dell'articolo 7, comma 4.

7. La partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti audiovisivi è consentita agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo e che abbiano effettivamente esercitato il predetto titolo, avendo precedentemente stipulato accordi con gli operatori di rete, e agli intermediari indipendenti

Articolo 15 (Piattaforma radiofonica)

1. Alla commercializzazione dei diritti audio destinati alla piattaforma radiofonica si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto previsto nei seguenti commi.

2. L'organizzatore della competizione, limitatamente alle trasmissioni in lingua italiana, può predisporre per i mercati nazionale e internazionale un solo pacchetto, da assegnare ad un solo operatore della comunicazione.

3. Le linee guida di cui all'articolo 6 fissano i criteri per l'acquisizione in forma non esclusiva da parte delle emittenti radiofoniche operanti in ambito nazionale di brevi estratti in diretta degli eventi della competizione, purché la loro durata non pregiudichi lo sfruttamento del pacchetto nazionale ed internazionale.

4. Al fine di salvaguardare le esigenze delle emittenti locali, le linee guida di cui all'articolo 6 individuano i diritti audio il cui esercizio è riservato agli organizzatori degli eventi.

Sezione V
COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI
SUL MERCATO INTERNAZIONALE

Articolo 16

(Commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale)

1. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati al mercato internazionale si applicano le disposizioni di cui alla Sezione I e all'art. 8, commi 1, e 10 della Sezione II, salvo quanto previsto nei seguenti commi.

2. L'organizzatore della competizione disciplina nelle linee guida di cui all'articolo 6 la commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale, prevedendo modalità tese a consentire la fruizione degli eventi delle competizioni da parte delle comunità italiane residenti all'estero e a valorizzare l'immagine della competizione medesima.

3. Al fine di perseguire il migliore risultato economico nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale, l'organizzatore della competizione può concedere in licenza tali diritti direttamente agli operatori della comunicazione che operano nei singoli paesi o in determinate aree geografiche, oppure concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una o più competizioni ad uno o più intermediari individuati attraverso una o più procedure competitive.

4. Alle procedure competitive di cui al comma 3 si applica l'articolo 7, commi 4 e 5.

Articolo 17

(Misure di protezione delle immagini degli eventi della competizione)

1. I contratti di licenza devono contenere clausole aventi ad oggetto l'obbligo degli operatori della comunicazione di garantire la protezione delle immagini degli eventi della competizione, anche attraverso misure che prevengano indebite captazioni delle immagini, indebite immissioni delle stesse nelle reti di comunicazione elettronica e indebite ritrasmissioni del segnale dal territorio estero in quello italiano e viceversa.

CAPO III
TUTELA DEI DIRITTI AUDIO VISI VI

Articolo 18
(Legittimazione ad agire)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, la tutela dei diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1, spetta al solo organizzatore della competizione, fatta salva la legittimazione ad agire degli organizzatori dei singoli eventi in relazione ai diritti secondari oggetto di autonome iniziative commerciali da parte di costoro ai sensi degli articoli 4, comma 3, 6, comma 2, e 11, comma 3.

CAPO IV
VIGILANZA E CONTROLLO

Articolo 19
(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. Ferme restando le competenze generali e quelle previste dal presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica delle piattaforme e della necessità di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi, provvedono, ciascuna per i profili di competenza, sulle richieste dell'organizzatore della competizione volte a consentire limitate deroghe ai divieti di cui all'articolo 11, comma 6.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento, per le attività ad essa demandate dal presente decreto legislativo, nonché le opportune modifiche organizzative interne finalizzate a dare attuazione al presente decreto legislativo anche mediante un'apposita struttura.

Articolo 20
(Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Ferme restando le competenze generali e quelle previste dal presente decreto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi, vigila sulla corretta applicazione del presente decreto e delle linee guida di cui all'articolo 6, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

TITOLO III
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ASSICURATE DAL MERCATO DEI
DIRITTI AUDIOVISIVI

Articolo 21
(Ripartizione delle risorse)

1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui agli articoli 22 e 24, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25 e 26.
2. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4, comma 3, 6, comma 2, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi.

Articolo 22
(Mutualità generale)

1. L'organizzatore delle competizioni destina una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, allo sviluppo dei settori giovanili delle società professionistiche, alla valorizzazione e incentivazione delle categorie dilettantistiche, al sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, nonché al finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche, purché di particolare rilievo sociale.
2. La quota di cui al comma 1 non può essere inferiore al quattro per cento delle risorse complessive derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1.

Articolo 23
(Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 22, comma 1, è istituita la "Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre", di seguito denominata Fondazione, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, fermo restando quanto previsto al comma 9. La Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente al perseguimento degli scopi indicati nell'articolo 22.
2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro, che opera secondo principi di trasparenza per la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
3. La Fondazione determina, nelle forme stabilite dallo statuto, le modalità e i

criteri che presiedono allo svolgimento della propria attività, con particolare riferimento alle modalità di individuazione delle iniziative da finanziare, anche attraverso piani pluriennali, nel settore sportivo giovanile e dilettantistico nonché degli investimenti finalizzati alla sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti,

4. La Fondazione detta specifiche regole per individuare annualmente almeno due progetti da finanziare, relativi a discipline sportive diverse da quelle calcistiche, assicurando priorità a progetti di particolare rilievo sociale o che siano inseriti in un programma di riqualificazione delle attività sportive e ricreative nelle scuole e nelle Università.

5. La Fondazione presenta annualmente, entro il 31 marzo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al Ministro con delega per lo sport. Qualora i progetti di cui al comma 4 siano inseriti in un programma di riqualificazione delle attività sportive e ricreative nelle scuole e nelle Università, la relazione è presentata anche ai Ministri della Pubblica Istruzione e per l'Università e la Ricerca.

6. Sono organi della fondazione il Consiglio di Amministrazione, con funzioni di organo di amministrazione, il Presidente, eletto tra i membri del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di rappresentanza, ed il Collegio dei Revisori, con funzioni di organo di controllo.

7. Il Consiglio di Amministrazione è composto da dodici membri, di cui sei, dei quali uno con funzione di Presidente, designati dall'organizzatore dei campionati di calcio di serie A e B, tre designati dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, uno designato dalla Federazione Italiana pallacanestro, uno designato dall'organizzatore del campionato di pallacanestro di serie A ed uno designato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Lo Statuto può prevedere una diversa composizione del Consiglio di Amministrazione al fine di consentire la presenza di rappresentanti designati da tutti i soggetti che organizzano competizioni professionistiche a squadre oggetto del presente decreto e dalle relative Federazioni sportive nazionali, tenuto conto dell'entità complessiva delle risorse economiche e finanziarie garantite dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi a ciascuna disciplina sportiva.

8. Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri, iscritti al registro dei revisori contabili, dei quali uno, con funzioni di Presidente, è designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

9. La Fondazione destina necessariamente, almeno fino alla stagione sportiva 2015/2016, una quota delle risorse destinate alla mutualità generale, di cui all'art. 22, al programma straordinario per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 11 del decreto legge 8 febbraio 2007 n. 8, convertito in legge n. 41 del 2007.

Articolo 24
(Mutualità per le categorie inferiori)

1. L'organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie professionistiche di calcio inferiori, destina una quota annua non inferiore al sei per cento del totale delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A, alle società sportive delle categorie professionistiche inferiori.

Articolo 25
(Ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alle competizioni)

1. La ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alle competizioni è effettuata in modo da garantire l'attribuzione in parti uguali di una quota prevalente, nonché l'attribuzione delle restanti quote anche in base al bacino di utenza e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi.

2. La quota delle risorse da distribuire in parti uguali fra tutti i partecipanti a ciascuna competizione non può essere comunque inferiore al 40 per cento.

3. La quota determinata sulla base del risultato sportivo non può essere inferiore alla quota determinata sulla base del bacino d'utenza.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, i criteri di ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alla competizione sono determinati con deliberazione adottata dall'assemblea di categoria dell'organizzatore della competizione medesima con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

Articolo 26
(Prima ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A)

1. In sede di prima applicazione del presente decreto e tenuto conto delle regole determinate dall'organizzatore dei campionati di calcio di serie A e B, la ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di mutualità di cui agli articoli 22 e 24, è effettuata, a partire dalla stagione sportiva 2010-2011, con le seguenti modalità: una quota del 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A, una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti e una quota del 30 per cento secondo il bacino di utenza.

2. La quota relativa al risultato sportivo, come individuata ai sensi del comma 1, è determinata nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti da

ciascuno dei partecipanti alla competizione a partire della stagione sportiva 1946/47, nella misura del 15 per cento sulla base dei risultati conseguiti nelle ultime cinque stagioni sportive e nella misura del 5 per cento sulla base del risultato conseguito nell'ultima competizione sportiva.

3. La quota relativa al bacino di utenza, come individuata ai sensi del comma 1, è determinata nella misura del 25 per cento sulla base del numero di sostenitori di ciascuno dei partecipanti alla competizione, così come individuati da una o più società di indagini demoscopiche incaricate dall'organizzatore del campionato di calcio di serie A secondo i criteri dallo stesso fissati, e nella misura del 5 per cento sulla base della popolazione del comune di riferimento della squadra.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E FINALI

Articolo 27 (Disciplina del periodo transitorio)

1. Gli effetti dei contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1, stipulati e depositati presso l'organizzatore della competizione prima del 31 maggio 2006, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2010, anche se tali effetti derivano dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione contenuti nei predetti contratti o in contratti ad essi collegati stipulati e depositati presso l'organizzatore della competizione prima del 31 maggio 2006.

2. Gli effetti dei contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1, stipulati e depositati presso l'organizzatore della competizione dopo il 31 maggio 2006 e fino all'entrata in vigore del presente decreto da soggetti diversi da quelli titolari dei contratti di licenza di cui al comma 1 ovvero dagli stessi soggetti di cui al comma 1 ma aventi un diverso oggetto, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2010, anche se tali effetti derivano dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione contenuti nei predetti contratti o in contratti ad essi collegati.

3. Gli organizzatori degli eventi non titolari di contratti di licenza alla data di entrata in vigore del presente decreto possono stipulare, previa autorizzazione dell'organizzatore della competizione, contratti di licenza aventi durata fino al 30 giugno 2010.

4. Al fine di garantire una equa ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dai contratti di cui ai commi 1, 2 e 3, i soggetti partecipanti al campionato di calcio di Serie A redistribuiscono all'interno della propria categoria una quota percentuale crescente del totale delle risorse assicurate dalla contrattazione

individuale dei diritti audiovisivi, determinata prioritariamente dall'Assemblea di categoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con delibera adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 22, comma 2, e 24 si applicano a partire dalla stagione sportiva 2010/2011.

6. Al fine di consentire una applicazione graduale del principio di mutualità generale, è destinata alla Fondazione di cui all'articolo 23, per ciascuna delle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010, una quota percentuale delle somme derivanti dai contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi sottoscritti per le medesime stagioni, anche a titolo individuale ed anche se derivanti dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione, determinata prioritariamente dall'organizzatore del campionato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con delibera adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

7. Al fine di consentire una applicazione graduale del principio di mutualità per le categorie inferiori di cui all'articolo 24, è destinata alla predette categorie una quota percentuale delle somme derivanti dai contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi sottoscritti per le medesime stagioni, anche a titolo individuale ed anche se derivanti dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione, determinata prioritariamente dall'organizzatore del campionato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con delibera adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

Articolo 28

(Disposizione di coordinamento)

1. Al Titolo II del regio decreto della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il Capo I-bis, è inserito il «*Capo I-ter - Diritti audiovisivi sportivi*».

2. Dopo l'articolo 78 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, nel Capo I-ter è inserito il seguente «*articolo 78 quater - Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106, ed relativi decreti legislativi attuativi si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili*».

Articolo 29

(Norme finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. All'onere derivante dal funzionamento della struttura di cui all'articolo 19, comma 2, si provvede mediante un contributo di importo annuale non superiore allo 0,50 per mille dei ricavi di ciascun anno derivanti dalla commercializzazione dai diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione. Il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Articolo 30
(Abrogazioni)

1. E' abrogato l'articolo 2, comma 2, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78.

NORMATIVA COMUNITARIA

**PROGETTO DI
TRATTATO CHE MODIFICA
IL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E
IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA
(PUNTI 123 – 124 – 125)**

Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport

- 123) Il capo 3 diventa “TITOLO XI” e i termini “E GIOVENTÙ” alla fine della denominazione sono sostituiti da “, GIOVENTÙ E SPORT”.
- 124) L'articolo 149 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
“L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa.”; al paragrafo 2, quinto trattino, i termini “... e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa,” sono aggiunti alla fine; il trattino seguente è aggiunto come ultimo trattino:
“- a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi.”;
 - b) al paragrafo 3, i termini “ in materia di istruzione” sono sostituiti da “in materia di istruzione e di sport”;
 - c) al paragrafo 4, i termini “il Consiglio adotta” sono soppressi, il primo trattino inizia con i termini “il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando ...” e il termine “adottano” è inserito prima di “azioni di incentivazione”; il secondo trattino inizia con i termini “il Consiglio adotta, su proposta ...”.
- 125) All'articolo 150, paragrafo 4, la parte di frase seguente è aggiunta alla fine:
“e il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, raccomandazioni.”.

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE UNION
DES ASSOCIATIONS EUROPÉENNES DE FOOTBALL (“UEFA”)
AND
THE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE
FOOTBALLEURS PROFESSIONNELS (“FIFPRO”) “FIFPRO
DIVISION EUROPE”**

(Together “the parties”)

In mutual recognition of the position of the Union des Associations Européennes de Football (“UEFA”) as the European governing body for association football at all levels, and the importance of the Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels (“FIFPro Division Europe”) as the only umbrella organisation of trade unions for professional association football players in Europe,

Considering their common interest in football as well as its development in harmony with those involved in it and with respect for the values of the sport, Motivated by the quest for solutions to the challenges currently facing the various parties in football, whether UEFA, the Associations, leagues, clubs or players,

Convinced of the need to find, within the football family, especially in Europe, these solutions as well as structures and mechanisms to allow crucial dialogue between all these parties,

Persuaded that only comprehensive solutions can offer a response to the challenges and threats that the growing universality of football brings to bear on the values of football,

UEFA and FIFPro Division Europe
Sign the following agreement:

1. Basis of the Cooperation

The basis for this agreement is as follows:

- 1.1 UEFA and FIFPro Division Europe, both institutions with a European profile, mutually recognise each other and resolve to reinforce their cooperation and dialogue on the major issues in football today.

1.2 The parties share similar concerns and values. It is in the context of these common concerns and values that this agreement and some annexes are made. These concerns and values include, for example:

- the key values such as solidarity, equality and fraternity which have underpinned the development and growth of both the sporting movement and the trade union movement;
- an equitable redistribution of wealth;
- collective rather than individual exploitation of resources;
- a commitment to democracy;
- the need to treat all members equally, regardless of wealth or size (members for FIFPro being national player unions and their individual members; members for UEFA being national associations and their affiliated regional associations, leagues, clubs, players and other members);
- the importance of the link that binds all levels of football;
- the need to preserve the values of sport in the face of growing corporate control, influence and commercialisation which can cause serious damage to the parties, their members and their values; and
- the protection and development of a large and healthy professional football sector in Europe.

1.3 More specifically, the parties recognise:

- the specificity of the career of a professional footballer;
- the specificity of sport, the autonomy of federations and the fact that football is best-served by the existing football family structures (although the balance of representativeness of key stakeholders within those structures can be developed further);
- that national team football provides net benefits to players, clubs, leagues and associations alike, and is an essential complement and balance to club football;
- that strong national championships and competitions are vital for a large professional football sector to exist;
- that the continuing participation of all players and clubs in the main national leagues and UEFA club competitions is essential to support the existence of a large and healthy professional football sector in Europe;
- the need for a correct balance between labour legislation and the specific characteristics of football as a sport (which might also be achieved through collective bargaining agreements); and
- that disputes should be resolved within football and the importance of balanced representation in dispute resolution.

- 1.4 Seek solutions to the major issues in football by all those involved (players, clubs, leagues, federations, confederations and FIFA) within legitimate structures, favouring consultation and resolving disputes within a football framework and making use of methods of social dialogue such as collective agreements.
- 1.5 The balance between national and international legislation, particularly with regard to the right to work, and taking into account the specific characteristics of football as well as the autonomy of the governing bodies of the sport.
- 1.6 The parties agree to conduct all relations in a spirit of good faith, trust, transparency, democracy, responsibility and professionalism.

2. Objectives of the Cooperation

In order to protect and promote the parties' mutual values and to address their mutual concerns as identified in part 1, above, the parties agree as follows:

- 2.1 To promote cooperation, friendly relations and unity between UEFA and FIFPro Division Europe.
- 2.2 To monitor professional football developments on a national level in Europe including relations between UEFA members and FIFPro Division Europe members in all professional player-related matters.
- 2.3 To foster the development of professional football in Europe.
- 2.4 To fight against doping and to defend the principle of "individual case management" in doping matters.
- 2.5 To fight against racism in football.
- 2.6 In respect of the modernisation of football structures and the reinforcement of internal mechanisms within football for the resolution of conflict, FIFPro Division Europe supports the proposals of the Task Force "For the Good of the Game", advocating the implementation of arbitration procedures and dispute resolution chambers by associations, operating on the bases defined by FIFA in circular no. 1010, especially in Europe. UEFA is also supportive of the implementation of proper arbitration procedures to deal with disputes in football.
- 2.7 In respect of player contracts, UEFA and FIFPro Division Europe agree

to follow the implementation of the minimum contract conditions, in particular for those associations that do not have collective agreements, on the basis of the document entitled "*European Professional Football Player Contract Minimum Requirements*" attached in Annex 1.

- 2.8 To discuss in particular the specific issues affecting professional footballers, in view of the special features of their profession.
- 2.9 To respect all applicable laws, in particular all applicable employment legislation and collective bargaining agreements (where applicable), both nationally and internationally, whilst respecting and taking account of the specific characteristics of sport, the existing international sports structures and the autonomy of federations such as UEFA and national associations.
- 2.10 With respect to the subject of player availability for national team matches and competitions, FIFPro Division Europe reaffirms that selection by a national team represents the peak of a player's career and that this "right" shall not and should not be jeopardised in any way whatsoever.
- 2.11 FIFPro Division Europe supports UEFA, like FIFA, in its efforts to study the issues around the insurance of players and other related questions.
- 2.12 To discuss and explore other areas of mutual interest and concern in European professional football.

If the partners to this agreement are confronted with matters concerning the above-mentioned areas of cooperation, they shall provide each other with mutual support within the framework of their possibilities.

3. Structure of the Cooperation

The structure of the cooperation shall be the following:

- 3.1 This Agreement is also composed of two Annexes. Annex 1 contains the *European Professional Football Player Contract Minimum Requirements* and Annex 2 the list of topics which both UEFA and FIFPro Division Europe agree as forming part of the "specificity of sport".
- 3.2 UEFA and FIFPro Division Europe shall hold working sessions on a regular basis following a detailed "operational plan" to be elaborated jointly by their respective Administrations within two months after signature of the present agreement. Once finalised, the "operational plan"

will be an integral part of this agreement. In carrying out the work, due consideration shall be given to the coordination with the activities of the Professional Football Strategy Council.

- 3.3 Both sides will continually exchange information, documentation and views about all subjects treated.
- 3.4 Each organisation invites the other to its Congress as observer.
- 3.5 UEFA will invite FIFPro Division Europe to nominate four representatives to be members of the Professional Football Strategy Council, in accordance with the UEFA Statutes (Art. 35, I d) and Organisational Regulations (Art. 10 I d and II).
- 3.6 UEFA is currently reinforcing the process of dialogue between those involved in football, including by establishing any necessary new structures under its auspices.

4. Implementation and Revision of this Agreement

The parties will implement this agreement and the different annexes as follows:

- 4.1 UEFA and FIFPro Division Europe will promote this agreement with their respective member organisations.
- 4.2 Communications by both organisations will take into account both the spirit and the letter of this agreement.
- 4.3 This agreement is of 3 years duration (2007-2010) but can be terminated at any time with three months notice in writing from either or both of the parties. Both organisations shall carry out a joint evaluation of the agreement two years after its signature.

This text has been drawn up in English, French and German. The English text is the binding version.

For the Union des Associations Européennes de Football
President Michel Platini; General Secretary David Taylor

For the Fédération Internationale des Associations de Footballeurs
Professionnels
Division EUROPE
President Philippe Piat; Secretary General Theo van Seggelen

Annex 1

European Professional Football Player Contract Minimum Requirements

Introduction

The UEFA, Leagues and FIFPro working group elaborated the following minimum requirements for a professional football players' contract content, which needs to be negotiated and finalised by both parties i.e. the Club and the Player.

Both parties have to take the following into account for the finalisation of each contract:

- (a) *National legislation and in particular any mandatory provisions;*
- (b) *Collective Bargaining Agreements (CBA), if applicable;*
- (c) *The "Football Regulations" of FIFA, UEFA, the National Associations and Professional Leagues (if applicable), which are the Statutes, Regulations and Decisions of these bodies (including in particular the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players).*

The agreement and parties

The contract must be in writing, duly signed by both parties with the necessary legal binding power of signature. It also includes indications with regard to place and date of when the contract was duly signed. In the case of a minor the parent/guardian must also sign the contract.

Each signatory party must receive a copy of the contract and one copy has to be forwarded to the Professional League and/or National Association for registration according to the provisions of the competent football body.

The agreement states the name, surname, birth date, nationality(-ies) as well as the full address of the residency of the Player (only an individual person). In the case of a minor the parent/guardian must also be mentioned accordingly.

The agreement states the full legal name of the Club (incl. register number) and its full address as well as the name, surname and address of the person who is legally representing the Club. A professional football player contract can only be concluded by a football club and its legal entity. Such entity is defined according to the National Club Licensing Manual/Regulations as license applicant. It must be a direct or indirect member of the national football association and/or professional league and be duly registered. Any other legal entity may not conclude such a player contract without the prior written consent of the competent national football body.

The agreement defines a clear starting date (day/month/year) as well as the ending date (day/month/year). Furthermore it defines the equal rights of Club and Player to extend and/or to terminate the agreement earlier. Any early termination must be founded (just cause). In cases of prolonged periods of injury/illness or of permanent incapacity, the club may serve a reasonable notice to the player. Reference is made to the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players.

If applicable, it must also indicate further persons involved in the negotiations or conclusion of that contract (e.g. parent/guardian of a minor, name of a legal representative of the Player, a licensed Players' agent, Interpreter).

Definitions

The agreement consists of terms and definitions, which are duly explained.

Terms not expressly defined in this agreement have meanings consistent with the definition of such terms in FIFA's and UEFA's statutes and regulations, as amended from time to time.

Relationship

The agreement regulates an employment contract for a professional player. The national legislation of the country where the club is duly registered applies, if another legislation is not otherwise agreed. National labour law may provide mandatory provisions, which cannot be amended by the parties and have to be taken into account.

3.2 The employment contract must contain all rights and duties between the signatory parties (employer and employee). No further contract should cover the legal relationship between the two parties. If another agreement exists or is signed at a later stage then the parties are obliged to refer to this agreement or to any subsequent employment agreement. Any additional agreement related to the labour contract must be sent to the Professional League and/or the National Association as elaborated in §1.2.

The Club employs the Player as a professional football player on the terms set out in this agreement.

Club's obligations

The agreement defines the Club's obligations towards the Player as follows: The agreement defines all the Club's financial obligations such as, for example:

- (a) *Salary (regular; monthly, weekly, performance based);*

- (b) Other financial benefits (bonuses, experience reward, international appearances);
- (c) Other benefits (Non-financial ones such as car, accommodation, etc.);
- (d) Medical and health insurance for accident and illness (as mandatory by law) and payment of salary during incapacity (definition to be determined including its consequences with regard to salaries paid);
- (e) Pension fund/social security costs (as mandatory by law or CBA);
- (f) Reimbursements for expenses incurred by the Player.

The contract must define the currency, the amount, the due date for each amount (e.g. by the end of each month) and the manner of payment (cash, transfer on bank account etc.).

The contract also regulates the financial impact in case of major changes of revenue of the club (e.g. promotion/relegation).

For young players, the contract ensures that the Player has a right to continue his (non-football) education (mandatory school). This may also apply to prepare a second career after football (retirement).

The Club and the Player agree on the payment of taxes according to national legislation (cf. 5.4 below; who is paying what and when.)

The contract defines the paid leave (holidays). The minimum is four weeks in each 12-month period. Periods of paid leave must be agreed by the Club in advance and must be taken outside the regular football season. It has to be ensured that at least two weeks are taken consecutively.

The contract includes provisions for protection of human rights (e.g. right of free expression of the player) and the non-discrimination against the Player.

The contract explains the health and safety policy of the Club, which includes the mandatory insurance coverage for the Player for illness and accident and regular medical/dental examination as well as medical/dental treatment with qualified personnel during football duties. It also covers anti-doping prevention.

The contract also regulates the keeping of proper records on injury (incl. those incurred on national team duty) whilst respecting confidentiality. If law does not provide otherwise, as a principle the records on injury are kept by the responsible team doctor.

The Club respects the Statutes, Regulations and Decisions of FIFA, UEFA, the National Association and, where applicable, the Professional League.

Player's obligations

The agreement defines the Player's obligations towards the Club as follows: The agreement defines all the Player's obligations to fulfil vis-à-vis the Club:

- (a) *To play matches to the best of his best ability, when selected;*
- (b) *To participate in training and match preparation according to the instructions of his superior (e.g. Head coach);*
- (c) *To maintain a healthy lifestyle and high standard of fitness;*
- (d) *To comply with and act in accordance with Club officials' instructions (reasonable; e.g. to reside where suitable for the club);*
- (e) *To attend events of the Club (sporting but also commercial ones);*
- (f) *To obey Club rules (including, where applicable, Club Disciplinary Regulations, duly notified to him before signing the contract);*
- (g) *To behave in a sporting manner towards people involved in matches, training sessions, to learn and observe the laws of the game and to accept decisions by match officials;*
- (h) *To abstain from participating in other football activities, other activities or potentially dangerous activities not prior approved by the Club and which are not covered by Clubs' insurance;*
- (i) *To take care of the property of the club and to return it after termination of the contract;*
- (j) *To immediately notify the Club in case of illness or accident and to not undergo any medical treatment without prior information to the club's doctor (except in emergencies) and to provide a medical certificate of incapacity;*
- (k) *To undergo regularly medical examination and medical treatment upon request of the Clubs' doctor;*
- (l) *To comply with the terms of any association, league, player's union and/or club anti-discrimination policy;*
- (m) *Not to bring the Club or football into disrepute (e.g. media statements);*
- (n) *Not to gamble or undertake other related activities within football.*

The Player adheres to the Statutes, Regulations and Decisions of FIFA, UEFA, the National Association and, where applicable, the Professional League.

The Player and Club agree on the payment of taxes according to national legislation (cf. 4.6 above).

The Player has a right of a second opinion by an independent medical specialist if he contests the opinion of the club's specialist. If there are still differing opinions, the parties agree on accepting an independent third opinion, which will be binding.

Image rights

The Club and the Player have to agree how the players' image rights are exploited. As a recommendation and principle the individual player may exploit his rights by himself (if not conflicting with clubs' sponsors/partners) whilst the Club may exploit the Players' image rights as part of the whole squad.

Loan

The Club and the Player must both agree with regard to a loan to another Club, which must comply with the relevant applicable football regulations.

Player discipline and grievance

The Club establishes in writing appropriate internal disciplinary rules with sanctions/penalties and the necessary procedures, which the Player abides by. The club has to explain such rules to the Player.

The club fixes these rules and procedures as well as the sanctions including fines according to local agreement and standards.

If the player violates any of the obligations to which he is subject under the agreement, the club may impose a range of penalties, depending on the severity of the offence, according to these disciplinary regulations.

The player has a right to appeal and the right to be accompanied/represented by the club captain or a union representative.

Anti-doping

The Player and the Club comply with all relevant Anti-Doping Regulations of the football bodies.

Doping is the use of substances on the list of prohibited substances and the use of banned methods with the relevant doping list.

Doping is forbidden. Anyone who administers illegal substances or encourages doping in any way will be referred to the Disciplinary bodies of the National Association or the international governing bodies as appropriate.

The Club retains the right to also take any other measures against the Player found guilty of doping practices, whilst taking into account of the principle of individual case management.

Dispute resolution

The agreement fixes the process for disputes between the parties on issues not covered by the contract.

Subject to national legislation any dispute between the Club and the Player regarding this employment contract shall be submitted to independent and impartial arbitration composed of equal representatives of each party (employer and employee) under the National Association's statutes and regulations, or to CAS. Such decisions are final. Under the conditions mentioned in the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players, disputes may be settled by the Dispute Resolution Chamber, with an appeal possibility to CAS.

[Important remark: labour issues are covered by national law and in certain countries arbitration on labour disputes is not allowed.]

Football Regulations

The Football Regulations are the Statutes, Regulations and Decisions of FIFA, UEFA, the National Association and, where applicable, the Professional League.

The Club and the Player must comply with the Statutes, Regulations and Decisions of FIFA, UEFA, the National Association as well as the Professional League (if applicable) which form an integral part of this agreement - the parties acknowledge this through their signature.

The Club and the Player acknowledge that the above-mentioned Football Regulations may change from time to time.

Collective Bargaining Agreement

The Club and the Player must comply with the Collective Bargaining Agreement if duly agreed by the employers and employees and acknowledge that through their signature.

The Club has, for example, to respect minimum wages for the Player if agreed in the CBA.

Final provisions

The Club and Player have to finalize the content of following final provisions:

- (a) The applicable law;
- (b) The jurisdiction;

- (c) The authoritative version if the contract is translated (if more than one language);
- (d) The confidentiality of the duly signed contract (unless divulgation is required by national law or football regulations);
- (e) The invalidity of a single clause does not affect the remaining part of the contract;
- (f) Interpretation of contractual clauses has to be fixed (e.g. who is responsible?);
- (g) The number of copies of this agreement produced and to whom they are distributed;
- (h) Definition of the annexes, which are an integral part of this agreement and distributed to the Player;
- (i) Any amendments, additions or deletions of this agreement are only valid if agreed in writing.

The parties agree on all relevant Annexes (applicable and duly signed by both parties):

Annexes:

- Club rules (including, where applicable, Club Disciplinary Regulations)
- Football Regulations

ANNEX 2

AGREEMENT BETWEEN FIFPRO DIVISION EUROPE AND UEFA ON THE DEFINITION OF THE SPECIFICITY OF SPORT (FOOTBALL)

FIFPro Division Europe and UEFA agree that the definition of the specificity of sport (football) is covering the following points:

- 1) Regularity and proper functioning of competitions
 - a. Field-of-play rules, structure of championships and calendars
 - b. Rules concerning the composition of national teams
 - c. Rules relating to the national organisation of sport in Europe (e.g. “home and away” rule)
 - d. Rules concerning organisation of sporting competitions in the European sports pyramid structure
 - e. Rules relating to transfer “deadlines”
 - f. Rules concerning the transfer of players in general
 - g. Rules to encourage the attendance of spectators at sporting events and to encourage the practice of amateur sport
 - h. Rules concerning the release of players for national teams
 - i. Rules concerning doping, provided “individual case management” is respected
 - j. Rules aimed at controlling betting and its influence on matches and competitions
 - k. Regulations to govern the activities of certain football professionals and reinforce transparency in football

- 2) Integrity
 - a. Rules relating to good governance of clubs (for example the club licensing system)
 - b. Rules related to the ownership/control/influence of clubs (for example rules against the multiple ownership of clubs)
 - c. Rules concerning players’ agents

- 3) Competitive balance
 - a. Rules concerning home-grown players and other rules for the protection of youth players
 - b. Rules concerning the central marketing of commercial rights
 - c. Rules concerning cost controls (which is different from salary caps)

After giving due consideration to the views of both parties, further points may be added to this list.

GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE

FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE
WORLD MOTOR SPORT COUNCIL
DECISION
RE: ARTICLE 151(C) INTERNATIONAL SPORTING CODE –
VODAFONE MCLAREN MERCEDES

13 September 2007

The World Motor Sport Council (“WMSC”) met on 13th September 2007 to consider a charge that Vodafone McLaren Mercedes (“McLaren”) had breached Article 151(c) of the International Sporting Code.

1 Background

- 1.1 Scuderia Ferrari Marlboro (“Ferrari”) has submitted that it received information on 24 June 2007 suggesting that unauthorised use may have been made of certain of its confidential information. Ferrari has submitted that it subsequently learned that certain of its confidential information had come into possession of Mr. Michael Coughlan (“Coughlan”), the then Chief Designer of McLaren.
- 1.2 On 3 July 2007, in the context of litigation in the High Court of England and Wales (“High Court Proceedings”) between Ferrari and Coughlan, a search was undertaken at the private residence of Coughlan under the authority of that Court. According to the evidence before the WMSC, during that search, a dossier of some 780 pages of confidential information belonging to Ferrari was recovered.
- 1.3 In light of the results of the search, Ferrari wrote to the FIA late on 3 July 2007 inviting it to consider whether the FIA should launch an investigation into the matter.
- 1.4 After preliminary investigations, on 12 July 2007 the FIA wrote to McLaren requesting it to appear at an extraordinary meeting of the WMSC in Paris on 26 July 2007 (“the 26 July WMSC meeting”). McLaren was informed that, at the 26 July WMSC meeting, it would be asked to answer the charge that between March and July 2007, in breach of Article 151(c) of the

International Sporting Code, it had unauthorised possession of documents and confidential information belonging to Ferrari. In particular, McLaren was charged with the unauthorised possession of one or more of the following technical documents that could be used for one or more of the following purposes: designing, engineering, building, checking, testing, developing and running a 2007 Ferrari Formula One car, including drawings, lay-out and digital mock-up schemes, technical documents and reports and procedures relating, amongst other things, to weight distribution, aerodynamics, component designs, suspension, gearbox, hydraulic, water, oil and fuel system designs, assembly and building technology designs.

- 1.5 In response to the charge, McLaren made extensive written submissions in advance of the 26 July WMSC meeting and made detailed oral argument at the meeting itself. McLaren did not dispute that Coughlan had come into possession of Ferrari confidential information but argued, *inter alia*:
 - (i) that the Ferrari confidential information in question had not been circulated within McLaren;
 - (ii) that McLaren had neither used nor benefited from the receipt by Coughlan of the Ferrari confidential information; and
 - (iii) that the actions of Coughlan in receiving and dealing with the Ferrari confidential information were those of a “rogue employee” for which McLaren should not be held responsible.
- 1.6 The WMSC considered the arguments and evidence presented by McLaren at the 26 July WMSC meeting and came to the conclusion that McLaren had been in possession of Ferrari confidential information and was therefore in breach of Article 15 1(c) of the International Sporting Code.
- 1.7 Although a number of unsatisfactory elements were noted during the deliberations, in assessing the gravity of the breach, the WMSC concluded that there was insufficient evidence that the information was used in such a way as to interfere with the running of the FIA Formula One World Championship (“the Championship”).
- 1.8 However, conscious of, *inter alia*, the fact that several related procedures were ongoing (including, notably, the High Court Proceedings, a criminal investigation in Italy and various internal forensic investigations at McLaren and Ferrari), the WMSC explicitly reserved the right to revisit its conclusions if further information came to light, in particular information showing that Ferrari confidential information had been used by McLaren to the detriment of the Championship.
- 1.9 The following Decision was therefore reached:

“The WMSC is satisfied that Vodafone McLaren Mercedes was in possession of confidential Ferrari information and is therefore in breach of article 151c of the International Sporting Code. However, there is insufficient evidence that this information was used in such a way as to interfere improperly with the FIA Formula One World Championship. We therefore impose no penalty.

But if it is found in the future that the Ferrari information has been used to the detriment of the championship, we reserve the right to invite Vodafone McLaren Mercedes back in front of the WMSC where it will face the possibility of exclusion from not only the 2007 championship but also the 2008 championship.

The WMSC will also invite Mr Stepney and Mr Coughlan to show reason why they should not be banned from international motor sport for a lengthy period and the WMSC has delegated authority to deal with this matter to the legal department of the FIA.”

2 Re-convening of WMSC

2.1 Subsequent to the WMSC Decision of 26 July 2007 (the “26 July Decision”), new evidence came to light which, in the FIA’s assessment merited consideration by the WMSC.

2.2 A new meeting of the WMSC was therefore convened for 13 September 2007 (“the 13 September WMSC meeting”).

2.3 All relevant parties (including McLaren and Ferrari) were informed of the new meeting and were given copies of the new evidence put before the WMSC (in some limited cases, after redaction of confidential information). McLaren and Ferrari were invited to make written submissions which have been duly received by the WMSC.

2.4 Oral submissions and explanations have also been made on behalf of McLaren and Ferrari and at the 13 September WMSC meeting, the WMSC has put questions to those concerned. Opportunities were also offered and taken up for McLaren and Ferrari to cross-examine each others’ witnesses.

2.5 Some of the key elements that the WMSC has considered are set out below. In light of the strong imperative in the interests of the sport to issue a swift ruling, the following does not constitute an exhaustive list of the elements considered nor does it purport to be a summary of all of the evidence put before the WMSC.

3 New Evidence – E-mails between McLaren Drivers

- 3.1 In the period after the 26 July Decision, the FIA was made aware of a specific allegation that e-mails relevant to the FIA's investigation had been exchanged between certain McLaren drivers.
- 3.2 The FIA therefore wrote to three McLaren drivers (Mr. Alonso, Mr. Hamilton and Mr. de la Rosa) to establish whether or not this allegation had any basis in fact and requested that they produce copies of any relevant documents, including any electronic communications (howsoever conveyed or stored) which may be relevant to this case and which make reference to Ferrari, Ferrari's employee Nigel Stepney ("Stepney") or any technical or other information coming from or connected with either Ferrari or Stepney.
- 3.3 The McLaren drivers were reminded of their duty as competitors and Super Licence holders to ensure the fairness and legitimacy of the Formula One World Championship. Given the importance of establishing the facts and that the information might not come out any other way, the FIA offered the assurance that any information made available in response to the letter would not result in any proceedings against the drivers personally under the International Sporting Code or the Formula One Regulations. However, the drivers were notified that if it later came to light that they had withheld any potentially relevant information, serious consequences could follow.
- 3.4 All three drivers responded. Mr. Hamilton responded that he had no information responsive to the FIA's request. Mr. Alonso and Mr. de la Rosa both submitted e-mails to the FIA which the WMSC finds highly relevant. Subsequently (at McLaren's request) both Mr. Alonso and Mr. de la Rosa made written statements to the WMSC verifying that these e-mails were sent and received and offering context and explanations regarding the e-mails. The e-mails show unequivocally that both Mr. Alonso and Mr. de la Rosa received confidential Ferrari information via Coughlan; that both drivers knew that this information was confidential Ferrari information and that both knew that the information was being received by Coughlan from Stepney.

weight distribution

- 3.5 On 21 March 2007 at 09.57 Mr. de la Rosa wrote to Coughlan in the following terms:

"Hi Mike, do you know the Red Car's Weight Distribution? It would be important for us to know so that we could try it in the simulator. Thanks in advance, Pedro.

p.s. I will be in the simulator tomorrow."

- 3.6 In his evidence given to the WMSC, Mr. de la Rosa confirmed that Coughlan replied by text message with precise details of Ferrari's weight distribution.
- 3.7 On 25 March 2007 at 01.43 Mr. de la Rosa sent an e-mail to Fernando Alonso which sets out Ferrari's weight distribution to two decimal places on each of Ferrari's two cars as set up for the Australian Grand Prix.
- 3.8 Mr. Alonso replied to this e-mail on 25 March 2007 at 12.31 (they were in different time zones). His e-mail includes a section headed "*Ferrari*" in which he says "*its weight distribution surprises me; I don't know either if it's 100% reliable, but at least it draws attention*". The e-mail continues with a discussion of how McLaren's weight distribution compares with Ferrari's.
- 3.9 Mr. de la Rosa replied on 25 March 2007 13.02 stating the following:
"All the information from Ferrari is very reliable. It comes from Nigel Stepney, their former chief mechanic – I don't know what post he holds now. He's the same person who told us in Australia that Kimi was stopping in lap 18. He's very friendly with Mike Coughlan, our Chief Designer, and he told him that."
- 3.10 Mr. de la Rosa's e-mail to Coughlan specifically stated that he wished to receive Ferrari's weight distribution for the purposes of testing it in the simulator the following day ("*It would be important for us to know so that we could try it in the simulator*"). Mr. de la Rosa explained to the WMSC at the meeting of 13 September 2007 that when Coughlan responded with the precise details in question, he (de la Rosa) decided that the weight distribution was so different to the McLaren car set up that it would not, in fact, be tested in the simulator. Mr de la Rosa says that thereafter he regarded the information as unimportant. It seems highly unlikely to the WMSC that a test driver would take a decision of this sort on his own. It also is not clear why, if Mr. de la Rosa regarded this information as unimportant, he would still convey and discuss it with Mr. Alonso some days later in his e-mail exchange of 25th March. Mr. de la Rosa's evidence also makes clear that there was no reluctance or hesitation about testing the Ferrari information for potential benefit, but only that on this occasion he says that there was a technical reason not to do so.
- 3.11 McLaren's Chief Engineer Mr. Lowe gave clear evidence that decisions relating to simulator testing would normally involve a number of engineering and other staff (as would running the tests themselves). It seems highly unlikely that decisions about what would be run in the simulator would be taken by a test driver on his own.

flexible wing and aero balance

- 3.12 In the same e-mail exchange of 25 March 2007, Mr. de la Rosa states that tests had been carried out on a flexible rear wing which Mr. de la Rosa says is “*a copy of the system we think Ferrari uses*”. The Ferrari car’s precise aero balance at 250 kph is also identified. While it is conceivable that the former item could have been copied from observation of the Ferrari car, it is clear from the context of the exchange (it being part of the information that Mr. de la Rosa describes as being “very reliable” because it comes from Stepney) that the latter item is confidential to Ferrari and that it was passed to Mr. de la Rosa by Coughlan, who got it from Stepney.

tyre gas

- 3.13 Mr de la Rosa’s e-mail to Mr. Alonso on 25 March 2007 at 01.43 identified a gas that Ferrari uses to inflate its tyres to reduce the internal temperature and blistering. The e-mail concludes with a statement (in relation to the gas) that “*we’ll have to try it, it ’s easy!*”.
- 3.14 Mr. Alonso replied at 12.31 that it is “*very important*” that McLaren test the gas that Ferrari uses in its tyres as “*they have something different from the rest*”, and “*not only this year. there is something else and this may be the key; let ’s hope we can test it during this test, and that we can make it a priority!*”.
- 3.15 Mr. de la Rosa replied on 25 March 2007 13.02 stating the following: *I agree 100% that we must test the [tyre gas] thing very soon.*
- 3.16 Although the e-mail exchange between Mr. Alonso and Mr. de la Rosa makes clear that they both were enthusiastic about trying the gas apparently used by Ferrari in its tyres, Mr de la Rosa’s evidence to the WMSC was that he, on his own, decided to explore with a Bridgestone engineer whether the McLaren team should try this gas. He states that he had no other conversations with any other specialist staff within McLaren. His evidence is that the Bridgestone engineer in question doubted whether the gas would confer an advantage upon McLaren. According to Mr de la Rosa, without further consultation with anyone else at McLaren, and despite the fact that this had apparently been successfully used at Ferrari, the idea was dropped and no actual attempt was made to test the gas in the tyres used by McLaren.
- 3.17 It seems unlikely to the WMSC that a test driver would engage in such consultations on his own without discussing it any further with anyone else at the team. It also seems unlikely that a decision on whether to pursue

the matter further would be taken by a test driver on his own. Finally, Mr de la Rosa's evidence makes clear that there was no reluctance or hesitation about using the Ferrari information, but only that on this occasion it was concluded that there would be no advantage in doing so.

braking system

- 3.18 On 12 April 2007 at 12.25 Mr. de la Rosa wrote to Mr. Coughlan and asked “*can you explain me as much as you can, Ferrari's braking system with the [reference to detailed technical information]? Are they adjusting from inside the cockpit...?*”
- 3.19 After a number of exchanges about whether a description would be too complicated to articulate by e-mail, Mr. Coughlan replies on 14 April 2007 at 14.40 with a technical description which purports to be a description of the principles underpinning the Ferrari braking system. Ferrari have confirmed that the description given is an accurate (though incomplete) description of the principles of its braking system. Coughlan concludes with a statement that “*we are looking at something similar*”. This latter statement strongly suggests that the McLaren system was being worked on from a position of knowledge of the details of the Ferrari system, which, even if the Ferrari system not being directly copied, must be more advantageous to McLaren than designing a system without such knowledge.
- 3.20 The e-mail exchange between Mr. de la Rosa and Mr. Alonso dated 25 March 2007 at 01.43 also describes some aspects of the McLaren braking system and states that “*with the information that we have, we believe Ferrari has a similar system*” and goes on to describe highly specific elements of the Ferrari system (which cannot be set out here for confidentiality reasons but which clearly demonstrate knowledge of Ferrari's confidential information).

stopping strategy

- 3.21 *As mentioned above, Mr. de la Rosa's e-mail on 25 March 2007 13.02 stated “all the information from Ferrari is very reliable. It comes from Nigel Stepney, their former chief mechanic – I don't know what post he holds now. He's the same person who told us in Australia that Kimi was stopping in lap 18. He's very friendly with Mike Coughlan, our Chief Designer, and he told him that.*
- 3.22 The evidence before the WMSC is that Mr. Räikkönen (Kimi) actually stopped at lap 19 at the Australian GP. However, the fact remains that Mr

de la Rosa cited this information as a reason to believe that Stepney was a reliable source of information. This strongly suggests that McLaren had at least taken account of this information in determining its own strategy.

- 3.23 The evidence before the WMSC also demonstrates that Stepney had fed information through Coughlan regarding which lap one or more of the Ferrari drivers would stop at during the Bahrain Grand Prix. McLaren has sought to discredit the significance of this information as it proved in the end to be inaccurate. However, the evidence before the WMSC was that the safety car had been deployed early in the race making it likely that stopping strategies would be adjusted. This deployment of the safety car could not have been known in advance of the race and the fact that the stoppage predictions proved inaccurate does not mean that McLaren had not considered and taken account of the information that had been received in determining its own strategy before the race.
- 3.24 In any case, as there is no legitimate context in which another teams' stopping strategy would be revealed to McLaren in advance, there is very clear evidence that both drivers knew that they were receiving unauthorised and confidential Ferrari information. To the WMSC's knowledge, no effort was taken to report or stem this flow.

4 New Evidence – Communications between Coughlan and Stepney

- 4.1 The evidence put before the 26 July WMSC meeting indicated that a limited number of contacts had occurred between Coughlan and Stepney. Coughlan's affidavit (submitted in the context of the High Court Proceedings) identified a number of such contacts and described incidents where specific Ferrari confidential information was transferred to him. The WMSC considered these contacts but had no specific evidence of further or other contacts. The focus at the 26 July WMSC meeting was on the circumstances surrounding the transmission of the 780 page Ferrari dossier discovered at Coughlan's home.
- 4.2 New evidence has come to light which strongly indicates that the transmission of confidential Ferrari information from Stepney to Coughlan was not limited to the 780 page dossier. This evidence demonstrates that a far greater level of communication existed between Coughlan and Stepney than was appreciated at the 26 July WMSC meeting. This evidence was submitted by Ferrari and is deemed credible as it originates from the Italian police and is the result of an official analysis of records of telephone, SMS and e-mail contacts between Coughlan and Stepney. The evidence included the following.

- 4.3 In its report “Allegato 18”, the Italian Police demonstrated that in the period 21 March to 3 July 2007, Coughlan received 23 calls from Stepney’s personal mobile phone and made four calls to that phone. In the same period, Coughlan received 124 SMS messages from Stepney and sent 66 SMS messages to Stepney.
- 4.4 In its report “Allegato 9” the Italian Police have identified logs which show 23 e - mails passed between Coughlan and Stepney between 1 March and 14 April 2007.
- 4.5 In its report “Allegato 10” the Italian police have identified a further 98 SMS messages and a further eight telephone calls (on different phones) between Coughlan and Stepney between 11 March and 14 April 2007.
- 4.6 In total, at least 288 SMS messages and 35 telephone calls appear to have passed between Coughlan and Stepney between 11 March 2007 and 3 July 2007.
- 4.7 The number of contacts increased considerably during private tests carried out by Ferrari in Malaysia at the end of March 2007 and in the run up to and during the days of the Grands Prix in Australia on 18 March 2007, Malaysia on 8 April 2007, Bahrain on 15 April 2007 and Spain on 13 May 2007.
- 4.8 The evidence of the Italian police that has been produced also states that Stepney sought technical details from Ferrari’s chief mechanic, Mr Uguzzoni, about tests carried out by Ferrari in Malaysia in a way that drew attention within Ferrari at the time.
- 4.9 In addition, e-mails between McLaren drivers were produced to the 13 September WMSC meeting (see above) stating clearly that Coughlan had received information from Stepney regarding the Ferrari car and had passed this information to others within the McLaren team.
- 4.10 Neither Ferrari nor McLaren have ever disputed (whether at the 26 July WMSC meeting or since) that confidential Ferrari information was passed from Stepney to Coughlan during the period in question. However, the new evidence regarding the number and timing of the contacts makes it far more likely that there was a systematic flow of Ferrari confidential information to Coughlan leading to the conclusion that the illicit communication of information was very likely not limited to the transmission of the Ferrari dossier discovered at Coughlan’s home on 3 July 2007. This conclusion is corroborated in the e-mails exchanged between McLaren’s drivers (see above).

- 4.11 McLaren stated in its submissions for the 13 September WMSC meeting that this new evidence on the number and timing of the communications merely confirmed what was already known: that Coughlan and Stepney were illicitly sharing Ferrari confidential information. It has also been suggested by McLaren that Coughlan and Stepney were acting on their own account and that possibly they were planning to seek new employment together elsewhere.
- 4.12 Without drawing a definitive conclusion on this point, the WMSC considered that it was difficult to reconcile this version of events with the number and timing of the contacts described above as if Coughlan and Stepney had simply been sharing information to facilitate a plan to search for new employment there would appear to be no particular reason for the contacts to have intensified around the tests and the Grands Prix and no reason for Coughlan to share information with McLaren's drivers. Rather, it appeared more likely that the information being exchanged related to those tests and the Grands Prix.
- 4.13 Further, in light of Coughlan's role within the McLaren team, it had seemed unlikely to the WMSC at the meeting on 26 July 2007 that Coughlan himself would have been able to make any direct or immediate use (whether personal or within his role at McLaren) of up to date information relating to the Ferrari car at the site of different Grands Prix. However, as detailed above, at the 13 September WMSC meeting, the WMSC heard new evidence to suggest that this was not the case and that Coughlan had, in fact, communicated to at least one McLaren driver statements from Stepney of which lap the Ferrari drivers would stop at during both the Australian Grand Prix and the Bahrain Grand Prix. These communications between Coughlan and at least one of the McLaren drivers coincided exactly in time with some of the most intense period of contact between Coughlan and Stepney described above.
- 4.14 In the absence of another explanation, in light of the number and timing of the communications between Coughlan and Stepney and the e-mail exchanges between the McLaren drivers (see above), the WMSC regards it as reasonable to infer that Coughlan was in receipt of a flow of confidential Ferrari information from Stepney and that at least some of that information was communicated to others within McLaren (e.g. Mr. de la Rosa and Mr. Alonso).
- 4.15 In sum, the new information on the number and timing of the contacts between Coughlan and Stepney inevitably had an impact on the WMSC's appreciation of the nature of the contacts between Coughlan and Stepney,

on its appreciation of the emails between the drivers and on the likelihood of Ferrari confidential information received by Coughlan having an influence on his work with McLaren.

5. Coughlan's Role at McLaren

5.1 McLaren's submission made for and at the 26 July WMSC meeting indicated that Coughlan had a relatively limited managerial role and that it would not be possible for him to propose ideas without having to explain their provenance. In McLaren's submission, this demonstrated that, despite having detailed Ferrari technical information, Coughlan could not have used any of this information to benefit McLaren without a significant number of people at McLaren knowing. McLaren submitted statements from a number of its engineers that those engineers were not aware of changes made to the McLaren car using confidential Ferrari information.

5.2 The submissions made for the 13 September WMSC meeting show that that Coughlan may have had a more active role in the design of the McLaren car than previously appreciated by the WMSC.

5.3 The WMSC does not have evidence that any complete Ferrari design was copied and subsequently wholly incorporated into the McLaren car as a result of Coughlan passing confidential from Stepney to McLaren. However, it is difficult to accept that the secret Ferrari information that was within Coughlan's knowledge never influenced his judgement in the performance of his duties. It is not necessary for McLaren to have copied a complete Ferrari design for it to have benefited from Coughlan's knowledge. For example, the secret Ferrari information cannot but have informed the views Coughlan expressed to others in the McLaren design department, for example regarding which design projects to prioritise or which research to pursue. The advantage gained may have been as subtle as Coughlan being in a position to suggest alternative ways of approaching different design challenges.

6 Evidence of Mr. Neale

6.1 At the 26 July WMSC meeting (and the evidence was repeated at the hearing of 13 September) it was noted that Coughlan had revealed to his superior at McLaren, Mr. Neale, that Stepney had attempted to pass secret Ferrari information to Coughlan. A firewall was set up at the instigation of Mr. Neale to prevent further contacts from Stepney and Coughlan was directed to cease contact with Stepney. Within a matter of weeks thereafter, Coughlan attempted to show some photographs to Mr. Neale which, according to

Mr. Neale himself, because of the manner in which they were produced, suggested to Mr. Neale that they should not have been in Coughlan's possession. Rather than establish the facts and take appropriate action as his superior at McLaren, Mr. Neale advised Coughlan to destroy the photographs. Coming as soon as it did after McLaren had been required to install a firewall and had directed this same employee to cease contact with a known source of Ferrari confidential information, the WMSC notes that it is very unsatisfactory that no further action was taken to investigate this matter further and make appropriate disclosures to the FIA as regulator.

7. Nature of information held by McLaren
 - 7.1 The WMSC believes that the nature of the information illicitly held by McLaren was information of a nature which, if used or in any way taken into account, could confer a significant sporting advantage upon McLaren.
 - 7.2 Evidence was submitted at the 13 September WMSC meeting by McLaren's Engineering Director, Mr. Lowe, that the dossier of Ferrari information found in Coughlan's possession did not contain information of particular use or interest to McLaren on the basis that the McLaren car was significantly different to the Ferrari car. This submission was apparently made on the basis of the review of the index to the dossier of Ferrari documents (Mr. Lowe having stated that he had not seen the dossier itself).
 - 7.3 The WMSC does not accept this account. In both WMSC hearings and in written submissions, and from the direct knowledge of the WMSC Members, Formula One teams have great interest in each others' technology and go to considerable lengths (within the rules) to study each other's designs and innovations through direct observation, photographic evidence and other means. In addition the technical information in Coughlan's possession was, in the WMSC's appreciation, highly significant and could certainly confer a sporting advantage, if used or taken into account.
- 8 WMSC's Assessment
 - 8.1 The WMSC has carefully considered the evidence and submissions of all parties.
 - 8.2 It has concluded (and intends to re-affirm) that a breach of Article 15 1(c) has occurred.
 - 8.3 In the 26 July Decision, the WMSC found a breach of Article 15 1(c). In assessing the gravity of that breach, it took account of a number of factors

including any evidence (or, at the time, lack of it) to suggest that the Ferrari information improperly held had actually been used and actually conferred a sporting advantage. Other factors that it took into account included the argument that there was little evidence of the information in question being disseminated to others at McLaren, what the WMSC then understood to be Coughlan's more limited role and the argument that Coughlan was a single rogue employee.

- 8.4 McLaren has made detailed submissions indicating that none of the information received enhanced the McLaren car. McLaren has suggested to the WMSC that unless "actual use" and a demonstrated and itemised performance advantage can be proven beyond a reasonable doubt (i.e. to a criminal law standard of proof), the WMSC is not permitted at law to impose a penalty.
- 8.5 The WMSC rejects this suggestion. The WMSC has full jurisdiction to apply Article 151(c) and stresses that it is not necessary for it to demonstrate that any confidential Ferrari information was directly copied by McLaren or put to direct use in the McLaren car to justify a finding that Article 151(c) was breached and/or that a penalty is merited. Nor does the WMSC need to show that any information improperly held led to any specifically identified sporting advantage, or indeed any advantage at all. Rather, the WMSC is entitled to treat possession of another team's information as an offence meriting a penalty on its own if it so chooses.
- 8.6 The fact that in its 26 July Decision, based on more limited evidence, the Council had a different appreciation of the gravity of McLaren's breach does not lead to the creation of a legal test regarding the WMSC's burden of proof. The WMSC could have imposed a penalty with the 26 July Decision based on the evidence therein, but chose not to (based in part on McLaren's submissions that there had been no dissemination of Ferrari information beyond Mr Coughlan).
- 8.7 The WMSC has taken note of McLaren's position that an injustice would occur if a penalty were imposed without the FIA having accepted McLaren's offer to inspect the McLaren premises and designs for evidence of Ferrari technology having been copied. However, as noted above, neither the finding of a breach nor the imposition of a penalty require evidence of McLaren having directly incorporated Ferrari technology. Nonetheless, the WMSC have noted and taken account of the open and co-operative nature of this offer and taken this into account in reaching this Decision.
- 8.8 In light of the evidence now before it, the WMSC does not accept that the

only actions of McLaren deserving censure were those of Coughlan. While this situation might have originated with the actions of a single rogue McLaren employee acting on his own and without McLaren's knowledge or consent, evidence is now available which, when taken in its full context, makes clear that:

- Coughlan had more information than previously appreciated and was receiving information in a systematic manner over a period of months;
- the information has been disseminated, at least to some degree (e.g. to Mr. de la Rosa and Mr. Alonso), within the McLaren team;
- the information being disseminated within the McLaren team included not only highly sensitive technical information but also secret information regarding Ferrari's sporting strategy;
- Mr de la Rosa, in the performance of his functions at McLaren, requested and received secret Ferrari information from a source which he knew to be illegitimate and expressly stated that the purpose of his request was to run tests in the simulator;
- the secret information in question was shared with Mr. Alonso;
- there was a clear intention on the part of a number of McLaren personnel to use some of the Ferrari confidential information in its own testing. If this was not in fact carried into effect it was only because there were technical reasons not to do so;
- Coughlan's role within McLaren (as now understood by the WMSC) put him in a position in which his knowledge of the secret Ferrari information would have influenced him in the performance of his duties.

8.9 It seems to the WMSC clear that Coughlan's actions were intended by him to give McLaren a sporting advantage. He fed information about Ferrari's stopping strategy, braking system, weight distribution and other matters to McLaren's test driver. Furthermore, in light of Coughlan's undoubted experience, he is likely to have known a great deal about how to confer an advantage and the roles of different personnel within the team. It seems most unlikely that he confined his activities to sharing Ferrari's information with Mr. de la Rosa. It also seems most unlikely that his own work was not influenced in some way by the knowledge regarding the Ferrari car that he is known to have possessed.

8.10 Furthermore, it seems entirely unlikely to the WMSC that any Formula One driver would bear the sole responsibility for handling or processing sensitive Ferrari information (e.g. on substances used to inflate tyres or weight distribution) or deciding how or whether such information would be used or tested. In light of his experience, Coughlan would have known this and if he intended to reveal this information to McLaren, he is unlikely to have done so only to Mr. de la Rosa .

- 8.11 The WMSC therefore finds that a number of McLaren employees or agents were in unauthorised possession of, or knew or should have known that other McLaren employees or agents were in unauthorised possession of, highly confidential Ferrari technical information. In addition, the WMSC finds that there was an intention on the part of a number of McLaren personnel to use some of the Ferrari confidential information in its own testing.
- 8.12 The evidence leads the WMSC to conclude that some degree of sporting advantage was obtained, though it may forever be impossible to quantify that advantage in concrete terms.
- 8.13 These factors lead the WMSC to an appreciation of the gravity of McLaren's breach which is materially different to the appreciation in the 26 July Decision. On this occasion the WMSC believes that a penalty is merited.
- 8.14 Having indicated to McLaren that a penalty was likely to be imposed, the WMSC heard submissions regarding the appropriateness of penalties from McLaren and from counsel for Mr. Hamilton. The WMSC has reached its decision having taken due account of those submissions.

9 Decision

- 9.1 For the foregoing reasons, the WMSC finds McLaren in breach of Article 151(c) of the International Sporting Code.
- 9.2 The WMSC therefore, in accordance with the provisions of the International Sporting Code, imposes the following sanctions relation to the 2007 FIA Formula One World Championship:
- a penalty consisting of exclusion from and withdrawal of all points awarded to McLaren in all rounds of the 2007 Constructors' Championship. For the avoidance of doubt, McLaren will be permitted to race in the remaining rounds of the 2007 Championship but will not be permitted to score points in the Constructors Championship or attend the podium in the event of a top three finish in any of the remaining races in the 2007 season. Points scored by other competitors in the Championship to date will not be affected further to the withdrawal of McLaren's points;
 - a fine of USD100 million (less any sum that would have been payable by Formula One Management Limited on account of McLaren's results in the 2007 Constructors Championship had it not been excluded). This fine shall be payable within three months from the date of this Decision.
- 9.3 Exceptionally, because primary responsibility must rest with McLaren, in

the interests of the sport and also because McLaren's drivers were offered immunity from individual sanction by the President of the FIA in his letter dated 30 August 2007, the WMSC does not consider that it is appropriate to impose any sanction on them individually or impose sanctions on McLaren which would affect these drivers' individual Championship standings. As such, both McLaren drivers will retain all the drivers' Championship points they have won so far in the 2007 season and will be permitted to win drivers' Championship points and attend the podium in the remaining races of the 2007 season.

- 9.4 In addition, in the interest of ensuring that McLaren is not unfairly advantaged as against any of its competitors in the 2008 Championship, the WMSC instructs the FIA technical department to conduct an investigation of McLaren's preparatory work on its 2008 car with a view to determining whether that car incorporates any Ferrari confidential information and report back before the WMSC meeting of December 2007. Once the WMSC has considered this report, a separate Decision will be taken regarding McLaren's participation in the 2008 Championship, including whether any penalty should be imposed. This present Decision does not in any way affect McLaren's entitlement to participate in the 2008 Championship if the entry conditions are fulfilled.
- 9.5 McLaren is reminded of its right of appeal. In the event that an appeal is lodged with the FIA International Court of Appeal, the effect of this Decision will not be suspended pending the outcome of that appeal.

Signed:

Max Mosley
FIA President

Paris, 13 September 2007

GIURISPRUDENZA NAZIONALE

**SANZIONI DISCIPLINARI SPORTIVE E TUTELA
GIURISDIZIONALE**
*Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
8 novembre 2007, n. 1048*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 535/2007, proposto da

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO F.I.G.C.

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, Mario Gallavotti e Salvatore Raimondi ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 59, presso lo studio dell'ultimo;

c o n t r o

P. M., e altri, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Vitale ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dell'avv. Giovanni Pitruzzella;

C. A. R. e C. D. rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Vitale e Giovanni Esterini ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dell'avv. Giovanni Pitruzzella;

A. A. G., A. R., G. R. e A. N. non costituiti in giudizio;

la PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Mineo e Nicolò D'Alessandro ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Emilia n. 65, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Galio;

il COMUNE DI CATANIA, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

la CONFEDERAZIONE NAZIONALE NUOVI CONSUMATORI EUROPEI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Gitto e Santi Pappalardo ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Aspromonte n. 9, presso lo studio dell'avv. Marianna Oriti;

e nei confronti

del COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO – C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Angeletti e Salvatore Pensabene Lioni ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Giusti n. 45, presso lo studio del secondo;

della LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – L.N.P., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ruggero Stincardini ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Ruggero Settimo n. 78, presso lo studio dell'avv. Chiara Calafiore;

della SOCIETÀ CATANIA CALCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

della SOCIETÀ MESSINA CALCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. IV) - n. 679 del 19 aprile 2007.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'avv. V. Vitale per Pennisi Michele ed altri, degli avv.ti V. Vitale e G. Esterini per Calvino Angela Rita ed altri, degli avv.ti F. Mineo e N. D'Alessandro per la Provincia regionale di Catania, degli avv.ti G. Gitto e S. Pappalardo per la Confederazioni Nazionale Nuovi Consumatori Europei, degli avv.ti A. Angeletti e S. Pensabene Lioni per il C.O.N.I. e dell'avv. R. Stincardini per la Lega Nazionale Professionisti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore, alla camera di consiglio del 10 maggio 2007, il Consigliere Ermanno de Francisco;

Uditi altresì gli avv.ti L. Medugno, L. Mazzarelli e S. Raimondi per la F.I.G.C., gli avv.ti F. Mineo e P. De Luca, su delega dell'avv. N. D'Alessandro, per la Provincia regionale di Catania, l'avv. S. Pappalardo per la Confederazioni Nazionale Nuovi Consumatori Europei, gli avv.ti A. Angeletti e S. Pensabene Lioni per il C.O.N.I. e l'avv. L. Mazzarelli, su delega dell'avv. R. Stincardini, per la Lega Nazionale Professionisti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Viene in decisione l'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso proposto in prime cure dal Sig. P. M. e dagli altri 81 suoi litisconsorti attivi indicati in epigrafe, tutti titolari di abbonamenti per assistere alle partite casalinghe della società sportiva Catania Calcio s.p.a., per l'effetto annullando il provvedimento del Giudice sportivo della F.I.G.C. n. 67 del 14 febbraio 2007 e gli atti connessi (tra cui i provvedimenti confermativi della Commissione disciplinare e della Corte di appello federale), nonché gli artt. 9, commi 1 e 2, e 11, del "Codice di giustizia sportiva" della stessa F.I.G.C., e condannando altresì la F.I.G.C. al parziale rimborso del costo dell'abbonamento sottoscritto dagli stessi ricorrenti (calcolato in relazione agli incontri cui essi non poterono assistere a causa dei provvedimenti impugnati), nonché al risarcimento del danno morale, liquidato in complessivi Euro 1.000 in favore di ciascuno dei ricorrenti (di cui Euro 500 "a titolo di risarcimento del danno esistenziale" ed Euro 500 "a titolo di risarcimento del danno all'onore e alla reputazione"); spese del primo grado compensate.

D I R I T T O

1. – Lo svolgimento che la causa ha avuto in primo grado deve essere ricapitolato più in dettaglio, anche per comprendere al meglio il *thema decidendum* devoluto a questo giudice di appello.

Dopo i gravi turbamenti dell'ordine pubblico verificatisi in occasione della partita di calcio Catania–Palermo del 2 febbraio 2007 (culminati con la morte di un Ispettore di Polizia), il giudice sportivo, col provvedimento disciplinare sportivo qui impugnato, ha inflitto alla società sportiva Catania Calcio s.p.a. la sanzione disciplinare della squalifica del campo fino al 30 giugno 2007, altresì con l'obbligo di disputare a porte chiuse le rimanenti partite da giocare in casa, oltre all'ammenda di Euro 50.000, poi ridotta a Euro 20.000.

Tale sanzione disciplinare (tranne la parte relativa all'am-menda) è stata impugnata davanti al T.A.R. della Sicilia, Sezione staccata di Catania, da 82 abbonati del Catania Calcio, odierni appellati, che hanno formulato altresì un'istanza cautelare.

Accogliendo tale istanza, il Presidente della IV Sezione interna del T.A.R. di Catania con proprio decreto 4 aprile 2007, n. 401, ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati, ordinando *“di consentire a quanti ne faccia-no regolare richiesta, l'accesso agli impianti sportivi su tutto il territorio nazionale ove si svolgeranno le partite casalinghe del Catania Calcio”*.

Con lo stesso decreto, il Presidente di detta IV Sezione interna ha fissato al 13 aprile 2007 la camera di consiglio, per l'esame collegiale.

Reagendo a ciò, la F.I.G.C. ha presentato un proprio ricorso – senza impugnare alcun atto amministrativo, ma in asserita *“riassunzione del ricorso”* già pendente davanti alla IV Sezione di Catania – *“dinanzi al T.A.R. del Lazio, funzionalmente competente ex lege n. 280/2003”*.

Il T.A.R. del Lazio, Sezione Terza-Ter, con ordinanza 12 aprile 2007, n. 1664, ha ritenuto di pronunciarsi nel senso di accogliere il ricordato atto processuale qualificato *“istanza di riassunzione”* e, per l'effetto, ha *“revocato”* il decreto del presidente della IV Sezione del T.A.R. di Catania n. 401 del 4 aprile 2007 e ha respinto l'istanza cautelare proposta dai Signori P. ed altri; in tale ordinanza si afferma altresì che il T.A.R. del Lazio *“manda alla Segreteria della IV Sezione del T.A.R. di Catania di trasmettere alla Sezione Terza-Ter del T.A.R. del Lazio il fascicolo di causa”*.

Il 13 aprile 2007 la IV Sezione del T.A.R. di Catania, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, ha trattenuto la causa in decisione, definendola con sentenza succintamente motivata (ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, X comma, e 26, V comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e 3, comma 3, del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220), la quale è stata qui appellata.

Va anche aggiunto che il 19 aprile 2007, sotto la stessa data di pubblicazione di detta sentenza, il Presidente della IV Sezione del T.A.R. Catania ha ritenuto di poter accogliere, con proprio decreto monocratico n. 5 del 19 aprile 2007, il ricorso contestualmente proposto per l'esecuzione della sentenza qui appellata, per l'effetto nominando tre commissari *ad acta* (in persona di due magistrati amministrativi di primo grado e di un ufficiale dei Carabinieri) e dando istruzioni agli stessi e agli organi della F.I.G.C. su come ottemperare al proprio *dictum* giurisdizionale, nonché ordinando ai prefetti e ai questori di Roma, Milano, Modena e Catania, ai

comandanti provinciali dei Carabinieri delle stesse città e a quelli della Guardia di Finanza (tranne, per questi, quello di Modena), *“di disporre a semplice richiesta verbale di ogni commissario il necessario intervento della forza pubblica per rendere possibile il regolare svolgimento dell’incarico giudiziario affidato a ciascuno dei commissari, superando eventuali resistenze ed opposizioni materiali alla concreta, integrale e definitiva esecuzione della sentenza di cui sopra e del presente decreto”*; tale atto, altresì, *“fissa l’udienza in camera di consiglio per il prossimo 9 maggio 2007 per la sottoposizione del presente decreto al Collegio”*.

Con successivo proprio decreto n. 6 datato 21 aprile 2007, ma depositato il 23 aprile 2007 (lunedì), lo stesso Presidente della IV Sezione del T.A.R. Catania ha ritenuto di poter accogliere un ricorso per l’ulteriore esecuzione alla sentenza qui appellata, per l’effetto nominando *“ad integrazione dei precedenti Commissari ad acta di cui al Decreto presidenziale n. 5/2007, il Dr. F. B., Dirigente superiore della Polizia di Stato di Catania”*, disponendo che tale quarto Commissario *ad acta “fissi lo svolgimento della partita Catania–Ascoli per il prossimo giorno festivo disponibile e comunque non oltre il 25 aprile p.v.”* ed *“adotti tutte le misure necessarie per il concreto soddisfacimento dei diritti dei ricorrenti, previa la rigida predisposizione di tutti i mezzi atti a salvaguardare la sicurezza di tutti, se del caso anche attraverso uno spiegamento particolarmente copioso delle Forze dell’Ordine”*, nuovamente fissando *“l’udienza in camera di consiglio per il prossimo 9 maggio 2007 per la sottoposizione del presente decreto al Collegio”*.

Tutta la vicenda ha visto la sua fine il 24 aprile 2007, allorché è stato depositato il presente appello, con l’istanza cautelare urgente di decreto monocratico inibitorio.

Il Presidente di questo Consiglio di giustizia amministrativa, con proprio decreto n. 402 dello stesso 24 aprile 2007, ha infatti sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza appellata, fissando la camera di consiglio del 10 maggio 2007 per la trattazione cautelare dell’appello.

In tale circostanza, questo Collegio ha ritenuto di decidere la causa con sentenza succintamente motivata ai sensi del cit. art. 3, comma 3, del D.L. n. 220 del 2003, altresì depositando il dispositivo della presente decisione ai sensi dei commi 2 e ss. dell’art. 23-bis della cit. legge n. 1034/1971, applicabili in forza dell’art. 3, comma 3, D.L. n. 220/2003.

2. – Questo Consiglio ritiene che sulla domanda proposta vi sia difetto assoluto di giurisdizione.

2.1. – Si premette che il presente giudizio di appello concerne esclusivamente la sentenza del T.A.R. di Catania n. 679/2007, ma non anche la cit.

ordinanza del T.A.R. del Lazio n. 1664/2007, la quale ultima: “*revoca*” un provvedimento di un altro giudice di pari grado; “*manda*” (e nemmeno “*ordina*”) alla segreteria di quello di trasmettere il fascicolo di un giudizio ivi pendente; si veste, in sostanza, degli abiti di giudice di appello sul T.A.R. di Catania, dichiarando di far ciò in base all’art. 3, comma 4, del D.L. n. 220/2003 che, viceversa, disciplina solo “*i processi in corso*” alla data del 20 agosto 2003, per i quali era stata prevista (ma a fronte della sospensione *ope legis* in tale data dell’efficacia delle misure cautelari concesse anteriormente ad essa da ogni altro T.A.R.) la possibilità della “*parte interessata*” a ripristinare l’efficacia delle misure cautelari, in quanto rese inefficaci per legge, di “*riproporre ... l’istanza cautelare*” al T.A.R. del Lazio, purché entro il termine di 15 giorni decorrente dalla data del 20 agosto 2003 e, dunque, solamente fino al 4 settembre 2003.

Premesso che nessuna competenza questo Consiglio ritiene di avere quale giudice di appello sui provvedimenti giurisdizionali, di qualunque contenuto, resi dal T.A.R. del Lazio – giova infatti sempre, ma vieppiù in questo caso, ribadire e rispettare i limiti delle attribuzioni di ciascun organo giurisdizionale – sembra comunque evidente che l’odierna declaratoria di (assoluto) difetto di giurisdizione, travolgendo *ab imis* il ricorso originario, renda priva di oggetto, e perciò anche di effetto, ogni statuizione che su di esso sia stata resa, ovvero che da esso abbia comunque tratto origine.

2.2. – Circa il potere di rilevare, in questa sede d’appello, il difetto di giurisdizione, basti osservare che la questione di giurisdizione è stata espressamente proposta nel secondo motivo di appello; sicché – a prescindere dall’angolo prospettico con cui la parte appellante ha ivi trattato la questione – ciò esclude in radice che sulla sussistenza della giurisdizione si sia formata qualsivoglia preclusione processuale che renda non più esaminabile il punto nel presente grado del giudizio.

2.3. – Quanto al carattere preliminare da riconoscere a quella di giurisdizione rispetto a ogni altra questione (salvo quelle riguardanti la regolare costituzione del processo, ma comprese quelle di competenza) – che in dottrina è stato contestato sull’assunto che sulla questione di giurisdizione, come su ogni altra, possa pronunciare solo il giudice competente per la concreta controversia nella quale la questione stessa è sollevata; assunto peraltro non condiviso dall’orientamento giurisprudenziale tracciato da Cass., S.U., 4 ottobre 1974, n. 2594 – si evidenzia che, identificandosi la competenza con la porzione di giurisdizione spettante a ciascun giudice di uno stesso plesso giurisdizionale, in capo a nessun giudice può ritenersi radicata la competenza a conoscere di una domanda per cui il plesso cui egli appartiene difetta in radice di giurisdizione; peraltro l’elemento di chiusura del sistema – atto a elidere ogni rischio di erronee declinatorie – è costituito dalle Sezioni unite della Corte regolatrice, che verificano l’esattezza delle pronunce sulla giurisdizione mediante la formazione del c.d. giudicato panprocessuale su di essa.

Pertanto, questo Consiglio ritiene di dover esaminare per prima la questione di giurisdizione, oggetto del secondo motivo di appello, rispetto a quella di competenza, la quale – trattandosi di competenza funzionale, per la quale non necessita il ricorso all'ordinario strumento del regolamento ex art. 31 della legge n. 1034 del 1971 – è stata riproposta invece con il primo motivo dell'odierno gravame.

3. – L'insussistenza della giurisdizione amministrativa, e al contempo di ogni altra giurisdizione, deriva dalla corretta esegesi degli artt. 1, 2 e 3 del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280.

Tale fonte primaria, nel pieno rispetto dei principi costituzionali, “*riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale*”.

Conseguentemente, ispira al “*principio di autonomia*” “*i rapporti tra l'ordinamento sportivo*” e il diritto statale, con l'unica eccezione dei “*casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*”.

L'art. 2 del decreto in esame fissa positivamente alcuni casi in cui tale rilevanza, per definizione dello stesso legislatore, senz'altro non ricorre.

È dunque riservata all'ordinamento sportivo, in forza di tale norma di legge (con il corollario che ogni giudice statale difetta in radice di giurisdizione in proposito), ogni questione avente ad oggetto:

“*a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;*

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”.

Lo Stato, dunque, ha dichiarato apertamente il proprio disinteresse per ogni questione concernente “*l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale*” in ogni sua articolazione; ed altrettanto è a dirsi per ogni questione che concerna “*i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive*”.

Il corollario è che nessuna violazione di tali norme sportive potrà considerarsi di alcun rilievo per l'ordinamento giuridico dello Stato.

Infatti, l'art. 3 del decreto in esame conferma che – *“ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”* (in quanto si tratta non già di norme interne dell'ordinamento sportivo, ma della disciplina di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque ad essi assimilati) – tra *“ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive”* soltanto quelle *“non riservat[e] agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, [sono] devolut[e] alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”*.

Solo per queste ultime, perciò, l'art. 3 del decreto stabilisce, al comma 2, la competenza funzionale del T.A.R. del Lazio con sede in Roma.

È dunque giocoforza concludere che *“ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive ... riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2”* resta, viceversa, esclusa tanto dalla giurisdizione del giudice ordinario, quanto da quella del giudice amministrativo; sicché non vi è competenza di alcun ufficio giudiziario, né dell'uno, né dell'altro plesso giurisdizionale.

In quanto restano riservate all'ordinamento sportivo, per definizione di legge tali controversie sono infatti prive di ogni rilievo per il diritto statale. Il Collegio ritiene che questa sia l'unica interpretazione del dato normativo coerente e compatibile con esso.

4. – Da quanto esposto deriva la necessità di verificare soltanto, al fine di radicare o meno la giurisdizione statale, se la controversia in esame riguardi, o meno, rapporti per i quali, ai sensi del cit. art. 2, è esclusa la rilevanza per l'ordinamento statale, perché riservati a quello sportivo (a siffatta verifica di specie, si procederà più avanti).

Nessun rilievo, viceversa, va attribuito a tali fini alle conseguenze ulteriori – anche se patrimonialmente rilevanti o relevantissime – che possano indirettamente derivare da atti che la legge considera propri dell'ordinamento sportivo e a quest'ultimo puramente riservati.

Il legislatore ha operato una scelta netta, nell'ovvia consapevolezza che l'applicazione di una norma regolamentare sportiva ovvero l'irrogazione di una sanzione disciplinare sportiva hanno normalmente grandissimo rilievo patrimoniale indiretto; e tale scelta l'interprete è tenuto ad applicare, senza poter sovrapporre la

propria “discrezionalità interpretativa” a quella legislativa esercitata dal Parlamento.

È palese che l’erronea applicazione del regolamento può comportare l’ammissione o l’esclusione di una società sportiva (né ha rilievo, contrariamente a ciò che è stato talora affermato per radicare *contra legem* la giurisdizione statale, il fatto, meramente estrinseco, che essa sia, o meno, quo-tata in borsa) rispetto a una determinata competizione nazionale o internazionale, con le ovvie ricadute economiche; né che identiche conseguenze sempre più spesso derivino dall’applicazione di sanzioni disciplinari (quali, nel caso di specie, una lunga squalifica del campo e l’obbligo di giocare a porte chiuse; ovvero in altri casi notori e recenti, l’esclusione dal campionato quale sanzione disciplinare per l’illecito sportivo commesso, con iscrizione a uno di rango inferiore).

Non ignora certo il Collegio, né poteva ignorarlo il legislatore allorché emanò il decreto legge n. 220 del 2003, che l’applicazione del regolamento – sia da parte dell’arbitro nella singola gara determinante per l’esito dell’intera stagione; sia da parte del giudice sportivo di primo o di ultimo grado – e l’irrogazione delle più gravi sanzioni disciplinari (tra cui le penalizzazioni in classifica e le retrocessioni in campionati inferiori: si pensi ai notori esempi verificatisi nell’estate del 2006, in relazione ai quali in altre sedi è stata ammessa, ma erroneamente ad avviso di questo Collegio, la sussistenza della giurisdizione amministrativa) quasi sempre producono conseguenze patrimoniali indirette di rilevantissima entità.

Tuttavia tali conseguenze, quand’anche in ipotesi possano essere la remota causa di una dichiarazione di fallimento, normativamente non dispiegano alcun rilievo ai fini della verifica di sussistenza della giurisdizione statale; che infatti il legislatore ha radicato solo nei casi diversi da quelli, espressamente eccettuati, di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legge citato, e di cui si è già detto.

Se una tale opzione normativa si fosse svolta a livello secondario, sarebbe stata passibile di censure per indiretto contrasto col principio della generale tutela statale sui diritti soggettivi patrimoniali.

Viceversa, essendo stata operata a livello primario, non è soggetta ad altro vaglio che a quello costituzionale; che, da un lato, non sembra in alcun modo interferire con le scelte sopra ricordate del legislatore (almeno per quali riduttivamente risultanti dalla conversione in legge del decreto) e che, dall’altro, nel disciplinare l’iniziativa economica privata ne afferma, all’art. 41 Cost., la mera libertà.

In tale contesto risulta legittima la scelta del legislatore ordinario di stabilire che, quando un imprenditore decida di operare nel settore dello sport, resti interamente ed esclusivamente assoggettato alla disciplina interna dell’ordinamento

sportivo (cui la legge ha voluto riconoscere la più ampia autonomia), ma limitatamente ai due soli profili di cui alle ricordate lettere a) e b) del cit. art. 2, comma 1, del decreto legge n. 220/2003.

Il Collegio, in sintesi, ritiene da un lato che il chiaro disposto normativo primario testé citato non sia passibile di alcuna diversa interpretazione, se non che dandosi adito a una sua inammissibile disapplicazione da parte del giudice; nonché, dall'altro lato, che esso neppure presenti profili di so-spetta illegittimità costituzionale, sicché palesemente non v'è luogo a sollevare alcuna questione in proposito.

Non ignora, il Collegio, che in altre sedi (ma, a quanto consta, solo di primo grado; o, in ultimo grado, solo cautelari) siano state compiute ben diverse *"interpretazioni correttive"* delle norme che qui vengono in rilievo, in sostanza al fine di affermare pressoché sempre – con il sin troppo facile grimaldello esegetico delle conseguenze patrimoniali che sempre, ma indi-rettamente, derivano dall'applicazione dei regolamenti sportivi o dalle relative sanzioni disciplinari; ma che possono altresì derivare da ogni altra attività sociale giuridicamente indifferente – la sussistenza della giurisdizione amministrativa; tuttavia ritiene che esse travalichino il limite, per ogni giudice sempre insuperabile, della mera disapplicazione della legge.

È infatti insostenibile la tesi che il cit. D.L. n. 220/2003 trovi applicazione solo per le questioni bagatellari, o per gli sport economicamente minori, ovvero infine per i soli campionati giovanili o dilettantistici; esso, viceversa, concerne indiscutibilmente – come risulta dal suo stesso tenore – in primo luogo gli sport professionistici, e tra essi senz'altro e soprattutto anche il giuoco del calcio.

Va piuttosto ribadito che, ex art. 101, II comma, Cost. il giudice è soggetto alla legge dello Stato, che egli è sempre tenuto ad applicare per quale essa è – ove non ritenga di sollevare questioni circa la sua legittimità costituzionale – e comunque del tutto a prescindere da ogni soggettiva condivisione, o meno, delle scelte compiute dal legislatore.

Tra le più recenti espressioni di una contraria tendenza, invero non isolata, vanno tuttavia ricordate le sentenze di T.A.R. Lazio, Sez. III-Ter, 21 giugno 2007, n. 5645, e 8 giugno 2007, n. 5280.

Esse, richiamandosi a precedenti resi in *"in fattispecie similari ... (anche connesse alla vicenda di "calcio poli") da parte di società sportive"*, hanno *"riconosciuto"*, ma questa volta in modo del tutto esplicito, *"la propria giurisdizione, pure in fattispecie similari concernenti l'impugnativa di sanzioni disciplinari"*.

Il fatto è che non costituisce altro che una mera petizione di principio (cioè, in altri termini, una sovrapposizione delle scelte dell'interprete a quelle espressamente compiute in senso diverso dal legislatore) l'asserzione che la sussistenza della giurisdizione debba derivare dalla considerazione – fattualmente esatta, ma giuridicamente inconferente – “*che non può negarsi, come dimostra, del resto, proprio la vicenda dell'Arezzo, che, per effetto rilevanza per l'ordinamento giuridico statale di situazioni giuridiche soggettive geneticamente connesse con la penalizzazione irrogata dall'ordinamento sportivo*”.

Nella legge, infatti, non vi è alcuna affermazione che gli atti, giusti o sbagliati, di applicazione delle norme regolamentari sportive o delle sanzioni disciplinari debbano avere rilievo, o meno, nell'ordinamento giuridico dello Stato, secondo che derivino conseguenze patrimoniali (più o meno gravi) dalla decisione sportiva; in essa, viceversa, è espressamente stabilita l'irrelevanza per l'ordinamento statale di ogni applicazione di norme regolamentari o di sanzioni disciplinari sportive, quali che ne siano le relative conseguenze indirette.

Sicché, secondo il Collegio, la contraria asserzione non costituisce affatto la conseguenza di “*un'interpretazione estensiva del combinato disposto dell'art. 1, I comma, e dell'art. 2, I comma, lett. b), della legge n. 280/03*”, ma solo di un sua aperta ed eclatante violazione.

Della conformità ai principi costituzionali del dato normativo in esame si è già detto; giova adesso aggiungere che la tutela degli associati nei confronti delle associazioni esiste in quanto è positivamente prevista dagli artt. 23 e 24 cod. civ. che, riconoscendo come diritti gli interessi che essi hanno internamente all'associazione, aprono la via della tutela giurisdizionale.

In proposito, va altresì ricordato che tale tutela è riconosciuta direttamente dall'ordinamento giuridico solo per le situazioni giuridiche soggettive disciplinate espressamente da una norma di legge (“*Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge [...] possono essere annullate*”: art. 23 c.c.); mentre nella mancanza di una norma diretta che elevi un interesse di fatto a interesse giuridicamente protetto, il parametro della tutela giurisdizionale è espresso solo dal negozio associativo e dal suo contenuto (“*[...] contrarie [...] all'atto costitutivo o allo statuto [...]*”: art. 23 c.c.), come applicazione di specie del generalissimo principio di cui all'art. 1372, I comma, c.c., secondo cui “*Il contratto ha forza di legge tra le parti*”. Ove, cioè, la legge non disciplini direttamente i comportamenti degli associati e le conseguenze di essi, la norma di riferimento è quella stessa posta dal negozio associativo, e quindi, a maggior ragione, solo al negozio associativo ci si deve riferire nel caso in cui l'ordinamento giuridico statale espressamente riconosca di essere indifferente rispetto a una disciplina destinata a regolare rapporti che nascono e si sviluppano solo a causa e in funzione del negozio associativo,

influenando in via diretta solo sui meccanismi interni dell'associazione stessa.

Esattamente in questa ottica, e facendo applicazione di questi elementari principi liberali (di libertà negoziale o, meglio, di libertà *tout court*), l'art. 2 del D.L. n. 220/2003, nei ristretti limiti di cui alle ricordate lett. a) e b) del comma 1, ha sostanzialmente qualificato quali meri interessi (non tu-telati, cioè, né in sede giurisdizionale né in sede amministrativa) tutti quelli concernenti "*l'osservanza e l'applica-zione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale*", nonché l'esatta valutazione dei "*comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni disciplinari sportive*".

Tale opzione senz'altro rientra nell'esercizio, costituzionalmente legittimo, della discrezionalità del legislatore, che è tenuto bensì ad assicurare piena tutela ai diritti soggettivi e agli interessi legittimi, ma senza che gli sia in radice preclusa la scelta di quali tra le molteplici situazioni di interesse di fatto – che in sé non afferiscano direttamente a beni costituzionalmente in-tangibili, tra i quali non si ascrivono certo le conseguenze patrimoniali indirette delle attività sportive di qualsiasi livello – meritino di essere qualificate come diritti soggettivi o interessi legittimi.

Poiché il decreto legge n. 220 del 2003 non ha operato tale scelta in modo criptico né opinabile (giacché in tal caso assai ampio sarebbe stato lo spazio esegetico dell'interprete), bensì in modo espresso e inequivoco, ritiene il Collegio che al giudice che voglia applicare la legge non resti altra possibile alternativa, in tutti i già ricordati casi, che rendere la declaratoria di difetto assoluto di giurisdizione.

5. – Conformemente a quanto opinato dal Collegio, anche in un autorevole contributo dottrinale è stata affermata la non divisibilità delle conclusioni cui, in punto di giurisdizione, è pervenuto il T.A.R. Lazio, Sez. III-*ter*, in sede cautelare, con l'ord. 22 agosto 2006, n. 46 (a proposito del ricorso ivi proposto da un noto ex direttore generale della Juventus, avverso una sanzione disciplinare di cinque anni di squalifica e Euro 50.000 di ammenda comminatagli dalla F.I.G.C.).

Invero, tutte le sanzioni sportive (ma lo stesso sarebbe a dirsi nei casi di mancata irrogazione di esse a fronte di evidenti illeciti sportivi) produco-no in via immediata i loro effetti all'interno dell'ordinamento di settore, mentre solo indiretti ed eventuali sono gli effetti che da esse riverberano nell'ordinamento generale; sicché dalle citate disposizioni del D.L. n. 220/2003 è corretto trarre la conclusione che sono giustiziabili per l'ordinamento statale solo le posizioni soggettive riconosciute da quest'ultimo, ancorché connesse con l'ordinamento sportivo, e non invece il contrario (come vorrebbero le cit. ordinanze).

6 – Altresì conforme all'esegesi qui sostenuta risulta l'orien-tamento espresso

dalla Corte regolatrice che, con la sentenza resa a Sezioni unite del 23 marzo 2004, n. 5775, ha così ricostruito – per quanto viene ora in rilievo – il sistema normativo introdotto dal cit. “decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, contenente disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, convertito nella legge 17 ottobre 2003, n. 280”.

“Il decreto, prendendo implicitamente atto della complessità organizzativa e strutturale dell’ordinamento sportivo, stabilisce che i rapporti tra questo e l’ordinamento dello Stato sono regolati in base al principio di autonomia, “salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Re-pubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo” (art. 1 primo comma)”.

“La “giustizia sportiva” si riferisce, così, alle ipotesi in cui si discute dell’applicazione delle regole sportive; quella statale è chiamata, invece, a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l’ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi”.

“Per individuare i casi in cui si applicano le sole regole tecnico - sportive, con conseguente riserva agli organi della giustizia sportiva della risoluzione delle corrispondenti controversie, è stabilito che all’ordinamento sportivo nazionale è riservata la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie di quell’ordinamento e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive (art. 2, primo comma)”.

“In queste materie vige il sistema del cd. “vincolo sportivo”. Le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati, infatti, hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Coni e delle federazioni sportive indicate negli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo” (art. 2, secondo comma)”.

“I casi di rilevanza per l’ordinamento dello Stato delle situazioni giuridiche soggettive, connesse con l’ordinamento sportivo, sono attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario ed a quella esclusiva del giudice amministrativo”.

“Il primo comma dell’art. 3 del decreto legge, in particolare, devolve al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti. Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, invece, è devoluta “ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive non riservata

agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2".“.

“Il sistema, per quanto riguarda le questioni per le quali è stabilita autonomia dell'ordinamento sportivo, continua ad essere imperniato sull'onere di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo (art. 2, secondo comma) e sulla salvezza incondizionata delle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Coni, delle Federazioni sportive e di quelle inserite nei contratti di cui alla legge istitutiva del Coni (art. 3, ultima parte)”.

“Se ne ricava che, secondo il decreto legge n. 202 del 2003, la tutela fa riferimento alle seguenti quattro situazioni”.

“Nella prima stanno le questioni che hanno per oggetto l'osservanza di norme regolamentari, organizzative e statutarie da parte di associazioni che, per dirla con l'art. 15 del decreto legislativo n. 242 del 1999, hanno personalità giuridica di diritto privato. Le regole che sono emanate in questo ambito sono espressione dell'autonomia normativa interna delle federazioni, non hanno rilevanza nell'ordinamento giuridico generale e le decisioni adottate in base ad esse sono collocate in un'area di non rilevanza (o d'indifferenza) per l'ordinamento statale, senza che possano essere considerate come espressione di potestà pubbliche ed essere considerate alla stregua di decisioni amministrative. La generale irrilevanza per l'ordinamento statale di tali norme e della loro violazione conduce all'assenza di una tutela giurisdizionale statale; ciò non significa assenza totale di tutela, ma garanzia di una giustizia di tipo associativo che funziona secondo gli schemi del diritto privato, come questa Corte ha avuto già modo di rilevare (sent. n. 4399 del 1989)”.

“Nella seconda situazione stanno le questioni che nascono da comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, derivanti dalla violazione da parte degli associati di norme anch'esse interne all'ordinamento sportivo. Pure per queste situazioni v'è la stessa condizione di non rilevanza per l'ordinamento statale, prima indicata. Queste prime due situazioni, in definitiva, restano all'interno del sistema dell'ordinamento sportivo propriamente detto e le possibili controversie che in esso sorgono non possono formare mai oggetto della giurisdizione statale”.

“La terza situazione comprende l'attività che le federazioni sportive nazionali debbono svolgere in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Coni e del Cio, come dispone la prima parte del già citato art. 15”.

“Nel testo del decreto legge n. 220 del 2003 anteriore alla legge di conversione, in essa figuravano l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati e l'organizzazione e lo

svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma limitato e l'ammissione alle stesse delle squadre e degli atleti".

"Indipendentemente dalla soppressione delle due categorie, l'indicazione vale ancora come esemplificazione delle corrispondenti controversie, l'oggetto delle quali è costituito dall'attività provvedimentale delle federazioni, la quale, esaurito l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, è sottoposta alla giurisdizione amministrativa esclusiva".

"Infine, stanno le questioni concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti".

"Esaurito, anche in questo caso, l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario".

La constatazione che anche le Sezioni unite abbiano ricostruito il sistema in termini strettamente aderenti a quelli posti dal legislatore ordinario, conforta il Collegio nel ritenere che è questa l'unica corretta esegesi del decreto legge n. 220/2003, in esame.

D'altra parte, non v'è dubbio che gli interessi fatti valere con il ricorso di primo grado vadano inquadrati, nella quadripartizione prospettata dalle Sezioni unite, nell'ambito delle prime due situazioni (e, segnatamente, nella seconda): sicché – per dirla con le già riferite parole della Corte – essi, *"in definitiva, restano all'interno del sistema dell'ordinamento sportivo propriamente detto e le possibili controversie che in esso sorgono non possono formare mai oggetto della giurisdizione statale"*.

7 – Passando, quindi, alla verifica della concreta riferibilità della specifica controversia in esame alle questioni, di cui si è ampiamente detto, per le quali il cit. art. 2 del D.L. n. 220/2003 esclude la rilevanza nell'ordinamento statale – e, perciò, la sussistenza della giurisdizione – si ricorda che con il ricorso di prime cure è stato richiesto l'annullamento *"del provvedimento n. 67 del Giudice sportivo della F.I.G. C. di cui al comunicato ufficiale n. 227 del 14 febbraio 2007"*, degli atti connessi *"e, per quanto occorrer possa, degli articoli 9, 11 e 14 del vigente "codice di Giustizia Sportiva" della F.I.G. C.";* nonché *"il rimborso e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dai ricorrenti"*.

Si è già visto che l'impugnato provvedimento n. 67 del 14 febbraio 2007 aveva disposto la squalifica dello stadio Massimino di Catania sino al 30 giugno 2007, nonché lo svolgimento a porte chiuse (cioè in assenza di pubblico) di tutte le partite casalinghe del Catania Calcio s.p.a. fino a detta data, ovunque disputate.

7.1. – S'era fatta riserva (al superiore punto 4), di verificare, ai fini del radicamento o meno della giurisdizione statale, che la controversia in esame effettivamente riguardasse in via esclusiva rapporti dei quali, per espressa previsione del cit. art. 2 del D.L. n. 220/2003, è escluso ogni rilievo per l'ordinamento statale, restando riservati a quello sportivo.

Alla stregua di quanto si è sin qui detto ed essendosi testé ricordato l'oggetto dell'impugnativa, tale verifica risulta assai agevole.

Non si può infatti dubitare del fatto che l'impugnato provvedimento n. 67 del Giudice sportivo in data 14 febbraio 2007, tanto nella parte in cui dispone la squalifica del campo del Catania Calcio fino al 30 giugno 2007, quanto in quella in cui obbliga tale squadra a giocare a porte chiuse tutte le partite casalinghe ovunque disputate fino alla stessa data, costituisce irrogazione e applicazione di sanzioni disciplinari sportive, ai sensi e per gli effetti – di cui si è già detto – dell'art. 2, comma 1, lett. b) del cit. D.L. n. 220 del 2003.

Neppure si può dubitare che l'ulteriore impugnativa, parimenti proposta in via di eventuale estensione (*“per quanto occorrer possa”*) del *petitum*, che concerne gli articoli 9, 11 e 14 del vigente “codice di Giustizia Sportiva” della F.I.G.C., integri comunque una questione avente a oggetto *“i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare”*, ai sensi del già cit. art. 2, comma 1, lett. b) del cit. D.L. n. 220 del 2003.

Per quanto infine attiene all'ulteriore domanda di condanna delle controparti intimiate in primo grado al *“rimborso e risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dai ricorrenti”*, si vedrà fra breve che anch'essa, per come in questa sede proposta, esula dalla giurisdizione, al pari delle domande principali di annullamento cui tale richiesta di condanna dichiaratamente accede.

7.2. – L'unica peculiarità del caso in esame, rispetto ai vari altri con simili che negli ultimi anni sono stati più volte portati all'esame della giustizia amministrativa, consiste nel fatto che la domanda di annullamento della sanzione disciplinare sportiva è stata proposta non dalla squadra di calcio disciplinarmente sanzionata dalla F.I.G.C., ma da alcuni suoi abbonati, titolari in quanto tali del diritto contrattuale di assistere alle partite in casa della predetta squadra di calcio.

Il Collegio non ritiene di dover approfondire il tema della legittimazione ad agire dei ricorrenti, perché il chiaro disposto del cit. art. 2 del D.L. n. 220/2003 esclude in radice la giurisdizione di ogni giudice statale negli ambiti ivi indicati riservati all'ordinamento sportivo, tra cui come si è ampiamente già detto rientra l'irrogazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari sportive, sicché appare certo che tale difetto assoluto di giurisdizione – vieppiù in quanto concerne la

materia e non il profilo soggettivo del ricorrente – va dichiarato a prescindere da chi sia il soggetto che, ritenendosi leso, devolva la controversia alla giurisdizione statale.

Sicchè – pur essendo quantomeno “inusuale” che il creditore *ex contractu* del destinatario di un provvedimento amministrativo sfavorevole impugni quest’ultimo, la situazione risultando in effetti analoga a quella del locatario di un ombrellone che volesse impugnare la revoca della concessione demaniale marittima del titolare dello stabilimento balneare – si tralascia il profilo della legittimazione ad agire, in quanto lo si reputa assorbito, *erga omnes*, dal difetto assoluto di giurisdizione.

7.3. – Quest’ultimo parimenti assorbe, ovviamente, tutti gli ulteriori profili – primo fra tutti quello della competenza territoriale, come si è già ampiamente visto *supra* – sia di rito, sia, *a fortiori*, di merito.

Di essi, dunque, non deve conoscere alcun giudice dello Stato.

7.4. – Va infine ribadita, per completezza, l’inammissibilità in questa sede altresì della domanda di tutela risarcitoria, che i ricorrenti hanno proposto in prime cure per asserita lesione di loro diritti assoluti (danno all’onore e alla reputazione, nonché c.d. danno esistenziale) e relativi (lesione dei diritti contrattuali acquistati con gli abbonamenti).

Si tratta, invero, di diritti che non interferiscono in alcun modo con le vicende interne dell’ordinamento sportivo (le quali, per legge, sono riservate a quest’ultimo).

Sotto un primo profilo, la circostanza che gli odierni ricorrenti possano agire contrattualmente, in altre sedi, verso il Catania Calcio s.p.a., non li abilita tuttavia ad agire per l’annullamento (né per la disapplicazione) di atti dell’ordinamento sportivo rispetto ai quali la legge dello Stato ha espressamente affermato il proprio disinteresse, avendoli qualificati a ogni effetto come irrilevanti per l’ordinamento giuridico statale. Infatti il diritto di credito dell’abbonato – tutelato verso la società debitrice, ovvero anche *erga omnes* – non legittima quest’ultimo a esercitare, in via sostanzialmente surrogatoria, azioni giurisdizionali che, ai sensi del cit. D.L. n. 220/2003 e alla stregua di quanto si è sopra osservato, sono radicalmente precluse a chiunque.

D’altronde, né i diritti contrattuali verso il Catania Calcio s.p.a. radicano nei creditori alcun interesse legittimo rispetto a vicende sportive di cui è la stessa legge a escludere ogni rilievo per l’ordinamento giuridico, e con esso la sussistenza di ogni giurisdizione pubblica; né, ai fini in discorso, assume alcun rilievo il fatto che – a partire da Cass., S.U., 26 gennaio 1971, n. 174 – la giurisprudenza civile

ammetta la tutela *erga omnes* del credito attribuendo al creditore l'azione aquiliana verso il terzo che ha reso impossibile la prestazione.

Sotto ulteriore profilo, l'inammissibilità, per la ragione già esposta, delle esaminate domande risarcitorie consegue, altresì, al fatto che le stesse sono state in questa sede concretamente formulate come conseguenziali e complementari rispetto all'illegittimità degli atti impugnati, pretesamente amministrativi, e dei quali era stato richiesto l'annullamento: sicché il difetto di giurisdizione sugli atti interni all'ordinamento sportivo, che si dichiara con la presente decisione, preclude la cognizione anche sulle formulate domande risarcitorie.

8. – In conclusione, in accoglimento nei sensi predetti del secondo motivo di appello, va dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione su tutte le domande proposte con il ricorso di prime cure – ogni ulteriore profilo restando assorbito in tale declaratoria – con annullamento senza rinvio della sentenza gravata; è, per l'effetto, inammissibile il ricorso di primo grado.

Le spese del doppio grado del giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, sono poste a carico solidale dei soggetti ivi indicati, con riparto paritario di tali oneri, nei rapporti interni, tra tutte le persone fisiche o giuridiche solidalmente obbligate a concorrervi.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l'appello, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto annulla senza rinvio la sentenza gravata e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Condanna, in solido, le parti private appellate costituite nonché la Provincia regionale di Catania e la Confederazione Nazionale Nuovi Consumatori Europei a rifondere alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed alla Lega Nazionale Professionisti, parimenti con solidarietà attiva, le spese del doppio grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 (Cinquemila/00) oltre accessori di legge.

Nulla per le spese nei confronti dei soggetti intimati e non costituitisi.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.